



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 244/10

di iniziativa del Consigliere F. SERGIO, O. GRECO recante:

"Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali -  
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13";

### DATI DELL'ITER

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI                |            |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 22/5/2017  |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE                | 23/5/2017  |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO                           | 29/06/2017 |
| SEDE                                                 | MERITO     |
| PARERE PREVISTO                                      | Il Comm.   |
| NUMERO ARTICOLI                                      |            |

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 244/X di iniziativa dei consiglieri Franco Sergio ed Orlandino Greco recante: pag. 4

*“Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali – modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13”*

Raffronto testo vigente e proposta di modifica. pag. 18

## Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana. (Artt. 117, 133) pag. 22

L. 7 aprile 2014, n. 56 pag. 25

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (artt. 15, 16) pag. 51

*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.*

## Normativa regionale

L.R. 24 novembre 2006, n. 15 pag. 53

*Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.*

L.R. 5 aprile 1983, n. 13 pag. 68

*Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.*

## Normativa comparata

REGIONE ABRUZZO - L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 pag. 86

*Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.*

REGIONE CAMPANIA - L.R. 30 aprile 1975, n. 25 pag. 113

*Referendum popolare.*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - L.R. 22 novembre 1999, n. 34 pag. 129

*Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica.*

REGIONE EMILIA\_ROMAGNA - L.R. 8 luglio 1996, n. 24 pag. 180

*Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni.*

REGIONE LIGURIA - L.R. 28 novembre 1977, n. 44 pag. 198

*Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.*

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 pag. 216

*Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e*

provinciali.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 28 aprile 1983, n.34 pag. 236  
*Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni.*

REGIONE MARCHE - L.R. 5 aprile 1980, n. 18 pag. 258  
*Norme sui referendum previsti dallo statuto.*

REGIONE PIEMONTE - L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 pag. 270  
*Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.*

REGIONE PIEMONTE - L.R. 2 dicembre 1992, n. 51 pag. 292  
*Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.*

REGIONE PUGLIA - L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 pag. 304  
*Norme sul referendum abrogativo e consultivo.*

REGIONE TOSCANA - L.R. 23 novembre 2007, n. 62 pag. 318  
*Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.*

REGIONE TOSCANA - L.R. 27 dicembre 2011, n. 68 pag. 361  
*Norme sul sistema delle autonomie locali.*

REGIONE VENETO - L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 pag. 366  
*Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali.*

REGIONE VENETO - L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 pag. 381  
*Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.*

### Giurisprudenza Costituzionale

Corte Costituzionale sentenza n. 50 del 2015 pag. 398  
*Giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 c. da 4° a 19°, 21°, 22°, 25°, 42°, 48°, da 54° a 58°, da 60° a 65°, 67°, da 69° a 79°, 81°, 83°, da 89° a 92°, 95°, 105°, 106°, 117°, 124°, 130°, 133° e 149° della legge 07/04/2014 n. 56.*

Corte Costituzionale sentenza n. 261 del 2011 pag. 416  
*Art. 3 della legge della Regione Piemonte 2/12/1992, n. 51, come modificato dall'art. 6, c. 2°, della legge della Regione Piemonte 26/03/2009, n. 10.*

**Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Franco Sergio e Orlandino Greco  
recante: "Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni  
comunali – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13"**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Negli ultimi anni il tema della fusione dei comuni è progressivamente riaffiorato nel confronto pubblico, anche a livello della nostra istituzione regionale. Ciò a causa di una più generale sottovalutazione dell'istituto che - si badi bene - è stato concepito come uno strumento per consentire ai comuni (e, principalmente, a quelli di minore dimensione demografica, impoveriti sul piano delle infrastrutture e della sostenibilità finanziaria, a causa dell'impossibilità di ricorrere all'economia di scala) una più funzionale gestione delle risorse pubbliche e una maggiore efficienza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni da rendere esigibili alle proprie comunità, a mente della Costituzione e leggi attuative.

Al riguardo, è appena il caso di ricordare che l'obiettivo politico perseguito con la legge 7 aprile 2014 n. 56, la c.d. Delrio, è stato quello di garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche e di ottimizzare la pubblica amministrazione locale del Paese.

Nell'ambito del rinnovato quadro normativo nazionale, che sancisce un rinnovamento del sistema autonomistico territoriale, anche la Regione Calabria è chiamata a fare la sua parte, mettendo in campo non solo strumenti di incentivazione economica, soprattutto per l'aggregazione dei piccoli comuni, ma riscrivendo le regole regionali che disciplinino la fusione dei Comuni nell'ambito di una più ampia riforma del sistema delle autonomie locali calabresi.

Un sistema viario disastroso, gli scarsi fondi per il sociale, le disattenzioni economiche verso la scuola e la sicurezza municipale, l'assenza della manutenzione infrastrutturale, le opere incompiute, la trascuratezza del trasporto pubblico locale, l'incapacità di avviare progetti innovativi e la mancanza di servizi di prima istanza (per non parlare di quelli più avanzati) costituiscono i *gap* di funzionamento dei Comuni, favoriti dalla eccessiva frammentazione amministrativa municipale, generatrice di una crescente polverizzazione delle risorse disponibili, nei confronti della quale occorre opporre un complesso organico di norme funzionali ad assicurare un corretto riordino territoriale.

Il quadro normativo vigente in Calabria, in materia di fusioni dei comuni e del relativo *referendum* consultivo, è stato ed è bersaglio di interessamenti diffusi e segnatamente critici, attese le difficoltà interpretative che la disciplina dell'*iter*

istitutivo presenta, dimostrativo della disorganicità che caratterizza la legislazione regionale. Una legislazione che risulta confusa, inadatta e inidonea nel disciplinare l'evento aggregativo a partire dall'atto dell'attivazione della procedura per finire alla disciplina, recentemente formatasi, regolativa della fase intermedia e di quella conclusiva.

Una diversità legislativa, ovviamente in senso negativo, che potrebbe diventare sempre di più causa di contestazioni sociali eclatanti ed essere generativa di contenziosi giudiziari, dal verosimile esito sfavorevole per la Regione, da parte dei cittadini dei comuni originariamente aderenti alla procedura di fusione. Ciò anche in riferimento alla norma regolatrice del *referendum* consultivo, anche relativamente alla parte che impone un quesito referendario non propriamente ottimale, per nulla comprensivo delle diverse opzioni in gioco.

Un tale già di per sé confuso quadro ordinamentale ha vissuto, nel 2016, un percorso alquanto tormentato, sul piano politico-istituzionale, per colpa di reiterate e inopportune modifiche legislative, produttive di errori e incomprensioni di natura semantica, che hanno messo e metteranno sempre di più in seria difficoltà i comuni e il legislatore regionale. Una difficoltà della quale la collettività calabrese ci rimprovera non solo per aver generato una confusione enorme nei comuni e nelle loro collettività bensì per non aver dato quelle indicazioni certe e apprezzabili che una situazione come quella che riguarda l'importante strumento della fusione dei Comuni avrebbe certamente meritato.

Con tutto questo, si è venuto a generare uno stato di disagio istituzionale con conseguente rischio di inguaiare, in sede applicativa, una parte consistente del nostro sistema autonomistico locale.

Una tale incresciosa situazione impone alla Regione di farsi carico dell'elaborazione di una normativa specifica di pregio - tale da ridare alla Calabria il tanto atteso rilancio, che non potrà fare a meno altresì del sensibile decremento dei suoi 405 (al netto dei Casali del Manco) - che divenga un credibile riferimento legislativo per una corretta attuazione delle politiche aggregative.

L'odierna proposta di legge mira ad introdurre nell'ordinamento calabrese adeguati elementi di base e divenire strumento regolativo in materia di fusione dei Comuni e del relativo esercizio dell'esperimento referendario consultivo.

Potrebbe, pertanto, rappresentare un importante punto di partenza del necessario cammino legislativo da dedicare all'ineludibile riordino del sistema autonomistico

locale, da caratterizzare attraverso l'approvazione di importanti modifiche alla disciplina esistente, segnatamente disorganica, e l'articolazione di norme che vadano a disciplinare il concreto esercizio delle competenze degli enti locali e l'ottimizzazione della erogazione dei servizi per il tramite dei diversi livelli di governo territoriale.

Una siffatta iniziativa potrebbe, tra l'altro, costituire un concreto importante stimolo e riferimento normativo per la definizione delle politiche aggregative necessarie alla Calabria per partire nel suo processo di crescita. Magari, meglio di come, ovunque, è disciplinata la materia di fusione dei Comuni, atteso che la normativa di riferimento non trova in tutto il sistema legislativo regionale la necessaria completezza ed esaustività., fatte salve alcune opzioni sancite nelle legislazioni di Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna.

La proposta consta di 9 articoli:

Art. 1 (Finalità e principi delle unioni e fusioni di comuni).

Indica (commi 1 e 2) i principi di efficienza, efficacia, economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, continuità amministrativa, semplificazione e razionalizzazione delle procedure, che informano le norme di riordino territoriale.

Garantisce (comma 3) la salvaguardia dei singoli territori che originano il nuovo Comune.

Assicura (comma 4) agli enti locali coinvolti nelle fusioni da parte della Regione, senza con questo prevedere ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, un supporto tecnico-operativo e di assistenza giuridico-amministrativa qualificata.

I Comuni (comma 5) che intendono esercitare in forma associata - mediante unione di comuni o convenzioni, ovvero nei casi di fusione - le funzioni fondamentali ad essi attribuite, possono accedere ai contributi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che indichino con un adeguato studio di fattibilità i vantaggi attesi nel medio/lungo periodo e relazionino annualmente in ordine ai risultati conseguiti.

Infine, la Giunta regionale (comma 6), nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere sia le unioni di Comuni che le fusioni.

Art. 2 (Ambiti territoriali adeguati).

La Regione individua, attraverso le procedure di cui alla legge regionale 15/2006, previa verifica del contesto territoriale e dei processi gestionali, gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni, ritenendo tali quelli in grado, fra l'altro, di assicurare l'erogazione di servizi soddisfacenti, nel rispetto delle esigenze di



razionalizzazione della spesa pubblica, anche attraverso l'individuazione di enti sovracomunali di area vasta, di cui alla legge 56/2014.

Art. 3 (Istituzione di nuovi Comuni - modifica delle circoscrizioni comunali).

Scandisce i principi informatori e le procedure attraverso le quali pervenire alla istituzione di nuovi comuni o alle modifiche circoscrizionali.

In proposito, sancisce che tutte le iniziative aggregative devono essere corredate da una «analisi preliminare di fattibilità», da redigersi secondo il modello che sarà approvato con successivo regolamento attuativo.

Inoltre, subordina - pena l'inammissibilità - il perfezionamento delle proposte di legge (legge-provvedimento), istitutive del nuovo ente, all'obbligo di essere corredate della proposta di risoluzione con la quale la Prima Commissione chiede al Consiglio regionale l'approvazione della deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 5 agosto 1983, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 (Presupposti di modifica).

Salvo i casi di fusione tra più Comuni, (comma 1) non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, né possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano tale effetto.

La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, è disposta con decreto del Presidente della Regione allorquando sia stata definita con accordo formale intervenuto tra i Comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale.

Art. 5 (Procedimento)

Individua nei soggetti pubblici locali la titolarità dell'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali.

Prevede che i Consigli comunali, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possano presentare istanza alla Giunta regionale affinché attivi la relativa procedura di fusione.

Analoga istanza (comma 3) può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli comuni interessati.

L'istanza deve essere corredata da una ipotesi di statuto e da un accurato studio preliminare di fattibilità giustificativo dell'evento che deve contenere, altresì, le

opportune indicazioni di natura demografica, socio-culturale, socio-economica, patrimoniale e finanziaria relative agli Enti locali coinvolti.

La Giunta regionale verifica la sussistenza dei presupposti, la meritevolezza della richiesta e la presenza dei requisiti formali dell'istanza e, qualora deliberi di dare corso alla medesima, presenta al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.

La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve contenere la descrizione dei confini del Comune da istituire o dei comuni comunque interessati alle modificazioni e alle relative rappresentazioni cartografiche.

La relazione al progetto di istituzione di un nuovo Comune deve essere altresì motivata con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali, tali da non mettere in pericolo la concorrenza del nuovo ente all'equilibrio del bilancio della Repubblica.

Nel caso in cui la presentazione del progetto di iniziativa comunale sia stata preceduta da *referendum* consultivo comunale, al progetto deve essere allegata anche una dichiarazione ufficiale attestante i risultati delle consultazioni effettuate.

Art. 6 (Procedimento di fusione per incorporazione).

Tale articolo richiama la procedura prevista nella legge Delrio al comma 130.

Art. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1983, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni)

Reca le modifiche di adeguamento alla presente proposta della vigente lettera della legge regionale 5 agosto 1983, n. 13.

L'articolo 8 prevede l'invarianza finanziaria della proposta e l'articolo 9 reca l'urgenza dell'entrata in vigore al giorno successivo alla sua pubblicazione.

f.to Franco SERGIO

f.to Orlandino GRECO



## RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, procedimentale e organizzativa che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico-finanziaria.

Infatti, le disposizioni non producono un diretto impatto economico – finanziario sul bilancio regionale in quanto trattasi di modifiche che attengono alle procedure di attivazioni e fusioni dei Comuni secondo quanto illustrato nella relazione introduttiva. Trattasi di disposizioni che statuiscono l'iter procedurale relativo a semplici processi amministrativi, dai quali non derivano effetti finanziari a valere sul bilancio regionale.

Inoltre, a suffragare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in base alle suddette motivazioni, la presente legge reca all'articolo 8 la clausola di neutralità finanziaria.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria***(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**Titolo:** Proposta di legge recante: Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali –Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13

**La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, oltre che dal complesso delle disposizioni in essa recate, ha natura procedimentale e organizzativa ed è neutrale dal punto di vista finanziario.**

**Tab. 1<sup>1</sup> Oneri finanziari:**

| Articolo | Descrizione spese                                                                                                         | Tipologia I o C | Carattere temporale | Importo |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|
| 1.       | Nessun onere finanziario in quanto indica i principi                                                                      | //              | //                  | 0,00 €  |
| 2.       | Nessun onere finanziario in quanto definisce le fasi preliminari per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali  | //              | //                  | 0,00 €  |
| 3.       | Nessun onere finanziario in quanto definisce gli aspetti ordinamentali per la modifica delle circoscrizioni comunali      | //              | //                  | 0,00 €  |
| 4.       | Nessun onere finanziario in quanto definisce i presupposti per l'istituzione di nuovi comuni                              | //              | //                  | 0,00 €  |
| 5.       | Nessun onere finanziario in quanto definisce gli aspetti procedimentali per la modifica delle circoscrizioni comunali     | //              | //                  | 0,00 €  |
| 6.       | Nessun onere finanziario in quanto definisce gli aspetti procedimentali per l'avvio delle fusioni per incorporazione      | //              | //                  | 0,00 €  |
| 7.       | Nessun onere finanziario in quanto modifica la legge 13/1983 relativa ad aspetti procedimentali sui referendum consultivi | //              | //                  | 0,00 €  |

**In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.**

**Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.**

**Tab. 2<sup>2</sup> Copertura finanziaria:**

| Programma/Capitolo | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| //                 | //        | //        | //        |
| <b>Totale</b>      | //        | //        | //        |

<sup>1</sup> La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

<sup>2</sup> Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: - l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; - nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista - altre forme di copertura

## **CAPO I**

### **Oggetto e principi**

#### **Art. 1**

*(Finalità e principi delle unioni e fusioni di comuni)*

1. La presente legge reca norme generali, finalizzate al riordino territoriale in materia di circoscrizioni comunali, da perfezionare secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, assicurando continuità amministrativa, semplificazione e razionalizzazione delle procedure.
2. La legge regionale istitutiva del nuovo comune dovrà assicurare la salvaguardia dei singoli territori da cui ha origine il nuovo ente, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Nei processi di costituzione sia delle unioni che delle fusioni di comuni, la Regione assicura, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, agli enti locali coinvolti il supporto tecnico-operativo e l'assistenza giuridico-amministrativa necessaria.
4. I comuni che intendono esercitare in forma associata, mediante unione di comuni o convenzioni, ovvero nei casi di fusione, le funzioni fondamentali ad essi attribuite, possono accedere ai contributi istituiti dall'articolo 1, comma 380 ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013) e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli incentivi economici individuati con apposita legge dalla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 7 aprile 2014, n. 56, indicando in un adeguato studio di fattibilità i vantaggi attesi, nel medio e lungo periodo, e relazionando annualmente in ordine ai risultati conseguiti.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere sia le unioni di comuni che le fusioni. Nell'ambito della realizzazione degli interventi previsti dal Programma operativo fondo sociale europeo (FSE), dal Programma operativo fondo europeo di sviluppo regionale, nonché dal Piano di sviluppo rurale (PSR), compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, sono definiti criteri di priorità e di premialità, sia in favore delle unioni che delle fusioni dei comuni.

#### **Art. 2**

*(Ambiti territoriali ottimali)*

1. La Regione, senza oneri a carico del bilancio regionale, a seguito di un apposito studio del contesto territoriale e una esaustiva analisi dei processi gestionali, individua gli ambiti territoriali più adeguati all'esercizio delle funzioni istituzionali, ritenendo tali quelli in grado di assicurare la migliore erogazione di servizi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle esigenze di razionalizzazione della spesa.
2. L'individuazione degli ambiti territoriali più adeguati, di cui al comma 1, avviene secondo le procedure di cui alla legge regionale 24 novembre 2006, n. 15, (Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni) anche in relazione all'esigenza di specificare i criteri di determinazione dell'esercizio delle funzioni pubbliche locali da doversi gestire mediante enti territoriali di area vasta, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, da regolare e istituire mediante leggi regionali.

## **CAPO II**

### **Disposizioni di riordino delle unioni e fusioni di comuni**

#### **Art. 3**

*(Istituzione di nuovi Comuni - modifica delle circoscrizioni comunali)*

1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'articolo 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate nel presente Capo.
2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali, corredate da una esaustiva analisi preliminare di fattibilità, hanno ad oggetto:
  - a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni contermini, eventualmente già costituiti in unione;
  - b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;
  - c) la modifica delle denominazioni comunali;
  - d) l'incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo, anche nel caso di Comuni già istituiti a seguito di fusione.
3. L'analisi preliminare di fattibilità della presente legge richiama i contenuti della relazione di accompagnamento di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 5.
4. Le proposte di legge, di cui al comma 1, sono inoltre corredate, pena l'inammissibilità, dalla proposta di Risoluzione con la quale la Commissione Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale chiede al Consiglio regionale l'adozione della deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 4**

*(Presupposti di modifica)*

1. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite, né possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano tale effetto.

2. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, è disposta con decreto del Presidente della Regione, quando sia stata definita con accordo tra i Comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale. In assenza di accordo tra i Comuni interessati, la determinazione o la rettifica è disposta dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri.

## Art. 5

### *(Procedimento)*

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, è esercitata dai soggetti a tal uopo abilitati nelle forme di cui all'articolo 39 dello Statuto regionale.

2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare di cui al comma 2, i Consigli comunali, con deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono dare impulso alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.

3. Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.

4. L'istanza di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è corredata dall'analisi preliminare, di cui al comma 3 dell'articolo 3, unitamente:

a) ad uno statuto conforme per tutti gli enti interessati, che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà ivi vigente fino alle modifiche approvate successivamente dagli organi del medesimo;

b) uno studio di fattibilità contenente, nello specifico, le motivazioni giustificative dell'iniziativa sotto il profilo giuridico, socio-culturale, socio-economico, patrimoniale, finanziario e organizzativo del nuovo ente.

5. Entro sessanta giorni, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, la Giunta regionale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e accertata la meritevolezza dell'iniziativa, delibera di dare corso alla stessa presentando al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.

6. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve indicare la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 4 nonché deve contenere la formale condivisione dei firmatari del disegno di legge, giustificativa della proposta, delle indicazioni recate nell'analisi preliminare e nello studio di fattibilità di cui al precedente comma 4 del presente articolo.

7. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve, altresì, contenere la descrizione dei confini del comune da istituire o dei comuni comunque interessati a modificazioni e le relative rappresentazioni cartografiche nonché le possibili denominazioni del nuovo ente. La relazione al progetto di istituzione di un nuovo Comune deve essere motivata con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere, compatibilmente alle regole che



disciplinano l'equilibrio economico, all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali.

8. Ai fini di quanto previsto al comma 5 del presente articolo, nel caso in cui la presentazione del progetto di iniziativa comunale sia stata preceduta da un referendum consultivo comunale, al progetto deve essere allegata anche una dichiarazione ufficiale attestante i risultati delle consultazioni effettuate.

## **Art. 6**

### *(Procedimento di fusione per incorporazione)*

1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo deve essere avviato con l'istanza di cui all'articolo 5, comma 2, preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. I Comuni interessati, per iniziativa dei rispettivi Consigli comunali ovvero qualora ne faccia richiesta almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto, approvano le delibere d'impulso a maggioranza assoluta dei componenti nonché uno statuto se diverso da quello del Comune incorporante, funzionali ad avviare la relativa procedura. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte non più tardi dei sette mesi precedenti il deposito dell'istanza e la regolarità di quest'ultima viene accertata dal Comune entro i trenta giorni successivi al deposito. A fronte dell'esito positivo della verifica, il referendum è indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei Comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni regionali.

4. Il referendum, svolto nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e delle sue leggi attuative nonché secondo le restanti norme degli statuti e dei regolamenti comunali, è deliberato dai Consigli comunali e indetto dai Sindaci. La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in ciascun Comune, può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.

5. Il referendum è valido a condizione che si presentino al voto almeno il 55% degli aventi diritto. I risultati del referendum sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascun Comune.

6. Con decreto del Presidente della Regione vengono predisposti i modelli della scheda di votazione, del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati; vengono inoltre definite le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative.

7. Gli uffici comunali preposti sovrintendono alle operazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente al termine delle operazioni di voto. Terminato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano:



- a) un rappresentante e uno supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi consiliari rappresentati in Parlamento;
  - b) un rappresentante e uno supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio regionale;
  - c) un rappresentante e uno supplente di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione per incorporazione;
  - d) un rappresentante e uno supplente dei sottoscrittori di cui al comma 2, indicato da chi ha provveduto al deposito delle firme della sottoscrizione stessa.
9. A seguito dell'esito del referendum, i Consigli comunali interessati alla procedura di incorporazione devono deliberare, entro e non oltre i successivi trenta giorni, se procedere o meno all'istanza di fusione. L'istanza, presentata a firma congiunta di tutti i Sindaci, deve attestare l'avvenuto espletamento dei referendum e la regolarità delle operazioni referendarie nonché essere corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.
10. Entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la regolarità della stessa, la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi approva il relativo progetto di legge e lo presenta al Consiglio regionale.
11. Le spese del referendum sono rimborsate dalla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum).
12. I progetti di legge di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione di cui al comma 1 del Regolamento interno, ai Comuni interessati per l'espressione di un parere.
13. Il parere non è richiesto ai Comuni che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 7.
14. I pareri debbono essere resi al Presidente del Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si prescinde dal parere.
15. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente, in sede referente, esamina il progetto di legge e i pareri pervenuti e li trasmette, con una propria, al Consiglio regionale, entro 15 giorni.
16. In caso di avvertita e motivata necessità di un ulteriore referendum consultivo, di cui all'art. 40 della legge regionale 13 aprile 1983, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione, prima di esaminare nel merito il testo della proposta di legge, adotta, ai sensi dell'articolo 86 del regolamento interno, la risoluzione con la quale sottoporre al Consiglio l'eventuale delibera di effettuazione del referendum ai sensi dell'articolo 40, comma 3 della l.r. 13/1983
17. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge e della legge regionale 13 aprile 1983, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni.

### CAPO III

***Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1983, n.13 "Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum."***

**Art. 7**

*(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1983, n. 13)*

1. Alla legge regionale 13 aprile 1983, n. 13, vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) L'articolo 40 è modificato nel modo seguente:

1) al comma 2 dopo la parola: "incerti" sono aggiunte le parole: "o qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. Può non procedersi all'indizione del referendum consultivo regionale qualora l'iniziativa legislativa di uno o più Consigli comunali fornisca prova di essere stata preceduta, non più tardi dell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito a tutte le popolazioni interessate di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al Consiglio regionale, con le modalità e i quorum individuati nella presente legge. In tali ipotesi, ai referendum consultivi comunali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 4 a 10 della legge regionale recante - *Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali* - *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13*";

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "Nel caso di fusioni, la deliberazione di cui al comma 1, contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.";

4) alla lettera c) del comma 4 dopo la parola: "comma 1, può," sono inserite le parole: "previo parere favorevole dei Comuni interessati,";

b) il comma 44, comma 2, è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi di referendum consultivo, sia di quello preventivamente richiesto dai Comuni che da quello disciplinato dall'art. 40 della presente legge, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, per ciascun Comune interessato"

c) dopo il comma 2 dell'articolo 44 sono inseriti i seguenti commi: "2 bis. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

2 ter. Il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame degli articoli del progetto di legge quando i voti complessivi sul referendum per la

fusione sono contrari alla fusione stessa e contestualmente l'esito è sfavorevole almeno nella metà dei Comuni interessati.

2 quater. Nei casi in cui i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma non tutti i Comuni sono favorevoli, si procede ad emendare la proposta di legge escludendo dalla fusione il Comune o i Comuni in cui l'esito referendario è stato sfavorevole.”

#### **Art. 8**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 9**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

f.to Franco SERGIO

f.to Orlandino GRECO

## RAFFRONTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Legge regionale n. 13 del 5 aprile 1983</b></p> <p><i>Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.</i></p>                                                                                                                  | <p><b>Proposta di legge n. 244/10<sup>^</sup> di iniziativa dei consiglieri Franco Sergio e Orlandino Greco recante:</b></p> <p><i>"Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali –Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13"</i></p>                                                                                                  |
| <p>(...)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>(...)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Art. 7</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Art. 40</b></p> <p><i>(Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali)</i></p>                                                                                                   | <p><b>Art. 40</b></p> <p><i>(Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali)</i></p>                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.</p> | <p>1. <i>Identico.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti.</p>                                                                                                    | <p>2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti <b>o qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti.</b></p>                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>2. bis. Può non procedersi all'indizione del referendum consultivo regionale qualora l'iniziativa legislativa di uno o più Consigli comunali fornisca prova di essere stata preceduta, non più tardi dell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito a tutte le popolazioni interessate di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Consiglio regionale, con le modalità e i quorum individuati nella presente legge. In tali ipotesi, ai referendum consultivi comunali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 4 a 10 della legge regionale recante - <i>Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13.</i></b></p>                                             |
| 3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge                                                                                                                  | 3. <i>Identico.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>3. bis. Nel caso di fusioni, la deliberazione di cui al comma 1, contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.</b></p> |
| 4. Al referendum consultivo sono chiamati:                                                                                                                                                                                                                             | 4. <i>Identico.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale,                                                                                                                                         | a) <i>Identico.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;                                                                                                                                                      | b) <i>Identico.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione | c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, <b>previo parere favorevole dei Comuni interessati</b> , con decisione                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi. | motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi. |
| (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Art. 44<br><i>(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 44<br><i>(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.                                                                                              | 1. <i>Identico.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.                                                                        | <b>2. Nelle ipotesi di referendum consultivo, sia di quello preventivamente richiesto dai Comuni che da quello disciplinato dall'art. 40 della presente legge, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, per ciascun Comune interessato.</b>                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2. bis. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.</b>                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2. ter. Il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <b>degli articoli del progetto di legge quando i voti complessivi sul referendum per la fusione sono contrari alla fusione stessa e contestualmente l'esito è sfavorevole almeno nella metà dei Comuni interessati.</b>                                                            |
|              | <b>2. quater. Nei casi in cui i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma non tutti i Comuni sono favorevoli, si procede ad emendare la proposta di legge escludendo dalla fusione il Comune o i Comuni in cui l'esito referendario è stato sfavorevole.</b> |
| <b>(...)</b> | <b>(...)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Cost. 27-12-1947 (Artt. 117, 133)****Costituzione della Repubblica italiana.**

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

---

**117.** La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie <sup>(170)</sup>;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

**Costituzione della Repubblica italiana.  
(Artt. 117, 133)**

- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato <sup>(171)</sup>.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

**Costituzione della Repubblica italiana.  
(Artt. 117, 133)**

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato <sup>(172)</sup>.

---

<sup>(170)</sup> Lettera così modificata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

<sup>(171)</sup> Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

<sup>(172)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

(...)

**133.** Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni .

(...)

**L. 7 aprile 2014, n. 56** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

***Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.***

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

(2) Vedi, anche, l' *art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

---

---

**Art. 1.** <sup>(32)</sup>

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

<sup>(29)</sup>

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. <sup>(29)</sup>

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte



L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

- a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
- b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. <sup>(4)</sup> ]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". <sup>(5)</sup>

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. <sup>(6)</sup>

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

2) il numero 12) è sostituito dal seguente:

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;

b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico.

(6)

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. <sup>(15)</sup>

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo.

(9) (26)

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(10)</sup>

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto*



L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. <sup>(25)</sup>

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della *legge 21 marzo 1990, n. 53*, e successive modificazioni, dopo le parole: '*legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*,'.<sup>(16)</sup>

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. <sup>(17)</sup>

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. <sup>(18)</sup>

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. <sup>(19)</sup>

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: <sup>(11)</sup>

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; <sup>(20)</sup>

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali <sup>(24)</sup>.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. <sup>(12)</sup>

82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. <sup>(13)</sup>

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. <sup>(21)</sup>

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. <sup>(30)</sup>

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. <sup>(27)</sup>

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92,

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'*articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e i commi da 1 a 13 dell'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, sono abrogati.

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si



L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'*articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65*, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'*articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'*articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992*.

113. Le disposizioni di cui all'*articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale*, e di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 16 del testo unico*, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'*articolo 15, comma 2, del testo unico* è sostituito dal seguente: «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: 'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'.<sup>(22)</sup>

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione. <sup>(33)</sup>

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. <sup>(23)</sup>

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. <sup>(7)</sup> <sup>(31)</sup>

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'*articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. <sup>(14)</sup>

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente.

(3) (28)

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. <sup>(3)</sup>

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(3) Comma inserito dall'art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(4) Comma abrogato dall'art. 19, comma 01, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(5) Comma così modificato dall'art. 19, comma 01, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e, successivamente, dall'art. 23, comma 1, lett. 0a), nn. 1) e 2), ed f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(6) Comma così modificato dall'art. 19, comma 01, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e, successivamente, dall'art. 23, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(7) Comma così modificato dall'art. 19, comma 01, lett. d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(8) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(9) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dall'art. 1, comma 775, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, dall'art. 1, comma 137, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(10) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 137, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(11) Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(12) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. e), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(13) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 9-ter, lett. b), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

(14) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. g), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(15) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. a-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

- (16) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-bis*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (17) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-ter*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (18) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quater*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (19) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quinquies*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (20) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1, lett. d*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (21) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. f-bis*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (22) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-ter*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (23) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-quater*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (24) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 9-ter, lett. a*), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.
- (25) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 137, lett. c*), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 luglio 2014.
- (27) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 26 settembre 2014. Vedi, anche, l'*art. 47, comma 6*, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
- (28) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 settembre 2014, il D.M. 29 maggio 2015 e il D.M. 1° giugno 2016.
- (29) Vedi, anche, l' *art. 8, comma 2*, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
- (30) Vedi, anche, l' *art. 4, comma 4-ter*, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
- (31) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 44, comma 2-bis*, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, aggiunto dall' *art. 9-bis, comma 1*, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.
- (32) Vedi, anche, l' *art. 20, comma 1*, D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
- (33) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l'*art. 20, commi 1 e 2*, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e l' *art. 21, comma 1*, D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

---

### **Allegato A**

(articolo 1, comma 34)

*Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province*



L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

- a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;
- b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;
- c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
- d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
- e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000. <sup>(34)</sup>

(34) Lettera così modificata dall' art. 23, comma 1 -bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

---

### **Lavori preparatori**

*Camera dei deputati* (atto n. 1542):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA), dal Ministro dell'interno (ALFANO), dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DELRIO) e dal Ministro delle riforme costituzionali (QUAGLIARELLO) il 20 agosto 2013.

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 5 settembre 2013 con pareri delle commissioni II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9, 15, 16, 22, 24, 29 e 30 ottobre 2013; il 7, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 novembre 2013; il 21 dicembre 2013.

L. 7 aprile 2014, n. 56.

*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

Esaminato in aula il 25 settembre 2013; il 2, 9, 10, e 11 dicembre 2013 e approvato il 21 dicembre 2013.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1212):

Assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 3 gennaio 2014 con pareri delle commissioni 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e questioni regionali.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione, in sede referente, l'8, 14, 16, 22 e 23 gennaio 2014; l'11 febbraio 2014; il 4, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 25 marzo 2014; il 1° aprile 2014.

Esaminato in aula il 20 e 25 marzo 2014 e approvato, con modificazioni, il 26 marzo 2014.

*Camera dei deputati* (atto n. 1542-B):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 marzo 2014 con pareri delle commissioni V, VI, VII, VIII, XI e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 1° aprile 2014.

Esaminato in aula il 2 aprile 2014 e approvato il 3 aprile 2014.

**D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (artt. 15, 16)**

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

---

(...)

**Articolo 15** *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni* <sup>(39)</sup> <sup>(42)</sup>

1. A norma degli *articoli 117 e 133 della Costituzione*, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. <sup>(40)</sup>

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. <sup>(41)</sup> <sup>(38)</sup>

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'*articolo 118 della Costituzione*.

---

(38) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi, anche, l'*art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135* e l' *art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*.

(39) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(40) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(41) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(42) Il presente articolo corrisponde all'*art. 11, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

**D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (artt. 15, 16)**

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**Articolo 16** *Municipi* <sup>(43)</sup> <sup>(44)</sup>

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

---

(43) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(44) Il presente articolo corrisponde all'*art. 12, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

**REGIONE CALABRIA****L.R. 24 novembre 2006, n. 15 <sup>(1)</sup>.****Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° dicembre 2006, n. 22, suppl. straord. 4 dicembre 2006, n. 1.

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale  
promulga la seguente legge:

---

---

**Capo I - Principi generali****Art. 1***Oggetto.*

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, e di leale collaborazione fra gli enti autonomi della Repubblica, la presente legge reca norme finalizzate a promuovere il coordinamento e l'esercizio associato dei servizi e delle funzioni dei Comuni, mediante il sostegno e lo sviluppo, in particolare, di forme stabili di cooperazione intercomunale.

---

---

**Art. 2***Finalità.*

1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associative tra le stesse Istituzioni locali, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle fusioni volontarie dei Comuni, dei comprensori comunali e di altre forme di collaborazione tra Comuni al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti, mediante l'individuazione concertata di ambiti territoriali adeguati e modalità ottimali di esercizio associato. A tal fine, la presente legge disciplina:

a. le modalità di adozione di programmi di riordino territoriale e l'erogazione di incentivi finanziari;

b. il sostegno tecnico e amministrativo della Regione alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

2. La Regione, al fine di sostenere i processi di aggregazione tra Comuni, nonché di gestione associata di funzioni si impegna a promuovere ed a sostenere specifiche azioni formative per segretari, direttori e personale dirigenziale/direttivo delle forme associative di cui al successivo articolo 3.

---

---

## **Capo II - Forme di collaborazione fra Comuni**

### **Art. 3**

#### *Tipi di collaborazione.*

1. Al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni e dei servizi comunali, i Comuni possono esercitare tali funzioni e servizi in modo coordinato nell'ambito territoriale più adeguato sotto il profilo demografico e socio-economico mediante il ricorso ad una delle seguenti forme di collaborazione:

- a. Unione di Comuni;
- b. Fusione dei Comuni;
- c. Comprensori comunali;
- d. Associazione fra Comuni;
- e. Comunità montane;
- f. Convenzioni;
- g. Consorzi fra Enti locali e altri Enti pubblici;
- h. Intese interregionali.

2. La costituzione e la modifica delle forme collaborative e associative di cui al comma 1, immediatamente dopo la loro adozione, sono comunicate alla Giunta regionale.

---

---

### **Art. 4**

#### *Unione di Comuni.*

1. Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

- a) polizia municipale;
- b) gestione del personale;
- c) servizi tecnici;
- d) servizi sociali;
- e) urbanistica;

- f) commercio e attività produttive;
- g) servizi tributi;
- h) finanza e contabilità;
- i) servizi ambientali;
- l) servizi a domanda individuale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

5. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

6. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

7. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli Enti locali.

8. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

9. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

---

## **Art. 5**

### *Fusione di Comuni.*

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, alle fusioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

2. Più Comuni contermini possono procedere alla fusione in un unico Comune sia a seguito di un processo di collaborazione istituzionale svolto nelle forme del Comprensorio comunale e delle associazioni dei Comuni, sia in assenza di precedenti forme collaborative intercomunali.

3. L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di uno o più comuni contermini deve essere preceduta da un referendum sulle delibere consiliari di

REGIONE CALABRIA

L.R. 24 novembre 2006, n. 15 <sup>(1)</sup>.

Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

fusione svolto secondo le vigenti disposizioni legislative regionali. Esso deve altresì assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nell'ambito dei territori coincidenti con le preesistenti istituzioni comunali.

4. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi. Agli amministratori di tali articolazioni infracomunali si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

5. Fatte salve le contribuzioni per le fusioni dei Comuni previste dalla normativa statale, la Regione eroga, per dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari nella misura prevista dal Programma regionale di riordino territoriale di cui all'art. 20 della presente legge.

---

## **Art. 6**

### *Comprensori comunali.*

1. I Comuni possono costituire, con atto volontario, comprensori comunali al fine di esercitare e gestire in forma associata funzioni e servizi, secondo la propria vocazione territoriale.

2. L'atto costitutivo e lo statuto del comprensorio comunale sono approvati dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

3. Lo statuto deve prevedere che il Presidente del Comprensorio sia scelto tra i Sindaci dei Comuni associati. Lo statuto deve prevedere altresì che l'organo di governo del comprensorio sia costituito dai Sindaci dei Comuni associati.

4. Il comprensorio comunale esercita l'autonomia normativa mediante l'adozione del proprio statuto e dei regolamenti.

5. Il comprensorio esercita l'autonomia regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati e per i rapporti finanziari con i Comuni associati.

6. Il comprensorio comunale svolge le funzioni espressamente conferite ad esso dai Comuni associati.

7. Le funzioni conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa dei requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, per i Comuni che non li raggiungono sono esercitate dai comprensori comunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.

---

## **Art. 7**

### *Associazioni fra Comuni.*



1. La Regione promuove la costituzione di associazioni fra Comuni finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza comunale.
2. Le associazioni fra Comuni sono costituite da Comuni di norma contermini e comunque inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico. Esse non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni. Le stesse, per poter usufruire degli incentivi previste dalla presente legge, devono essere costituite per una durata non inferiore a cinque anni.
3. Le associazioni fra Comuni sono costituite con deliberazioni conformi dei Consigli comunali adottate secondo le indicazioni degli statuti di ciascuno degli Enti locali interessati, a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
4. La convenzione quadro di cui al comma 3 disciplina:
  - a) gli organi dell'associazione, prevedendo comunque che il Presidente dell'associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati - nei casi di Comuni con densità omogenea di popolazione, eventualmente anche a rotazione - e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;
  - b) l'oggetto e la durata dell' associazione;
  - c) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, le eventuali forme di coordinamento tecnico, amministrativo ed organizzativo, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
  - d) i rapporti finanziari tra gli enti associati.
5. La convenzione quadro è attuata mediante convenzioni attuative fra tutti i Comuni associati approvate dalle rispettive Giunte comunali. Tali convenzioni disciplinano le modalità di organizzazione e di svolgimento delle funzioni e dei servizi, i rapporti finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie.
6. Nel rispetto dei criteri di differenziazione e di adeguatezza e fatti salvi i poteri sostitutivi di cui all'art. 14 della presente legge, le funzioni e i servizi conferiti ai Comuni, nel caso in cui questi ultimi non posseggano gli adeguati requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale richiesti dalla legge, possono essere esercitati sussidiariamente dai comprensori comunali, dalle Comunità montane e dalle associazioni intercomunali, che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino nel senso indicato.

---

## **Art. 8**

### *Comunità montane.*

1. Le Comunità montane sono Enti locali che esercitano le funzioni attribuite dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni loro conferite dalla Regione ovvero loro delegate dalle Province e dai Comuni.

2. Salvo le diverse indicazioni contenute nel presente testo di legge, si conserva la [legge regionale 19 marzo 1999, n. 4](#), di disciplina dell'Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna limitatamente alle parti che non siano in contrasto con il [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) <sup>(2)</sup>.

3. I Comuni non ricadenti nelle zone omogenee di cui al primo comma dell'[art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4](#) (allegato A) possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nell'ambito territoriale della Comunità montana confinante, ovvero esercitare le funzioni e i servizi conferiti dalla [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) mediante l'attivazione di una delle forme associative previste nella presente legge.

4. Il potere normativo delle Comunità montane è esercitato nella forma dello statuto e dei regolamenti.

5. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

6. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa adottano il regolamento di contabilità e il regolamento sul funzionamento degli uffici.

---

(2) Comma così modificato dall'[art. 1, L.R. 10 luglio 2007, n. 16](#).

---

---

## **Art. 9**

### *Convenzioni.*

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i relativi rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie. Esse possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio di funzioni e servizi in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

---

---

## **Art. 10**

### *ConSORZI.*

1. I Comuni e gli altri Enti pubblici possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. Al consorzio possono partecipare gli enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, nel rispetto delle leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine, i Consigli degli Enti locali approvano, a maggioranza assoluta, una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.
3. La convenzione disciplina altresì le nomine e le competenze degli organi consortili, prevedendo la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, al quale partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli Enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e con voto pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
7. Sono fatti salvi i consorzi fra Enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligati per legge con le relative discipline ivi previste.

---

## **Art. 11**

### *Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.
3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.
4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Calabria, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 17.

---

**Capo III - Modalità del coordinamento e gestione associata fra Comuni nell'esercizio delle funzioni e dei servizi.****Esercizio dei poteri sostitutivi****Art. 12***Funzioni conferite ai Comuni.*

1. In armonia con le presenti disposizioni e con le disposizioni statali in materia, tutti i Comuni della Regione esercitano le funzioni e i compiti loro spettanti in modo diretto o attraverso gli istituti disciplinati dalla presente legge.

---

---

**Art. 13***Gestione associata.*

1. In armonia con le norme della presente legge e con le disposizioni statali in materia, i Comuni interessati, d'intesa tra loro, secondo le procedure di cui all'art. 7, possono esercitare le funzioni e i compiti loro spettanti anche in forma associata, individuando autonomamente gli strumenti, le forme e le metodologie dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi loro conferiti.

2. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della presente legge.

---

---

**Art. 14***Poteri sostitutivi.*

1. I Comuni sono tenuti a dare attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti.

2. Se i Comuni non danno attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti in modo diretto, oppure ove occorra anche attraverso una delle forme associative disciplinate dalla presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo nei loro confronti nelle forme e con le garanzie di cui al comma seguente.

3. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale. A tal fine, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie o, nelle more della costituzione di questo Organismo, la Conferenza Regione-Enti locali, chiamato ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla

Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Enti locali, ovvero al Consiglio delle Autonomie, appena istituito. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

4. L'articolo 6 della *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* è abrogato.

5. Nell'interesse prioritario degli Enti locali e alla luce del principio costituzionale di leale cooperazione, accanto a interventi caratterizzati da sussidiarietà verticale, nella Regione Calabria è prevista la possibilità di una sussidiarietà rovesciata, ossia di liberi interventi sostitutivi degli Enti locali rispetto ad atti di competenza regionale, nell'esclusivo caso di gravi e non altrimenti sanabili inadempienze regionali, soprattutto se relative a servizi pubblici essenziali e urgenti connessi a diritti fondamentali del cittadino. La Regione potrà riesercitare in ogni momento le proprie funzioni sussidiariamente e temporaneamente svolte dagli Enti locali regionali, tenendo conto degli oneri finanziari che necessariamente ed effettivamente sono gravati su tali enti in ragione della propria carenza.

---

#### **Capo IV - Programma di riordino territoriale e incentivi per lo sviluppo delle forme di collaborazione e di associazione tra Comuni. Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio**

##### **Art. 15**

*Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi.*

1. Al fine di assicurare i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la Regione adotta il programma regionale di riordino territoriale sulla base di programmi provinciali ed eroga gli incentivi finanziari alle forme associative di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Al fine di assicurare l'esercizio ottimale delle funzioni e dei servizi, la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Enti locali e sulla base del programma provinciale, individua nel Programma regionale di riordino territoriale, gli ambiti territoriali ottimali, tenendo conto dei piani provinciali di cui all'art. 16, nonché delle indicazioni eventualmente formulate dagli altri Enti locali.
3. Tranne che per i Comuni capoluogo e per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sono assicurati, ai sensi della presente legge, dalle unioni di Comuni, dai comprensori comunali, dalle associazioni fra Comuni, dalle Comunità montane, per i Comuni in essa compresi e dai consorzi fra Enti locali.
4. Nel rispetto degli ambiti ottimali individuati nel Programma regionale di riordino territoriale, costituisce condizione essenziale per l'accesso agli incentivi di cui alla presente legge il raggiungimento delle forme associate interessate della soglia minima di almeno 10.000 abitanti, secondo i dati istat dell'ultimo censimento della popolazione, ovvero di una soglia minore,

risultante dall'unione di almeno cinque Comuni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, comma 5.

---

### **Art. 16**

#### *Programma provinciale di riordino territoriale.*

1. Il Programma provinciale di riordino territoriale effettua la ricognizione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi.
2. I livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sovracomunali sono determinati, ai sensi della presente legge, tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione delle funzioni e dei servizi in modo efficiente, efficace ed economico.
3. Nell'individuazione dei livelli ottimali, la Provincia tiene conto delle indicazioni avanzate dagli Enti locali interessati.
4. Il livello ottimale è individuato per Comuni associati contermini con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, ovvero di una soglia minore risultante dall'unione di almeno cinque Comuni.
5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il livello ottimale può essere individuato anche per Comuni associati non confinanti, o che non raggiungono la soglia complessiva di popolazione residente richiesta solo nel caso in cui presentano particolari affinità territoriali, linguistiche e culturali.

---

### **Art. 17**

#### *Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma provinciale di riordino territoriale.*

1. Ai fini della redazione del Programma provinciale di riordino territoriale, i Comuni, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta provinciale le proposte di individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di esercizio di funzioni e servizi.
2. Le proposte di cui al comma 1 contengono l'individuazione delle funzioni e dei servizi da esercitare in forma associata, l'indicazione dei risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza attraverso la forma associativa nonché i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi e per il relativo esercizio a livello ottimale.
3. Il Consiglio provinciale, considerate le richieste pervenute dai Comuni, sentiti tutti gli enti interessati, redige, su proposta della Giunta, il Programma provinciale di riordino territoriale entro 60 giorni dallo scadere dei termini di cui al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale.

4. Il Programma è aggiornato, con cadenza quinquennale sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati, nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.

5. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte dei Comuni, delle indicazioni richieste, la Giunta provinciale concorda una proroga di 30 giorni ai Comuni, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma provinciale di riordino territoriale.

---

### **Art. 18**

#### *Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma regionale di riordino territoriale.*

1. Il Programma regionale di riordino territoriale, approvato ed aggiornato con le modalità di cui al presente articolo:

a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, sulla base dei Programmi provinciali di riordino territoriale;

b) individua le fusioni e le altre forme associative già esistenti sul territorio regionale;

c) specifica i criteri per la concessione degli incentivi finanziari a sostegno delle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge.

2. Entro i successivi 60 giorni dalla presentazione dei Programmi provinciali di riordino territoriale, la Giunta regionale predispone lo schema preliminare del Programma regionale di riordino territoriale.

3. Lo schema preliminare è sottoposto, per il relativo parere, alla Conferenza Regione - Autonomie locali, che si esprime entro i successivi 30 giorni. Valgono comunque le disposizioni dell'art. 23 della presente legge. Decorso tale termine, la Giunta regionale adotta lo schema preliminare di Programma e lo sottopone entro i successivi trenta giorni al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Il Consiglio regionale approva il Programma regionale di riordino territoriale entro i successivi 60 giorni.

5. Quando il livello ottimale coincide con il territorio di una Comunità montana l'esercizio associato di funzioni e servizi previsto per detto livello avviene esclusivamente attraverso la Comunità medesima.

6. Il Programma regionale di riordino territoriale ha validità dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

7. Il Programma regionale è aggiornato con cadenza quinquennale sulla base delle procedure di cui al presente articolo.

8. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte delle Province, delle indicazioni richieste, la Giunta regionale concorda una proroga di 30 giorni alle Province stesse, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma regionale di riordino territoriale.



9. Qualora si tratti di dare esecuzione a disposizioni legislative o regolamentari successivamente intervenute che comportano la variazione di ambiti territoriali o di livelli ottimali, ovvero si tratta di dare conto dell'effettiva costituzione di unioni di comuni o dell'avvio in altra forma di gestioni associate, o del compimento delle procedure di modifica delle circoscrizioni comunali, la Giunta regionale provvede direttamente agli aggiornamenti necessari dopo averne dato comunicazione al Consiglio delle Autonomie Locali.

---

---

### **Art. 19**

#### *Relazione al Consiglio.*

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma regionale di riordino territoriale e sugli obiettivi previsti per l'anno successivo.

---

---

### **Art. 20**

#### *Criteri per la concessione degli incentivi.*

1. Il Programma regionale di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge, tenendo conto prioritariamente del numero dei Comuni associati, della rilevanza e della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

2. Ferma restando la preferenza per le unioni e le fusioni di Comuni, al fine di conseguire il livello ottimale dell'esercizio delle funzioni e dei servizi, è attribuito un contributo a tutte le forme associative previste all'articolo 3, determinato in rapporto ai seguenti principi:

a) funzioni e servizi gestiti tramite uffici comuni e che comunque implicino una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, nonché il conseguimento di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In particolare, si richiede lo svolgimento in comune di almeno quattro dei seguenti servizi amministrativi:

- Polizia municipale
- Gestione del personale
- Servizi tecnici
- Servizi sociali
- Urbanistica
- Commercio e attività produttive
- Servizio tributi



- Finanza e contabilità
  - Servizi ambientali
  - Servizi a domanda individuale;
- b) densità demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa;
- c) popolazione con riferimento a indice di vecchiaia, indice di disoccupazione e indice di spopolamento;
- d) numero dei Comuni ricompresi nella forma associativa;
- e) altimetria ed estensione del territorio montano;
- f) istituzione di nuovi servizi, anche mediante innovazioni tecnologiche.
3. Il Programma prevede:
- a) l'erogazione di un contributo finanziario straordinario, una tantum, al momento della fusione dei Comuni;
- b) l'erogazione di incentivi finanziari ordinari annuali per tutte le forme associative di cui all'articolo 3.
4. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi assunti ed essa non appaia ispirata ai principi di efficienza, efficacia e di economicità.
5. I benefici previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili quando i territori dei Comuni - che operano fusioni, o altre forme di gestione associata di funzioni e di servizi - coincidano, pur in minima parte.
6. Il Programma regionale di riordino territoriale disciplina altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge per spese di investimento finalizzate ad una più efficace, efficiente ed economica gestione associata di funzioni e servizi.
7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Qualora il totale dei contributi massimi erogabili sulla base delle domande presentate ecceda le risorse finanziarie impegnabili il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti viene ridotto in proporzione.
8. Per le fusioni fra Comuni non si applicano le decurtazioni previste al comma 7 del presente articolo.
9. La Regione, al fine di assicurare la istituzione di forme associate di gestione fra Comuni, fornisce, anche attraverso i propri uffici, assistenza tecnico-amministrativa per l'impostazione delle questioni istituzionali e per la redazione dei relativi atti ed eroga ai Comuni, che abbiano specificamente deliberato in materia, contributi specifici destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
10. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Programma regionale di riordino territoriale può prevedere ulteriori specificazioni per l'incentivazione.

REGIONE CALABRIA

L.R. 24 novembre 2006, n. 15 <sup>(1)</sup>.

Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

11. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all'art. 10, comma 7, della presente legge e ogni altro esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione e di gestione di servizi obbligatoriamente previsti dalla legislazione regionale.

---

---

### **Art. 21**

*Sostegno alle attività formative.*

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Programma di riordino territoriale, promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate anche con iniziative, rivolte agli Enti locali e agli altri Enti pubblici interessati, finalizzate alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 ed individua le risorse ad esse destinate, nell'ambito di quelle previste per l'attuazione della presente legge.

---

---

### **Art. 22**

*Norma finanziaria.*

1. Ai sensi dell'[art. 18, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#), la Regione fa fronte agli oneri finanziari occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni con apposito capitolo nel bilancio di previsione.

---

---

### **Art. 23**

*Norme transitorie.*

1. Fino alla costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'art. 48 dello Statuto regionale, i pareri previsti dalla presente legge sono espressi dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui alla [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#).

2. Dal giorno dell'entrata in funzione del Consiglio delle Autonomie locali i compiti e le funzioni della Conferenza Regione-Autonomie locali sono automaticamente trasferiti al Consiglio stesso e i componenti della Conferenza decadono.

---

**Art. 24***Norme finali.*

1. Salvo provvedimenti relativi al trasferimento di unità di personale disposti dalla Regione o dalle Province, il personale amministrativo destinato a svolgere funzioni e servizi fra le associazioni di Comuni previste dalla presente legge è tratto, consensualmente e proporzionalmente alle dimensioni demografiche degli enti interessati e in stretta necessità con le funzioni e i servizi stessi, dai ruoli in organico ai Comuni interessati.
2. Ai sensi dell'art. [1, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), il termine conferimento ricomprende sia il trasferimento, ovvero la restituzione di compiti e funzioni da parte di un ente ad un altro ente, sia l'attribuzione, ovvero la creazione ex novo di funzioni da parte di un ente a favore di un altro ente, sia la delega, ovvero intestazione ad un ente del mero "esercizio" di una funzione la cui "titolarità" viene mantenuta dalle ente delegante, insieme al potere di sostituzione e revoca.
3. Nella Regione Calabria, in assenza di specifiche e diverse indicazioni, per conferimento si intende sempre l'attribuzione di compiti e funzioni dalla Regione agli Enti Locali e funzionali, ovvero pure dagli Enti Locali intermedi a quelli minori.
4. Tutte le disposizioni della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#), o di altre leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che risultino in contrasto con le modifiche generali ora apportate, si intendono abrogate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 <sup>(1)</sup>.**

**Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 14 aprile 1983, n. 26.

---

## **TITOLO I**

### **Iniziativa popolare**

#### **Capo I - Disposizioni generali**

##### **Art. 1**

*Titolari dell'iniziativa popolare.*

Il diritto di iniziativa previsto negli articoli 31 e 43 dello statuto per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali spetta:

- 1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;
- 2) ad ogni consiglio comunale di comune capoluogo di provincia;
- 3) ad almeno tre consigli comunali;
- 4) ad ogni consiglio provinciale.

---

##### **Art. 2**

*Leggi escluse dall'iniziativa popolare.*

Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

- 1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, approvazione del conto consuntivo;
- 2) di istituzione di tributi propri della Regione.

---

## **TITOLO I**

### **Iniziativa popolare**

#### **Capo II - Iniziativa degli elettori**

##### **Art. 3**

*Modalità.*

**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 [\(1\)](#).****Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli sottoscritti dal numero degli elettori previsto dall'articolo n. 1), della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

---

**Art. 4***Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte.*

I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.

L'Ufficio di Presidenza decide in merito entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.

In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione.

L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2; il provvedimento di diniego è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

---

**Art. 5***Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme.*

Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, si presentano alla Segreteria del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.

I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di quattro facciate, ognuna di venticinque righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in gruppi, dalla predetta Segreteria del Consiglio, il quale ufficio attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di regolamento.

La Segreteria del Consiglio restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro dieci giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono

**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 [\(1\)](#).**

**Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati, fermo restando il termine di cui al 1° comma dell'articolo 7.

---

---

**Art. 6**

*Raccolta delle firme.*

Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'articolo 8 della [legge 25 maggio 1970, numero 352](#), per quanto applicabili.

---

---

**Art. 7**

*Deposito della proposta.*

La proposta e la relazione indicate nell'articolo 3 sono presentate a pena di inammissibilità, al Presidente del Consiglio regionale corredate della relativa documentazione a cura dei promotori, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta, ai sensi dell'articolo 5, nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme.

La Segreteria del Consiglio regionale, mediante processo verbale del quale rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalità, il domicilio dei promotori che depositano la proposta ed il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

---

---

**Art. 8**

*Decadenza della proposta.*

La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.

Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa.

In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

---

**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 [\(1\)](#).****Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.****Art. 9***Spese di autenticazione.*

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Il rimborso è liquidato dalla Giunta regionale.

Il rimborso non compete quanto il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dalla iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2.

---

**Art. 10***Ammissibilità della proposta.*

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta decide all'unanimità sull'ammissibilità della stessa avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla presente legge.

Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza.

Nel caso che vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Ove l'Ufficio di Presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

Il Presidente del Consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità della stessa da parte dell'Ufficio di Presidenza.

---

**Art. 11***Esame di discussione.*

Il progetto di iniziativa popolare deve essere esaminato dal Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine lo stesso è iscritto

**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 <sup>(1)</sup>.**

**Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

---

---

**Art. 12**

*Presenza dei promotori nella Commissione consiliare. Esame del Consiglio.*

In sede di Commissione consiliare i primi tre sottoscrittori della proposta hanno facoltà di illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.

Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

---

---

**TITOLO I**

**Iniziativa popolare**

**Capo III - Iniziativa dei Consigli comunali e provinciali**

**Art. 13**

*Modalità dell'iniziativa.*

I comuni e le province ai sensi delle disposizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 dell'articolo 1), esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione da parte dei relativi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, della relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli.

Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'articolo 41 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, al Presidente del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

Qualora pervengano proposte da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del comune il cui concorso completi il numero dei comuni richiesti dall'articolo 1.

Le proposte di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono presentate, a pena di inammissibilità, entro i seguenti termini:



**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 <sup>(1)</sup>.**

**Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

a) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni capoluoghi di provincia e dai consigli provinciali, il termine è di mesi sei a decorrere dal giorno in cui la delibera è divenuta esecutiva;

b) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) il termine è di mesi sette a decorrere dal giorno in cui è divenuta esecutiva la prima delle delibere consiliari.

Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, cinque componenti dei consigli comunali e provinciali che l'abbiano deliberata.

Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale e provinciale può votare per tre nomi.

Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta, alla sua comunicazione al Consiglio ed all'esame della proposta in Consiglio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12.

---

## **TITOLO I**

### **Iniziativa popolare**

#### **Capo VI - Disposizioni generali**

##### **Art. 14**

*Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale.*

Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

---

##### **Art. 15**

*Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi.*

La Commissione consiliare che sia investita dell'esame di più proposte di iniziativa popolare vertenti su soggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli articoli 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.

Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

L.R. 5 aprile 1983, n. 13 <sup>(1)</sup>.

**Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

## **TITOLO II**

### **Referendum popolare**

#### **Capo I - Referendum abrogativo**

##### **Art. 16**

*Titolari dell'iniziativa.*

Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento della Regione spetta ad almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione ovvero a due consigli provinciali o venti consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione della Regione.

---

##### **Art. 17**

*Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo.*

Sono escluse dal referendum:

- 1) le disposizioni dello Statuto regionale;
  - 2) le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale;
  - 3) le leggi tributarie e di bilancio;
  - 4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative;
  - 5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;
  - 6) le leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
- 

##### **Art. 18**

*Modalità per promuovere il referendum.*

I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.

I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di comuni della Regione.

Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum, ne dà notizia.

---

**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 <sup>(1)</sup>.****Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

---

**Art. 19***Contenuto della proposta di referendum e stia preliminarare ammissibilità.*

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge e del regolamento sul quale si intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali il referendum è richiesto.

Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione.

L'Ufficio di Presidenza, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'articolo 17.

Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.

La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

---

---

**Art. 20***Norme procedurali.*

Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo che dichiara l'ammissibilità del referendum, i promotori presentano alla Segreteria del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: «volete l'abrogazione» seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'articolo 19.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 9.

---

---

**Art. 21***Presentazione della richiesta di referendum - Verifica delle firme.*

Le richieste di referendum, corredate da fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le stesse richieste devono essere,

**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 <sup>(1)</sup>.**

**Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

comunque, presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme ai sensi dell'articolo 5.

Un funzionario dell'ufficio dà atto, mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

---

---

**Art. 22**

*Richiesta di referendum da parte dei consigli provinciali o comunali.*

La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati e deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 19.

Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di Presidenza la deliberazione dell'Amministrazione provinciale o del comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'articolo 16.

L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

La pronuncia di ammissibilità di cui all'articolo 19 è effettuata sulla deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

---

---

**Art. 23**

*Ammissibilità del referendum.*

Sulla definitiva ammissibilità delle richieste di referendum deliberano, entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza ed, eventualmente, il Consiglio secondo quanto previsto all'articolo 10.

Dall'esame dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale sono esclusi gli aspetti già positivamente valutati ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 22, ultimo comma.

---

**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 [\(1\)](#).**

**Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

**Art. 24**

*Riunioni di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi.*

Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.

Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa la unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del 1° comma dell'articolo successivo.

---

**Art. 25**

*Indizione e data del referendum.*

Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il dieci febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il trentuno maggio.

Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.

Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalità previste dal 1° comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 novembre.

Nel caso che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative e generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

---

**Art. 26**

*Pubblicità del decreto di indizione del referendum.*

Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione.

Detto decreto viene notificato al Commissario del governo e al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai Sindaci.

Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i comuni della Regione almeno 45 giorni prima della data fissata per il referendum.

**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 [\(1\)](#).**

**Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

---

---

**Art. 27**

*Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum.*

Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione del Consiglio.

---

---

**Art. 28**

*Inefficacia del referendum già indetto.*

Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

---

---

**Art. 29**

*Modalità e giorno della votazione.*

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventuno del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

---

---

**Art. 30**

*Schede per il referendum abrogativo.*

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum.

**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 <sup>(1)</sup>.**

**Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto alla tabella «A» allegata alla presente legge.

Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al 2° comma dell'articolo 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.

In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

---

**Art. 31**

*Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum - Composizione dei seggi.*

I seggi elettorali sono composti come previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#).

Presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia e presso la Corte d'Appello di Catanzaro sono costituiti, rispettivamente, gli uffici provinciali e l'ufficio regionale per il referendum.

Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale della città capoluogo di Provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentanti nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del Segretario provinciale o, per l'ufficio regionale dal Segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

---

**Art. 32**

*Spese per adempimenti dei comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali.*

**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 <sup>(1)</sup>.****Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli comuni.

La Regione può anticipare, ai comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75 per cento dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

---

**Art. 33***Operazioni dell'ufficio provinciale.*

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto all'esame dei voti contestati.

Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

---

**Art. 34***Operazioni dell'ufficio regionale.*

L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

La proposta sottoposta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum.

Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

---

**Art. 35***Contestazioni e reclami.*



**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 <sup>(1)</sup>.****Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

---

---

**Art. 36***Pubblicazione dell'esito del referendum.*

Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 34 dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

---

---

**Art. 37***Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta.*

Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum.

---

---

**Art. 38***Operazioni e propaganda elettorale.*

Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni per i Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario.

La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi che disciplinano la materia.

---

L.R. 5 aprile 1983, n. 13 <sup>(1)</sup>.**Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.****TITOLO II****Referendum popolare****Capo II - Referendum consultivi****Art. 39**

*Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati.*

Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'articolo 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

---

**Art. 40**

*Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali* <sup>(2)</sup>.

1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.

2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

4. Al referendum consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;

c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei

**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 <sup>(1)</sup>.**

**Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.

---

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, *L.R. 30 maggio 2012, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra comuni previste dall'articolo 32, 1° comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al primo comma.».

---

**Art. 41**

*Decreto di indizione del referendum consultivo.*

Il presidente della Giunta regionale sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli articoli 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione <sup>(3)</sup>.

---

(3) Comma così modificato dall'art. 1, *comma 1, lettere a) e b)*, *L.R. 6 aprile 2017, n. 10*, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

---

**Art. 42**

*Norme applicabili al referendum consultivo.*

Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 31, 32, 33, 34 e 36.

Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare. Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli articoli 27 e 28.

**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 <sup>(1)</sup>.**

**Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

---

**Art. 43**

*Schede per il referendum consultivo.*

Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, devono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nella tabella B allegata alla presente legge.

---

**Art. 44**

*Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione <sup>(4)</sup>.*

1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.
2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto <sup>(5)</sup>.
3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

<sup>(4)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 9, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 44. Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione. Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

<sup>(5)</sup> Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

---

**L.R. 5 aprile 1983, n. 13 <sup>(1)</sup>.**

**Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

**Art. 45**

*Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum.*

Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

---

---

**TITOLO II**

**Referendum popolare**

**Capo III - Disposizioni finali e finanziarie**

**Art. 46**

*Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum.*

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

---

---

**Art. 47**

*Disposizioni finanziarie.*

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno 1983, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'*articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, definendone la compatibilità nell'esercizio 1983 e successivamente con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

---

---

Tabella A <sup>(6)</sup>

---

<sup>(6)</sup> La tabella A, che si omette, riproduce il modello di scheda per il referendum abrogativo.

---

---

Tabella B <sup>(7)</sup>

---

<sup>(7)</sup> La tabella B, che si omette, riproduce il modello di scheda per il referendum consultivo.

---

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).

**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 dicembre 2007, n. 10 straord.

---

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge:

---

---

## TITOLO I

### Capo I - Disposizioni generali

#### Art. 1 Finalità.

1. La presente legge, in attuazione dello Statuto, disciplina la richiesta, l'indizione e lo svolgimento del referendum abrogativo e consultivo, nonché le modalità di esercizio dell'iniziativa delle leggi regionali.

---

---

## TITOLO II

### Capo II - Richiesta di referendum abrogativo

#### Art. 2 Indizione del referendum e soggetti legittimati alla richiesta.

1. Ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale, di un atto amministrativo generale o di programmazione è indetto quando lo richiedono un cinquantesimo degli elettori, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consigliere regionale in carica, oppure più Consigli comunali che rappresentano almeno un quinto degli abitanti della Regione, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o due Consigli provinciali.

---

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

---

**Art. 3****Limiti di ammissibilità.**

1. Ai sensi dell'art. 76 dello Statuto, non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

- a) le norme dello Statuto;
- b) le leggi previste dal titolo II dello Statuto;
- c) le leggi tributarie e di bilancio;
- d) le norme e gli atti che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o europei della Regione o di adempimento di obblighi legislativamente necessari.

2. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

3. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio regionale.

4. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito già dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.

---

---

**Art. 4****Presentazione della richiesta di referendum.**

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

- a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell'articolo 5, su fogli recanti in calce le firme dei promotori autenticate a norma dell'articolo 7;
- b) una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;
- c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- d) i fogli da vidimare, occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla consultazione referendaria che si intende promuovere, contenenti le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 1.

2. All'atto del deposito i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre soggetti, che possono essere i promotori stessi o altri, che assumono la funzione di delegati, i quali:

**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

- a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
  - b) intervengono nelle fasi del procedimento referendario;
  - c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale di cui al comma 5, i delegati possono agire disgiuntamente.
3. Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di urgenza sono effettuate via telefax o per via telematica, assicurando il ricevimento della comunicazione.
4. Un Dirigente regionale designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato svolge la funzione di responsabile del procedimento.
5. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 redige verbale della presentazione della richiesta di referendum, facente fede del giorno e dell'ora dell'avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si dà conto delle indicazioni di cui al comma 2, è sottoscritto dai promotori e dal responsabile. Ai promotori è rilasciata copia del verbale.
6. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4, entro due giorni lavorativi dal deposito, invia copia del verbale al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e al Presidente del Collegio regionale per le garanzie statutarie.
- 
- 

**Art. 5****Quesito referendario.**

- 1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre a referendum abrogativo, consiste nella formula: "volete che sia abrogato/a ..." seguita dalla indicazione della data, numero e titolo della legge, regolamento o atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum.
- 2. Il quesito referendario per l'abrogazione parziale di una legge, di un regolamento, di un atto amministrativo indica, oltre agli elementi di cui al comma 1, anche il numero dell'articolo o degli articoli, oppure le parti dell'atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum.
- 3. Il quesito referendario per l'abrogazione parziale di uno o più articoli di legge o di regolamento o di una o più parti di atto amministrativo, indica, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2, anche il comma e il testo letterale delle disposizioni delle quali è richiesta l'abrogazione.
- 4. Il quesito referendario contiene la sintesi dell'oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l'univocità del quesito. La sintesi, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.
- 5. Il quesito referendario è formulato in termini semplici e chiari. Possono costituire oggetto della stessa richiesta di referendum anche disposizioni contenute in diversi atti legislativi, regolamentari o amministrativi, nel rispetto dei criteri di omogeneità e coerenza.



REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

---

**Art. 6****Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme.**

1. Le firme per la richiesta di referendum popolare sono raccolte esclusivamente su fogli di carta semplice di dimensione uguale a quelli della carta bollata, firmati e vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall'articolo 5.
  2. Entro venti giorni dal deposito del verbale di cui al comma 5 dell'articolo 4, il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 4:
    - a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
    - b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione ai delegati di cui al comma 2 dell'articolo 4, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli.
  3. Delle operazioni di consegna dei fogli vidimati è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.
- 

---

**Art. 7****Raccolta e autenticazione delle firme.**

1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul foglio vidimato di cui all'articolo 6. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome per esteso, il luogo e la data di nascita ed il Comune della Regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.
2. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui è stampato il quesito referendario.
3. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'*articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53* (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come modificato dall'*articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120* (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), o dai Consiglieri regionali che dichiarano la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.
4. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata; può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun foglio e, in questo caso, indica il numero delle firme complessivamente autenticate.

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

5. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.

6. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori o da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'[articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

---

**Art. 8**

Esame preventivo sulla ricevibilità della richiesta di referendum.

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate, a pena di nullità, entro i centoventi giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.

2. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, a pena di decadenza, almeno uno dei delegati di cui al comma 2 dell'articolo 4 deposita presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale i fogli contenenti le firme unitamente ai certificati o alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 dell'articolo 7. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata ai delegati.

3. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 4 redige processo verbale in cui dà atto dell'avvenuto deposito e raccoglie le dichiarazioni dei depositanti, rese sotto la loro responsabilità, in ordine:

- a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
- b) alla regolarità delle autenticazioni delle firme;
- c) alla regolarità e al numero delle certificazioni allegate;
- d) alla assenza di firme doppie.

4. Entro quaranta giorni dal deposito di cui al comma 2 il responsabile del procedimento verifica:

- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono pari a quelle di un cinquantesimo degli elettori, calcolato ai sensi dell'articolo 2;
- b) se le firme di almeno un cinquantesimo degli elettori, calcolato ai sensi dell'articolo 2, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
- c) se le firme di almeno un cinquantesimo degli elettori, calcolato ai sensi dell'articolo 2, sono autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 7;
- d) se le firme di almeno un cinquantesimo degli elettori, calcolato ai sensi dell'articolo 2, sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione o delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 dell'articolo 7.

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

5. Il responsabile del procedimento dichiara nulle le firme:

- a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
- b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
- c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 7.

6. Il responsabile del procedimento redige verbale in cui si dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso al Collegio regionale per le garanzie statutarie ed è comunicato ai delegati di cui al comma 2 dell'articolo 4.

---

**Art. 9****Ricevibilità della richiesta di referendum.**

- 1. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6 dell'articolo 8 e sulla base dei dati in esso contenuti, il Collegio regionale per le garanzie statutarie delibera sulla ricevibilità della richiesta di referendum abrogativo.
- 2. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata irricevibile in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8.
- 3. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione, a cura del Presidente del Collegio regionale per le garanzie statutarie, ai delegati di cui al comma 2 dell'articolo 4, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione.

---

**Art. 10****Acquisizione del parere sull'ammissibilità e sulla procedibilità del referendum.**

- 1. Entro quarantacinque giorni dal deposito della deliberazione di ricevibilità della richiesta di referendum di cui all'articolo 9, il Collegio regionale per le garanzie statutarie esprime parere motivato sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo in base:
  - a) al rispetto dei limiti di cui all'articolo 3;
  - b) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito, per consentire la consapevole scelta degli elettori, nonché all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito, a norma dell'articolo 5.
- 2. Il Presidente del Collegio per le garanzie statutarie comunica ai delegati di cui al comma 2 dell'articolo 4, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della riunione per la verifica sull'ammissibilità del quesito referendario. I delegati hanno diritto di intervenire alla riunione per illustrare il quesito

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

referendario e possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio dà conto nella propria decisione. Il Collegio può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni della Regione può presentare al Collegio le proprie osservazioni in ordine al quesito presentato e alla sua ammissibilità.

3. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie verifica, altresì, se successivamente alla presentazione della richiesta di referendum di cui all'articolo 4:

a) è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, della legge, del regolamento regionale, dell'atto amministrativo generale o di programmazione oggetto del referendum;

b) l'abrogazione, totale o parziale, di cui alla lettera a) è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.

4. In caso di abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, il Collegio esprime parere motivato sull'improcedibilità del referendum.

5. In caso di abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, il Collegio verifica se le disposizioni rimaste in vigore possono essere comunque sottoposte a referendum e procede alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine il Collegio acquisisce, con le modalità di cui al comma 2, il parere e le osservazioni dei delegati.

6. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al comma 2, il parere e le osservazioni dei delegati.

7. Se dal riscontro risulta che le disposizioni di cui al comma 5 rimaste in vigore o la nuova normativa di cui al comma 6 modificano sostanzialmente la disciplina preesistente, il Collegio esprime parere motivato sull'improcedibilità del referendum.

8. Se dal riscontro risulta che le disposizioni di cui al comma 5 rimaste in vigore o la nuova normativa di cui al comma 6 non modificano sostanzialmente la disciplina preesistente, il Collegio esprime parere sulla procedibilità del referendum e modifica, per quanto necessario, il quesito referendario.

9. Il Presidente del Collegio comunica, entro cinque giorni dall'adozione, i pareri di cui ai commi 1, 4, 7 e 8 al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e ai delegati di cui all'articolo 4, comma 2.

---

**Art. 11**

Ammissibilità e procedibilità del referendum abrogativo.

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

1. Il Consiglio regionale, sulla base dei pareri di cui ai commi 1, 4, 7 e 8 dell'articolo 10, delibera sull'ammissibilità e sulla procedibilità del referendum.
  2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 
- 

**Art. 12**

Richiesta del referendum da parte dei consigli provinciali o comunali.

1. La richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali di cui all'articolo 2 contiene l'indicazione dei Consigli provinciali o comunali proponenti, della data delle rispettive deliberazioni e dei nomi dei delegati di cui al comma 2 dell'articolo 4. La richiesta è sottoscritta dai delegati ed è corredata da copia delle deliberazioni di cui al comma 2, sottoscritte dal Presidente di ciascun Consiglio provinciale o dal Sindaco di ciascun Consiglio comunale.
  2. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario, come determinato dall'articolo 5, sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e sono trasmesse dai Presidenti delle province o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per l'inoltro al Collegio regionale per le garanzie statutarie.
  3. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie valuta la ricevibilità ed esprime parere sull'ammissibilità e sulla procedibilità del quesito referendario, secondo quanto disposto dall'articolo 2, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.
- 
- 

**TITOLO II****Capo III -Indizione, svolgimento del referendum e proclamazione dei risultati****Art. 13**

Indizione del referendum.

1. I referendum abrogativi si svolgono in una tornata annuale. Il Presidente della Regione decreta entro il 15 marzo di ogni anno l'indizione dei referendum con riferimento alle deliberazioni di procedibilità e di ammissibilità pervenute entro il 15 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno.
2. Il decreto di cui al comma 1 indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
3. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, è notificato al Presidente della Corte d'appello dell'Aquila ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della Regione.

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 ([1](#)).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

4. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del referendum mediante appositi manifesti, che riportano integralmente il testo del quesito sottoposto a referendum.

5. Se nel corso dell'anno sono indetti referendum nazionali, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può indire, con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, i referendum regionali per la stessa data di svolgimento dei referendum nazionali, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1. In tal caso restano valide, per quanto possibile, le operazioni già effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum.

---

**Art. 14****Concentrazione di istanze referendarie.**

1. Con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Presidente della Regione, su conforme parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia.

2. Il Presidente della Regione, su conforme parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori.

3. Il Collegio esprime i pareri di cui ai commi 1 e 2 entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

---

**Art. 15****Norme di raccordo del procedimento referendario regionale con quello nazionale.**

1. Quando le consultazioni sui referendum abrogativi regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla [legge 25 maggio 1970, n. 352](#) (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa del popolo) e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente articolo.

2. Le operazioni di scrutinio concernenti i referendum abrogativi regionali sono effettuate al termine delle operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Regione, nel rispetto dei principi di economicità, di celerità e di accuratezza delle operazioni di spoglio, sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum regionali.

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

3. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.

---

---

**Art. 16****Sospensione del referendum.**

1. Le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati, sono sospese:

- a) nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio regionale;
- b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
- c) [nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per le elezioni politiche o amministrative di almeno la metà dei Comuni o delle Province della Regione] [\(2\)](#).

2. Il Presidente della Regione, con decreto pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, rinvia i referendum abrogativi già indetti alla prima tornata utile per una domenica compresa in uno dei periodi di cui al comma 1 dell'art. 13.

---

[\(2\)](#) Lettera abrogata dall'art. [1](#), [L.R. 11 giugno 2008, n. 9](#).

---

---

**Art. 17****Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum.**

1. Se prima della data di svolgimento del referendum interviene l'abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, il Presidente della Regione dichiara con decreto che il referendum non ha più luogo.

2. In caso di abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, stabilisce con decreto se la consultazione referendaria ha ugualmente luogo con riferimento alle disposizioni rimaste in vigore, ovvero se il referendum non ha più luogo.

3. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, stabilisce, con decreto, se la consultazione ha ugualmente luogo e quali sono le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, se la nuova normativa non modifica i principi ispiratori della disciplina preesistente



REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 ([1](#)).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.

4. Il Presidente della Regione, se ritiene che nei casi di cui ai commi 2 e 3, il referendum ha comunque luogo, provvede con il decreto di indizione del referendum e su conforme parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, alla riformulazione del quesito referendario.

5. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie esprime i pareri di cui ai commi 2, 3 e 4 entro venti giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

6. I decreti di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

---

**Art. 18****Disciplina della votazione.**

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione sono regolati secondo quanto previsto dalla [legge regionale 19 marzo 2002, n. 1](#) (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali) e successive modificazioni e integrazioni.

---

**Art. 19****Ufficio centrale circoscrizionale e regionale - Ufficio elettorale di sezione.**

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108](#). A tal fine il Presidente della Regione promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee.

2. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

---

**Art. 20****Svolgimento del referendum.**



REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e hanno le caratteristiche determinate dalla Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla [L. 25 maggio 1970, n. 352](#) e successive modifiche e integrazioni.
  2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall'articolo 5 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Sì all'abrogazione", "No all'abrogazione".
  3. In caso di svolgimento contestuale di più referendum, all'elettore sono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
  4. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
  5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7.00 della domenica individuata dal decreto di indizione di cui all'articolo 13 e terminano alle ore 22.00 della medesima domenica.
- 

---

**Art. 21****Operazioni di scrutinio.**

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione di cui all'articolo 13.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale possono assistere, previa richiesta:
  - a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale;
  - b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dai delegati di cui al comma 2 dell'articolo 4 con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata a norma del comma 3 dell'articolo 7.
3. I rappresentanti di partiti o gruppi politici sono designati da persona munita di mandato, autenticato a norma del comma 3 dell'articolo 7, del Segretario provinciale o regionale del relativo partito o gruppo politico, rispettivamente per assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale o dell'Ufficio centrale regionale.
4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio elettorale di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto di indizione di cui all'articolo 13.
5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dagli Uffici centrali circoscrizionali e dagli Uffici elettorali di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati sono riportati distintamente per ciascun referendum.

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

---

**Art. 22**

Validità del referendum. Adempimenti degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale.

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici elettorali di sezione della provincia, l'Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
  2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, unitamente alla documentazione trasmessa dagli Uffici elettorali di sezione, all'Ufficio centrale regionale.
  3. I delegati di cui al comma 2 dell'articolo 4 possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.
  4. L'Ufficio centrale regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari.
  5. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso l'Ufficio centrale regionale e l'altro è trasmesso al Presidente della Regione, per la successiva proclamazione.
- 

---

**Art. 23**

Proclamazione del risultato.

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6 dell'articolo 22, con decreto pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione, proclama l'esito del referendum.
2. Se il risultato delle votazioni è favorevole all'abrogazione, il Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1 dichiara altresì l'abrogazione della disposizione sottoposta a referendum, la quale ha effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, con il decreto di cui al comma 1, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

dell'abrogazione per un termine non superiore a centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

4. Se il risultato del referendum è contrario all'abrogazione, il Presidente della Regione, con il decreto di cui al comma 1, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La proposta di referendum respinta non può essere ripresentata se non sono trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Se la proposta di referendum non raggiunge l'una o l'altra delle maggioranze prescritte dal comma 5 dell'articolo 22, non può essere nuovamente formulata nel corso della stessa legislatura.

---

**Art. 24****Osservazioni e reclami.**

1. L'Ufficio centrale regionale decide, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 22, sulle eventuali osservazioni e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati, prima di procedere alle altre operazioni.

---

**TITOLO III****Referendum consultivo**

Capo IV - Referendum consultivo ai sensi dell'art. 133, comma secondo della Costituzione e dell'art. 78, comma 1 dello Statuto

**Art. 25**

Deliberazione e indizione del referendum per l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e denominazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 78, comma 1 dello Statuto, l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di due o più Comuni contigui, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono approvati con legge regionale, previo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate, come disciplinato dal presente capo.

2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta o di ciascun Consigliere regionale, previa acquisizione del parere di cui al comma 1 dell'articolo 27. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo è trasmessa al Presidente della Regione.

3. [L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati] [\(3\)](#).

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

4. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo indica il quesito da sottoporre a votazione, nonché i territori ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

5. Al referendum consultivo partecipano:

a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni, sia gli elettori delle frazioni, sia gli elettori delle rimanenti parti del territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;

b) nel caso di passaggio di frazioni da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;

c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori dei Comuni coinvolti nella fusione;

d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

---

[\(3\)](#) Comma abrogato dall'art. 1, [L.R. 14 novembre 2012, n. 55](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

---

---

Art. 26

Limiti.

1. I mutamenti delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni.

2. Non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producono l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.

---

---

Art. 27

Ammissibilità.

1. La proposta della Giunta o di ciascun Consigliere regionale di indizione del referendum consultivo è depositata presso la Segreteria del Collegio per le garanzie statutarie che, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esprime parere sull'ammissibilità entro sessanta giorni dalla data di ricezione valutando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 25 e 26.

---

---

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

## Art. 28

## Indizione.

1. In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica compresa:

a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25 gli perviene entro il 31 gennaio;

b) tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25 gli perviene entro il 31 luglio [\(4\)](#).

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, è notificato al Presidente della Corte d'appello dell'Aquila ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della Regione interessati alla consultazione.

3. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della Regione interessati alla consultazione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del referendum mediante appositi manifesti.

---

[\(4\)](#) Comma così sostituito dall'art. [2](#), [L.R. 14 novembre 2012, n. 55](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno.».

## Art. 29

## Rinvio.

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni, ad esclusione dell'articolo 16, per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui al capo III [\(5\)](#).

---

[\(5\)](#) Comma così modificato dall'art. [1, comma 1](#), [L.R. 18 dicembre 2013, n. 52](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

## Art. 30

## Esito del referendum e adempimenti conseguenti.

1. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata, indipendentemente dal numero di elettori che ha partecipato, e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi [\(6\)](#).

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

2. Se l'esito è favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Se l'esito è negativo, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione ha facoltà di proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. L'esito negativo non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto.

3-bis. L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati che si pronunciano in merito ai disegni di legge di cui ai commi 2 e 3 [\(7\)](#).

3-ter. In caso di scadenza naturale o anticipata della legislatura, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e il nuovo Presidente della Regione esercita l'iniziativa legislativa sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, ai sensi dei commi 2 e 3, non oltre novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale [\(8\)](#).

---

[\(6\)](#) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera a)*, *L.R. 18 dicembre 2013, n. 52*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

[\(7\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 3, L.R. 14 novembre 2012, n. 55*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

[\(8\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, *L.R. 18 dicembre 2013, n. 52*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

---

Capo V - Referendum consultivo ai sensi dell'art. 78, comma 2 dello Statuto

Art. 31

Oggetto del referendum consultivo.

1. Ai sensi dell'articolo 78, comma 2 dello Statuto, il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione del referendum consultivo su proposte di legge regionale o di regolamento regionale relative a materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.

2. Possono formare oggetto di referendum solo le proposte regolarmente presentate secondo le norme del regolamento interno per i lavori del Consiglio.

---

---

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

## Art. 32

## Richiesta di referendum consultivo e ammissibilità.

1. La richiesta di referendum consultivo per le proposte di cui all'articolo 31 può essere presentata dagli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica, da più Consigli comunali che rappresentano almeno un quinto degli abitanti della Regione, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, da due Consigli provinciali, da ciascun Consigliere regionale e dalla Giunta regionale.
  2. La richiesta di referendum consultivo contiene:
    - a) una relazione illustrativa che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
    - b) il quesito referendario, formulato a norma dell'articolo 5, in quanto compatibile.
  3. Per la richiesta di referendum consultivo presentata dagli elettori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 7, 8 e 9.
  4. La richiesta di referendum consultivo è depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale per il successivo invio al Collegio regionale per le garanzie statutarie che, entro sessanta giorni, esprime parere a maggioranza assoluta dei suoi componenti sull'ammissibilità in base al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 31, nonché alla sussistenza dell'interesse della Regione allo svolgimento del referendum.
  5. La presentazione della richiesta di referendum consultivo sospende il procedimento di esame e di approvazione dei progetti di legge o di regolamento cui la richiesta si riferisce.
  6. Il Consiglio regionale delibera sulla richiesta di referendum entro quindici giorni dalla iscrizione della richiesta all'ordine del giorno.
  7. La deliberazione di cui al comma 6 che ammette lo svolgimento del referendum consultivo contiene il quesito da rivolgere agli elettori nonché l'ambito territoriale entro il quale è indetto il referendum.
- 

## Art. 33

## Indizione del referendum consultivo.

1. La deliberazione consiliare di cui al comma 6 dell'articolo 32 che ammette lo svolgimento del referendum consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Regione.
  2. Il Presidente della Regione, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice con decreto il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione.
-



REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

---

**Art. 34****Procedimento.**

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo III per lo svolgimento del referendum abrogativo in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.
  2. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.
  3. Il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
- 

---

**Art. 35****Esito del referendum ed efficacia.**

1. Il procedimento di esame e di approvazione dei progetti di legge o di regolamento sottoposti a referendum riprende dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dei risultati del referendum.
  2. Se i progetti di legge o di regolamento sottoposti a referendum continuano il loro corso, l'atto definitivo di approvazione dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del suo contenuto rispetto all'esito del referendum.
  3. Se l'atto di approvazione definitiva di cui al comma 2 ha natura legislativa, le indicazioni di cui al comma 2 sono contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione consiliare competente.
- 

---

**Art. 35-bis****Accorpamento consultazioni elettorali e referendarie [\(9\)](#).**

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica ed in deroga ai termini previsti dagli articoli 28 e 33, qualora nel corso del medesimo anno siano indette le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, i referendum di cui al presente titolo si effettuano nella data stabilita per le elezioni regionali.
2. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1, ai fini del contenimento della spesa pubblica, qualora nel corso dell'anno, nei territori interessati dalle proposte referendarie di cui al comma 1, si svolgano le consultazioni elettorali per le elezioni dei Sindaci, dei Presidenti delle Province, dei Consigli comunali e provinciali, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo, i referendum di cui al presente titolo possono essere



REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

effettuati, previa intesa con il Ministro dell'Interno, in una delle date stabilite per tali elezioni, anche in deroga ai termini previsti dagli articoli 28 e 33.

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19, nei casi di accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie ai sensi dei commi 1 e 2, il numero dei componenti gli Uffici elettorali di sezione relativi al referendum consultivo è pari a quello previsto per gli Uffici elettorali di sezione relativi alle elezioni [\(10\)](#).

---

[\(9\)](#) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 52*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4 della medesima legge*).

[\(10\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 2, L.R. 28 aprile 2014, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della medesima legge*).

---

#### TITOLO IV

##### Iniziativa legislativa popolare e degli enti locali

##### Capo VI - Disposizioni generali

##### Art. 36

Titolari del diritto di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali.

1. Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto l'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali appartiene:

- a) ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque;
  - b) ai Consigli delle Province;
  - c) ai Consigli delle Comunità montane in numero non inferiore a due;
  - d) al Consiglio delle autonomie locali;
  - e) agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.
- 

---

##### Art. 37

##### Requisiti.

1. La proposta di iniziativa legislativa contiene, a pena di irricevibilità, il testo del progetto di legge redatto in articoli corredato da una relazione illustrativa che ne esplicita le finalità ed il contenuto.

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

2. La proposta di iniziativa legislativa degli enti locali di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 36 è corredata oltre che dalla relazione di cui al comma 1, dalle deliberazioni e dai verbali delle discussioni consiliari.

---

---

**Art. 38****Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa legislativa.**

1. I titolari del diritto di iniziativa di cui all'articolo 36 che intendono presentare una proposta legislativa possono chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura consiliare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono richiedere alle strutture della Giunta regionale dati e informazioni, anche per quanto attiene agli aspetti finanziari della proposta.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all'assistenza da fornire ai sensi del comma 1.

---

---

**Capo VII - Iniziativa degli elettori e degli enti locali****Art. 39****Esercizio dell'iniziativa popolare.**

1. Al fine di raccogliere le firme di almeno cinquemila elettori necessarie a esercitare l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 36, i primi tre sottoscrittori, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

a) il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa legislativa, ciascuno in tre esemplari, redatti ai sensi dell'articolo 37, su fogli recanti in calce le firme dei promotori, corredate delle indicazioni ed autenticate a norma dell'articolo 7;

b) i certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

c) i fogli da vidimare occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione dell'iniziativa legislativa, contenenti le indicazioni di cui all'articolo 40, comma 1.

2. Un Dirigente regionale designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento.

3. All'atto del deposito i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre soggetti, che possono essere i promotori stessi o altri, che assumono la funzione di delegati, i quali:

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

- a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
  - b) intervengono nelle fasi del procedimento;
  - c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela dell'iniziativa legislativa. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale di cui al comma 5, i delegati possono agire disgiuntamente.
4. Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di urgenza sono effettuate via telefax o per via telematica, assicurando il ricevimento della comunicazione.
5. Il responsabile del procedimento di cui al comma 2 redige verbale della presentazione del progetto di legge, facente fede del giorno e dell'ora dell'avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si dà conto delle indicazioni di cui al comma 3, è sottoscritto dai promotori e dal responsabile. Ai promotori è rilasciata copia del verbale.
6. Il responsabile del procedimento di cui al comma 2, entro due giorni lavorativi dal deposito, invia copia del verbale al Collegio regionale per le garanzie statutarie.
- 

---

**Art. 40****Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme.**

1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa legislativa sono raccolte esclusivamente su fogli di carta semplice di dimensione uguale a quelli della carta bollata, firmati e vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge.
2. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 5 dell'articolo 39, il responsabile del procedimento di cui al comma 2 dell'articolo 39:
- a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
  - b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione ai delegati di cui al comma 3 dell'articolo 39, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli.
3. Delle operazioni di consegna dei fogli vidimati è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.
- 

---

**Art. 41****Raccolta e autenticazione delle firme.**

1. L'elettore appone la propria firma, in calce al progetto, sui fogli vidimati ai sensi dell'articolo 40.

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

2. Si applicano per ciò che riguarda la raccolta delle firme, la loro autenticazione e i certificati da allegare al progetto, le disposizioni di cui all'articolo 7.

---

---

**Art. 42****Esame preventivo sulla ricevibilità del progetto di legge.**

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa legislativa popolare sono raccolte ed autenticate, a pena di nullità, entro i novanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.

2. Entro il termine di venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, a pena di decadenza, almeno uno dei delegati di cui al comma 3 dell'articolo 39 deposita presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale i fogli contenenti le firme unitamente ai certificati o alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 dell'articolo 7. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata ai delegati.

3. Il responsabile del procedimento redige processo verbale in cui dà atto dell'avvenuto deposito e raccoglie le dichiarazioni dei depositanti, rese sotto la loro responsabilità, in ordine:

- a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
- b) alla regolarità delle autenticazioni delle firme;
- c) alla regolarità e al numero delle certificazioni allegate;
- d) alla assenza di firme doppie.

4. Entro quaranta giorni dal deposito di cui al comma 2, il responsabile del procedimento verifica:

- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono almeno cinquemila, calcolate ai sensi dell'articolo 36;
- b) se le firme di almeno cinquemila elettori, calcolate ai sensi dell'articolo 36 risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
- c) se le firme di almeno cinquemila elettori, calcolate ai sensi dell'articolo 36 sono autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 41;
- d) se le firme di almeno cinquemila elettori, calcolate ai sensi dell'articolo 36 sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione o delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 dell'articolo 7.

5. Il responsabile del procedimento dichiara nulle le firme:

- a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
- b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione o della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 7.

6. Il responsabile del procedimento redige verbale in cui si dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso al Collegio per le garanzie statutarie ed è comunicato ai delegati di cui al comma 3 dell'articolo 39.

---

---

**Art. 43****Ricevibilità del progetto di legge.**

1. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6 dell'articolo 42 e sulla base dei dati in esso contenuti, il Collegio regionale per le garanzie statutarie delibera sulla ricevibilità del progetto di legge.

2. Il progetto di legge è dichiarato irricevibile in caso di inosservanza del comma 1 dell'articolo 37 nonché delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 42.

---

---

**Art. 44****Ammissibilità del progetto di legge.**

1. Entro quarantacinque giorni dal deposito della deliberazione di ricevibilità di cui all'articolo 43, il Collegio regionale per le garanzie statutarie esprime parere motivato sull'ammissibilità del progetto di legge in base:

- a) alla competenza regionale nella materia oggetto del progetto;
- b) alla conformità del progetto alle norme della Costituzione e dello Statuto.

2. La segreteria del Collegio regionale per le garanzie statutarie comunica ai delegati di cui al comma 3 dell'articolo 39, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della riunione del Collegio per la verifica sull'ammissibilità del progetto di legge. I delegati hanno diritto di intervenire alla riunione per illustrare il progetto di legge e possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio dà conto nella propria decisione. Il Collegio può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. Il Collegio comunica, entro cinque giorni dall'adozione, il parere di cui al comma 1:

- a) ai delegati di cui al comma 3 dell'articolo 39;
  - b) al Presidente del Consiglio regionale.
-

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

---

**Art. 45**

Assegnazione alla Commissione consiliare competente.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base del parere di ammissibilità di cui al comma 1 dell'articolo 44, assegna il progetto alla Commissione consiliare competente per materia e ne dà comunicazione ai delegati di cui al comma 3 dell'articolo 39.
  2. Il Presidente della Commissione consiliare di cui al comma 1 informa tempestivamente della data in cui il progetto è discusso i delegati di cui al comma 3 dell'articolo 39 che hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare il progetto di legge e presentare documenti e relazioni.
  3. La Commissione di cui al comma 1, a norma del regolamento interno del Consiglio, presenta al Consiglio la propria relazione.
  4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione consiliare del progetto di legge, senza che su di esso il Consiglio si sia pronunciato, il progetto è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale decide nel merito entro i successivi dodici mesi.
- 

---

**Art. 46**

Iniziativa legislativa degli enti locali.

1. Le deliberazioni degli enti locali di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 36 contenenti il progetto di legge sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e sono trasmesse dai relativi Presidenti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
  2. Nelle deliberazioni di cui al comma 1 sono indicati i nomi dei delegati di cui al comma 3 dell'articolo 39.
  3. Un Dirigente regionale designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato dà atto, mediante processo verbale, della data del deposito della progetto di legge e delle deliberazioni di cui all'articolo 37.
- 

---

**Art. 47**

Sospensione per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

1. In caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale la proposta di iniziativa legislativa di cui all'articolo 36 è automaticamente sospesa.

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 [\(1\)](#).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

2. Immediatamente dopo la costituzione della nuova Giunta regionale e della Commissione consiliare competente, la proposta di iniziativa legislativa sospesa a norma del comma 1 riprende l'iter nel medesimo stadio di esame nel quale era stata sospesa, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente capo.

---

---

**TITOLO V**

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Capo VIII - Disposizioni finanziarie

Art. 48

Contributo per l'autenticazione delle firme.

1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a copertura forfetaria delle spese per l'autenticazione del numero minimo di firme prescritto a condizione che:

- a) sia stata deliberata la ricevibilità e l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi degli articoli 43 e 44;
- b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

2. La Regione eroga le seguenti somme:

- a) un euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;
- b) settanta (70) centesimi di euro nel caso della proposta di iniziativa popolare.

3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori presentano, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 4 e 39, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

---

Art. 49

Rimborso di spese.

1. Sono a carico del bilancio della Regione:

- a) il contributo per l'autenticazione delle firme di cui all'articolo 48;
  - b) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum abrogativi e consultivi previsti dalla presente legge;
  - c) le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti di seggi elettorali, che sono anticipate dai Comuni stessi.
-

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 ([1](#)).**Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.**

---

Art. 50

## Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti nell'unità previsionale di base 01.01.002 denominata "Consultazioni elettorali", sul capitolo 11418 denominato "Spese connesse con l'iniziativa popolare e di enti locali riferita a referendum abrogativi o consultivi [L.R. 11 dicembre 1987, n. 86](#)".

---

---

Capo IX - Disposizioni transitorie e finali

## Art. 51

## Norma transitoria.

1. Sino alla costituzione e all'insediamento del Collegio regionale per le garanzie statutarie, le funzioni attribuite al Collegio dalla presente legge, sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

---

---

Art. 52

## Abrogazione.

1. È abrogata la [L.R. 11 dicembre 1987, n. 86](#) (Iniziativa popolare e degli enti locali; referendum abrogativo e consultivo).

---

---

Art. 53

## Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

---



## REGIONE CAMPANIA

L.R. 30 aprile 1975, n. 25 [\(1\)](#).

**Referendum popolare.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Campania 7 maggio 1975, n. 20.

---

---

Capo I - Esercizio dell'iniziativa di Referendum Popolare

Art. 1

Il referendum abrogativo e il referendum consultivo, di cui agli articoli rispettivamente 54 e 60 dello Statuto della Regione Campania, sono regolati dalle norme di cui alla presente legge e sono proponibili nei seguenti casi:

- 1) per l'abrogazione, totale o parziale, di leggi regionali, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di interesse generale;
  - 2) per la istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni;
  - 3) per la consultazione su questioni di particolare interesse, sia generale che locale.
- 

---

Art. 2

Il referendum non è proponibile per l'abrogazione totale o parziale:

- a) dello Statuto regionale;
- b) delle leggi tributarie;
- c) delle leggi di bilancio;
- d) delle leggi relative a mutui e prestiti.

Non è altresì proponibile per l'abrogazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale riguardanti la mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione e di mera esecuzione delle delibere consiliari.

Le richieste di referendum vanno proposte trascorsi trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo o amministrativo, di cui si chiede l'abrogazione totale o parziale.

---

---

Art. 3

Il referendum abrogativo è indetto:

- a) quando lo richiedano 50.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, per l'elezione della Camera dei deputati;
- b) quando lo richiedano due Consigli provinciali della Regione;
- c) quando lo richiedano uno o più Consigli comunali della Regione che rappresentino non meno di 50.000 elettori iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati.

Il referendum consultivo per la istituzione di nuovi Comuni, per la variazione delle circoscrizioni comunali o per il mutamento delle denominazioni è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il referendum, previsto dal primo comma, numero tre, del precedente articolo 1, può essere richiesto da un quinto dei consiglieri regionali assegnati alla Regione o dalla Giunta regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti e da almeno 100.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, per la elezione della Camera dei deputati [\(2\)](#).

---

[\(2\)](#) Comma così modificato dall'articolo unico, [L.R. 23 luglio 1981, n. 45](#), e successivamente dall'articolo unico, [L.R. 29 novembre 1986, n. 36](#). Vedi, anche, la [L.R. 29 novembre 1986, n. 35](#), che ha dettato norme integrative sui referendum popolari concernenti questioni di particolare interesse locale.

---

#### Art. 4

Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini elettori per la Camera dei deputati che siano iscritti:

- a) nelle liste elettorali dei Comuni della Regione per il referendum abrogativo;
- b) nelle liste elettorali dei Comuni o del Comune interessato per la istituzione dei nuovi Comuni o per la variazione delle circoscrizioni comunali e per il mutamento della denominazione di Comuni;
- c) nelle liste elettorali dei Comuni della Regione per il referendum consultivo su questioni di particolare interesse generale;
- d) nelle liste elettorali dei Comuni interessati per il referendum consultivo su questioni di particolare interesse locale.

Sono altresì ammessi a partecipare al referendum i cittadini che, benché non iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, siano muniti di una delle sentenze di cui all'articolo 45 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

---

#### Art. 5

Le richieste di referendum, per l'abrogazione totale di leggi regionali, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di interesse generale devono essere corredate da una relazione illustrativa dei motivi che le giustificano e devono contenere l'indicazione della legge o del regolamento o dell'atto amministrativo che si intende sottoporre all'abrogazione e, per le leggi e i regolamenti, deve altresì citarsi la data della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le richieste di referendum per l'abrogazione parziale devono essere corredate da una relazione illustrativa dei motivi che le giustificano e devono contenere inoltre l'indicazione dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto o l'indicazione del comma, nel quale ultimo caso dovrà essere integralmente trascritto il testo letterale della parte per la quale si propone l'abrogazione.

Le richieste di referendum per la istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni e per la consultazione su questioni di particolare interesse, sia generale che locale, devono contenere elementi sufficienti per la formulazione dei quesiti di cui ai successivi articoli 28 e 32, in modo che a questi si possa rispondere semplicemente "SI" o "NO".

---

#### Art. 6

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum da parte degli elettori, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione nel giorno successivo a cura dell'Ufficio di Presidenza; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dalla presente legge per la identificazione della legge o regolamento o atto di interesse generale di cui si chiede l'abrogazione totale o parziale. La stessa comunicazione è fatta al Presidente della Regione e al Commissario del Governo; quest'ultimo, accertato, attraverso la Prefettura, il numero degli elettori, lo comunica all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum, con le indicazioni prescritte dalla presente legge per la identificazione della legge o regolamento o atto amministrativo che si intende abrogare totalmente o parzialmente.

Successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'annuncio di cui innanzi, i fogli previsti sopra devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o alle segreterie comunali. Il funzionario preposto agli uffici

suddetti appone ai fogli il bollo dell'Ufficio, la data e la firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui alle disposizioni precedenti.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il Comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un Notaio o da un Cancelliere della Pretura o del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore o dal segretario di detto Comune.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

Per le prestazioni del Notaio, del Cancelliere, del Giudice conciliatore e del Segretario comunale sono dovuti gli onorari come per le analoghe funzioni per i referendum dello Stato.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano le iscrizioni nelle liste elettorali dei Comuni medesimi. I Sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Il deposito presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum.

Il deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarino all'Ufficio il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura dell'Ufficio, si dà atto mediante processo verbale, copia del quale viene rilasciata ai presentatori.

---

#### Art. 7

Al fine di promuovere la richiesta del referendum da parte di due Consigli provinciali o da parte dei Consigli comunali che rappresentano almeno 50.000 elettori, il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere il referendum deve essere approvata rispettivamente dal Consiglio provinciale o dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati all'ente e deve contenere l'indicazione della legge regionale o del regolamento o dell'atto amministrativo

nei cui confronti si vuole promuovere il referendum, con gli elementi di identificazione stabiliti dalla presente legge.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il Consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura del Presidente della Provincia o del Sindaco del Comune, rispettivamente ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali della Regione, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al Consiglio che ha preso l'iniziativa perché vi sia dato seguito.

Il Presidente della Provincia o il Sindaco del Comune i cui rispettivi Consigli abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati, ne danno comunicazione alla Provincia o al Comune che ha preso l'iniziativa perché vi sia dato seguito.

I delegati rispettivamente dei Consigli provinciali o del numero idoneo di Consigli comunali che abbiano approvato identica deliberazione, redigono e sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina dei delegati approvate da ciascun Consiglio.

Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dalla presente legge per il deposito della richiesta da parte degli elettori.

Esso viene redatto in tanti originali quanti sono i Consigli presentatori più uno, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun Consiglio.

---

#### Art. 8

Qualora la richiesta, nel caso di referendum consultivo, sia effettuata dai membri del Consiglio regionale le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria del Consiglio la quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, a cura del quale la richiesta è depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Napoli da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione del presentatore e dell'Ufficio. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

---

---

#### Art. 9

1. Non può essere depositata richiesta né può essere effettuato referendum nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e in quello successivo alla sua elezione.

2. Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale restano sospese tutte le procedure in corso riguardanti i referendum; esse vengono riprese dopo il semestre successivo alla elezione del nuovo Consiglio regionale.

2-bis. In caso di elezione del nuovo Consiglio regionale sono fatti salvi, altresì, i risultati dei referendum consultivi già svolti nel biennio precedente alle elezioni del nuovo Consiglio e pubblicati ai sensi dell'articolo 34 [\(3\)](#).

---

[\(3\)](#) Comma aggiunto dall'art. [25, comma 3, L.R. 5 aprile 2016, n. 6](#), a decorrere dal 6 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2 della stessa legge).

---

#### Art. 10

Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, esamina le richieste di referendum abrogativo o consultivo presentate fino al 30 settembre. Per le richieste di referendum abrogativo lo stesso Ufficio di Presidenza decide sull'ammissibilità all'unanimità dei componenti; qualora manchi l'unanimità decide il Consiglio regionale appositamente convocato nei quindici giorni successivi.

Per le richieste di referendum consultivo l'Ufficio di Presidenza propone l'ammissibilità o il rigetto al Consiglio regionale che delibera nei quindici giorni successivi, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Le richieste proponibili sono giudicate ammissibili ancorché viziate da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione; in tal caso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le richieste di referendum abrogativo, e il Consiglio, per le richieste di referendum consultivo o in surrogazione dell'Ufficio di Presidenza per la mancata unanimità di voti, con proprie decisioni stabiliscono un termine, non superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, per la sanatoria.

Di tale decisione il Presidente del Consiglio regionale dà tempestiva comunicazione ai proponenti o ai delegati della richiesta di referendum, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori e i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia.

---

Capo II - Procedimento per il referendum popolare abrogativo di leggi,  
regolamenti e atti amministrativi regionali di indirizzo generale

Art. 11

Tutte le decisioni sull'ammissibilità delle richieste di referendum assunte dal Consiglio regionale e dall'Ufficio di Presidenza del medesimo, nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste, sono comunicate, entro il 15 gennaio dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta.

Entro il 31 gennaio, con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino degli Atti Ufficiali della Regione, il Presidente della Giunta, conformemente alle decisioni di cui al precedente comma, indica quali delle richieste di referendum siano ammesse e quali respinte perché contrarie ai disposti dello Statuto e della presente legge. Per le richieste di referendum per le quali siano stati sanati vizi contestati o siano invano trascorsi i termini assegnati, il decreto del Presidente è emesso previa nuova decisione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o del Consiglio regionale, secondo le disposizioni del precedente art. 10.

---

Art. 12

Con proprio decreto il Presidente della Giunta, su conforme decisione della Giunta, indice il referendum, elencando le richieste di referendum sottoposte a votazioni e fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

La data del referendum è fissata in una domenica compresa fra il 50° ed il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

La Giunta può decidere, in relazione al numero delle richieste di referendum e comunque per motivi inerenti al migliore svolgimento delle operazioni di voto, di sottoporre a votazione, in due distinte giornate elettorali, anziché in una sola, come previsto dal primo comma del presente articolo, le richieste di referendum ammesse.

In tal caso il Presidente della Giunta fissa con successivo decreto, una seconda data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, indicando le richieste di referendum sottoposte a votazione in tale seconda data di convocazione degli elettori.

Non sono ammesse, per ogni anno, più di due convocazioni degli elettori per le votazioni di referendum abrogativi.

---

Art. 13

Il decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum deve essere notificato al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte di appello di

Napoli e deve essere comunicato ai Sindaci ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Regione.

I Sindaci dei Comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

---

---

#### Art. 14

Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.

I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere dal 180° giorno successivo alla data delle suddette elezioni.

---

---

#### Art. 15

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalla legge dello Stato.

---

---

#### Art. 16

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

---

---

#### Art. 17



L'Ufficio di Sezione per il referendum è composto di un Presidente e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e di un Segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici circoscrizionali provinciali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del segretario provinciale del partito o del Presidente del gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale regionale per il referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del segretario regionale del partito, o del Presidente del gruppo politico o dei promotori del referendum.

---

#### Art. 18

Le schede per il referendum regionale sono fornite dalla Presidenza della Regione e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla [L. 25 maggio 1970, n. 352](#).

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo, l'Ufficio di Sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.

---

#### Art. 19

Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, presso il Tribunale, in ogni capoluogo di provincia, gli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum composti nei modi previsti dall'[art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), comma primo e secondo.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione di tutti i Comuni della provincia, ogni Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo

aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale; uno viene inviato per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti annessi e uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la Cancelleria del Tribunale.

---

---

#### Art. 20

Presso la Corte di appello di Napoli è costituito entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l'Ufficio centrale regionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. [8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), comma terzo e quarto.

L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Il segretario dell'Ufficio regionale redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.

Un esemplare è depositato presso la Cancelleria della Corte di appello, unitamente ai verbali ed agli altri atti relativi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale ed al Commissario del Governo.

---

---

#### Art. 21

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale regionale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

---

---

#### Art. 22

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara la avvenuta abrogazione.

Il decreto è pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della stessa, può ritardare, nel decreto stesso, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

---

---

#### Art. 23

Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

[La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura ed in ogni caso, fermo il disposto dell'articolo 9, prima che siano trascorsi 5 anni] [\(4\)](#).

---

[\(4\)](#) Comma abrogato dall'art. [1, comma 180, L.R. 7 agosto 2014, n. 16](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

---

---

#### Art. 24

Se prima della data dello svolgimento del referendum la norma o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce siano stati abrogati, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, stabilisce che le operazioni relative non hanno più corso.

---

---

Capo III - Procedimento per il referendum popolare relativo alla istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni

#### Art. 25

Per il referendum popolare previsto all'art. 1, comma unico, n. 2, per la istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni si applicano le norme contenute negli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge.

Partecipano al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni interessati, nonché i cittadini che, benché non iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione, siano muniti di una delle sentenze di cui all'articolo 45 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223.

---

---

#### Art. 26

Il decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum deve essere notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte di appello di Napoli e al Presidente del Tribunale di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno e S. Maria Capua Vetere, a seconda della provincia di appartenenza del Comune o dei Comuni interessati e deve essere comunicato al competente Presidente della Commissione elettorale mandamentale.

I Sindaci dei Comuni interessati provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

---

---

#### Art. 27

L'Ufficio di Sezione per il referendum è composto di un Presidente e 2 scrutatori, di cui uno con funzioni sostitutorie del Presidente, e di un Segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio centrale provinciale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei gruppi politici o, in mancanza dei gruppi, dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e nel Consiglio del Comune o di Comuni interessati.

Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del Presidente del gruppo politico o del Segretario provinciale del partito. Il mandato da parte del Presidente del Gruppo politico può essere anche autenticato, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio regionale o dal Sindaco.

---

---

#### Art. 28

|                                                                                                                         |                                  |                          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| A) "Volete che sia istituito il nuovo Comune di                                                                         |                                  | mediante autonomia della | o                  |
| delle frazioni di                                                                                                       | del Comune                       | frazione di              |                    |
|                                                                                                                         | di                               | ?                        |                    |
| B) "Volete che le circoscrizioni dei Comuni di                                                                          |                                  | e                        | vengano modificate |
| piano pubblicato?"                                                                                                      |                                  | di                       | secondo il         |
| C) "Volete che il Comune di                                                                                             | assuma la nuova denominazione di |                          | ?"                 |
|                                                                                                                         | Comune di                        |                          |                    |
| D) "Volete che sia istituito il nuovo Comune di                                                                         |                                  | mediante la fusione dei  | ?" (5)             |
|                                                                                                                         |                                  | Comuni di                |                    |
| Dopo il quesito a caratteri più rilevanti va scritto:                                                                   |                                  |                          |                    |
|                                                                                                                         | [SI]                             | [NO]                     |                    |
| L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita, un segno sulla risposta o comunque nello spazio che la contiene. |                                  |                          |                    |

(5) Settore aggiunto dall'articolo unico, *L.R. 4 maggio 1981, n. 30*.

1. Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum è costituito presso il rispettivo Tribunale del capoluogo di provincia e per la Provincia di Caserta, presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, l'Ufficio centrale provinciale per il referendum composto nei modi previsti dall'[art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), comma primo e secondo. Nel caso di Comuni compresi in più circoscrizioni l'Ufficio centrale provinciale ha sede presso il Tribunale designato dal Presidente della Corte di appello (6).

2. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di Sezione, l'Ufficio centrale provinciale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione dando atto del numero degli elettori iscritti nelle Sezioni e di quelli che hanno votato, nonché dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Indi procede alla somma dei voti favorevoli e dei voti validi contrari ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum (7).

3. Il referendum è valido qualsiasi sia la percentuale dei votanti interessati alla consultazione referendaria (8).

4. Nel caso di istituzione di nuovo Comune, i dati di cui al comma secondo devono essere computati anche distintamente per le sezioni elettorali comprese nel territorio proposto per l'autonomia e quelle comprese nel restante territorio; e nel caso di modifica di circoscrizioni egualmente i dati devono essere computati anche distintamente per ciascuno dei Comuni interessati (9).

5. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici e sezioni e ai documenti annessi; uno viene inviato alla Presidenza del Consiglio regionale, e uno viene trasmesso, per mezzo di corriere speciale, al Presidente della Giunta regionale. Copie dei verbali sono altresì rimesse ai Sindaci dei Comuni interessati [\(10\)](#).

6. I delegati hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la Cancelleria del Tribunale [\(11\)](#).

---

[\(6\)](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3, come precisato nella relativa nota.

[\(7\)](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3 (come precisato nella relativa nota), è stato poi così modificato dall'art. [52, comma 24, lettera a\)](#), [L.R. 27 gennaio 2012, n. 1](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge).

[\(8\)](#) Comma così sostituito dall'art. [52, comma 24, lettera b\)](#), [L.R. 27 gennaio 2012, n. 1](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Il referendum è valido se alla votazione hanno partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto.».

[\(9\)](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3, come precisato nella relativa nota.

[\(10\)](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3, come precisato nella relativa nota.

[\(11\)](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3, come precisato nella relativa nota.

---

#### Art. 30

Pubblicato il risultato ai sensi del successivo articolo 34, si dà inizio al procedimento legislativo, con la procedura d'urgenza, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale.

---

---

#### Art. 31

Il risultato del referendum per la istituzione di nuovi Comuni viene pubblicato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla proclamazione, sul Bollettino degli Atti ufficiali della Regione.

Dopo di che ha inizio il procedimento legislativo per la costituzione del nuovo Comune. Se la proposta di legge viene respinta dal Consiglio regionale, se ne dà notizia sul Bollettino degli Atti ufficiali della Regione conformemente al precedente comma.

---

---

#### Capo IV - Procedimento per il referendum popolare relativo a questioni di particolare interesse sia generale che locale.

#### Art. 32

Per il referendum popolare previsto dall'articolo 1, comma unico, n. 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dall' 11 al 20 della presente legge, in quanto applicabili, tenendo conto delle disposizioni del presente capo IV, se trattasi di questioni di particolare interesse che investono l'intera popolazione della Regione, mentre si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27 e 29 della presente legge, in quanto applicabili, tenendo conto delle disposizioni del presente Capo IV, se trattasi di questioni di particolare interesse che investono la popolazione di una o più province o di uno o più Comuni.

---

---

#### Art. 33

Le schede per il referendum sono fornite dalla Presidenza della Regione e contengono il quesito, a carattere

carattere chiaramente leggibile, e formulato come segue: "Volete che la Regione provveda a ?»

Dopo il quesito, a caratteri più rilevanti, va scritto:

[SI]

[NO]

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta o comunque nello spazio che la contiene.

---

---

## CAPO V - Disposizioni finali

## Art. 34

Il risultato di ciascun referendum previsto dalla presente legge viene pubblicato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla proclamazione, sul Bollettino degli Atti ufficiali della Regione. Dopo di che si riprende il procedimento per pervenire all'atto conclusivo per il quale il referendum è stato richiesto. All'atto di cui al comma precedente, che provvede positivamente o negativamente arrestando il procedimento iniziato, si dà notizia, con riferimento al referendum, sul Bollettino degli Atti ufficiali della Regione entro venti giorni dalla sua esecutorietà.

---

---

## Art. 35

Per quant'altro non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla [legge statale 25 maggio 1970, n. 352](#), contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa, e in particolare gli articoli 51 e 52.

---

---

## Art. 36

Le spese per lo svolgimento di referendum di cui alla presente legge sono a carico del bilancio regionale.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei Comuni nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.

Per le spese suddette si provvederà con gli appositi fondi iscritti nell'apposito Capitolo di previsione per ciascun anno finanziario.

All'onere, stabilito in Lire 5 milioni per il 1975, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al Capitolo 1896 - Titolo I - Sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso" e mediante l'iscrizione della somma di Lire 5 milioni al Capitolo 172 - Titolo I - Sezione II - di nuova istituzione dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: "Spese per i referendum popolari".

---

---



## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

**Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica [\(2\)](#) [\(3\)](#).**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 24 novembre 1999, n. 141.

[\(2\)](#) Titolo così sostituito dall'*art. 32, comma 1, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*. Il titolo originario era così formulato: «Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum.».

[\(3\)](#) Vedi, anche, la *L.R. 25 ottobre 2000, n. 29*.

---

TITOLO I

Iniziativa popolare

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Titolari del diritto di iniziativa popolare.

1. In attuazione dell'articolo 18 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi è esercitata:

- a) da almeno cinquemila elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
- b) da ciascun Consiglio provinciale;
- c) dai tanti Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno cinquantamila abitanti [\(4\)](#).

---

[\(4\)](#) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Titolari del diritto di iniziativa popolare. 1. In attuazione degli articoli 33 e 34 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi e delle proposte di istituzione di commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio è esercitata:

- a) da almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Emilia - Romagna;
- b) da ciascun Consiglio provinciale;
- c) dai tanti consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno cinquemila abitanti.».

---

Art. 2  
Requisiti.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.

2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario [\(5\)](#).

---

[\(5\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 2, L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Requisiti. 1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che, in conformità con quanto previsto per i progetti di iniziativa consiliare, ne illustri le finalità ed il contenuto.

2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario.

3. La proposta di istituzione di commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio, deve indicarne l'oggetto e delimitarne la materia.».

---

#### Art. 3

##### Limiti.

1. L'iniziativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.

2. L'iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea [\(6\)](#). Per iniziativa si intende il deposito del testo della proposta a norma dell'art. 5.

---

[\(6\)](#) Periodo così modificato dall'[art. 31, comma 1, L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#).

---

#### Art. 4

##### Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa popolare.

1. I cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura assembleare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture dell'Assemblea e della Giunta regionale [\(7\)](#).

2. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 2, nonché i dati e le informazioni di loro competenza richiesti a norma del comma 1.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all'assistenza da

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

fornire ai sensi del comma 2, nonché alle informazioni e ai dati che devono essere forniti dalle strutture dipendenti dalla Giunta.

4. Le facoltà previste al comma 1 spettano a ciascun Presidente di Amministrazione provinciale e a ciascun Sindaco o a un loro delegato.

---

[\(7\)](#) Comma così sostituito dall'art. [31, comma 2, L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «1. I cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura consiliare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture del Consiglio e della Giunta regionale.».

---

## TITOLO I

### Iniziativa popolare

#### Capo II - Iniziativa degli elettori

##### Art. 5

##### Esercizio dell'iniziativa popolare.

1. Al fine di esercitare l'iniziativa popolare, tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori dell'iniziativa stessa, depositano all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale [\(8\)](#):

a) il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa popolare, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;

b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione; i certificati sono presentati raggruppati per Comune.

2. La data del deposito di cui al comma 1, e le date di tutti gli altri depositi previsti dalla presente legge, sono preventivamente concordate dai promotori con il Direttore generale dell'Assemblea, responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 45, nel rispetto dei singoli termini previsti dalla legge [\(9\)](#).

3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa popolare. Tali incaricati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela dell'iniziativa popolare.

In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.

4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3, sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito riporta le dichiarazioni, che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte al testo della proposta a norma della lett. a) del comma 1;

b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;

c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);

d) circa gli incaricati di cui al comma 3.

6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui alla lett. a) del comma 1, siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la proposta di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Consulta di garanzia statutaria di cui all'articolo 69 dello Statuto. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Consulta è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3 [\(10\)](#).

---

[\(8\)](#) Alinea così modificato dall'*art. 31, comma 3, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*.

[\(9\)](#) Comma così modificato dall'*art. 31, comma 4, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*.

[\(10\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 3, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la proposta di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, di cui agli articoli 40 e seguenti. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Commissione è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.».

---

#### Art. 6

##### Esame di ammissibilità della proposta.

1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

- a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
- b) conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;
- c) sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2;
- d) insussistenza dei limiti di cui all'articolo 3.

2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame della proposta. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare la proposta prima che la Consulta adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse del parere. La Consulta può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. La decisione di cui al comma 1 è comunicata, entro cinque giorni, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento ne dà immediata notizia agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5 [\(11\)](#).

---

[\(11\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 4, [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Esame di ammissibilità della proposta. 1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare decide sull'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:

- a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
- b) conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;
- c) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
- d) insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.

2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Commissione, della riunione in cui la Commissione inizierà l'esame della proposta. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Commissione ed illustrare la proposta prima che la Commissione adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Commissione deve dar conto nelle premesse del parere. La Commissione può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. La decisione di cui al comma 1 è comunicata, entro cinque giorni, al responsabile del procedimento che ne dà immediata notizia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.».

---

#### Art. 7

Vidimazione dei fogli per le firme.

1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto [\(12\)](#).
2. Entro tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità, di cui all'art. 6, gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5, depositano all'Ufficio di Presidenza, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di tre mesi è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
3. Dopo il primo deposito effettuato entro il termine di cui al comma 2, sono consentiti ulteriori depositi entro i tre mesi successivi al primo deposito.
4. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, e ne consegna copia ai depositanti.
5. Entro dieci giorni dal deposito di cui ai commi 2 e 3 il responsabile del procedimento:
  - a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
  - b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione alle persone di cui al comma 3 dell'art. 5, una almeno delle quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.

---

[\(12\)](#) Comma così sostituito dall'art. [5](#), [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge o della proposta. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto o della proposta.».

---

#### Art. 8 Raccolta delle firme.

1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.
2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. [14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53](#) "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", come modificato dall'articolo [1 della Legge 28 aprile 1998, n. 130](#) "Modifica dell'articolo [14 della L. 21 marzo 1990, n. 53](#), in materia di autenticazione delle firme degli elettori", e dall'articolo [4 della Legge 30 aprile 1999, n. 120](#) "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";

b) i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale.

3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.

4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia-Romagna è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione può essere comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo [46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" [\(13\)](#).

---

[\(13\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [6, L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Raccolta delle firme. 1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto o alla proposta, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.

2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:

a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. [14 della legge 21 marzo 1990, n. 53](#), come modificato dall'art. [1 della legge 28 aprile 1998, n. 130](#), e dall'art. [4 della legge 30 aprile 1999, n. 120](#);

b) i consiglieri regionali, che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.

3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata, e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.

4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia-Romagna è comprovata dai relativi certificati, anche, collettivi, dei sottoscrittori. Detta



iscrizione può essere comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. [2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#).».

---

#### Art. 9

##### Esame di regolarità della proposta.

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;

c) sulla regolarità delle certificazioni;

d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;

e) sulla assenza di firme doppie.

3. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:

a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, riscontrate regolari - sono almeno cinquemila;

b) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera a), comprese quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;

c) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 8;



d) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.

5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:

a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8, o con indicazioni non rispondenti a quanto richiesto nella stessa norma;

b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.

6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta di garanzia statutaria ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.

8. La proposta di iniziativa popolare è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione, o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a cinquemila [\(14\)](#).

---

[\(14\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 7, L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Esame di regolarità della proposta. 1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;

- b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
- c) sulla regolarità delle certificazioni;
- d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione;
- e) sulla assenza di firme doppie.

3. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle Amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le Amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:

- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, riscontrate regolari - sono almeno cinquemila;
- b) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. a), comprese quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
- c) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;
- d) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.

5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:

- a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 8, o con indicazioni non rispondenti a quanto richiesto nella stessa norma;
- b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
- c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.

6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, l'Ufficio di Presidenza delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa in copia, entro

cinque giorni dalla data di adozione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.

8. La proposta di iniziativa popolare è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione, o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a cinquemila.».

---

#### Art. 10

Trasmissione alla Commissione assembleare competente.

1. Ricevuta la deliberazione, di cui al comma 7 dell'articolo 9, che dichiara la regolarità della proposta d'iniziativa popolare, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale trasmette la proposta alla Commissione assembleare competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.
2. La Commissione assembleare informa tempestivamente della data in cui la proposta verrà discussa gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare la proposta, e di presentare documenti e relazioni.
3. La Commissione, a norma del regolamento interno dell'Assemblea, presenta all'Assemblea la propria relazione.
4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione assembleare della proposta, senza che su di essa l'Assemblea si sia pronunciata, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea, la quale deve decidere nel merito entro i successivi dodici mesi [\(15\)](#).

---

[\(15\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [8](#), [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Trasmissione alla Commissione consiliare competente. 1. Dopo la deliberazione, di cui al comma 7 dell'art. 9, che dichiara la regolarità della proposta d'iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio regionale trasmette la proposta alla Commissione consiliare competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.

2. La Commissione consiliare informa tempestivamente della data in cui la proposta verrà discussa gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare la proposta, e di presentare documenti e relazioni.
3. La Commissione, a norma del regolamento interno del Consiglio, presenta al Consiglio la propria relazione.
4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione consiliare della proposta, senza che su di essa il Consiglio si sia pronunciato, la proposta è

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi dodici mesi.».

---

#### Art. 10-bis

Sottoposizione all'Assemblea di questione di rilevante interesse.

1. I soggetti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 1 possono altresì sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità. L'Assemblea deve procedere all'esame della questione entro sei mesi dalla trasmissione della proposta alla Commissione assembleare competente.
2. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3 e 4, nonché le disposizioni del presente Capo, ad eccezione del comma 4 dell'art. 10 e delle lett. a) e c) del comma 1 dell'art. 6 [\(16\)](#).

---

[\(16\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 9, [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#).

---

### TITOLO I

#### Iniziativa popolare

#### Capo III - Iniziativa dei consigli provinciali e comunali

#### Art. 11

Modalità di presentazione della proposta.

1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali che approvano il progetto di legge sono trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.
2. I soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 1 possono altresì sottoporre all'Assemblea, con le medesime modalità di cui al comma 1, una questione di rilevante interesse, eventualmente presentando proposte anche in termini generali.
3. La proposta si considera presentata:
  - a) in caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del Consiglio provinciale;
  - b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1.
4. In caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, tra la data di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell'ultima deliberazione necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, non possono intercorrere più di centottanta giorni.

5. Nella deliberazione il Consiglio provinciale o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. In caso di iniziativa promossa da Consigli comunali, i nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Comuni, in caso di difformità vale l'indicazione data dal Comune che ha presentato la prima deliberazione.

6. Ricevuta la deliberazione del Consiglio provinciale, o la prima deliberazione di un Consiglio comunale, il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di ammissibilità secondo quanto disposto dall'art. 6. Non si applicano le lett. a) e c) del comma 1 dell'art. 6 in caso di questione di rilevante interesse.

7. In caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla regolarità della proposta entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilità.

8. In caso di iniziativa esercitata da più Consigli comunali, il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare [\(17\)](#).

---

[\(17\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [10](#), [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Modalità di presentazione della proposta. 1. Le deliberazioni dei consigli provinciali e comunali che approvano il progetto o la proposta sono trasmesse dai Presidenti delle province o dai Sindaci dei comuni proponenti all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. La proposta si considera presentata:

a) in caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, nel giorno in cui perviene all'ufficio di Presidenza la deliberazione del Consiglio provinciale;

b) in caso di iniziativa esercitata da consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1.

3. In caso di iniziativa esercitata da consigli comunali, tra la data di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell'ultima deliberazione, necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, non possono intercorrere più di 180 giorni.

4. Nella deliberazione il Consiglio provinciale o i consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. In caso di iniziativa promossa da consigli comunali, i nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i comuni, in caso di difformità vale l'indicazione data dal Comune che ha presentato la prima deliberazione.

5. Ricevuta la deliberazione del Consiglio provinciale, o la prima deliberazione di un Consiglio comunale, il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare. La

Commissione svolge l'esame di ammissibilità secondo quanto disposto dall'art. 6.

6. In caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, l'ufficio di Presidenza delibera sulla regolarità della proposta entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilità da parte della Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare.

7. In caso di iniziativa esercitata da più consigli comunali, il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, siano pervenute entro il termine di cui al comma 3. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'ufficio di Presidenza, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.».

---

## TITOLO II

### Referendum abrogativo

#### Capo I - Richiesta di referendum abrogativo

##### Art. 12

##### Requisiti e condizioni.

1. In attuazione dell'art. 20 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di uno o più atti amministrativi di interesse generale è indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, oppure dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o almeno due Consigli provinciali.

2. Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui all'art. 20 dello Statuto, quelli il cui contenuto riguarda interessi generali, o interessi settoriali, o interessi diffusi, riferibili, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.

3. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per i regolamenti interni degli organi regionali, per le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria, per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi elettorali, per le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie, per le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane e per i regolamenti attuativi delle suddette leggi.

4. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

5. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.



6. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale.

7. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità [\(18\)](#).

---

[\(18\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [11](#), [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Requisiti e condizioni. 1. In attuazione dell'art. 36 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di uno o più atti amministrativi di interesse generale è indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'Emilia-Romagna, oppure dieci consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o almeno due consigli provinciali.

2. Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui all'art. 36 dello Statuto, quelli il cui contenuto riguarda interessi generali, o interessi settoriali, o interessi diffusi, riferibili, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.

3. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per i regolamenti interni del Consiglio e della Giunta regionale, per le leggi tributarie e di bilancio, e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato.

4. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

5. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale.

6. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.».

---

### Art. 13

#### Presentazione del quesito referendario.

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale:

a) il testo del quesito referendario, come precisato dall'art. 14, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;

b) una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;

c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione; i certificati sono presentati raggruppati per Comune.

2. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5.

3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali incaricati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.

4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario a norma della lett. a) del comma 1;

b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;

c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);

d) circa gli incaricati di cui al comma 3.

6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui alla lett. a) del comma 1 siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la richiesta di referendum, e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione illustrativa alla Consulta di garanzia statutaria. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Consulta è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.

8. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale comunica all'Assemblea e al Presidente della Giunta regionale la presentazione dell'iniziativa referendaria che non sia stata dichiarata improcedibile a norma del comma 7. Il Presidente della Giunta dispone la pubblicazione del testo del quesito nel Bollettino Ufficiale della Regione [\(19\)](#).

---

[\(19\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 12, [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Presentazione del quesito referendario.



1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori della raccolta depositano all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

- a) il testo del quesito referendario, come precisato dall'art. 14, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
- b) una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;
- c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5.

3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali incaricati:

- a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
- b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;
- c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.

4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario a norma della lett. a) del comma 1;
- b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;
- c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);
- d) circa gli incaricati di cui al comma 3.

6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui al comma 1, lett. a) siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la richiesta di referendum, e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione illustrativa alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, di cui agli articoli 40 e seguenti. Della dichiarazione di

improcedibilità o della trasmissione alla Commissione è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.

8. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Consiglio e al Presidente della Giunta regionale la presentazione dell'iniziativa referendaria che non sia stata dichiarata improcedibile a norma del comma 7. Il Presidente della Giunta dispone la pubblicazione del testo del quesito nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

---

#### Art. 14

##### Quesito referendario.

1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre alla votazione popolare, consiste nella formula: "volete che sia abrogato/a ..." seguita dalla indicazione della data, numero e titolo della legge, regolamento o atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum.
2. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi, nonché le parti dell'atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum.
3. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parti di uno o più articoli di legge o di regolamento o di una o più parti di atti amministrativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l'abrogazione.
4. Il quesito deve inoltre contenere la sintesi dell'oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l'univocità del quesito e dimostrare l'omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum. La sintesi, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.
5. Può essere omessa la sintesi del quesito quando le altre indicazioni di per sé soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito.
6. Il quesito deve essere formulato in termini semplici e chiari e riferito a problemi omogenei e ben individuati. Le disposizioni oggetto della stessa istanza di referendum, devono rispondere a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o amministrativi.

---

#### Art. 15

##### Ammissibilità del quesito referendario.

1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:
  - a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali, regolamenti regionali, atti amministrativi regionali di interesse generale;

- b) al rispetto dei limiti posti al comma 2 dell'art. 20 dello Statuto regionale;
- c) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'art. 12;
- d) alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito all'art. 14;
- e) all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

2. Sempre ai fini della ammissibilità, la Consulta, in caso che il quesito referendario investa atti legislativi, verifica inoltre che in caso di risultato positivo del referendum non si produca il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato od obbligatorio.

3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13 sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame del quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare il quesito referendario prima che la Consulta adotti il proprio parere. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Consulta può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

4. La Consulta comunica la propria decisione sull'ammissibilità del quesito, entro cinque giorni dalla deliberazione:

- a) al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne dà notizia all'Assemblea legislativa regionale;
- b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;
- c) al Presidente della Giunta, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [\(20\)](#).

---

[\(20\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [13](#), [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 15. Ammissibilità del quesito referendario. 1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

- a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali, regolamenti regionali, atti amministrativi regionali di interesse generale;
- b) al rispetto dei limiti posti al comma 4 dell'art. 36, dello Statuto regionale;
- c) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'art. 12;
- d) alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito all'art. 14;
- e) all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

2. Sempre ai fini della ammissibilità, la Commissione, in caso che il quesito referendario investa atti legislativi, verifica inoltre che in caso di risultato positivo del referendum non si produca il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato od obbligatorio.

3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Commissione, della riunione in cui la Commissione inizierà l'esame del quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Commissione ed illustrare il quesito referendario prima che la Commissione adotti il proprio parere. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Commissione deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Commissione può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

4. La Commissione comunica la propria decisione sull'ammissibilità del quesito, entro cinque giorni dalla deliberazione:

a) al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà notizia al Consiglio regionale;

b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;

c) al Presidente della Giunta, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.».

---

#### Art. 16

##### Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme.

1. Le firme per la richiesta di referendum popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall'art. 14. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il quesito referendario.

2. Entro tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità, di cui all'art. 15, gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13, depositano all'Ufficio di Presidenza, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di tre mesi è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

3. Dopo il primo deposito effettuato entro il termine di cui al comma 2, sono consentiti ulteriori depositi entro i tre mesi successivi al primo deposito.

4. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, e ne consegna copia ai depositanti.

5. Entro venti giorni dal deposito di cui ai commi 2 e 3 il responsabile del procedimento:

a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;

b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione alle persone di cui al comma 3 dell'art. 13, una almeno delle quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.

---

---

#### Art. 17

##### Raccolta delle firme.

1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.

2. Si applica quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.

---

---

#### Art. 18

##### Esame di regolarità della richiesta di referendum.

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;

c) sulla regolarità delle certificazioni;

d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;

e) sulla assenza di firme doppie.

3. Entro quaranta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:

a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, riscontrate regolari - sono almeno quarantamila;

b) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. a), comprese quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;

c) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;

d) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.

5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:

a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 17, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;

b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.

6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta di garanzia statutaria ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della richiesta di referendum abrogativo. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

8. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a quarantamila [\(21\)](#).

---

[\(21\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [14](#), [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Esame di regolarità della richiesta di referendum. 1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi

alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
- b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
- c) sulla regolarità delle certificazioni;
- d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione;
- e) sulla assenza di firme doppie.

3. Entro quaranta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle Amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le Amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:

- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, riscontrate regolari - sono almeno quarantamila;
- b) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. a), comprese quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
- c) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;
- d) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.

5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:

- a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 17, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
- b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;



c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.

6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è comunicato, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, l'Ufficio di Presidenza delibera sulla validità della richiesta di referendum abrogativo. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Se la deliberazione dichiara la validità della richiesta, è trasmessa, entro lo stesso termine, anche alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare.

8. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a quarantamila.».

---

#### Art. 19

##### Procedibilità definitiva del referendum.

1. Dopo la presentazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 13, della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina vigente.

2. La Consulta di garanzia statutaria, ove abbia deliberato la validità della richiesta di referendum, entro i trenta giorni successivi, verifica:

a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;

b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.

3. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Consulta delibera l'improcedibilità del referendum.

4. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, ovvero l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta riscontra se la nuova disciplina risponde appieno al quesito referendario, deliberando, in tal caso, l'improcedibilità del referendum. Se la nuova disciplina risponde solo parzialmente al quesito referendario, la Consulta, dando atto della parzialità dell'intervento, decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario. In ogni



caso la Consulta acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

5. Ai fini di cui al comma 4, in caso di abrogazione parziale, ovvero di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti.

6. Le decisioni di cui ai commi 3 e 4 sono comunicate dal Presidente della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 15, i quali provvedono alla comunicazione ed alla pubblicazione ivi previste [\(22\)](#).

---

[\(22\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 15, [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 19. Procedibilità definitiva del referendum. 1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, entro trenta giorni successivi al ricevimento della deliberazione di regolarità di cui al comma 7 dell'art. 18, verifica:

a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;

b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.

2. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione delibera l'improcedibilità del referendum.

3. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione verifica se le disposizioni rimaste in vigore devono essere sottoposte a referendum, procedendo, se necessario, alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine la Commissione acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

4. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Commissione riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

5. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 risulta che la nuova disciplina modifica sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione delibera l'improcedibilità del referendum.

6. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 risulta che la nuova disciplina è sostanzialmente uguale alla disciplina preesistente, la Commissione decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario.

7. Le decisioni di cui ai commi 2, 5 e 6 sono comunicate dal Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di cui all'art. 15,

comma 4, i quali provvedono alla comunicazione ed alla pubblicazione ivi previste.».

---

#### Art. 20

Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali.

1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario come determinato dall'art. 14, devono essere trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.
2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.
3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito:
  - a) in caso di iniziativa esercitata da Consigli provinciali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del secondo Consiglio provinciale;
  - b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12.
4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.
5. Nelle deliberazioni i Consigli provinciali o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal Consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.
6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di ammissibilità entro i successivi trenta giorni, secondo quanto disposto dall'art. 15.
7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12 siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.
8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima

della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12 [\(23\)](#).

---

[\(23\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [16](#), [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 20. Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali. 1. Le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario come determinato dall'art. 14, devono essere trasmesse dai Presidenti delle province o dai Sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.

3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito:

a) in caso di iniziativa esercitata da consigli provinciali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del secondo Consiglio provinciale;

b) in caso di iniziativa esercitata da consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12.

4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

5. Nelle deliberazioni i consigli provinciali o i consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal Consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.

6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare. la Commissione svolge l'esame di ammissibilità entro i successivi trenta giorni, secondo quanto disposto dall'art. 15.

7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12 siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.

8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12.».

---

## TITOLO II

### Referendum abrogativo

#### Capo II - Svolgimento del referendum

##### Art. 21

##### Indizione del referendum.

1. Le deliberazioni della Consulta di garanzia statutaria che dichiarano la validità delle richieste di referendum abrogativo sono trasmesse, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Presidente della Giunta regionale.

2. I referendum abrogativi si svolgono di norma in due tornate annuali. Il Presidente della Giunta:

a) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dall'1 luglio al 15 gennaio, decreta entro il 31 gennaio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. [11 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23](#) "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria";

b) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno decreta entro il 15 luglio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra l'1 novembre e il 15 dicembre, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. [11 della legge regionale n. 23 del 2007](#).

Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori debbono decorrere almeno centoventi giorni.

3. Il decreto del Presidente della Giunta indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

4. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato all'Ufficio territoriale del Governo e al Presidente della Corte d'appello di Bologna ed è comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.

5. Il Presidente della Giunta dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta. Del decreto è data adeguata diffusione dai competenti organi di informazione.

6. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 3, 4, e 5, che le consultazioni sui referendum concernenti provvedimenti regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 2. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della Giunta [\(24\)](#).

---

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

[\(24\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 17, L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Indizione del referendum. 1. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza che dichiarano la validità delle richieste di referendum abrogativo sono trasmesse, a cura del responsabile del procedimento, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Presidente della Giunta regionale.

2. I referendum abrogativi si svolgono di norma in due tornate annuali. Il Presidente della Giunta:

a) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 1° luglio al 15 gennaio, decreta entro il 31 gennaio di ogni anno l'indizione del referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno;

b) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno decreta entro il 15 luglio di ogni anno l'indizione del referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra l'1° novembre e il 15 dicembre.

Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori debbono decorrere almeno centoventi giorni.

3. Il decreto del Presidente della Giunta indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

4. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte d'appello di Bologna ed è comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali.

5. Il Presidente della Giunta dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta.

6. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 3, 4, e 5, che le consultazioni sui referendum concernenti provvedimenti regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 2. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della Giunta.».

---

## Art. 22

### Concentrazione di istanze referendarie.

1. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale, la Consulta di garanzia statutaria dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia e ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla richiesta medesima, ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'art. 21.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

2. A tal fine la Consulta:

- a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori;
- b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'art. 14 [\(25\)](#).

---

[\(25\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [18](#), [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Concentrazione di istanze referendarie. 1. Con il decreto di indizione del referendum, previsto dall'art. 21, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione per i procedimenti referendari d'iniziativa popolare, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia.

2. Il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione di cui al comma 1:

- a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori;
- b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'art. 14.

3. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 1 e 2 entro dieci giorni dalla richiesta.».

---

#### Art. 23

Norme di raccordo del procedimento elettorale regionale con quello nazionale.

1. Quando le consultazioni sui referendum abrogativi concernenti disposizioni regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.

2. Le operazioni di scrutinio concernenti referendum abrogativi regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Giunta - nel rispetto dei principi di economia, di celerità e di accuratezza della operazioni di spoglio - sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum regionali.

3. Per la predisposizione, la consegna e il ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei duplicati si applicano le procedure e i termini previsti dalla normativa statale.

4. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.

---



## Art. 24

## Periodi di sospensione del referendum.

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:

- a) nei sei mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale e nei sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;
- b) in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;
- c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni e delle province della Regione o interessino comunque la metà degli elettori della Regione [\(26\)](#).

2. I referendum abrogativi già indetti per una domenica che venga a ricadere in uno dei periodi di cui al comma 1, sono trasferiti, con decreto del Presidente della Giunta, alla prima tornata utile.

---

[\(26\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 31, comma 5, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:

- a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
- b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
- c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni e delle province della Regione o interessino comunque la metà degli elettori della Regione.».

## Art. 25

## Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo.

1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, la Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del Presidente della Giunta, delibera l'improcedibilità dello svolgimento del referendum.

2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum ovvero l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del Presidente della Giunta, provvede sulla procedibilità a norma del comma 4 dell'articolo 19.

3. Le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate, dal Presidente della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione:

a) al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne dà notizia all'Assemblea legislativa regionale;

b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 13;

c) al Presidente della Giunta.

4. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la improcedibilità, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.

5. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la procedibilità individuando quali siano le disposizioni oggetto del referendum e modificando ove necessario il quesito referendario, provvede con il decreto di indizione alla riformulazione del quesito referendario.

6. Se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum è accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni [\(27\)](#).

---

[\(27\)](#) Articolo così sostituito dall'*art. 19, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo. 1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.

2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, stabilisce, con decreto, se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero se il referendum non ha più luogo.

3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione, stabilisce se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.

4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione, provvede, col decreto di indizione del referendum alla riformulazione del quesito referendario.».

---



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

---

Art. 26

## Disciplina della votazione.

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
  2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
  3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni per sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia.
- 

---

Art. 27

## Ufficio regionale e uffici provinciali per il referendum - Ufficio elettorale di sezione.

1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto di indizione del referendum, presso la Corte d'appello di Bologna e presso il tribunale di ogni capoluogo di provincia sono costituiti, rispettivamente, l'ufficio regionale e gli uffici provinciali per il referendum, di seguito denominati "Ufficio regionale" e "Ufficio provinciale".
  2. L'Ufficio regionale è composto da tre magistrati nominati dal Presidente della Corte d'appello, il quale individua quale di essi svolge le funzioni di Presidente. Sono altresì nominati tre membri supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio regionale.
  3. Ogni Ufficio provinciale è costituito da tre magistrati nominati dal Presidente del tribunale, il quale individua quale di essi funzioni di Presidente. Sono altresì nominati tre membri supplenti, per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio provinciale.
  4. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge statale sui referendum abrogativi.
  5. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione sono determinati in conformità alle vigenti disposizioni statali.
- 

---

Art. 28

## Operazioni di voto.

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla Giunta e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui

procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.

2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall'art. 14, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguano, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Si all'abrogazione" - "No all'abrogazione".

3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sette del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventitré del giorno stesso [\(28\)](#).

---

[\(28\)](#) Comma così sostituito dall'art. [29, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.».

---

#### Art. 29

##### Operazioni di scrutinio.

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione dei referendum. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non possa ultimare le operazioni entro il termine prescritto, vi provvede l'Ufficio regionale, osservate le procedure stabilite per i referendum statali.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano:

a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nell'Assemblea legislativa regionale [\(29\)](#);

b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dalle persone di cui al comma 3 dell'art. 13 con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata a norma del comma 2 dell'art. 8.

3. I rappresentanti di partiti o gruppi politici sono designati da persona munita di mandato, autenticato a norma del comma 2 dell'art. 8, del segretario provinciale o regionale del relativo partito o gruppo politico, rispettivamente per assistere alle operazioni dell'Ufficio provinciale o regionale.

4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio elettorale di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.

5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali e dagli uffici elettorali di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

---

[\(29\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 31, comma 6, L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#).

---

#### Art. 30

##### Proclamazione dei risultati.

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di sezione della provincia, l'Ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, unitamente alla documentazione trasmessa dagli uffici elettorali di sezione, all'Ufficio regionale.

3. I soggetti di cui al comma 3 dell'[art. 13](#), o i loro delegati, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

4. L'Ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge.

5. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, al Presidente della Giunta regionale e all'Ufficio territoriale del Governo [\(30\)](#).

---

[\(30\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 20, L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «6. I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo.».

---

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

### Art. 31 Reclami.

1. Sulle osservazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'Ufficio regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'art. 30, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

---

### Art. 32 Dichiarazione di avvenuta abrogazione.

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Giunta regionale, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione [\(31\)](#).
  2. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
  3. Il Presidente della Giunta può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.
- 

[\(31\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 21, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.».

---

### Art. 33 Risultato del referendum contrario all'abrogazione.

1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, cura la pubblicazione del risultato stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  2. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.
- 

## TITOLO III Referendum consultivo [\(32\)](#)

### Art. 34 Oggetto.

1. L'Assemblea legislativa regionale delibera l'indizione di referendum consultivi - a norma dell'art. 21 dello Statuto - per l'espressione di una valutazione della comunità regionale su materie o leggi di competenza regionale.

2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti [\(33\)](#).

---

[\(32\)](#) Rubrica così sostituita dall'art. [22](#), [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Referendum consultivo facoltativo».

[\(33\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [23](#), [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 34. Oggetto. 1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi - a norma del comma 2 dell'art. 37, dello Statuto - tendenti a conoscere l'opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa i principi, gli indirizzi o gli orientamenti:

a) di proposte di legge o di regolamenti regionali;

b) di proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale di competenza del Consiglio regionale, o della Giunta regionale, o del Presidente della Giunta regionale;

c) le proposte di mozioni o di risoluzioni che impegnino il Consiglio regionale, o la Giunta, o il Presidente della Giunta, all'adozione, secondo la rispettiva competenza, di atti legislativi, o regolamentari, o di provvedimenti amministrativi di interesse generale, indicandone i contenuti, i principi, gli indirizzi o gli orientamenti.

2. Possono formare oggetto di referendum solo le proposte che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio o del Regolamento interno della Giunta regionale, o che, in caso di provvedimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate.».

---

#### Art. 35

##### Richiesta di referendum consultivo.

1. La richiesta di referendum consultivo di cui all'articolo 34 può essere presentata almeno da:

a) ottantamila iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna;

b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;

c) quattro Consigli provinciali.

2. La richiesta di referendum consultivo contiene:

- a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
- b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 14, in quanto compatibili.

3. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a norma della lettera a) del comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i commi 6 e 7 dell'art. 12, l'art. 13, i commi 3 e 4 dell'art. 15, gli articoli 16 e 18, considerando, in luogo del requisito di elettore, il requisito della iscrizione nell'anagrafe della popolazione di cui alla lett. a) del comma 1 ed il relativo certificato di iscrizione e con l'adeguamento del numero dei soggetti richiedenti e delle relative firme alla lett. a) del comma 1. Ai fini della raccolta delle firme, il residente di cui alla lett. a) del comma 1 appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune nelle cui liste anagrafiche il residente è iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore a due anni continuativi. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle. Si applica quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.

4. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a norma delle lettere b) e c) del comma 1, si applica l'art. 20 adeguato, per il numero dei soggetti richiedenti - e per le relative deliberazioni necessarie ad integrare il requisito - alle lettere b) e c) del comma 1.

5. La decisione sull'ammissibilità del quesito referendario è adottata dalla Consulta di garanzia statutaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito a:

- a) oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi materie o leggi di competenza della Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 34;
- b) rispetto dei limiti posti dal comma 2 dell'articolo 34;
- c) rispetto dei commi 6 e 7 dell'articolo 12;
- d) chiarezza, omogeneità ed univocità del quesito ai sensi della lett. b) del comma 2.

La Consulta di garanzia statutaria ha facoltà di modificare o riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario a fini di chiarezza e di univocità, nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti.

6. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, dopo la deliberazione adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma del comma 7 dell'art. 18, nel caso di richiesta di referendum consultivo presentata a norma della lett. a) del comma 1, ovvero dopo la deliberazione adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma del comma 7 dell'art. 20, nel caso di richiesta di referendum consultivo presentata a norma delle lett. b) e c) del comma 1, cura l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della richiesta di referendum consultivo.

7. L'Assemblea legislativa delibera sulla proposta di referendum consultivo entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno generale.

8. Il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la proposta si riferisce, ove in corso, è sospeso per effetto della presentazione all'Assemblea legislativa regionale della proposta di referendum [\(34\)](#).

---

[\(34\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [24](#), [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 35. Richiesta di referendum consultivo. 1. La richiesta di referendum consultivo per gli atti di cui all'art. 34 può essere presentata esclusivamente:

a) dai titolari del diritto di iniziativa, di cui all'art. 27 dello Statuto, per le proposte di legge regionale e per le mozioni o risoluzioni, di cui alla lett. c) dell'art. 34, riguardanti atti legislativi regionali;

b) dai consiglieri regionali e dalla Giunta regionale, per le proposte di tutti gli atti di competenza del Consiglio;

c) dal Presidente della Giunta, sentita la Giunta, e dalla Giunta regionale, rispettivamente per le proposte di provvedimenti di competenza del Presidente e della Giunta.

2. Se la richiesta di referendum riguarda proposte di provvedimenti amministrativi destinati ad avere effetti diretti solo su una parte del territorio regionale, o mozioni o risoluzioni riguardanti tali provvedimenti, i richiedenti indicano il territorio la cui popolazione dovrà essere chiamata ad esprimersi.

3. La richiesta di referendum consultivo contiene, oltre alle eventuali indicazioni di cui al comma 2:

a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;

b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 14, in quanto compatibili.

4. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo da parte dei cittadini, a norma della lett. a) del comma 1, si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare ha facoltà di modificare o riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario a fini di chiarezza e di univocità, nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti.

5. Nel caso di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio, dopo la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza a norma dell'art. 9, cura l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio della richiesta di referendum consultivo.

6. La presentazione al Consiglio regionale della proposta di referendum consultivo sospende il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la proposta si riferisce. Il Consiglio regionale delibera sulla proposta di referendum entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno generale.».

---



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

## Art. 36

## Indizione del referendum.

1. La deliberazione assembleare concernente la richiesta di referendum consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'[articolo 11 della legge regionale n. 23 del 2007](#). Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dalle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 24. Si applicano inoltre i commi 3, 4 e 5 dell'art. 21 [\(35\)](#).

---

[\(35\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 25, L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 36. Indizione del referendum. 1. La deliberazione consiliare che approva la richiesta di referendum consultiva è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno, specie se il referendum concerne vasti ambiti territoriali o un numero molto alto di elettori, se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 24.».

## Art. 37

## Procedimento elettorale.

1. Si osservano le disposizioni del Capo II del TITOLO II in ordine alla costituzione degli uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.

2. Possono partecipare al voto gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna alla data di indizione del referendum. Si osservano, in ogni caso, le condizioni previste come causa di esclusione del cittadino italiano dall'elettorato di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#) "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

3. L'Ufficio anagrafe di ciascun Comune trasmette all'Ufficio elettorale comunale, almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione, l'elenco nominativo dei soggetti aventi diritto al voto ai sensi del comma 2. L'Ufficio elettorale comunale, sulla base degli elenchi trasmessi, compila in triplice copia ed in ordine alfabetico le liste dei soggetti aventi diritto al voto.
4. Il Sindaco, entro il sesto giorno precedente alla consultazione referendaria, comunica agli aventi diritto al voto, non iscritti nelle liste elettorali del Comune, la sede, il numero di sezione, il giorno e l'orario di votazione mediante consegna, anche a mezzo posta, di apposito avviso di convocazione.
5. Gli aventi diritto di cui al comma 4 potranno, comunque, ritirare presso gli uffici preposti copia o duplicato dell'avviso fino al giorno stesso della consultazione referendaria.
6. L'accertamento della legittimazione al voto avviene in base alle liste di sezione dei residenti aventi diritto al voto di cui al comma 3 consegnate alle sezioni elettorali. Nel caso di cittadini extracomunitari o di apolidi, al momento del voto, oltre ad un valido documento di riconoscimento dovrà essere esibito un permesso di soggiorno in corso di validità.
7. Le Amministrazioni comunali, se necessario, predispongono l'ulteriore disciplina di dettaglio.
8. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.
9. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione [\(36\)](#).

---

[\(36\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [26](#), [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 37. Procedimento elettorale. 1. Se il referendum riguarda la popolazione complessiva di almeno due province, si osservano le disposizioni del Capo II del Titolo II in ordine alla costituzione degli uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami. Negli altri casi l'Ufficio provinciale, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 27, appena ricevuti i verbali di tutti gli uffici elettorali di sezione e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla proposta oggetto del referendum.

2. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.

3. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

---

#### Art. 38

Esito del referendum ed efficacia.

1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum inizia o riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione assembleare referente [\(37\)](#).

---

[\(37\)](#) Articolo così sostituito dall'*art. 27, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «Art. 38. Esito del referendum ed efficacia. 1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione consiliare referente.».

---

#### Art. 39

##### Approvazione delle proposte.

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso [\(38\)](#).

---

[\(38\)](#) Articolo così sostituito dall'*art. 28, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «Art. 39. Concorrenza di proposte. 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento presentate dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.».

---

### TITOLO IV

#### Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare [\(39\)](#)

#### Art. 40

##### Istituzione della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare.

[1. È istituita la Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, quale organo autonomo ed indipendente della Regione incaricato di giudicare l'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e - ai sensi del comma 5 dell'art. 36, dello Statuto regionale - l'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativi, e di rendere i pareri previsti dalla presente legge.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

2. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione sono rieleggibili una sola volta. Al rinnovo della Commissione si procede almeno tre mesi prima della scadenza] [\(40\)](#).

---

[\(39\)](#) Titolo abrogato, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 40 a 44), dall'art. [32, comma 2, L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#).

[\(40\)](#) Il titolo IV, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. [32, comma 2, L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#).

---

#### Art. 41

##### Composizione ed elezione della Commissione.

[1. La Commissione è composta dal difensore civico regionale, che la presiede, e da sei membri eletti dal Consiglio regionale, secondo le modalità di cui al comma 3, tra persone che siano in possesso di qualificate e documentate competenze in campo giuridico e che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere regionale.

2. Non possono far parte della Commissione:

a) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti o in movimenti politici, o siano in atto titolari delle medesime cariche;

b) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari o componenti di organi regionali, o siano stati nominati a qualsiasi carica da parte di organi regionali, o siano in atto titolari di tali cariche;

c) coloro che intrattengano con la Regione, o che nei cinque anni precedenti abbiano intrattenuto, anche per il tramite di persone giuridiche o soggetti collettivi di cui fossero amministratori o soci o collaboratori, rapporti professionali o di consulenza o comunque di prestazione di lavoro, ad eccezione dei dipendenti regionali in quiescenza.

3. Il Consiglio elegge i componenti della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare a voto segreto. Ogni consigliere vota due nomi; risultano eletti i sei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti che per qualsiasi causa cessino anticipatamente dalla carica sono sostituiti seguendo la graduatoria risultante dai voti espressi dal Consiglio; a parità di voti prevale il più anziano di età. Nel caso in cui ciò non risulti possibile, come pure nel caso in cui la Commissione perda contemporaneamente metà dei componenti elettivi, si procede al rinnovo integrale della Commissione.

5. Ove si verifichi il sopravvenire di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne immediata notizia al Presidente della Commissione. Il Presidente trasmette l'informazione al Presidente del Consiglio regionale, che investe l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per l'apertura del procedimento di decadenza. La decadenza è deliberata dall'Ufficio di

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

Presidenza, al quale compete anche avviare e concludere gli eventuali procedimenti di revoca.

6. Ai componenti la Commissione sono dovuti i compensi stabiliti annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa generale sulle nomine di competenza regionale] [\(41\)](#).

---

[\(41\)](#) Il titolo IV, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 32, comma 2, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*.

---

#### Art. 42

##### Elezione del vicepresidente della Commissione.

[1. L'avvenuta elezione della Commissione è comunicata al difensore civico, che provvede alla convocazione di insediamento. In tale occasione, la Commissione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento] [\(42\)](#).

---

[\(42\)](#) Il titolo IV, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 32, comma 2, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*.

---

#### Art. 43

##### Sede e strutture di servizio.

[1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare ha sede presso il difensore civico della Regione Emilia - Romagna.

2. Il difensore civico assicura il buon andamento dell'attività e dei lavori della Commissione consultiva mettendo a sua disposizione il personale e le attrezzature necessarie] [\(43\)](#).

---

[\(43\)](#) Il titolo IV, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 32, comma 2, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*.

---

#### Art. 44

##### Sedute e deliberazioni della Commissione.

[1. I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le sedute. Le assenze a più di tre sedute senza giustificato motivo, a giudizio del Presidente della Commissione, comportano la decadenza dalla carica. La

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

decadenza è proposta dal Presidente della Commissione, ed è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. Il Presidente della Commissione stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle sedute, nonché, sentita la Commissione, le modalità di convocazione delle sedute.

3. Il Presidente nomina un relatore per ogni argomento sottoposto alla Commissione.

4. La Commissione delibera validamente con la presenza di quattro componenti, compreso il Presidente, ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni consultive, la Commissione è tenuta a sentire i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 13 e ad acquisire le loro osservazioni e memorie scritte, dando atto del loro esame e della loro rilevanza nel testo dell'atto consultivo.

6. I componenti della Commissione non possono astenersi o non prendere parte alla votazione. I commissari che dissentono dalla decisione della Commissione possono presentare relazioni dissenzienti, che vengono allegate alla deliberazione.

7. La Commissione può disciplinare il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti] [\(44\)](#).

---

[\(44\)](#) Il titolo IV, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. [32, comma 2](#), [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#).

---

## TITOLO V

### Norme procedurali comuni

#### Art. 45

#### Responsabile del procedimento assembleare.

1. Il Direttore generale dell'Assemblea legislativa regionale è responsabile del procedimento ai sensi della presente legge fatto salvo quanto previsto all'art. 46 e dal TITOLO V-bis.

2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti di propria competenza ai sensi della presente legge. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Direttore generale.

3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attività a lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni all'apparato assembleare ed impegnando e liquidando le spese relative [\(45\)](#).

---

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

[\(45\)](#) Articolo così sostituito dall'*art. 29, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «Art. 45. Responsabile del procedimento consiliare. 1. Il direttore generale del Consiglio regionale è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale che la legge affida all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Direttore generale.

3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attività a lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni all'apparato consiliare ed impegnando e liquidando le spese relative.».

---

#### Art. 46

##### Disposizioni organizzative per i referendum.

1. Subito dopo l'indizione del referendum, la Giunta regionale nomina il dirigente responsabile dell'organizzazione dei compiti inerenti allo svolgimento del referendum, ed individua la struttura organizzativa cui fa riferimento tale funzione.

2. Il dirigente nominato ai sensi del comma 1 è responsabile del procedimento e non può delegare ad altri tale responsabilità.

---

#### Art. 47

##### Contributo per l'autenticazione delle firme.

1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a copertura forfetaria delle spese, per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme, nel rispetto delle condizioni per cui:

a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 9;

b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

2. La Regione eroga le seguenti somme:

a) un euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;

b) settanta (70) centesimi di euro nel caso della proposta di iniziativa popolare.

3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio [\(46\)](#).

---

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

[\(46\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 1, L.R. 10 luglio 2006, n. 8](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 47. Contributo per l'autenticazione delle firme. 1. A copertura forfetaria delle spese per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme la Regione eroga la somma di lire mille per ogni firma, a condizione che:

a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 9;

b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

2. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.».

---

#### Art. 48

##### Spese.

1. Fanno carico al bilancio della Regione:

a) il contributo per l'autenticazione delle firme di cui all'art. 47;

b) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum abrogativi e consultivi, comprese quelle previste dall'[art. 12 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24](#), come sostituito dall'[art. 52 della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35](#);

c) [le spese per i compensi ai componenti della Commissione consultiva di cui all'art. 40] [\(47\)](#);

d) le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti di seggi elettorali, che sono anticipate dai comuni stessi.

---

[\(47\)](#) Lettera abrogata dall'[art. 32, comma 3, L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#).

---

#### Art. 49

##### Norme transitorie.

1. La Commissione consultiva regionale per i procedimenti d'iniziativa popolare, costituita ai sensi della [L.R. 25 ottobre 1997, n. 35](#), e in carica all'entrata in vigore della presente legge, continua ad esercitare le proprie funzioni, modificate secondo le norme della presente legge, fino al termine della legislatura regionale in corso.

2. Per i procedimenti di iniziativa popolare e di referendum già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si osservano le seguenti regole:

a) le fasi già completate secondo la previgente normativa, restano disciplinate da tale normativa e conservano la loro validità;



REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

- b) le fasi non completate, sono disciplinate dalla presente legge;
- c) in caso di dubbio o incertezza, si applicano le norme più favorevoli per i promotori dell'iniziativa popolare o del referendum.

---

Art. 50  
Abrogazione.

[1. È abrogata la [L.R. 25 ottobre 1997, n. 35](#). Restano comunque salve le modifiche, le sostituzioni e le abrogazioni da essa disposte] [\(48\)](#).

---

[\(48\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 32, comma 3, L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#). È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del presente articolo, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare la vigenza della [L.R. 25 ottobre 1997, n. 35](#) (abrogata dal presente articolo).

---

TITOLO V-bis  
Istruttoria pubblica [\(49\)](#)

Art. 50-bis  
Richiesta di istruttoria pubblica.

1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, l'Assemblea legislativa regionale può indire l'istruttoria pubblica individuando altresì il responsabile del procedimento. La richiesta di istruttoria pubblica può essere avanzata da almeno cinquemila persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, tra:

a) i cittadini italiani residenti in un Comune dell'Emilia-Romagna e, in quanto regolarmente e continuativamente residenti da almeno un anno in Comuni dell'Emilia-Romagna, gli stranieri e gli apolidi;

b) le persone che, al di fuori dei casi di cui alla lettera a), esercitano nel territorio dell'Emilia-Romagna, da almeno un anno, la propria attività di lavoro o di studio.

2. Possono formare oggetto di istruttoria pubblica solo le proposte di atti normativi o amministrativi di carattere generale che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa o del Regolamento interno della Giunta regionale, o che, in caso siano di competenza del Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate.

3. La richiesta, scritta e motivata, deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa da un comitato promotore composto da non meno di venti elettori della Regione rientranti nella lett. a) del comma 1.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

4. I cittadini di cui al comma 3 devono provvedere alla raccolta delle firme entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria all'Ufficio di Presidenza.

5. La raccolta delle firme è effettuata su fogli in carta libera, vidimati dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa, sui quali è indicato il procedimento per cui viene richiesta l'istruttoria pubblica.

6. I soggetti di cui al comma 1 appongono sui fogli vidimati di cui al comma 5 la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune nelle cui liste anagrafiche il residente è iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore ad un anno continuativo o, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, l'attività di lavoro o di studio esercitata, da almeno un anno, nel territorio regionale. Tali indicazioni devono essere accompagnate da corrispondenti certificazioni o comprovate da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli [articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000](#). Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle. Le firme sono presentate raggruppate per Comune. Per l'autenticazione delle firme si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 8.

7. I fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

8. Verificata la regolarità delle firme e delle certificazioni presentate, il Direttore generale dell'Assemblea legislativa, ove sia stato raggiunto il numero minimo di richiedenti previsto dallo Statuto, trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa la richiesta di istruttoria pubblica. Il Presidente dell'Assemblea cura l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa della richiesta di istruttoria.

9. L'Assemblea legislativa può indire l'istruttoria pubblica entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 7.

10. L'apertura del dibattito pubblico sospende il procedimento su cui è stata avanzata la richiesta di istruttoria pubblica [\(50\)](#).

---

[\(49\)](#) Titolo aggiunto, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 50-bis a 50-quinquies), dall'[art. 30, L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#).

[\(50\)](#) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'[art. 30, L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#).

---

#### Art. 50-ter Pubblicità.

1. Il responsabile del procedimento, con idonei mezzi, dà pubblico avviso della convocazione dell'istruttoria pubblica. L'avviso reca l'indicazione della data e del luogo della prima seduta, da tenersi non prima di quindici giorni ed entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso, e di quelle successive.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

L'avviso può anche prevedere la partecipazione dei soggetti interessati tramite videoconferenza. In ogni caso l'avviso di istruttoria è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale.

2. Nei quindici giorni precedenti l'audizione, il fascicolo comprendente gli elementi già acquisiti nel corso del procedimento, ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, è consultabile nelle modalità indicate nell'avviso.

3. Qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta, in quanto non compatibile con le categorie previste dallo Statuto, il responsabile del procedimento ne dà adeguata motivazione [\(51\)](#).

---

[\(51\)](#) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. [30](#), [L.R. 27 maggio 2008, n. 8](#).

---

#### Art. 50-quater

##### Modalità di svolgimento dell'istruttoria.

1. Le sedute relative all'istruttoria pubblica sono convocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa, che svolge funzioni di presidenza della seduta. Delle sedute relative all'istruttoria vengono redatti processi verbali, nella forma del resoconto sommario, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal responsabile del procedimento. Detti verbali sono allegati alla relazione finale.

2. La durata dell'istruttoria non può superare i trenta giorni dalla prima seduta, salvo proroghe motivate del Presidente dell'Assemblea per non oltre trenta giorni.

3. Il responsabile del procedimento stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra i soggetti coinvolti e in modo da promuovere la partecipazione degli stessi. Deve altresì assicurare la piena parità di espressione di tutti i punti di vista.

4. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

5. Gli interventi dei partecipanti sono preceduti da una sintetica illustrazione della questione oggetto dell'istruttoria fatta dal Presidente dell'Assemblea e, se del caso, dal relatore del progetto di legge e dalla Giunta.

6. Conclusi gli interventi di cui al comma 5, tutti i presenti possono interrogare gli esperti, secondo tempi e modalità fissati dal Presidente dell'Assemblea.

7. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.

8. Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica possono essere utilizzati per l'inserimento nel progetto di legge di una clausola valutativa ai fini del controllo sulla sua attuazione e del monitoraggio sui relativi effetti.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 22 novembre 1999, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

9. A conclusione dell'ultima seduta, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'istruttoria pubblica. Viene predisposta, a cura del Presidente stesso, una relazione che riferisce delle modalità di svolgimento dell'istruttoria, degli argomenti che sono stati sollevati e delle eventuali proposte conclusive cui ha dato luogo. Tale relazione viene acquisita come base dell'esame relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie. Se si tratta di un provvedimento normativo, la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno.

10. Il responsabile del procedimento assicura adeguata pubblicità alla relazione di cui al comma 9 [\(52\)](#).

---

[\(52\)](#) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 30, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*.

---

Art. 50-quinquies  
Istruttoria pubblica e referendum consultivo.

1. Qualora sia stata presentata una richiesta di indizione di referendum consultivo, di cui all'art. 21 dello Statuto, non è ammessa una richiesta di istruttoria pubblica che abbia oggetto, anche in parte, coincidente. L'inammissibilità è dichiarata dalla Consulta di garanzia statutaria.

2. Per richiesta di indizione del referendum si intende la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 13 [\(53\)](#).

---

[\(53\)](#) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 30, L.R. 27 maggio 2008, n. 8*.

---

**REGIONE EMILIA ROMAGNA****L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.****Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 12 luglio 1996, n. 80.

(2) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 7 febbraio 2013, n. 1, dell'art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 18, dell'art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 19 e dell'art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 20 è stato istituito rispettivamente, il Comune di Valsamoggia, un unico Comune, nella provincia di Ferrara, mediante fusione dei contigui Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, un unico Comune, nella provincia di Rimini, mediante fusione dei contigui Comuni di Torriana e Poggio Berni e un unico Comune, nella provincia di Parma, mediante fusione dei contigui Comuni di Sissa e Trecasali, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in attuazione della presente legge. Vedi, anche, il D.P.G.R. 3 maggio 2013, n. 70.

---

**TITOLO I****Disposizioni generali****Art. 1***Oggetto e finalità.*

[1. La presente legge reca norme generali, finalizzate al riordino territoriale, in materia di circoscrizioni comunali. Essa disciplina in particolare:

a) il procedimento per l'approvazione delle leggi regionali di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali e di istituzione di nuovi Comuni;

b) le forme di consultazione delle popolazioni interessate;

c) il programma di riordino territoriale finalizzato in particolare alla modifica delle circoscrizioni comunali e alla fusione di piccoli Comuni;

d) gli strumenti di incentivazione alle Unioni e alle fusioni di Comuni.

2. La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei Comuni e delle popolazioni interessate e in collaborazione con gli Enti locali medesimi, la revisione delle circoscrizioni comunali allo scopo di definire ambiti territoriali adeguati per l'esercizio delle funzioni amministrative e per una efficiente gestione dei servizi pubblici.

3. Nella prospettiva dell'aggregazione dei Comuni negli ambiti territoriali individuati dal programma di riordino territoriale, la Regione promuove altresì iniziative per favorire progetti di coordinamento, su scala sovracomunale, delle funzioni con particolare riferimento a quelle in materia di pianificazione urbanistica e territoriale] <sup>(3)</sup>.

(3) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. c), L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

---

**Art. 2***Oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica.*

1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'art. 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate al Titolo III della presente legge, in coerenza con il programma di cui all'art. 6.

REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali possono avere ad oggetto:

a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione;

b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;

c) la modifica delle denominazioni comunali;

c-bis) l'incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo, anche nel caso di Comuni già istituiti a seguito di fusione <sup>(4)</sup>.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15.

---

### **Art. 3**

*Presupposti generali dei provvedimenti legislativi di modifica.*

1. Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di comuni appartenenti alla stessa provincia.

2. Le modifiche devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

3. Non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, né possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso di fusione di Comuni.

5. Le modifiche delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi.

---

### **Art. 4**

*Altri provvedimenti regionali in materia di circoscrizioni comunali.*

1. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, è disposta con decreto del Presidente della Regione quando sia stata definita con accordo tra i Comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale. Se i Comuni non trovano accordo tra loro, la determinazione o la rettifica è disposta dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri.

---

### **Art. 5**

*Area metropolitana.*

1. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'Area metropolitana di Bologna è disciplinato, anche in deroga alle disposizioni della presente

REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

legge, con appositi provvedimenti legislativi ai sensi dell'*art. 20 della legge n. 142 del 1990*, sentiti i Comuni interessati.

2. Fino al momento della costituzione dell'Autorità metropolitana di Bologna ai sensi dell'*art. 21 della legge n. 142 del 1990*, alla modifica delle circoscrizioni dei comuni ricompresi nell'Area così come delimitata dalla *L.R. 12 aprile 1995, n. 33*, si provvede a norma della presente legge.

---

## **TITOLO II**

### **Disposizioni per il riordino territoriale**

#### **Art. 6**

*Programma di riordino territoriale.*

[1. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, un programma relativo alla modifica delle circoscrizioni comunali, alle Unioni e alle fusioni di Comuni, predisposto sulla base delle iniziative indicate dalle Comunità locali interessate.

2. Il programma, tenendo conto delle Unioni di Comuni già costituite o in via di costituzione, delle Comunità Montane e di ogni altra rilevante forma di collaborazione in atto tra Comuni diversi, indica le ipotesi di modifica territoriale, di istituzione di Unioni intercomunali e di fusione di Comuni, prevedendo le relative delimitazioni territoriali, i tempi e le principali modalità attuative, ivi compresi i criteri per la concessione dei contributi spettanti ai Comuni che si siano pronunciati in senso favorevole alla fusione o all'Unione intercomunale.

3. Il programma deve altresì indicare i casi in cui, in seguito alla prevista fusione di Comuni, si intende procedere alla istituzione di uno o più municipi.

4. La determinazione dei criteri per la concessione dei contributi regionali destinati ai Comuni, risultanti dalla fusione o costituiti in Unione, tiene conto dell'esigenza di favorire:

a) i Comuni di minore consistenza demografica;

b) i Comuni con territori geomorfologicamente svantaggiati;

c) nel caso di Unioni di Comuni, quelle alle quali i Comuni abbiano trasferito la titolarità di funzioni e servizi di maggiore consistenza e rilevanza]

<sup>(5)</sup>.

(5) Articolo abrogato dall'*art. 30, comma 1, lett. c), L.R. 26 aprile 2001, n. 11*.

---

#### **Art. 7**

*Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del programma.*

[1. Al fine di consentire la partecipazione di Province, Comuni e Comunità montane alla elaborazione del programma di riordino territoriale, la Giunta regionale, mediante apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, definisce le linee ed i criteri di orientamento per la formulazione del programma ed individua i principali processi da attivare ed i criteri per la concessione dei contributi ed incentivi. Entro tre mesi dalla pubblicazione, gli Enti locali fanno pervenire eventuali osservazioni e proposte.

2. Valutate le proposte e le osservazioni pervenute, la Giunta regionale sottopone il programma all'approvazione del Consiglio regionale. Il programma approvato viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

3. Il programma è aggiornato, con cadenza almeno quinquennale, secondo le modalità indicate dal presente articolo. Ove richiesto dai Comuni interessati, la Giunta può, in ogni tempo, sottoporre al Consiglio regionale la proposta di modificazione o integrazione del programma con particolare riguardo alle ipotesi di Unioni comunali che siano state nel frattempo costituite.

4. La Giunta regionale, in seguito all'approvazione del programma, presenta al Consiglio i progetti di legge conseguenti all'approvazione del programma stesso] <sup>(6)</sup>.

(6) Articolo abrogato dall'*art. 30, comma 1, lett. c), L.R. 26 aprile 2001, n. 11.*

### **TITOLO III**

#### **Procedimento legislativo per la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali e per l'istituzione di nuovi comuni**

##### **Art. 8**

##### *Iniziativa.*

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali è esercitata, nelle forme previste dalla legge regionale:

a) dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, ai sensi dell'*art. 18 dello Statuto regionale* <sup>(7)</sup>;

b) dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'*art. 50 dello Statuto regionale* <sup>(8)</sup>.

2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall'*articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura <sup>(9)</sup>.

3. Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.

4. Entro sessanta giorni, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e, qualora deliberi di dar corso alla medesima, presenta al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.

5. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve indicare la sussistenza dei presupposti previsti dall'*art. 3*. Qualora il progetto venga presentato in esecuzione del programma regionale di riordino territoriale, la relazione deve indicare la conformità alle indicazioni contenute nel programma stesso. La relazione deve contenere altresì le opportune indicazioni di natura demografica, socio-economica patrimoniale e finanziaria relative agli Enti locali coinvolti.

6. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve altresì contenere la descrizione dei confini del comune da istituire o dei comuni comunque interessati a modificazioni e le relative rappresentazioni cartografiche. La relazione al progetto di istituzione di un nuovo Comune deve essere motivata con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali.



REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

7. Ai fini di quanto previsto al comma 5 dell'art. 11, nel caso in cui la presentazione del progetto di iniziativa comunale sia stata preceduta da referendum consultivo comunale, al progetto deve essere allegata anche una dichiarazione ufficiale attestante i risultati delle consultazioni effettuate.

(7) Lettera così modificata dall'art. 76, comma 1, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(8) Lettera così modificata dall'art. 76, comma 1, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(9) Comma così modificato dall'art. 76, comma 1, lettera b), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

---

### **Art. 8-bis**

#### *Procedimento di fusione per incorporazione <sup>(10)</sup>.*

1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo deve essere avviato con l'istanza di cui all'articolo 8, comma 2, preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 56 del 2014.

2. I Comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi Consigli comunali, indicano il referendum qualora in ciascun Comune interessato all'incorporazione ne faccia richiesta almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito dell'istanza e la regolarità di quest'ultima viene accertata dal Comune entro i trenta giorni successivi al deposito. A fronte dell'esito positivo della verifica, il referendum è indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei Comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali.

4. Il referendum, svolto nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e secondo le restanti norme degli statuti e dei regolamenti comunali, è deliberato dai Consigli comunali ed indetto dai Sindaci. La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in ciascun Comune, può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.

5. Il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. I risultati del referendum sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascun Comune.

6. Con decreto del Presidente della Regione vengono predisposti i modelli della scheda di votazione, del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati; vengono inoltre definite le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative.

7. Gli uffici comunali preposti sovrintendono alle operazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente al termine delle operazioni di voto. Terminato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano:

a) un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione per incorporazione;



REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

b) un rappresentante dei sottoscrittori di cui al comma 2, indicato da chi ha provveduto al deposito delle firme della sottoscrizione stessa.

9. A fronte dell'esito del referendum i Consigli comunali interessati alla procedura di incorporazione devono deliberare, entro e non oltre i successivi trenta giorni, se procedere o meno con l'approvazione dell'istanza di fusione alla Giunta regionale. L'istanza, presentata a firma congiunta di tutti i Sindaci, deve attestare l'avvenuto espletamento del referendum e la regolarità delle operazioni referendarie e deve essere corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.

10. Entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la regolarità della stessa, la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi approva il relativo progetto di legge e lo presenta all'Assemblea legislativa regionale.

11. Le spese del referendum sono rimborsate dalla Regione ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

12. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

(10) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15.

---

#### **Art. 9**

*Esame di ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.*

... <sup>(11)</sup>.

(11) Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35.

---

#### **Art. 10**

*Pareri degli Enti locali.*

1. I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro otto giorni, ai Comuni interessati per l'espressione di un parere di merito <sup>(12)</sup>.

2. Il parere non è richiesto ai Comuni che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 8 <sup>(13)</sup>.

3. I pareri debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente, in sede referente, esamina il progetto di legge ed i pareri pervenuti e li trasmette, con una propria relazione, al Consiglio regionale, entro 15 giorni <sup>(14)</sup>.

(12) Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(13) Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(14) Comma così sostituito dall'art. 50, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35.

---

#### **Art. 11**

*Consultazione delle popolazioni interessate.*

1. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto ai commi 3, 4 e 5, dispone obbligatoriamente il referendum consultivo sui progetti di legge per la

REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nelle seguenti ipotesi:

a) quando la proposta di modifica sia conforme al programma di riordino territoriale;

b) quando, su un progetto di legge di iniziativa popolare, siano state raccolte tante firme di elettori che rappresentino:

1) la maggioranza della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti inferiore ai 5.000 elettori;

2) il 30% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 5.000 elettori e fino a 10.000 elettori, e comunque almeno 2.500 firme;

3) il 25% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 10.000 elettori e fino a 20.000 elettori, e comunque almeno 3.000 firme;

4) il 15% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata superi i 20.000 elettori, e comunque almeno 5.000 firme <sup>(15)</sup>.

1-bis. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, il Consiglio regionale esamina il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, delibera se procedere o meno all'indizione del referendum <sup>(16)</sup>.

1-ter. Qualora il Consiglio regionale deliberi la non indizione del referendum, il progetto si intende definitivamente non approvato <sup>(17)</sup>.

2. Ai fini delle consultazioni previste dall'art. 133, secondo comma della Costituzione, per popolazione interessata si intende:

a) tutti gli elettori dei Comuni interessati, nel caso di fusione o aggregazione di più Comuni o di modifica della denominazione;

b) tutti gli elettori del Comune di origine nel caso di distacco, finalizzato alla istituzione di un nuovo Comune o all'aggregazione ad altro Comune, di una porzione di territorio che rappresenti almeno il trenta per cento della popolazione o il dieci per cento del territorio del comune di origine;

c) i soli elettori residenti nel territorio oggetto di modificazione negli altri casi.

2-bis. Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del *decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197* (Attuazione della *direttiva 94/80/CE* concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza) <sup>(18)</sup>.

3. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della legislazione vigente siano in numero inferiore a cinquanta, il Consiglio regionale può stabilire che le consultazioni avvengano mediante convocazione, presso la sede del Comune interessato, degli elettori ai quali devono comunque essere assicurate adeguate garanzie circa la segretezza del voto.

4. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si procede all'indizione del referendum.

5. Non si procede all'indizione del referendum consultivo regionale qualora l'iniziativa legislativa di uno o più Consigli comunali dia atto di essere stata preceduta, nell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al Consiglio regionale, tutte le popolazioni interessate, così come individuate

REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

dalla presente legge. In tali ipotesi, ai referendum consultivi comunali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-bis, commi da 4 a 10 <sup>(19)</sup>.

(15) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'*art. 51, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35*

(16) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'*art. 51, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35*

(17) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'*art. 51, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35*

(18) Comma aggiunto dall'*art. 28, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 21*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art.31 della medesima legge*).

(19) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15*.

---

## Art. 12

*Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale* <sup>(20)</sup>.

1. Il Consiglio regionale, qualora deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.

2. Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre.

4. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:

a) nei quattro mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale e nei tre mesi successivi alla elezione della nuova Assemblea <sup>(21)</sup>;

b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale, in caso di anticipato scioglimento del Consiglio.

5. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra l'emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche, o referendum nazionali, o altri referendum regionali abrogativi, il procedimento prosegue, ma il Presidente della Regione, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di rinviare la data di svolgimento del referendum territoriale di almeno un mese e non oltre tre; il Presidente ha altresì facoltà di modificare la data affinché la consultazione per il referendum consultivo territoriale sia contestuale alle altre consultazioni nazionali o regionali successivamente indette, previa intesa con il Ministero dell'Interno per le consultazioni nazionali. In tali casi restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum consultivo territoriale. Si procede comunque al rinvio di sei mesi quando, dopo l'indizione, siano indette elezioni amministrative che riguardino Comuni interessati al referendum consultivo territoriale <sup>(22)</sup>.

5-bis. Il Presidente della Regione, che si accinge ad adottare il decreto di indizione del referendum consultivo territoriale, nel caso in cui siano già stati indetti referendum nazionali o elezioni politiche o altri referendum regionali

REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

abrogativi, ha la facoltà di disporre con proprio decreto che la consultazione sul referendum consultivo territoriale sia contestuale alle consultazioni nazionali o agli altri referendum regionali, previa intesa con il Ministero dell'Interno per le consultazioni nazionali, fissando la relativa data anche in deroga all'articolo 12, comma 3, entro i limiti necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali <sup>(23)</sup>.

6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo riferita all'ufficio provinciale per il referendum. Compete inoltre all'ufficio centrale per il referendum la proclamazione dei risultati del referendum <sup>(24)</sup>.

7. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

8. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio centrale per il referendum il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio <sup>(25)</sup>.

9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum consultivo ed il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni <sup>(26)</sup>.

9-bis. Nell'ipotesi di istituzione di nuovo comune mediante scorporo di una porzione di territorio o distacco di frazione da un preesistente comune, il referendum consultivo è valido se alla votazione partecipa, distintamente, la maggioranza degli aventi diritto al voto sia del territorio oggetto di scorporo o distacco, sia del restante territorio del comune d'origine <sup>(27)</sup>.

9-ter. Il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame degli articoli del progetto di legge quando i voti complessivi sul referendum per la fusione sono contrari alla fusione stessa e contestualmente l'esito è sfavorevole almeno nella metà dei Comuni interessati <sup>(28)</sup>.

9-quater. In tutti gli altri casi l'Assemblea legislativa può procedere immediatamente all'esame del progetto di legge di fusione tranne quando:

a) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei Comuni prevale il voto contrario;

b) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma il numero dei Comuni favorevoli è uguale a quello dei contrari;

c) i voti complessivi sul referendum sono sfavorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei Comuni prevale il voto favorevole <sup>(29)</sup>.

9-quinquies. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9-quater l'Assemblea legislativa può approvare la legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere dei Consigli dei Comuni in cui l'esito del referendum è stato contrario alla fusione. I Consigli comunali si esprimono entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. I termini di cui all'articolo 13 comma 2 per la

REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

deliberazione definitiva sul progetto di legge si interrompono per il tempo necessario alla acquisizione del suddetto parere o fino alla scadenza del sessantesimo giorno <sup>(30)</sup>.

9-sexies. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 9-quater i Consigli comunali dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti si esprimono con deliberazioni approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri presenti. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i Consigli comunali si esprimono con deliberazioni approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti <sup>(31)</sup>.

9-septies. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 9-quater i Consigli comunali si esprimono mediante deliberazioni approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti <sup>(32)</sup>.

10. Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo regionale sono a carico della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

10-bis. Nel caso di espletamento di referendum consultivo territoriale per una fusione di Comuni le prerogative spettanti ai sensi dell'*articolo 29, commi 2 e 3, della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34* (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) ai partiti e gruppi politici rappresentati in Assemblea legislativa regionale, spettano anche ai partiti e gruppi politici rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione. Spettano inoltre ai partiti e gruppi politici rappresentati nell'Assemblea legislativa regionale e nei Consigli dei Comuni interessati, limitatamente al territorio in cui sono rappresentati, le facoltà riconosciute dall'*articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352* (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) ai partiti rappresentati in Parlamento <sup>(33)</sup>.

(20) Articolo così sostituito dall'*art. 52, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(21) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 1, L.R. 21 novembre 2013, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio;».

(22) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15*. Il testo precedente era così formulato: «5. Nel caso che, nel periodo intercorrente fra la emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche o elezioni amministrative che riguardino la popolazione dei Comuni interessati al referendum consultivo, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio di sei mesi dalla data



REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

fissata o, previa intesa con il Ministero dell'Interno, che la consultazione sia effettuata, con le modalità indicate nei precedenti commi, contestualmente allo svolgimento delle altre operazioni elettorali. Allo stesso modo può procedersi se siano indetti referendum nazionali, o referendum abrogativi regionali ai sensi della normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativi. Si procede comunque al rinvio quando siano indette elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Comuni interessati.». Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 5.

(23) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 5.

(24) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 2, L.R. 21 dicembre 2012, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo. Compete inoltre all'ufficio provinciale la proclamazione dei risultati del referendum.».

(25) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 3, L.R. 21 dicembre 2012, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «8. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio provinciale il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.».

(26) Gli attuali commi 9 e 9-bis sono stati introdotti dall'art. 36, L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 della stessa legge), in sostituzione dell'originario comma 9. Il testo del comma sostituito era il seguente: «9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.».

(27) Gli attuali commi 9 e 9-bis sono stati introdotti dall'art. 36, L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 della stessa legge), in sostituzione dell'originario comma 9. Il testo del comma sostituito era il seguente: «9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.».

(28) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 29 luglio 2016, n. 15. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 5.

(29) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 29 luglio 2016, n. 15. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 5.

REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

- (30) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 29 luglio 2016, n. 15. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 5.
- (31) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 29 luglio 2016, n. 15. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 5.
- (32) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 29 luglio 2016, n. 15. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 5.
- (33) Comma aggiunto dall'art. 28, comma 4, L.R. 21 dicembre 2012, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della medesima legge).

---

**Art. 12-bis***Propaganda elettorale indiretta <sup>(34)</sup>.*

1. Nelle consultazioni referendarie per le variazioni territoriali e di denominazione di Comuni è garantita adeguata partecipazione a tutti coloro i quali, al di fuori dei partiti o gruppi politici titolati all'uso della propaganda elettorale diretta, intendano esprimersi a sostegno di una delle opzioni di voto oggetto di referendum.
2. In tali casi è consentita l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla consultazione referendaria, soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici, aventi le seguenti misure: metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei comuni sino a 10.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.
3. Gli interessati devono far pervenire apposita domanda al sindaco entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data fissata per la consultazione referendaria.
4. Il Comune provvede ad allestire tali spazi e, entro tre giorni dal termine di ricevimento delle domande, provvede a ripartire gli spazi suddetti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
5. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per 1 metro di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

(34) Articolo aggiunto dall'art. 25, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge).

---

**Art. 13***Approvazione della legge e deliberazione definitiva.*

1. Qualora, ricorrendo le condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 11, non si debba procedere a referendum consultivo regionale, il Consiglio delibera in modo definitivo sul progetto di legge entro sessanta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa. Nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 11 il Consiglio delibera entro sessanta giorni dalla data di comunicazione ufficiale dei risultati delle consultazioni <sup>(35)</sup>.

REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

2. In caso di svolgimento del referendum, la votazione finale da parte del Consiglio sul progetto di legge resta sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum. Il Consiglio regionale delibera definitivamente sul progetto di legge entro i successivi sessanta giorni <sup>(36)</sup>.

3. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge istitutiva di nuovi Comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, la Regione provvede secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Presidente previsto dal comma 10 dell'art. 12 al rimborso ai Comuni delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo comunale <sup>(37)</sup>.

(35) Comma così modificato dall'art. 53, comma 1, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35 e dall'art. 6, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15.

(36) Comma così sostituito dall'art. 53, comma 2, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35.

(37) Comma così modificato dall'art. 53, comma 3, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35.

---

#### **Art. 13-bis**

*Norme di salvaguardia per i progetti di legge di fusione decaduti a fine legislatura* <sup>(38)</sup>.

1. Quando il procedimento legislativo per la fusione di comuni avviato ai sensi all'articolo 8, commi 2 e 3, non possa concludersi entro la legislatura per lo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, pur intervenendo ai sensi dell'articolo 50, comma 6, dello Statuto regionale la decadenza dei relativi progetti di legge, sono fatti salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento ed il procedimento legislativo si svolge secondo la procedura speciale di cui al presente articolo.

2. Entro trenta giorni dal suo insediamento, la Giunta nominata a seguito delle nuove elezioni regionali, apportate le necessarie modifiche al testo del progetto di legge di fusione nella sua versione originaria deliberata dalla precedente Giunta o in quella più avanzata deliberata dai competenti organi dell'Assemblea legislativa, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, può provvedere all'approvazione e alla tempestiva trasmissione dello stesso all'Assemblea legislativa.

3. La Commissione assembleare competente, esaminato il progetto di legge e preso atto dei pareri resi, provvede a licenziarlo e a trasmetterlo all'Assemblea legislativa entro trenta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea.

4. Esaminato il testo licenziato dalla Commissione, l'Assemblea legislativa delibera nei successivi 15 giorni se procedere o meno all'indizione del referendum e il procedimento legislativo prosegue secondo la procedura ordinaria.

5. Qualora, nelle ipotesi di cui al comma 1, al progetto di legge di fusione decaduto si fossero applicate le speciali norme di cui all'articolo 7, comma 3-bis, della *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), la loro applicazione prosegue sino alla conclusione del nuovo procedimento di fusione disciplinato a norma del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.



REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

(38) Articolo aggiunto dall'art. 25, comma 2, L.R. 18 luglio 2014, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge).

---

**Art. 14***Successione nei rapporti.*

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di modifica delle circoscrizioni.

2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:

a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;

b) al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, è trasferita, d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.

3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:

a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione urbanistica vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata <sup>(39)</sup>;

b) gli altri atti amministrativi a contenuto generale ed i regolamenti del Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

4-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora gli strumenti di pianificazione urbanistica dei preesistenti Comuni siano stati elaborati in forma associata e presentino contenuti omogenei, la loro unificazione testuale e cartografica effettuata senza modifiche degli effetti giuridici sul territorio è da intendersi quale mera operazione materiale che non costituisce variante ai sensi della legislazione urbanistica <sup>(40)</sup>.

(39) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15.

(40) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, L.R. 29 luglio 2016, n. 15.

---

**Art. 14-bis***Osservatorio regionale delle fusioni <sup>(41)</sup>.*

1. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale e il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito l'Osservatorio regionale delle fusioni di cui fanno parte funzionari di ciascun nuovo Comune istituito a seguito dell'approvazione di leggi regionali di fusione di Comuni, funzionari regionali e rappresentanti delle Associazioni regionali

REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

degli Enti locali. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale, con proprio atto:

a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi;

b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;

c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e dei nuovi Comuni.

(41) Articolo aggiunto dall'art. 8, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15.

---

#### **TITOLO IV**

#### **Strumenti di incentivazione finanziaria per la costituzione di unioni e per la fusione di comuni**

##### **Art. 15**

*Contributi per programmi di riorganizzazione sovracomunale.*

[1. La Regione, al fine di favorire i processi di Unione e fusione di comuni, eroga ai Comuni che abbiano specificamente deliberato in merito contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni in vista dell'Unione o della fusione dei Comuni medesimi] <sup>(42)</sup>.

(42) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. c), L.R. 26 aprile 2001, n. 11. Vedi, anche, l'art. 28 della stessa legge.

---

##### **Art. 16**

*Unioni di Comuni e contributi per la loro costituzione.*

[1. L'Unione di Comuni è un Ente pubblico locale, dotato di personalità giuridica, costituito fra due o più Comuni contermini appartenenti alla stessa provincia in previsione della loro fusione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 142 del 1990.

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e nelle forme specificate nel programma di riordino territoriale, assegna ad ogni Unione che si costituisca e ne faccia richiesta un contributo straordinario iniziale, nonché per i dieci anni successivi contributi annuali.

3. ... <sup>(43)</sup>.

4. In attesa dell'adozione del primo programma di riordino territoriale, la Giunta può concedere contributi, sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo e nell'art. 6, comma 4, alle Unioni che si costituiscano nel frattempo <sup>(44)</sup>.

5. Nelle ipotesi in cui l'Unione riguardi tutti o parte dei Comuni già costituiti in Comunità Montane, si applica la disciplina dettata dalla legge regionale sull'ordinamento delle Comunità montane <sup>(45)</sup>. Ove l'Unione riguardi tutti i Comuni già costituiti in Comunità montane, la Comunità è contestualmente trasformata in Unione di Comuni.

REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

6. L'Unione è incompatibile con il mantenimento in essere di consorzi costituiti tra gli stessi Enti locali che la compongono. L'Unione subentra ai Comuni che la compongono nei consorzi cui partecipano altri enti.

7. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali a favore dei consorzi tra Enti locali sono estesi alle Unioni di Comuni. Ai fini del riparto di tali benefici, l'Unione costituisce titolo di priorità.

8. Il controllo sulle Unioni è esercitato ai sensi dell'*art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, ed è disciplinato dalla *L.R. 7 febbraio 1992, n. 7*, e successive modifiche] <sup>(46)</sup>.

(43) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 6, L.R. 19 luglio 1997, n. 22*.

(44) Vedi, anche, l'*art. 26, comma 1, L.R. 26 aprile 2001, n. 11*.

(45) Periodo così modificato dall'*art. 7, comma 7 L.R. 19 luglio 1997, n. 22*.

(46) Articolo abrogato dall'*art. 30, comma 1, lett. c), L.R. 26 aprile 2001, n. 11*.

---

### **Art. 17**

#### *Contributi per la fusione di Comuni.*

[1. Al fine di promuovere la fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con Comuni di popolazione superiore, la Regione eroga un contributo straordinario iniziale e, per i dieci anni successivi alla fusione, contributi annuali stabiliti in base ai criteri indicati nel programma di riordino territoriale.

2. La legge regionale che istituisce un Comune risultante dalla fusione di uno o più Comuni può disporre che una percentuale dei contributi annuali venga trasferita con vincolo di destinazione a spese riguardanti esclusivamente il territorio e l'esercizio di funzioni e servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi.

3. La fusione costituisce titolo di priorità ai fini del riparto dei finanziamenti regionali destinati alle funzioni istituzionali dei Comuni.

4. Non hanno titolo ad accedere ai contributi decennali per la fusione i Comuni che abbiano già beneficiato di quelli previsti per l'Unione, salvi restando gli opportuni adeguamenti affinché sia loro in ogni caso assicurata una contribuzione di durata complessivamente decennale.

5. Sono in ogni caso fatti salvi i contributi straordinari statali di cui all'*art. 11 della legge n. 142 del 1990*.

6. Nelle ipotesi in cui la fusione riguardi tutti i Comuni già aggregati in Comunità montane, la legge regionale cura che al Comune risultante dalla fusione siano conservate le medesime funzioni e il godimento di tutti i benefici già attribuiti alla Comunità medesima] <sup>(47)</sup>.

(47) Articolo abrogato dall'*art. 30, comma 1, lett. c), L.R. 26 aprile 2001, n. 11*.

---

### **Art. 18**

#### *Municipi e forme di articolazione per le comunità originarie.*

[1. La legge regionale che istituisce nuovi Comuni mediante fusione o aggregazione di due o più Comuni prevede che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi di base. In particolare può prevedere, nei territori delle comunità di origine, l'istituzione dei municipi di cui all'*art. 12 della legge n. 142 del 1990*, ai quali i Comuni potranno delegare l'esercizio di ulteriori

REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

funzioni e servizi. L'ipotesi di istituzione dei municipi deve essere espressamente indicata nel quesito referendario deliberato dal Consiglio regionale.

2. I progetti di legge concernenti la fusione di Comuni devono indicare i casi in cui all'istituzione del nuovo Comune consegue l'istituzione di municipi, e devono precisarne la delimitazione territoriale.

3. La legge istitutiva deve prevedere il termine di decorrenza della gestione dei servizi decentrati o eventualmente delegati ai municipi] <sup>(48)</sup>.

(48) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. c), L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

---

### **Art. 18-bis**

*Incentivazione delle fusioni di Comuni* <sup>(49)</sup>.

1. La Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono previste premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni. Ulteriori premialità sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Ai fini del calcolo della popolazione si prendono a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione.

2. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la definizione dei contributi ordinari corrisposti alle fusioni e ne stabilisce la durata, che non può essere inferiore a dieci anni.

3. Il programma di riordino territoriale può altresì prevedere e disciplinare contributi straordinari per spese di investimento, prevedendone la durata.

4. Ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea, i programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni derivanti da fusione nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna adottati su delega regionale.

5. L'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è abrogato.

(49) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 3, L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e si applica dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 5, della medesima legge).

---

## **TITOLO V**

### **Norme finanziarie e interpretative**

#### **Art. 19**

*Norme finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della

REGIONE EMILIA\_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni <sup>(2)</sup>.

legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'*art. 11, comma primo della L.R. 6 luglio 1977, n. 31*.

2. Per l'esercizio 1996, agli oneri derivanti dalla presente legge, e ammontanti a Lire 1.000.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86350 "Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione di bilancio per l'esercizio stesso e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale.

3. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1996 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 38, comma quarto, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31*, e successive modifiche e integrazioni.

---

### **Art. 20**

*Norme interpretative.*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera:

a) per numero di abitanti di un comune, quello sancito dall'ultimo censimento della popolazione;

b) per numero di elettori di un comune, frazione o borgata, quello risultante dall'ultima revisione semestrale delle liste elettorali del Comune.

2. [Ai fini della presente legge, l'unificazione in un solo Comune di più Comuni preesistenti realizzata attraverso l'incorporazione di uno o più Comuni in un altro contiguo deve intendersi equiparata alla fusione di Comuni operata mediante istituzione di un Comune nuovo] <sup>(50)</sup>.

(50) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 29 luglio 2016, n. 15*.

---

### **Art. 21**

*Abrogazioni.*

1. Il comma 5 dell'*art. 8*, la lett. d) del comma 2 dell'*art. 30*, e l'intero *art. 34 della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1* sono abrogati.

## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

**Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Liguria 7 dicembre 1977, n. 49.

---

## TITOLO I

## Iniziativa popolare

## Capo I - Disposizioni generali

## Art. 1

## Titolari dell'iniziativa popolare.

Il diritto di iniziativa previsto nell'art. 9 dello Statuto per la formazione delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale spetta:

- 1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione;
  - 2) ad ogni Consiglio comunale di comune capoluogo di Provincia o ad uno o più Consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente almeno un ventesimo della popolazione regionale;
  - 3) ad almeno cinque Consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente 20.000 elettori;
  - 4) ad ogni Consiglio provinciale.
- 

## Art. 2

## Leggi e provvedimenti esclusi dalla iniziativa popolare.

Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

- 1) di approvazione del bilancio regionale di previsione delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, di approvazione del conto consuntivo;
- 2) di istituzione di tributi propri della Regione; ed i provvedimenti relativi;
  - a) all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;
  - b) all'assunzione e alla cessione di partecipazioni regionali;
  - c) alla nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione nonché dei rappresentanti della Regione in enti o società a partecipazione regionale;

## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

- d) alla formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
  - e) alla designazione dei componenti di commissioni o di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dallo Statuto e dalle leggi;
  - f) al riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'art. 125 della Costituzione;
  - g) alla designazione, a norma dell'art. 83, 2° comma della Costituzione, dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;
  - h) alla formulazione dei pareri di cui agli artt. 132 e 133 della Costituzione;
  - i) alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alla richiesta di referendum abrogativo di leggi statali.
- 
- 

## Capo II - Iniziativa degli elettori

## Art. 3

## Modalità.

L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli o di una proposta di provvedimento sottoscritta dal numero degli elettori previsto dall'art. 1, n. 1, della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

---

---

## Art. 4

## Assistenza dell'Ufficio legislativo nella relazione delle proposte.

I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'Ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.

L'Ufficio di Presidenza decide in merito entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.

In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione, salvo i limiti fissati dall'art. 15 dello Statuto.



## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 ([1](#)).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2: il provvedimento di diniego, adottato all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza, è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

---

## Art. 5

Numerazione, dotazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme.

Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, si presentano al competente ufficio del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.

I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, composti di quattro facciate, ognuna di venticinque righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in più gruppi, dal predetto ufficio del Consiglio il quale attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme. All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di provvedimento.

L'ufficio del Consiglio di cui al 1° comma restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro dieci giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati.

Nel computo delle firme non sono considerate valide quelle presentate su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.

---

## Art. 6

Raccolta delle firme.

Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'[art. 8 della L. 25 maggio 1970, n. 352](#) per quanto applicabili.

---

## Art. 7

Deposito della proposta.

La proposta e la relazione indicate nell'art. 3 sono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale corredate dalla relativa documentazione a cura dei promotori.



## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

Il competente ufficio del Consiglio, mediante processo verbale del quale rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data del deposito della documentazione.

Nel verbale indica inoltre le generalità, il domicilio dei promotori che depositano la proposta e il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

---

---

#### Art. 8

##### Decadenza della proposta.

La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.

Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente Commissione consiliare non abbia iniziato l'esame della proposta ai sensi dell'art. 11 e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa.

Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente Commissione consiliare non abbia iniziato l'esame della proposta ai sensi dell'art. 11 e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa.

In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

---

---

#### Art. 9

##### Spese di autenticazione.

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Il rimborso non compete quando il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2.

---

---

#### Art. 10

##### Verifica e computo delle firme.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro dieci giorni dal deposito della proposta, procede alla verifica dei fogli e delle firme presentate nonché al controllo dei

## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

certificati elettorali dei sottoscrittori e, qualora le firme risultino insufficienti o vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a 15 giorni per la regolarizzazione.

La proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla verifica e all'eventuale regolarizzazione .

---

---

#### Art. 11

##### Esame e discussione.

L'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell'art. 32, 3° comma, dello Statuto, nella prima seduta successiva all'iscrizione della proposta all'ordine del giorno, ne stabilisce, con priorità su ogni altro oggetto, la data di inizio dell'esame nella competente Commissione e in Consiglio regionale.

---

---

#### Art. 12

##### Presenza dei promotori nella Commissione consiliare - Esame del Consiglio.

In sede di Commissione consiliare i primi cinque promotori della proposta hanno facoltà di illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.

Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

---

---

### Capo III - Iniziativa dei consigli comunali e provinciali

#### Art. 13

##### Modalità dell'iniziativa.

I Comuni e le Province, ai sensi delle disposizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 dell'art. 1, esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione, da parte dei relativi Consigli a maggioranza dei Consiglieri assegnati, della relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli o dello schema di provvedimento.

## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'art. 4 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

Qualora pervengano proposte da parte dei più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del Comune il cui concorso completi il numero dei Comuni o l'entità della popolazione richiesti dall'art. 1.

Possono partecipare alla seduta della Commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, tre Consiglieri per ciascun Comune e cinque per ogni Provincia che l'abbiano deliberata.

Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli Consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni Consigliere comunale può votare per due nomi, ogni Consigliere provinciale per tre.

Per quanto attiene all'iscrizione nell'ordine del giorno e all'esame della proposta in Commissione e in Consiglio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10, 2° comma, 11 e 12, 2° e 3° comma.

---

#### Capo IV - Disposizioni comuni

##### Art. 14

Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale.

Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

---

##### Art. 15

Riunione di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi.

Una Commissione consiliare che sia investita dell'esame di più proposte di iniziativa popolare vertenti su oggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti, ai sensi degli artt. 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.

Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

---

## TITOLO II

### Referendum popolare

#### Capo I - Referendum abrogativo

##### Art. 16

##### Titolari dell'iniziativa.

Il diritto a promuovere referendum popolare, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un provvedimento della Regione spetta ad almeno 50.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione.

---

---

##### Art. 17

##### Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo.

Sono escluse dal referendum:

- 1) le disposizioni dello Statuto regionale;
  - 2) le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale;
  - 3) le leggi tributarie e di bilancio;
  - 4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative;
  - 5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;
  - 6) i provvedimenti indicati nelle lettere da a) ad i) dell'art. 2 della presente legge.
- 

---

##### Art. 18

##### Modalità per promuovere il referendum.

I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia. I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della Regione.

Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum ne dà notizia.

---

## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

---

Art. 19

## Contenuto della proposta di referendum e sua ammissibilità.

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare: in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge o del provvedimento sul quale si intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum è richiesto.

Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di una o più articoli di legge o di provvedimento, la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione; la medesima norma si applica anche quando sia richiesta l'abrogazione di parte di un provvedimento non redatto in articoli;

L'Ufficio di Presidenza, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'inammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'art. 17.

Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.

La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

---

---

Art. 20

## Norme procedurali.

Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo che dichiara l'ammissibilità del referendum, i promotori presentano al competente Ufficio del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: «volete l'abrogazione. . . » seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'art. 19.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 9.

---

---

Art. 21

## Presentazione della richiesta di referendum, verifica delle firme.

## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

Le richieste di referendum, corredate dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto debbono essere presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Un funzionario dell'Ufficio dà atto mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

L'Ufficio di Presidenza compie le operazioni stabilite dal 1° comma dell'art. 10 entro il 31 ottobre successivo.

---

---

Art. 22

## Unificazione di proposte di referendum.

Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.

Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa l'unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del 1° comma dell'articolo successivo.

---

---

Art. 23

## Indizione e data del referendum.

Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il 10 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° aprile e il 31 maggio.

Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.

Qualora siano convocate nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali, o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalità previste dal 1° comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 novembre.

Nel caso che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

---

## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

---

Art. 24

## Pubblicità del decreto di indizione del referendum.

Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione.

Detto decreto viene notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte d'Appello di Genova e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali e ai Sindaci.

Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i Comuni della Regione almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il referendum.

---

---

Art. 25

## Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum.

Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio.

---

---

Art. 26

## Inefficacia del referendum già indetto.

Se prima dell'effettuazione del referendum la legge, il provvedimento e le disposizioni sottoposte a referendum siano abrogate, modificate o dichiarate incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

---

---

Art. 27

## Modalità e giorno della votazione.

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla riparazione dei Comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibile, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 23 del giorno stesso [\(2\)](#).
3. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

---

[\(2\)](#) Comma così sostituito dall'art. [1, comma 1, L.R. 29 marzo 2017, n. 4](#), a decorrere dal 5 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 della domenica fissata del decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 21 del giorno stesso.».

---

## Art. 28

## Schede per il referendum abrogativo.

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum. Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche dei modelli riprodotti alle Tabelle A e B allegate alla presente legge.

Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al 2° comma dell'art. 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.

In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

---

## Art. 29

## Uffici provinciali e Ufficio regionale per il referendum - composizione dei seggi.

I seggi elettorali sono composti come previsto dal [D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#).

Presso il Tribunale di ogni capoluogo di Provincia e presso la Corte d'Appello di Genova sono costituiti, rispettivamente, gli Uffici provinciali e l'Ufficio regionale per il referendum.

Ogni Ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

L'Ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.



## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentati nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del segretario provinciale o, per l'Ufficio regionale, del segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori .

---

---

#### Art. 30

Spese per adempimenti dei comuni e relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali.

Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché a quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli Comuni.

La Regione può anticipare ai comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75 per cento dell'ammontare delle spese occorrenti.

I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

---

---

#### Art. 31

Operazioni dell'Ufficio provinciale.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della Provincia, l'Ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella Provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'Ufficio regionale.

---

---

#### Art. 32

Operazioni dell'Ufficio regionale.

## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

L'Ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quanti della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

---

Art. 33  
Contestazioni e reclami.

Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all'Ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

---

Art. 34  
Pubblicazione dell'esito del referendum.

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione totale o parziale della legge o del provvedimento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 32, dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

---

---

## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

## Art. 35

Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta.

Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum.

---

---

## Art. 36

Operazioni e propaganda elettorali.

Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano la materia.

---

---

## Capo II - Referendum consultivi

Art. 37  
Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati.

Prima di procedere all'approvazione di un progetto di legge o di un provvedimento, non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'art. 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'art. 11, 4° comma, dello Statuto.

Il potere d'iniziativa spetta agli organi ed ai soggetti che hanno titolo a proporre al Consiglio regionale l'adozione di leggi o provvedimenti.

La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della Regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

---

---

## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

## Art. 38

Referendum consultivo obbligatorio sull'istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'art. 11, ultimo comma dello Statuto.
2. Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra Comuni previste dall'art. 32, 1° comma, del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.
3. La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.
4. Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i Comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al 1° comma.
- 4-bis. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito "cittadini dell'Unione", residenti nei comuni interessati dalla consultazione di cui al primo comma [\(3\)](#).
- 4-ter. I cittadini dell'Unione devono essere iscritti alla lista elettorale aggiunta di cui al [decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197](#) (Attuazione della [direttiva 94/80/CE](#) concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) [\(4\)](#).
5. Il referendum consultivo per la costituzione in Comune o in comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parte di territorio di uno stesso Comune o di comuni distinti ovvero per le modificazioni delle circoscrizioni comunali può riguardare la sola popolazione del territorio oggetto del trasferimento qualora il Consiglio regionale rilevi la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:
  - a) la popolazione o il territorio che è oggetto di trasferimento risulti inferiore rispettivamente al 30 per cento della popolazione o al 10 per cento del territorio del Comune di origine o di quello di destinazione;
  - b) l'area non abbia un'incidenza rilevante sugli interessi del Comune cedente e della relativa popolazione complessiva [\(5\)](#).
6. Le norme di cui al precedente comma non operano per i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti [\(6\)](#).

---

[\(3\)](#) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 2, L.R. 29 marzo 2017, n. 4](#), a decorrere dal 5 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della medesima legge).

[\(4\)](#) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 2, L.R. 29 marzo 2017, n. 4](#), a decorrere dal 5 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della medesima legge).

[\(5\)](#) Comma aggiunto dall'art. [1, L.R. 7 marzo 2002, n. 9](#).

[\(6\)](#) Comma aggiunto dall'art. [1, L.R. 7 marzo 2002, n. 9](#).

## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

---

Art. 39

Decreto di indizione del referendum consultivo.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro dieci giorni dall'esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli artt. 37 e 38, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

---

Art. 40

Norme applicabili ai referendum consultivi.

Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 27, 29, 30, 31, 32, 34.

Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della Regione, vengono costituiti Uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare.

Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli artt. 25 e 26.

---

---

Art. 41

Schede per il referendum consultivo.

Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, debbono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

---

---

Art. 42

Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione.

1. Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta [\(7\)](#).

2. Nei referendum consultivi obbligatori per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione fra comuni e per mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali il

## REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando in ciascuno dei comuni interessati abbia partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto e la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi sia a favore della proposta [\(8\)](#).

3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'Ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione [\(9\)](#).

---

[\(7\)](#) Comma così numerato per effetto della sostituzione del comma 2 ad opera dell'*art. 1, comma 1, L.R. 29 novembre 2013, n. 38*.

[\(8\)](#) Il presente comma, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 4 ottobre 2006, n. 27*, è stato poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 29 novembre 2013, n. 38*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* della medesima legge) ed infine così modificato dall'*art. 28, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 40*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Nel caso di referendum consultivo obbligatorio sull'istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il parere popolare si intende favorevole qualora in ciascuno dei Comuni direttamente interessati abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi sia a favore della proposta.».

[\(9\)](#) Comma così numerato per effetto della sostituzione del comma 2 ad opera dell'*art. 1, comma 1, L.R. 29 novembre 2013, n. 38*.

---

#### Art. 43

Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum.

Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

---

### Capo III - Disposizioni finali e finanziarie

#### Art. 44

Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

---

REGIONE LIGURIA

L.R. 28 novembre 1977, n. 44 [\(1\)](#).

Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

---

Art. 45

## Disposizione finanziaria.

A partire dall'esercizio finanziario 1978 e per gli esercizi successivi sarà iscritto per memoria nei relativi bilanci di previsione il capitolo «Spese per le prestazioni relative all'iniziativa popolare e per lo svolgimento dei referendum popolari abrogativo e consultivo».

---

**REGIONE LOMBARDIA****L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 <sup>(1)</sup>.****Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 dicembre 2006, n. 51, S.O. 18 dicembre 2006, n. 1

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

---

---

**TITOLO I**

**OGGETTO DEL TESTO UNICO**

**Art. 1**

*Oggetto*

1. Il presente testo unico riunisce le disposizioni regionali in materia di istituzione di nuovi comuni, mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, nonché di promozione e coordinamento delle iniziative per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

---

---

**TITOLO II**

**CIRCOSCRIZIONI COMUNALI**

**CAPO I**

**Disposizioni generali**

**Art. 2**

*Ambito di applicazione*

1. Il presente titolo, in attuazione dell'articolo 133 della Costituzione e dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, disciplina i presupposti e le procedure da osservare nell'istituzione di nuovi comuni e nella fusione di quelli esistenti, nella modifica delle circoscrizioni territoriali e della



REGIONE LOMBARDIA

L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 <sup>(1)</sup>.

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

denominazione dei comuni, nonché nell'esercizio di ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali <sup>(2)</sup>.

(2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 8 luglio 2015, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

**Art. 3***Coordinamento e pubblicizzazione delle informazioni*

1. Al fine di contribuire ulteriormente alla promozione ed alla diffusione dei processi di ridisegno istituzionale, funzionale e territoriale dei comuni lombardi, la Regione garantisce l'accesso degli enti locali a tutte le banche dati regionali e tutela la massima circolazione delle informazioni.

---

**TITOLO II****CIRCOSCRIZIONI COMUNALI****CAPO II****Individuazione delle tipologie****Art. 4***Istituzione di nuovi comuni*

1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo a seguito:

- a) della fusione di due o più comuni contigui;
- b) della istituzione, in uno o più comuni, di una o più borgate del comune o di più comuni, quando le condizioni dei luoghi non lo sconsiglino e sempreché il nuovo comune non abbia popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la costituzione del nuovo comune non comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano al di sotto di tale limite;
- c) di scorporo da aree d'intensa urbanizzazione site nell'area metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

---

**Art. 5***Mutamento delle circoscrizioni comunali*

1. Al mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni si procede nei casi di:

- a). incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo <sup>(3)</sup>;

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 <sup>(1)</sup>.

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

- b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua aggregazione ad un comune contiguo;
- c) ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio di altro comune contiguo;
- d) rettifica dei confini.

---

(3) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 8 luglio 2015, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

#### **Art. 6**

##### *Mutamento delle denominazioni comunali*

1. La denominazione dei comuni può essere modificata in seguito al mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale ovvero quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

---

### **CAPO III**

#### **Disposizioni procedurali**

#### **Art. 7**

##### *Iniziativa legislativa*

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, è esercitata nelle forme previste dallo Statuto della Regione.
2. Ai fini della presente legge, per le proposte di iniziativa popolare si applicano le disposizioni della *legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1* (Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi ed altri atti della regione).
3. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa popolare, i consigli comunali, con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati, o la maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate, interessati all'adozione di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale per la promozione della relativa procedura e per la presentazione del progetto di legge, previa verifica dei requisiti formali della richiesta; le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare <sup>(4)</sup>.
- 3.1. Nel caso di incorporazione di comuni, i comuni interessati effettuano il referendum consultivo di cui all'articolo 1, comma 130, quinto periodo, della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), prima che i relativi consigli comunali deliberino la richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge di cui al comma 3 <sup>(5)</sup>.

3-bis. La richiesta dei consigli comunali o della maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate di cui al comma 3 è presentata al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 1° gennaio di ogni anno <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup>.

4. A seguito della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, il Presidente della Regione trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro il 1° aprile <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>.

4-bis. In caso di richiesta di avvio della procedura di cui al comma 3.1, le delibere dei consigli comunali interessati attestano, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, l'effettuazione del referendum secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, ne riportano gli esiti e indicano l'eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione. I comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio regionale relativa alla possibile assunzione del referendum ai sensi dell'articolo 9-bis <sup>(10)</sup>.

5. Ciascun progetto di legge è accompagnato da una relazione che pone in evidenza le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che lo giustificano.

---

(4) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 8 luglio 2015, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2016, n. 14*, a decorrere dal 31 maggio 2016, con l'applicabilità di cui all'*art. 1, comma 2*.

(7) Per la modifica della tempistica di cui al presente comma vedi la *Circ. reg. 29 giugno 2016, n. 12*.

(8) Comma prima sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 26 maggio 2016, n. 14*, a decorrere dal 31 maggio 2016, con l'applicabilità di cui all'*art. 1, comma 2*.

(9) Per la modifica della tempistica di cui al presente comma vedi la *Circ. reg. 29 giugno 2016, n. 12*.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera d), L.R. 8 luglio 2015, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

**Art. 8***Pareri*

1. I progetti di legge per la istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sono trasmessi, per la formulazione del parere di merito con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati, ai consigli comunali interessati che non si siano già espressi a norma dell'articolo 7, comma 3; la trasmissione dei progetti di legge di iniziativa popolare è effettuata successivamente alla dichiarazione di ammissibilità degli stessi da parte dell'Ufficio di Presidenza a norma degli articoli 9 e 12 della L.R. n. 1/1971.

2. I progetti di legge sono altresì trasmessi al consiglio provinciale territorialmente competente, nonché, qualora si tratti di un comune montano, all'assemblea della comunità montana nel cui ambito territoriale lo stesso ha sede, per la formulazione del rispettivo parere di merito.

3. I pareri di cui ai commi 1 e 2 debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si intendono favorevoli <sup>(11)</sup>.

---

(11) Comma così modificato prima dall'*art. 7, comma 15, lettera a), L.R. 5 agosto 2010, n. 13* e poi dall'*art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

**Art. 9***Referendum consultivo <sup>(12)</sup>.*

1. [Decorsi i termini di cui all'articolo 8, il progetto di legge ed i pareri pervenuti sono esaminati dalla commissione consiliare competente che li trasmette con propria relazione al Consiglio regionale] <sup>(13)</sup>.

2. L'effettuazione del referendum, ai fini di quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della commissione consiliare competente, entro il 15 maggio di ogni anno, successivamente alla trasmissione dei progetti di legge per i pareri di cui all'articolo 8 <sup>(14)</sup>.

3. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati da modifiche territoriali salvo che, per le caratteristiche dei gruppi presenti sul territorio degli stessi, dei luoghi, delle infrastrutture e delle funzioni territoriali, nonché per la limitata entità della popolazione o del territorio, rispetto al totale, si possano escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse diretto e qualificato alla variazione territoriale.

4. I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

4-bis. La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi <sup>(15)</sup>.

5. Qualora i residenti aventi diritto al voto ai sensi dell'*articolo 26 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34* (Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione *L.R. 31 luglio 1973, n. 26* e successive modificazioni) siano in numero non superiore a cinquanta alla data di presentazione del progetto di legge, il Consiglio regionale può deliberare di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, in deroga alle previsioni del comma 9, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto <sup>(16)</sup>.

5-bis. La data di effettuazione della consultazione di cui al comma 5, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8, è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comune o i comuni interessati. La consultazione si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati; a tal fine gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico:

a) procedono allo spoglio dei voti;

b) computano i voti favorevoli e contrari alla proposta;

c) redigono e trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione <sup>(17)</sup>.

5-ter. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di cui al comma 5-bis, lettera c), ne dispone con decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I pareri di cui all'articolo 8 e i risultati della consultazione di cui al comma 5 sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio regionale, alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo <sup>(18)</sup>.

5-quater. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali:

a) è approvato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore;

b) è approvato il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati;

c) sono individuate le modalità di convocazione degli elettori;

d) possono essere emanate ulteriori indicazioni operative anche per eventuali casi particolari riguardanti il comune o i comuni interessati dalla consultazione <sup>(19)</sup>.

5-quinquies. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti alle consultazioni di cui al comma 5 fanno carico alla Regione. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni sono rimborsate dalla Regione ai sensi del comma 9-bis <sup>(20)</sup>.

6. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si fa luogo a referendum.

7. La data di effettuazione dei referendum deliberati ai sensi del comma 2 è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro il 20 luglio e comunicato ai presidenti delle corti d'appello e delle commissioni elettorali circondariali interessate. I referendum si svolgono nella stessa data (Referendum Day) di norma in una domenica di ottobre, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8 <sup>(21)</sup>.

7-bis. L'ufficio centrale per il referendum proclama i risultati della consultazione di cui al comma 7 entro il termine previsto dall'*articolo 27, comma 3, della L.R. 34/1983* <sup>(22)</sup>.

8. Qualora l'iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della *L.R. 1/1971*, il termine entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del Consiglio regionale è ridotto a due mesi e decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo <sup>(23)</sup>.

9. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo III della *legge regionale 28 aprile 1983, n. 34* (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione *L.R. 31 luglio 1973, n. 26* e successive modificazioni), escluse comunque le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 17, comma 6, di detta legge.

9-bis. I rimborsi dovuti ai sensi dell'*articolo 32, comma 5, della L.R. 34/1983* sono erogati nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta Regionale <sup>(24)</sup>.

---

(12) Rubrica così sostituita dall'*art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(13) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 15, lettera b), L.R. 5 agosto 2010, n. 13*.

(14) Comma modificato dall'*art. 7, comma 15, lettera c), L.R. 5 agosto 2010, n. 13*, dall'*art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed infine, dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 26 maggio 2016, n. 14*, a decorrere dal 31 maggio 2016, con l'applicabilità di cui all'art. 1, comma 2.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera g), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera h), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(17) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera h), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera h), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.



(19) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera h)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera h)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(21) Comma modificato dall'*art. 7, comma 15, lettera d)*, *L.R. 5 agosto 2010, n. 13*, poi sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera i)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed infine, così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettere d) e e)*, *L.R. 26 maggio 2016, n. 14*, a decorrere dal 31 maggio 2016, con l'applicabilità di cui all'*art. 1, comma 2*.

(22) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera i)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(23) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera j)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(24) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera k)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

---

#### **Art. 9-bis**

*Referendum consultivo per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo* <sup>(25)</sup>.

1. A seguito della presentazione del progetto di legge conseguente alla verifica di cui all'articolo 7, comma 4-bis, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere, in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo di cui all'articolo 9 anche con le modalità di cui all'*articolo 26-bis della L.R. 34/1983*, i referendum già effettuati dai comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica. In caso di assunzione dei referendum effettuati dai comuni interessati, il Consiglio regionale delibera la non effettuazione del referendum di cui all'articolo 9, fatta salva l'applicazione, ai fini della valutazione dei risultati dei referendum assunti, dei commi 4 e 4-bis del medesimo articolo.

2. Le spese dei referendum consultivi comunali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, sono rimborsate dalla Regione, qualora il Consiglio regionale deliberi di assumerli in luogo del referendum di cui all'articolo 9, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Il referendum di cui all'articolo 7, comma 4-bis, si svolge con le modalità previste dal regolamento comunale, fermo restando quanto segue:

a) l'indizione è effettuata con deliberazione dei consigli comunali interessati;

b) gli uffici preposti sovrintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;

c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali.

4. La delibera del Consiglio regionale di assunzione dei referendum consultivi comunali è pubblicata, unitamente ai verbali di proclamazione dei risultati della consultazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.

4-bis. In caso di referendum per la contestuale incorporazione di due o più comuni in un comune ad essi contermini, le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 1 dell'allegato B bis. <sup>(26)</sup>

4-ter. In caso di indizione di referendum consultivo comunale per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, il cui esito favorevole possa rendere altri comuni contermini al comune incorporante, in quest'ultimo e nei comuni ad esso potenzialmente contermini può essere indetto, nella stessa data, ulteriore referendum consultivo comunale ai fini dell'incorporazione degli stessi comuni nel comune incorporante. Le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 2 dell'allegato B bis. <sup>(27)</sup>

4-quater. Le disposizioni legislative per l'incorporazione di comuni non contermini che hanno effettuato il referendum consultivo comunale ai sensi del comma 4-ter acquistano efficacia a seguito dell'entrata in vigore delle norme che, prevedendo l'incorporazione di uno o più comuni in comune contiguo, rendono contermini a quest'ultimo i comuni inizialmente non contigui di cui al comma 4-ter. <sup>(28)</sup>

---

(25) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 8 luglio 2015, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(26) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 26 maggio 2016, n. 14, a decorrere dal 31 maggio 2016. Vedi, anche, il comma 3, art. 1, L.R. n. 14/2016.

(27) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 26 maggio 2016, n. 14, a decorrere dal 31 maggio 2016. Vedi, anche, il comma 3, art. 1, L.R. n. 14/2016.

(28) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 26 maggio 2016, n. 14, a decorrere dal 31 maggio 2016. Vedi, anche, il comma 3, art. 1, L.R. n. 14/2016.

---



REGIONE LOMBARDIA

L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 <sup>(1)</sup>.

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

**Art. 10***Adempimenti per il procedimento legislativo <sup>(29)</sup>*

1. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum ai sensi della [L.R. 34/1983](#), comunica i risultati del referendum regionale consultivo di cui all'articolo 9 e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con decreto <sup>(30)</sup>.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all'articolo 8 e i risultati del referendum di cui all'articolo 9 alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo; il Consiglio regionale delibera, di norma, entro quarantacinque giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale per il referendum, e comunque in modo da consentire, in caso di approvazione, l'entrata in vigore della legge di fusione il 1° gennaio dell'anno successivo <sup>(31)</sup>.

2-bis. La tempistica di cui all'articolo 7, commi 3-bis e 4, e all'articolo 9, commi 2 e 7, non si applica alle domande di incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 <sup>(32)</sup>.

---

<sup>(29)</sup> Articolo così sostituito dall'[art. 9, comma 1, lettera l\)](#), [L.R. 8 luglio 2014, n. 19](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

<sup>(30)</sup> Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera f\)](#), [L.R. 8 luglio 2015, n. 20](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

<sup>(31)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lettera g\)](#), [L.R. 26 maggio 2016, n. 14](#), a decorrere dal 31 maggio 2016, con l'applicabilità di cui all'art. 1, comma 2.

<sup>(32)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, lettera g\)](#), [L.R. 8 luglio 2015, n. 20](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche il comma 3 del citato art. 3.

---

**CAPO IV****Funzioni delle province e delle comunità montane****Art. 11***Successione nei rapporti*

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali sono regolati dalla provincia competente per territorio, o, qualora si tratti di comuni montani, dalla comunità montana nel cui ambito territoriale ha sede il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulti ampliata, nell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5, il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata, subentra nella titolarità delle

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 [\(1\)](#).

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine.

3. È altresì trasferita, a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio, al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, una quota proporzionale del personale del comune d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.

4. I provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni d'origine restano in vigore sino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata.

---

### **Art. 12**

#### *Coordinamento e provvedimenti sostitutivi*

1. Le province e le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 8 e 11.

2. Qualora le province e le comunità montane non adempiano all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 11, i relativi provvedimenti, previa diffida e assegnazione di un termine a provvedere, vengono assunti dalla Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente.

---

### **Art. 13**

#### *Rapporti finanziari*

1. Le spese sostenute dalle province o dalle comunità montane per lo svolgimento delle funzioni disposte dalla presente legge sono a totale carico della Regione; a tal fine, nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali di competenza è iscritto apposito stanziamento tra le spese correnti, al cui finanziamento si provvede con le entrate ordinarie della Regione.

2. La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla Giunta regionale, su richiesta e d'intesa con la provincia e la comunità montana interessata.

---

## **TITOLO III**

### **CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI**

#### **Art. 14**

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente titolo regola l'esercizio della attività di promozione e di coordinamento regionale delle iniziative dei comuni dirette alla istituzione di

nuove province, nonché alla revisione delle circoscrizioni provinciali esistenti, così come previsto dall'articolo 133 della Costituzione e dall'*articolo 21 del D.Lgs. n. 267/2000*.

---

---

## CAPO I

### Istituzione di nuove province

#### Art. 15

##### *Iniziativa*

1. L'iniziativa di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, diretta all'istituzione di nuove province, spetta a ciascuno dei comuni destinati ad essere ricompresi nell'istituenda provincia.
  2. L'iniziativa può esplicarsi a norma delle procedure di cui al presente capo, se viene assunta da un numero di comuni non inferiore a un terzo di quelli ricompresi nell'area territoriale della nuova provincia.
- 

---

#### Art. 16

##### *Deliberazioni dei consigli comunali proponenti*

1. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione assunta dai consigli comunali proponenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  2. Le deliberazioni consiliari, oltre a rispondere ai criteri di cui all'*articolo 21 del D.Lgs. n. 267/2000*, devono contenere:
    - a) l'elenco dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale della nuova provincia;
    - b) l'indicazione della popolazione dell'area interessata, secondo i dati ISTAT, riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente;
    - c) l'individuazione del comune capoluogo, sede della nuova provincia;
    - d) la delimitazione cartografica su scala 1:10.000 della provincia.
- 

---

#### Art. 17

##### *Atti di adesione all'iniziativa*

1. Le deliberazioni dei comuni promotori dell'iniziativa sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale il quale, entro trenta giorni dalla loro ricezione, provvede alla loro trasmissione agli altri comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 2, lett. a), che non hanno promosso l'iniziativa.

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 [\(1\)](#).

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

2. Tali comuni sono tenuti a pronunciarsi circa l'adesione o meno all'iniziativa entro centottanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse ai sensi del comma 1.

3. La deliberazione di adesione non è valida se contiene osservazioni, specificazioni, condizioni o comunque elementi innovativi rispetto alla proposta.

---

**Art. 18***Parere della Regione*

1. Il Presidente della Giunta regionale esamina il contenuto delle deliberazioni richieste a norma dell'articolo 17 e, verificato che le deliberazioni favorevoli abbiano ottenuto l'adesione della maggioranza dei comuni interessati, che rappresentino altresì la maggioranza della popolazione complessiva del territorio dell'istituenda nuova provincia, trasmette la proposta al Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale esprime con deliberazione il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni.

3. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, è trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

---

**CAPO II****Revisione delle circoscrizioni provinciali****Art. 19***Iniziativa*

1. L'iniziativa diretta al mutamento delle circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, spetta al comune il cui territorio sia ubicato sul confine inter-provinciale, ovvero sia limitrofo ad esso.

2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione del consiglio comunale interessato, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

---

**Art. 20***Trasmissione delle deliberazioni comunali*

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 <sup>(1)</sup>.

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

1. Le deliberazioni con le quali i comuni intendono passare ad altra circoscrizione provinciale, a norma dell'articolo 19, sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'*articolo 21 del D.Lgs. n. 267/2000*, le trasmette al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni.

---

---

**Art. 21***Deliberazione del Consiglio regionale*

1. Il Consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione.
  2. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
- 

---

**CAPO III****Disposizioni comuni****Art. 22***Inammissibilità delle iniziative*

1. L'iniziativa per la costituzione di una nuova provincia non è ammessa allorché la popolazione della medesima sia inferiore al limite minimo di duecentomila abitanti.
  2. È altresì preclusa l'iniziativa finalizzata al mutamento delle circoscrizioni provinciali, nei casi in cui il passaggio di un comune ad altra circoscrizione provinciale determini la diminuzione della popolazione della provincia preesistente al di sotto della soglia minima di duecentomila abitanti.
  3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati qualora ricorrano obiettive ragioni giustificative, da indicarsi specificatamente nelle deliberazioni comunali con le quali viene assunta l'iniziativa, nonché nel parere reso dalla Regione.
- 

---

**Art. 23***Referendum consultivo*

1. Il Consiglio regionale, in attuazione dell'articolo 65 dello Statuto, può, se ne ravvisa la necessità, indire referendum consultivo tra le popolazioni interessate.
-

---

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI, ABROGATIVE E FINANZIARIE

#### Art. 24

##### *Abrogazioni*

1. Le leggi indicate nell'allegato A sono abrogate. Sono altresì abrogati:

a) il comma 9 dell'*articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2* (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);

b) la lett. a) del comma 1 dell'*articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8* (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico).

2. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi di cui all'allegato A, nonché gli atti adottati sulla base delle leggi stesse, permangono e restano validi. Tali leggi continuano inoltre ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso.

3. Le leggi indicate nell'allegato B restano in vigore. Restano pure valide e confermate le modifiche apportate dall'*articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28* (Norme sulle circoscrizioni comunali) all'*articolo 25 della L.R. n. 34/1983*.

---

#### Art. 25

##### *Norma finanziaria <sup>(33)</sup>*

1. Alle spese per l'effettuazione dei referendum consultivi in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui all'articolo 9, sia direttamente sostenute dalla Regione sia relative ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni, si provvede con le risorse stanziata alla missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" - programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

2. Alle spese per i rimborsi alle province o alle comunità montane per le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui all'articolo 13, si provvede con le risorse appositamente stanziata alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali" - programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 <sup>(1)</sup>.

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

(33) Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera m)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

Allegato A

Allegato A (34)

## LEGGI ABROGATE

| L.R.                                            | TITOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <a href="#">L.R. 30 luglio 1976, n. 20</a>    | Mutamento della denominazione del comune di Vallio in provincia di Brescia in quello di Vallio Terme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 <a href="#">L.R. 24 gennaio 1978, n. 14</a>   | Aggregazione al comune di Busto Garolfo della frazione Olcella attualmente facente parte dei comuni di Arconate e di Dairago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 <a href="#">L.R. 24 gennaio 1978, n. 15</a>   | Aggregazione del villaggio San Giuseppe del comune di Pieve Fissiraga al comune di Sant'Angelo Lodigiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 <a href="#">L.R. 24 gennaio 1978, n. 16</a>   | Distacco della borgata Costa Bella dal comune di Marchirolo e relativa aggregazione al comune di Marzio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 <a href="#">L.R. 24 gennaio 1978, n. 17</a>   | Distacco della zona agricola compresa nel foglio n. 33 - sezione 2a - del comune di Morbegno e relativa aggregazione al comune di Albaredo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 <a href="#">L.R. 24 gennaio 1978, n. 18</a>   | Distacco contrada Lenna centro dal comune di Piazza Brembana e aggregazione al comune di Lenna (Bergamo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 <a href="#">L.R. 24 gennaio 1978, n. 19</a>   | Aggregazione al comune di Averara, previo distacco dal comune di Santa Brigida, della frazione Piazza mulini in provincia di Bergamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 <a href="#">L.R. 24 gennaio 1978, n. 20</a>   | Aggregazione, previo distacco dal comune di Valnegrà, della contrada «L'oro» al comune di Lenna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 <a href="#">L.R. 24 aprile 1978, n. 37</a>    | Modifica della <a href="#">legge regionale 24 gennaio 1978, n. 20</a> - Aggregazione, previo distacco dal comune di Valnegrà, della contrada denominata «L'Oro» al comune di Lenna, con la sostituzione della relazione descrittiva dei confini ad essa allegata                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 <a href="#">L.R. 24 aprile 1980, n. 42</a>   | Distacco della borgata Rescaldina del comune di Bernate Ticino e relativa aggregazione al comune di Boffalora Sopra Ticino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 <a href="#">L.R. 10 maggio 1980, n. 55</a>   | Distacco dal comune di Bregnano dell'area identificata dai mappali 1191 - 1192 - 2821/A - 2821/B - 2821/C e relativa aggregazione al comune di Rovellasca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 <a href="#">L.R. 26 maggio 1980, n. 63</a>   | Aggregazione della frazione Cadè dei comuni di San Giorgio di Mantova e di Bigarello al comune di Roncoferraro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 <a href="#">L.R. 26 maggio 1980, n. 64</a>   | Distacco della frazione Frola dal comune di Piazzolo e conseguente aggregazione al comune di Olmo al Grembo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 <a href="#">L.R. 18 gennaio 1982, n. 6</a>   | Distacco della zona denominata Strapozzo dal comune di Rovello Porro e relativa aggregazione al comune di Rovellasca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 <a href="#">L.R. 5 maggio 1983, n. 38</a>    | Aggregazione della borgata Nuova Curnasco e di alcune aree limitrofe site in comune di Treviolo al comune di Bergamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16 <a href="#">L.R. 27 giugno 1983, n. 52</a>   | Mutamento della denominazione del comune di Isolato, in provincia di Sondrio, in quella di Madesimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 <a href="#">L.R. 9 luglio 1984, n. 32</a>    | Distacco della borgata Boffalora dal comune di Gombito e relativa aggregazione al comune di Formigara, <a href="#">L.R. 2 dicembre 1973, n. 52</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 <a href="#">L.R. 8 settembre 1984, n. 46</a> | Variazione delle circoscrizioni comunali di Caselle Lurani e Castiraga Vidardo, in provincia di Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 <a href="#">L.R. 14 febbraio 1985, n. 10</a> | Distacco del rione San Pietro dal comune di Cuasso al Monte e relativa aggregazione al comune di Porto Ceresio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 <a href="#">L.R. 8 luglio 1989, n. 25</a>    | Distacco del territorio denominato Balossina dal Comune di Mezzana Bigli e relativa aggregazione al Comune di Sannazzaro de' Burgondi in Provincia di Pavia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21 <a href="#">L.R. 8 luglio 1989, n. 26</a>    | Modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Busto Garolfo e Dairago in Provincia di Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22 <a href="#">L.R. 9 settembre 1989, n. 38</a> | Distacco del territorio compreso tra le Vie Campania, Circonvallazione, Papa Giovanni XXIII, Papa Pio XII, Piemonte, San Pietro, Don L. Sturzo, dal Comune di Villa Cortese, in Provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Busto Garolfo, in Provincia di Milano e distacco dal Comune di Busto Garolfo di n. 3 porzioni di territorio e relativa aggregazione al Comune di Villa Cortese, in provincia di Milano                                                                                  |
| 23 <a href="#">L.R. 13 febbraio 1990, n. 12</a> | Integrazione all' <i>art. 1 della L.R. 9 settembre 1989, n. 38</i> concernente «Distacco del territorio compreso tra le vie Campania, Circonvallazione, Papa Giovanni XXIII, Papa Pio XII, Piemonte, San Pietro, Don L. Sturzo, dal Comune di Villa Cortese, in Provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Busto Garolfo in provincia di Milano, e distacco dal Comune di Busto Garolfo di n. 3 porzioni di territorio e relativa aggregazione al Comune di Villa Cortese, in provincia di Milano» |
| 24 <a href="#">L.R. 7 settembre 1992, n. 28</a> | Norme sulle circoscrizioni comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## REGIONE LOMBARDIA

L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 <sup>(1)</sup>.

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

- 25 [L.R. 24 maggio 1993, n. 15](#) Norme per la promozione ed il coordinamento delle iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove province
- 26 [L.R. 15 aprile 1995, n. 21](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Passirano, in provincia di Brescia e relativa aggregazione al comune di Ospitaletto, in provincia di Brescia
- 27 [L.R. 15 aprile 1995, n. 22](#) Distacco di alcune porzioni di territorio dal comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Mediglia, in provincia di Milano. Distacco di alcune porzioni di territorio dal comune di Mediglia, in provincia di Milano e relativa aggregazione al Comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano
- 28 [L.R. 15 aprile 1995, n. 23](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lacchiarella, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Basiglio, in provincia di Milano e distacco di una porzione di territorio dal comune di Basiglio, in provincia di Milano e relativa aggregazione al Comune di Lacchiarella, in provincia di Milano
- 29 [L.R. 7 luglio 1997, n. 26](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Arconate, in provincia di Milano. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arconate, in provincia di Milano e relativa aggregazione al Comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano
- 30 [L.R. 7 luglio 1997, n. 27](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Somaglia, in provincia di Lodi, e relativa aggregazione al comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al Comune di Somaglia, in provincia di Lodi
- 31 [L.R. 7 luglio 1997, n. 28](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Milano
- 32 [L.R. 7 luglio 1997, n. 29](#) Distacco della frazione Mondiscia dal comune di Masciago Primo, in provincia di Varese, e relativa aggregazione al comune di Ferrera di Varese, in provincia di Varese
- 33 [L.R. 7 luglio 1997, n. 30](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arluno, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano
- 34 [L.R. 7 luglio 1999, n. 13](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Forcola, in provincia di Sondrio, e relativa aggregazione al comune di Ardenno, in provincia di Sondrio. Distacco di due porzioni di territorio dal comune di Ardenno, in provincia di Sondrio, e relativa aggregazione al Comune di Forcola, in provincia di Sondrio
- 35 [L.R. 27 marzo 2000, n. 16](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rovato, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia
- 36 [L.R. 23 novembre 2001, n. 20](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, e relativa aggregazione al comune di Rogeno, in provincia di Lecco
- 37 [L.R. 7 ottobre 2002, n. 21](#) Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Copiano, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al Comune di Vistarino, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Vistarino, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al Comune di Copiano, in provincia di Pavia
- 38 [L.R. 7 ottobre 2002, n. 22](#) Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Sedriano, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Arluno, in provincia di Milano
- 39 [L.R. 7 ottobre 2002, n. 23](#) Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Remedello, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al Comune di Acquafredda, in provincia di Brescia
- 40 [L.R. 7 ottobre 2002, n. 24](#) Distacco di una porzione di territorio denominata «Case Montini» dal Comune di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al Comune di Castagnato, in provincia di Brescia
- 41 [L.R. 7 ottobre 2002, n. 25](#) Distacco della frazione Ponti dal Comune di Brembilla, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al Comune di Sedrina, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Zogno, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al Comune di Sedrina in provincia di Bergamo
- 42 [L.R. 18 giugno 2003, n. 9](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rogeno, in provincia di Lecco, e relativa aggregazione al comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco
- 43 [L.R. 24 marzo 2004, n. 6](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lazzate in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Lentate sul Seveso in provincia di Milano
- 44 [L.R. 22 maggio 2004, n. 14](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cesana Brianza, in provincia di Lecco e relativa aggregazione al comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco
- 45 [L.R. 22 maggio 2004, n. 15](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Mulazzano, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Cervignano d'Adda, in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cervignano d'Adda, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al Comune di Mulazzano in provincia di Lodi
- 46 [L.R. 9 agosto 2004, n. 20](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rea, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Travacò Siccomario, in provincia di Pavia
- 47 [L.R. 9 agosto 2004, n. 21](#) Mutamento della denominazione del comune di Sant'Omobono Imagna, in provincia di Bergamo, in quella di Sant'Omobono Terme
- 48 [L.R. 21 dicembre 2004, n. 37](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Rea, in provincia di Pavia
- 49 [L.R. 1 febbraio 2005, n. 3](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Ossona, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Marcallo con Casone, in provincia di Milano
- 50 [L.R. 1 febbraio 2005, n. 4](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Pavia e relativa aggregazione al comune di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia
- 51 [L.R. 13 febbraio 2006, n. 4](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Lovere, in provincia di Bergamo
- 52 [L.R. 24 aprile 2006, n. 9](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia e relativa aggregazione al comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia e relativa aggregazione al Comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia



## REGIONE LOMBARDIA

L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 <sup>(1)</sup>.

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

|    |                                             |                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | <a href="#">L.R. 20 luglio 2006, n. 15</a>  | Distacco di una porzione di territorio dal comune di Morbegno, in provincia di Sondrio e relativa aggregazione al comune di Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio |
| 54 | <a href="#">L.R. 1° ottobre 2007, n. 23</a> | Rettifica dei confini dei comuni di Arluno e Vanzago in provincia di Milano                                                                                                 |
| 55 | <a href="#">L.R. 15 ottobre 2007, n. 26</a> | Mutamento della denominazione del comune di Lonato, in provincia di Brescia in quella di Lonato del Garda                                                                   |
| 56 | <a href="#">L.R. 30 luglio 2008, n. 22</a>  | Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Campospinoso e Barbianello, in provincia di Pavia                                                                     |
| 57 | <a href="#">L.R. 14 luglio 2009, n. 12</a>  | Mutamento della denominazione del comune di Rivanazzano, in provincia di Pavia, in quella di Rivanazzano Terme                                                              |
| 58 | <a href="#">L.R. 6 agosto 2009, n. 17</a>   | Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia di Como                                                                                 |
| 59 | <a href="#">L.R. 25 gennaio 2010, n. 2</a>  | Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Bergamo e Orio al Serio, in provincia di Bergamo                                                                      |
| 60 | <a href="#">L.R. 9 febbraio 2010, n. 10</a> | Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Rodano e Vignate, in provincia di Milano                                                                              |
| 61 | <a href="#">L.R. 12 agosto 2011, n. 15</a>  | Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Brembate e Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo                                                             |
| 62 | <a href="#">L.R. 15 giugno 2012, n. 10</a>  | Mutamento della denominazione del comune di Godiasco, in provincia di Pavia, in quella di Godiasco Salice Terme                                                             |
| 63 | <a href="#">L.R. 7 novembre 2013, n. 11</a> | Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Cadorago e Fino Mornasco, in provincia di Como                                                                        |
| 64 | <a href="#">L.R. 7 novembre 2013, n. 12</a> | Mutamento della denominazione del comune di Tremosine, in provincia di Brescia, in quella di Tremosine sul Garda                                                            |
| 65 | <a href="#">L.R. 7 novembre 2013, n. 13</a> | Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Lurate Caccivio e Villa Guardia in provincia di Como                                                                  |

(34) Allegato così modificato dall'[art. 9, comma 1, lettera n\), L.R. 8 luglio 2014, n. 19](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

---

**Allegato B**
Allegato B <sup>(35)</sup>**LEGGI CHE RESTANO IN VIGORE**

| L.R.                                           | TITOLO                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <a href="#">L.R. 29 novembre 2002, n. 29</a> | Istituzione del comune di San Siro, mediante fusione dei comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como                                             |
| 2 <a href="#">L.R. 22 maggio 2004, n. 13</a>   | Istituzione del comune di Baranzate in provincia di Milano                                                                                                                 |
| 3 <a href="#">L.R. 10 febbraio 2011, n. 1</a>  | Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como                                |
| 4 <a href="#">L.R. 30 gennaio 2014, n. 2</a>   | Istituzione del comune di Sant'Omobono Terme, mediante la fusione dei comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca, in provincia di Bergamo                                     |
| 5 <a href="#">L.R. 30 gennaio 2014, n. 3</a>   | Istituzione del comune di Val Brembilla, mediante la fusione dei comuni di Brembilla e Gerosa, in provincia di Bergamo                                                     |
| 6 <a href="#">L.R. 30 gennaio 2014, n. 4</a>   | Istituzione del comune di Bellagio, mediante la fusione dei comuni di Bellagio e Civenna, in provincia di Como                                                             |
| 7 <a href="#">L.R. 30 gennaio 2014, n. 5</a>   | Istituzione del comune di Colverde, mediante la fusione dei comuni di Drezzo, Gironico e Parè, in provincia di Como                                                        |
| 8 <a href="#">L.R. 30 gennaio 2014, n. 6</a>   | Istituzione del comune di Verderio, mediante la fusione dei comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, in provincia di Lecco                                       |
| 9 <a href="#">L.R. 30 gennaio 2014, n. 7</a>   | Istituzione del comune di Cornale e Bastida, mediante la fusione dei comuni di Cornale e Bastida dé Dossi, in provincia di Pavia                                           |
| 10 <a href="#">L.R. 30 gennaio 2014, n. 8</a>  | Istituzione del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, mediante la fusione dei comuni di Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore e Veddasca, in provincia di Varese |
| 11 <a href="#">L.R. 30 gennaio 2014, n. 9</a>  | Istituzione del comune di Borgo Virgilio, mediante la fusione dei comuni di Virgilio e Borgoforte, in provincia di Mantova                                                 |
| 12 <a href="#">L.R. 30 gennaio 2014, n. 10</a> | Istituzione del comune di Tremezzina, mediante la fusione dei comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e Mezzegra, in provincia di Como                                         |

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 <sup>(1)</sup>.

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

(35) Allegato così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera o), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

### **Allegato B-bis - Modelli per quesiti referendari**

Allegato B-bis <sup>(36)</sup>

#### **Modelli per quesiti referendari**

##### **Paragrafo 1 (Contestuale incorporazione di due o più comuni in comune ad essi contermini. Articolo 9-bis)**

A (comune contermini al comune incorporante)

Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune B?

Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune B, sapendo che anche C, che oggi vota per l'incorporazione in B, potrebbe essere incorporato?

B (comune incorporante)

Volete che il comune A sia incorporato nel comune B?

Volete che il comune C sia incorporato nel comune B?

C (comune contermini al comune incorporante)

Volete che il comune C sia fuso per incorporazione nel comune B?

Volete che il comune C sia fuso per incorporazione nel comune B, sapendo che anche A, che oggi vota per l'incorporazione in B, potrebbe essere incorporato?

##### **Paragrafo 2 (Incorporazione di uno/più comuni in comune ad esso/i non contermini)**

A (comune non direttamente contermini al comune incorporante)

Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune C, a seguito di

B (comune contermini al comune incorporante)

Volete che il comune B sia fuso per incorporazione nel comune C?

C (comune incorporante)

Volete che il comune B sia incorporato nel comune C?

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 [\(1\)](#).

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

eventuale incorporazione  
anche del comune B, che  
vota oggi per  
l'incorporazione in C?

Volete che il comune B sia  
fuso per incorporazione nel  
comune C, sapendo che, in  
caso di esito favorevole del  
procedimento, anche A, che  
vota oggi, potrebbe essere  
incorporato in C?

Volete che il comune  
A, a seguito  
dell'eventuale  
incorporazione del  
comune B nel  
comune C, sia a sua  
volta incorporato al  
comune C?"

---

(36) Allegato aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera h)*, *L.R. 26 maggio 2016, n. 14*, a decorrere dal 31 maggio 2016. Vedi, anche, il *comma 3, art. 1, L.R. n. 14/2016*.

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione [L.R. 31 luglio 1973, n. 26](#) e successive modificazioni.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 29 aprile 1983, n. 17, I suppl. ord.

---

## TITOLO I

## Referendum popolare per l'abrogazione di leggi regionali

## Capo I

## Proposta di referendum

## Art. 1

1. Possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi regionali, ovvero singoli articoli o interi commi di esse.
  2. Il referendum abrogativo è indetto quando lo richiedano cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale della Lombardia, nel numero fissato dall'art. 63 dello Statuto regionale, o tre consigli provinciali, o cinquanta consigli comunali, o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione Lombardia.
- 

## Art. 2

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono presentare proposta scritta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che ne dà atto con verbale di cui viene rilasciata copia ai promotori.
2. I promotori, muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali, devono essere in numero non inferiore a cento ed almeno il venticinque per cento di essi deve risultare residente in comuni appartenenti ad almeno tre province della Regione.
3. La proposta deve contenere l'indicazione della legge o delle disposizioni di legge di cui si intende promuovere l'abrogazione.
4. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo.
5. Quando si promuove il referendum per l'abrogazione parziale di una legge, devono essere individuati numericamente gli articoli ed i commi a cui la proposta si riferisce.
6. La Proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula «volete che sia abrogato. . .» con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari, e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all'abrogazione od al mantenimento delle disposizioni indicate.

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni**

7. Le disposizioni di cui si promuove l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.
  8. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui i promotori enuncino i motivi della richiesta di abrogazione.
  9. L'Ufficio di presidenza tempestivamente informa della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- 

---

**Art. 3**

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta entro trenta giorni dalla sua presentazione, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello Statuto;
  - b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2;
  - c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine da garantire la consapevole scelta degli elettori;
  - d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto vincolato da norme dello Statuto regionale, ovvero da norme statali - anche di attuazione di normative C.E.E. - espressamente dichiarate di principio, nel senso che il nucleo normativo non ne possa venire alterato o privato di efficacia senza che risultino lese le corrispondenti specifiche disposizioni delle norme vincolanti soprarichiamate.
2. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.
3. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco o non conforme ai criteri di cui al precedente punto d), l'Ufficio di Presidenza, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale si esaminerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; l'Ufficio di Presidenza, prima di deliberare in proposito, tiene un'udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.
4. Qualora nel giudizio di cui ai precedenti commi non sia raggiunta l'unanimità, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 7, quarto comma.
5. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità dei componenti; qualora essa non sia raggiunta, delibera il Consiglio regionale entro 20 giorni dalla data della riunione dell'Ufficio di Presidenza.

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione [L.R. 31 luglio 1973, n. 26](#) e successive modificazioni**

6. La proposta è dichiarata ammissibile qualora i voti negativi non raggiungano la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione; nel computo dei voti negativi non si tiene conto delle astensioni.

7. Il Consiglio delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso. Qualora nessun ordine del giorno venga presentato, l'Ufficio di Presidenza - subito dopo la chiusura del dibattito - formula i quesiti alternativi motivati da sottoporre al voto dell'Assemblea.

8. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

---

**Capo II****Richiesta di referendum****Art. 4**

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dal dirigente della competente struttura regionale [\(2\)](#), sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei promotori, il testo della proposta di cui al sesto comma del precedente art. 2.

2. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori designati ad esercitare le funzioni previste dai successivi artt. 6, 13 e 16.

3. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi, salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 10, primo comma; la raccolta delle firme deve essere comunque ultimata entro cinque mesi dalla data della prima vidimazione.

---

[\(2\)](#) L'espressione "Giunta regionale" è stata così sostituita dall'[art. 2, comma 23 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2](#).

---

**Art. 5**

1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui al precedente art. 4; accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita, ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

2. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale operante nel territorio della Regione e appartenente a una delle seguenti categorie:

- un notaio;
- un cancelliere di un ufficio giudiziario;
- un giudice conciliatore;

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni**

- un Sindaco;
  - un Segretario comunale o provinciale.
3. L'autenticazione di cui al comma precedente può essere altresì eseguita da altri funzionari del Comune o dell'amministrazione provinciale all'uopo incaricati rispettivamente dal Sindaco o dal Presidente.
4. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.
5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
6. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati anche collettivi, da rilasciarsi dal Sindaco del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.
- 

---

**Art. 6**

1. La richiesta di referendum corredata dalla prescritta documentazione va presentata all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno cinque promotori designati ai sensi del precedente art. 4.
2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
- 

---

**Art. 7**

1. L'Ufficio di presidenza, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti dai precedenti artt. 4, 5 e 6, assumendo la deliberazione conclusiva all'unanimità; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al Presidente della Giunta regionale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Alla riunione dell'Ufficio di presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori.
3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
4. Qualora non si raggiunga l'unanimità o decorso il termine di cui al precedente primo comma senza che l'Ufficio di presidenza abbia deliberato

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni**

sulla richiesta di referendum, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 43, terzo comma, del regolamento interno; la deliberazione consiliare è trasmessa al Presidente della Giunta, per la pubblicazione, nel termine di cui al precedente primo comma.

5. Qualora la documentazione di cui al precedente art. 5 risulti irregolare, l'Ufficio di presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. Nel caso previsto dal comma precedente il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dell'Ufficio di presidenza decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.

---

**Art. 8**

1. La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere formulata ai sensi del precedente art. 2, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, e debitamente motivata in relazione a quanto disposto dall'ottavo comma dello stesso articolo.

2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai presidenti delle amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il quale provvede ai sensi del precedente art. 3.

3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di presidenza la deliberazione della amministrazione provinciale o del Comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dal precedente art. 1, secondo comma; si applica a tal fine il disposto del precedente art. 6, secondo comma.

4. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale o provinciale che ha approvato per primo la richiesta; tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dai successivi artt. 13 e 16.

---

**Capo III****Indizione del referendum****Art. 9**

1. Il referendum abrogativo viene effettuato una volta l'anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal Presidente della Giunta regionale, sentiti il Commissario di Governo e i presidenti delle Corti d'appello della Lombardia ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.



## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione [L.R. 31 luglio 1973, n. 26](#) e successive modificazioni**

2. Il decreto del Presidente della Giunta è comunicato senza indugio al Commissario di Governo, ai presidenti delle Corti di appello, ai sindaci ed ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.
3. A cura del dirigente della competente struttura regionale [\(3\)](#) è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum; i sindaci provvedono all'affissione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.
4. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dall'Ufficio di presidenza e pervenute al Presidente della Giunta regionale fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Non è ammesso, in unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.
6. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo; qualora le richieste siano presentate contemporaneamente dagli stessi promotori, il Presidente della Giunta regionale sospende la procedura ed invita i promotori a indicare quali siano i referendum cui si debba attribuire la priorità.
7. In caso di indizione di referendum nazionali nel corso dell'anno, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione che le consultazioni sui referendum concernenti leggi regionali siano effettuate contestualmente a quelle relative ai referendum concernenti leggi nazionali, fissando la relativa data o modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi previsti dal precedente primo comma; in tal caso restano valide le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento del referendum.

---

[\(3\)](#) L'espressione "Giunta regionale" è stata così sostituita dall'[art. 2, comma 23 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2](#).

---

---

Art. 10

1. Ogni attività od operazione relativa al referendum dev'essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale da convocarsi entro il 30 novembre.
2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.
3. Il referendum sospeso ai sensi del precedente comma, ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione [L.R. 31 luglio 1973, n. 26](#) e successive modificazioni**

un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo.

---

---

**Capo IV****Svolgimento del referendum****Art. 11**

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
  2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali nonché la ripartizione dei comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. approvato con [D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223](#).
- 

---

**Art. 12**

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione a cura del Sindaco del manifesto di cui al precedente art. 9, terzo comma.
  2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal quinto giorno precedente a quello fissato per le elezioni.
- 

---

**Art. 13**

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un Presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, nonché da un Segretario.
2. Per gli uffici di sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
- 2-bis. In caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali, qualora le operazioni di voto referendarie non si svolgano presso gli uffici elettorali di sezione costituiti per le consultazioni nazionali, l'ufficio elettorale può non coincidere con ciascuna sezione [\(4\)](#).
- [3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto del giorno fissato nel decreto d'indizione del referendum e terminano alle ore ventuno dello stesso giorno.] [\(5\)](#).

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione [L.R. 31 luglio 1973, n. 26](#) e successive modificazioni**

[4. Le operazioni di scrutinio, se per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa non abbiano potuto compiersi entro le ore venti quattro del giorno della votazione, sono rinviate alle ore otto del giorno successivo.] [\[6\]](#).

5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.

6. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autentificato da notaio, da parte del Presidente o Segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

---

[\[4\]](#) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 1, lettera a\)](#) della [L.R. 26 aprile 2001, n. 8](#).

[\[5\]](#) Comma abrogato dall'art. [1, comma 1, lettera b\)](#) della [L.R. 26 aprile 2001, n. 8](#).

[\[6\]](#) Comma abrogato dall'art. [1, comma 1, lettera b\)](#) della [L.R. 26 aprile 2001, n. 8](#).

---

**Art. 14**

1. Le schede per il referendum sono fornite dalla Giunta regionale, devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore e devono possedere le caratteristiche di cui alle tabelle A e B allegate alla presente Legge; esse contengono il quesito formulato ai sensi del precedente art. 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

2. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'ufficio di sezione osserva per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di referendum.

---

**Art. 15**

1. Ai referendum regionali si applicano le disposizioni dell'art. [12 della legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) e quelle dell'art. 1, lett. d) e) ed f) del [decreto legge 3 maggio 1976, n. 161](#), convertito nella [legge 14 maggio 1976, n. 240](#).

2. Qualora il referendum regionale sia richiesto per l'abrogazione di più leggi o atti amministrativi, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun atto oggetto della consultazione.

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione [L.R. 31 luglio 1973, n. 26](#) e successive modificazioni**

3. I plichi che vengono confezionati alla chiusura della votazione ed ad termine dello scrutinio debbono essere rimessi dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvede al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, settimo comma, della presente Legge, ferme restando le attribuzioni degli organi regionali in materia d'indizione delle consultazioni, le operazioni elettorali relative a referendum abrogativi regionali che si svolgano contestualmente a referendum abrogativi di legge nazionali sono regolate dalle disposizioni contenute, quanto alle operazioni medesime, nella [legge 25 maggio 1970, n. 352](#) e, per quanto ivi non disposto, dal [D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361](#).

5. Le operazioni di scrutinio inerenti ai referendum suddetti hanno inizio dopo che siano state ultimate le analoghe operazioni inerenti ai referendum nazionali; la Regione - fermo restando quanto previsto dall'art. 32, quarto comma della presente Legge - corrisponde ai componenti degli uffici elettorali di sezione, per l'attività prestata in ordine ai referendum regionali, la maggiorazione dell'onorario fisso forfettario nella misura e secondo i criteri stabiliti dall'art. [1 della legge 13 marzo 1980, n. 70](#) e sue eventuali modificazioni; analoga maggiorazione all'onorario è corrisposta ai componenti degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale per il referendum regionale, nella misura e secondo i criteri dell'art. 3 della legge medesima [\[7\]](#).

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, in caso di svolgimento contestuale delle operazioni elettorali relative a referendum regionali e altre consultazioni elettorali [\[8\]](#).

---

[\[7\]](#) Comma modificato dall'art. [1, comma 2 della L.R. 26 aprile 2001, n. 8](#).

[\[8\]](#) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 3 della L.R. 26 aprile 2001, n. 8](#).

---

## Art. 16

1. Presso il Tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale, designato dal Presidente del Tribunale medesimo.

3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale. l'altro viene inviato, per mezzo

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni**

di corriere speciale, all'ufficio centrale per il referendum di cui al successivo art. 17 unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi.

5. I promotori della richiesta di referendum o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

---

---

**Art. 17**

1. Presso la Corte d'appello di Milano è costituito l'ufficio centrale per il referendum popolare della Lombardia. Esso è composto da una sezione della Corte d'appello, designata dal Presidente della Corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.

2. L'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal Presidente della Corte d'appello all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta di cui al sesto comma del precedente art. 2.

3. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'appello, designato dal Presidente della Corte medesima.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo.

5. L'Ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

6. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha parteci pato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

---

---

**Art. 18**

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici provinciali o all'ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

---

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni**

---

Art. 19

1. Qualora il risultato della votazione sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente della Giunta regionale. Non appena ricevuto il verbale previsto dal quarto comma del precedente art. 17, dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione delle stesse.

2. Il decreto è pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed ha effetto dopo sessanta giorni dalla pubblicazione.

---

---

Art. 20

1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari all'abrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge il divieto di cui al precedente comma non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.

---

---

Art. 21

1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della Giunta regionale dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente alla emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all'unanimità dell'Ufficio di Presidenza. o, qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del Consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia notificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.

---

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni**

---

TITOLO II

Referendum popolare per l'abrogazione di regolamenti ed atti amministrativi regionali

Art. 22

1. Possono essere sottoposti a referendum abrogativo i regolamenti regionali e gli atti amministrativi deliberati dal Consiglio regionale, esclusi quelli indicati dal successivo art. 23.

---

---

Art. 23

1. Non è ammesso referendum per l'abrogazione di atti amministrativi emanati dal Consiglio regionale relativi a:

- a) materia tributaria e di bilancio;
  - b) deliberazioni di assunzione di mutui e di emissione di prestiti;
  - c) deliberazioni di assunzione e cessione di partecipazioni regionali;
  - d) nomina degli amministratori di enti ed aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione e in Enti e Società a partecipazione regionale;
  - e) formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
  - f) designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione;
  - g) riesame degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'art. 125 della Costituzione;
  - h) designazione, a norme del secondo comma dell'art. 83 della Costituzione, dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;
  - i) formulazione dei pareri di cui agli artt. 132 e 133 della Costituzione.
- 

---

Art. 24

1. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione del regolamento del Consiglio regionale e dei regolamenti interni per il funzionamento degli organi regionali, nonché di norme regolamentari esecutive di norme legislative se la richiesta di referendum non riguarda anche queste ultime.

---



**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione [L.R. 31 luglio 1973, n. 26](#) e successive modificazioni**

## TITOLO III

## Referendum consultivi

## Art. 25

1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.

2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.

3. La legge regionale sulle circoscrizioni comunali detta la disciplina concernente il referendum consultivo previsto dall'art. 65, secondo comma, dello statuto [\(9\)](#).

3-bis. [Nelle more della disciplina regionale per lo svolgimento del referendum consultivo comunale e per la definizione delle ulteriori modalità della procedura di fusione di comuni mediante incorporazione, di cui all'[articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), al procedimento di incorporazione si applica quanto previsto dalla [legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), per i casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge stessa. Qualora i comuni interessati dispongano l'effettuazione del referendum consultivo, ai fini dell'avvio della richiesta alla Regione di incorporazione, prima dell'approvazione della disciplina regionale di cui al primo periodo, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, sulla possibilità di assumere, in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo di cui all'[articolo 9 della L.R. 29/2006](#), anche con le modalità di cui all'articolo 26-bis della presente legge, i referendum eventualmente già effettuati dai comuni interessati ai sensi del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione. Le spese dei referendum consultivi comunali effettuati nelle more della disciplina regionale di cui al primo periodo sono rimborsate dalla Regione, nel caso in cui il Consiglio regionale deliberi di assumerli in luogo del referendum di cui all'[articolo 9 della L.R. 29/2006](#), nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta Regionale] [\(10\)](#).

4. ... [\(11\)](#).

5. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare, di cui ai precedenti commi, da parte della presidenza del Consiglio regionale [\(12\)](#).

6. La data di svolgimento del referendum consultivo è fissata dal Presidente della Giunta regionale, una volta l'anno, in una domenica tra aprile e giugno ovvero tra settembre e novembre. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum con decreto da emanare non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, sentiti il Prefetto di Milano, quale



## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione [L.R. 31 luglio 1973, n. 26](#) e successive modificazioni**

rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali ai sensi dell'articolo [10 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)), e i presidenti delle Corti d'appello territorialmente interessate. Le operazioni di voto devono essere svolte entro il termine di durata, stabilito dalla normativa statale, degli organi elettivi regionali della legislatura in corso alla data di approvazione della deliberazione consiliare che determina l'effettuazione del referendum consultivo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1. In caso di referendum consultivo sottoposto agli elettori dell'intera Regione, il Presidente della Giunta regionale può individuare, per ragioni di economicità e per favorire la massima partecipazione, ove consentito e fermo restando il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 10, comma 1, la data di svolgimento del referendum in coincidenza con altre consultazioni elettorali, possibilmente coinvolgenti ampie porzioni di elettorato; a tal fine, il Presidente della Giunta regionale promuove la stipulazione di apposita intesa con il Ministro dell'Interno. Nel caso di cui al precedente periodo la data di svolgimento del referendum può essere fissata anche al di fuori dei periodi indicati al primo periodo del presente comma. Il presente comma non si applica ai referendum consultivi di cui all'[articolo 9 della L.R. 29/2006 \(13\)](#).

6-bis. L'ufficio regionale competente in materia di elezioni può stabilire, anche a mezzo di comunicazione elettronica, direttamente a cura dei sindaci la modalità di stampa e la stampa dei manifesti con il decreto di indizione del referendum e con le eventuali modalità di utilizzo del voto elettronico [\(14\)](#).

---

[\(9\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 15 della L.R. 7 settembre 1992, n. 28](#).

[\(10\)](#) Comma prima aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), L.R. 23 febbraio 2015, n. 3](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi abrogato dall'[art. 3, comma 2, L.R. 8 luglio 2015, n. 20](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con i limiti ivi indicati.

[\(11\)](#) Comma abrogato dall'[art. 15 della L.R. 7 settembre 1992, n. 28](#).

[\(12\)](#) Comma così modificato dall'[art. 15 della L.R. 7 settembre 1992, n. 28](#).

[\(13\)](#) Comma prima sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), L.R. 23 febbraio 2015, n. 3](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così modificato dall'[art. 10, comma 4, lettere a\), b\), c\) e d\), L.R. 8 agosto 2016, n. 22](#), entrata in vigore l'11 agosto 2016.

[\(14\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), L.R. 23 febbraio 2015, n. 3](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

## Art. 26

1. Al referendum consultivo partecipano gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni del Consiglio regionale.

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni**

2. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I della presente Legge.
  3. Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna delle consultazioni, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse sono formulati quesiti da sottoporre alla consultazione popolare ed è riportato integralmente il testo del provvedimento o della proposta di legge sottoposta a referendum.
  4. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque sullo spazio in cui essa è contenuta.
- 

---

**Art. 26-bis [\(15\)](#)**

1. Il referendum consultivo può essere svolto anche mediante sistemi elettronici e procedure automatiche finalizzate ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio. I sistemi e le procedure adottate, oltre ad assicurare una maggiore efficienza, economicità e trasparenza delle consultazioni elettorali, devono garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali della personalità, dell'eguaglianza, della libertà e della segretezza dell'esercizio del diritto di voto. Il sistema individuato deve essere chiaro e comprensibile al fine di consentirne l'utilizzo a tutti gli elettori.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato anche contestualmente al decreto di indizione di cui all'articolo 25, comma 5, è stabilito se per il referendum consultivo deliberato dal Consiglio regionale si utilizzano le modalità di voto elettroniche disciplinate dal presente articolo. Con tale decreto può essere previsto anche un utilizzo parziale di tali modalità per comuni o zone omogenee purché siano rispettati i principi di cui al comma 1. Le modalità di voto elettroniche sono utilizzabili previa approvazione del regolamento regionale di cui al comma 7.
3. Per le finalità di cui al comma 1, viene adottato un sistema di voto integrato comprendente l'insieme dei dispositivi software e hardware e delle relative procedure di configurazione e installazione che rendono possibili le procedure di automazione del voto, nonché di elaborazione dei dati al fine della proclamazione dei risultati.
4. Ai fini della definizione e della predisposizione dei dispositivi hardware e software di cui al comma 3, nonché della determinazione delle modalità concrete di esecuzione delle operazioni elettorali, riguardanti sia lo svolgimento effettivo sia la proclamazione e la verifica del risultato, la Regione promuove la collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con il Ministero dell'Interno, attraverso la stipulazione di appositi accordi o intese.
5. Per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico, in ogni plesso ospitante le sezioni elettorali è presente almeno un apparecchio per il voto elettronico collocato in modo da garantire i requisiti della segretezza e personalità del voto. Le procedure e gli strumenti informatici utilizzati garantiscono la registrazione del voto e il conteggio dello stesso, nonché la

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni**

protezione dei dati immessi rendendo impossibile l'individuazione della sequenza in cui i voti sono espressi. Al fine di consentire verifiche maggiori circa la regolarità del voto espresso, prima dell'inizio delle votazioni, sono sorteggiate ai sensi del regolamento di cui al comma 7, le sezioni in cui oltre al voto elettronico deve essere affiancata anche la stampa dello stesso. Tali sezioni devono corrispondere almeno al 5 per cento degli elettori aventi diritto al voto. Nelle sezioni sorteggiate l'apparecchio per il voto elettronico è dotato di un meccanismo per la stampa su carta del voto espresso elettronicamente, nonché di un'urna nella quale le schede cartacee sono depositate automaticamente al momento della conclusione di ogni singola operazione di voto. [\(16\)](#)

6. L'apparecchio per il voto elettronico riproduce il riquadro contenente la risposta prescelta conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 26, comma 3. All'elettore deve essere consentito di:

a) visualizzare le opzioni di voto espresse, inclusa l'opzione "scheda bianca", al fine di verificare la corrispondenza delle sue intenzioni con il voto effettivamente dato;

b) ripetere, per una sola volta, l'intera operazione, in caso di riscontrate difformità rispetto alle intenzioni di voto.

7. La Giunta regionale definisce, sulla base della collaborazione e delle intese stipulate con gli organi e le amministrazioni di cui al comma 4, con apposito regolamento regionale:

a) gli standard tecnici utili per il corretto funzionamento e per impedire qualsiasi contraffazione o manipolazione del sistema di voto, ai quali gli apparecchi per il voto elettronico e ogni altro componente hardware e software del sistema di voto devono risultare conformi;

b) le istruzioni relative all'installazione del sistema di voto nelle singole sezioni elettorali, le operazioni relative allo spoglio del risultato del voto, alla verifica dello stesso, anche tramite tabulati cartacei e controlli a campione, nonché a ogni altra attività utile a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 e ad accertare la regolarità, la verifica delle operazioni di voto e del risultato dello stesso, nonché la corrispondenza tra il numero dei votanti risultante dalle liste elettorali di sezione e il numero effettivo dei votanti;

b-bis) la procedura e le modalità di effettuazione del sorteggio di cui al comma 5 [\(17\)](#);

c) le modalità idonee a garantire l'espressione del voto elettronico a domicilio per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali ovvero per gli elettori che si trovano presso i luoghi di cura e di detenzione;

d) le modalità della formazione dei componenti delle sezioni in cui lo svolgimento del voto avviene con modalità elettronica;

e) le modalità di accesso presso l'ufficio di sezione per il referendum dei tecnici informatici individuati dalla Regione;

e-bis) fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 8, le modalità di trasmissione dei risultati delle votazioni [\(18\)](#);

f) le modalità di conservazione dei documenti e dei verbali prodotti, nonché delle memorie elettroniche;

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione [L.R. 31 luglio 1973, n. 26](#) e successive modificazioni**

g) ogni ulteriore accorgimento volto a garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema di voto, nonché ad assicurare le finalità di cui al comma 1 [\(19\)](#) [\(20\)](#).

8. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I e III della presente legge. In ogni caso la trasmissione dei risultati della votazione avviene per via informatica o telematica, fatto salvo l'obbligo di conservazione dei verbali in copia cartacea presso gli uffici rispettivamente competenti. Il Presidente della Regione promuove, con i competenti organi dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche interessate, le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione del presente articolo [\(21\)](#).

---

[\(15\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [1, comma 1, lett. d\)](#), [L.R. 23 febbraio 2015, n. 3](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[\(16\)](#) Comma così modificato dall'art. [12, comma 1, lettere a\) e b\)](#), [L.R. 8 luglio 2015, n. 20](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dall'art. 8, comma 8, lett. a), b) e c), [L.R. 5 agosto 2015, n. 22](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[\(17\)](#) Lettera aggiunta dall'art. [12, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 8 luglio 2015, n. 20](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[\(18\)](#) Lettera aggiunta dall'art. [12, comma 1, lettera d\)](#), [L.R. 8 luglio 2015, n. 20](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[\(19\)](#) Lettera così modificata dall'art. [8, comma 8, lett. d\)](#), [L.R. 5 agosto 2015, n. 22](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[\(20\)](#) Il Regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con [Reg. reg. 10 febbraio 2016, n. 3](#).

[\(21\)](#) Comma così modificato dall'art. [12, comma 1, lettera e\)](#), [L.R. 8 luglio 2015, n. 20](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

#### Art. 27

1. Il Presidente della Corte d'appello di Milano, entro venti giorni dalla data del decreto che indica il referendum, designa una sezione della Corte che assuma le funzioni di «ufficio centrale per il referendum popolare consultivo».

2. I verbali di scrutinio e i relativi allegati sono trasmessi direttamente all'ufficio centrale per il referendum dagli uffici di sezione dei comuni interessati.

3. L'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui al comma precedente, e comunque non oltre i dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti nominati dal Presidente della Corte d'appello.

4. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'appello, designato dal Presidente della Corte stessa.

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione [L.R. 31 luglio 1973, n. 26](#) e successive modificazioni**

5. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello, unitamente ai verbali ed agli atti trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

---

---

## Art. 28

1. Sulla base dei verbali di scrutinio ad esso trasmessi, l'ufficio centrale per il referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei votanti e alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

2. L'ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

---

---

## Art. 29

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, eventualmente presentati all'ufficio centrale per il referendum consultivo, decide quest'ultimo, prima di procedere alle operazioni previste dall'articolo precedente.

---

---

## Art. 30

1. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia [\(22\)](#).

---

[\(22\)](#) Comma sostituito dall'art. [1, comma 4](#) della [L.R. 26 aprile 2001, n. 8](#).

---

## Art. 30-bis

Gli articoli 27, 28 e 29 non si applicano qualora il referendum consultivo riguardi la popolazione dell'intera regione. In tal caso delle operazioni dell'ufficio centrale è redatto verbale in tre esemplari uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello unitamente ai verbali e agli atti già

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione [L.R. 31 luglio 1973, n. 26](#) e successive modificazioni**

trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi al presidente della Giunta ed al presidente del Consiglio regionale [\(23\)](#).

---

[\(23\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [1, comma 5](#) della [L.R. 26 aprile 2001, n. 8](#).

---

## TITOLO IV

## Disposizioni finali

## Art. 31

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in caso di referendum abrogativo definitivamente ammesso, assume opportune iniziative per l'obiettivo informazione dei cittadini sul contenuto e la portata delle disposizioni sottoposte a referendum, ai fini di una consapevole espressione di voto.

---

Art. 32

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente Legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della [legge 25 maggio 1970, n. 352](#).

2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell'art. 7 della presente Legge, le spese per l'autenticazione delle firme nel numero minimo prescritto dall'art. 63 dello Statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali sono rimborsati dalla Regione; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percipienti.

3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono farne domanda scritta alla Giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum.

4. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari, nonché quelle previste dai precedenti secondo e terzo comma fanno carico alla Regione.

5. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsati dalla Regione.

5-bis. Al fine di favorire i necessari raccordi operativi in occasione dello svolgimento di referendum, la regione attiva forme di consultazione delle realtà rappresentative dei comuni a livello regionale. I comuni assicurano la necessaria collaborazione nell'espletamento dei compiti loro spettanti ai sensi della presente legge [\(24\)](#).

---

## REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione [L.R. 31 luglio 1973, n. 26](#) e successive modificazioni**

[\(24\)](#) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 6](#) della [L.R. 26 aprile 2001, n. 8](#).

## Art. 33

1. Le disposizioni della presente Legge assumono efficacia alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della modifica dell'art. 63 dello Statuto, deliberata dal Consiglio regionale il 10 marzo 1983.

## Art. 34

1. La [legge regionale 31 luglio 1973, n. 26](#); [L.R. 27 gennaio 1977, n. 12](#); [L.R. 21 febbraio 1981, n. 12](#); [L.R. 23 marzo 1981, n. 16](#); [L.R. 27 aprile 1981, n. 18](#), sono abrogate.

Art. 35  
Norma finanziaria.

... [\(25\)](#).

[\(25\)](#) Si omette il testo.

## Tabella A

Scheda di votazione per il referendum abrogativo delle leggi previste dall'art. 63 dello Statuto della Regione Lombardia

Referendum abrogativi indetti per l'anno 198 . . .

|      |                       |       |
|------|-----------------------|-------|
| N. 1 | (oggetto del quesito) | SI NO |
| N. 2 | »                     | SI NO |

REGIONE LOMBARDIA

Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| N. 3 | » » » | SI NO |
| N. 4 | » » » | SI NO |
| N. 5 | » » » | SI NO |

Tabella B  
(retro di cui alla tabella A)

Repubblica Italiana  
Regione Lombardia

Referendum abrogativi  
Indetti per l'anno 198 . . .

(data)

Provincia  
di

Scheda per la votazione



REGIONE LOMBARDIA

**Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -  
Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni**

Firma dello scrutatore

timbro

## REGIONE MARCHE

L.R. 5 aprile 1980, n. 18 [\(1\)](#).

**Norme sui referendum previsti dallo statuto.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Marche 16 aprile 1980, n. 36.

---

---

Capo I - Referendum abrogativo

Art. 1

Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale, deliberati dal Consiglio regionale, è indetto quando lo richiedano almeno ventimila elettori, oppure due Consigli provinciali, oppure venti Consigli comunali, oppure cinque Consigli comunali che rappresentino almeno un settimo della popolazione regionale.

---

---

Art. 2

Il referendum abrogativo non è proponibile per le norme dello Statuto regionale e per le norme delle leggi tributarie e di bilancio.

Non è altresì proponibile per il regolamento interno del Consiglio regionale ed in generale per gli atti interni degli organi e degli uffici regionali e per gli atti meramente esecutivi di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione.

Non può infine essere proposto referendum abrogativo di norme regolamentari puramente esecutive di norme legislative quando la proposta di referendum non concerne anche le norme legislative stesse.

---

---

Art. 3

---

## REGIONE MARCHE

L.R. 5 aprile 1980, n. 18 [\(1\)](#).

Norme sui referendum previsti dallo statuto.

Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum debbono essere usati appositi moduli forniti e vidimati dalla Giunta regionale. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre al referendum abrogativo con la formula "volete che sia abrogato/a...", seguito dalla indicazione della data, del numero e del titolo della legge, del regolamento o del provvedimento amministrativo per cui il referendum è richiesto.

Qualora il referendum sia richiesto per abrogazione parziale, nella formula indicata al comma precedente deve essere indicato anche il numero dell'articolo o degli articoli, ed eventualmente anche del comma o dei commi, sui quali il referendum è richiesto.

In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione Marche ed in numero non inferiore a venti designati ad esercitare le funzioni previste dalla presente legge.

La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre sei mesi.

---

#### Art. 4

La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui all'art. 3. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita, ed il comune delle Marche nelle cui liste elettorali è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di un ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o dal segretario comunale o dal segretario dell'amministrazione provinciale.

L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui avviene, può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, purché sia indicato il numero di firme contenute nel modulo.

Il pubblico ufficiale, che procede alle autenticazioni, dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

## REGIONE MARCHE

L.R. 5 aprile 1980, n. 18 [\(1\)](#).

Norme sui referendum previsti dallo statuto.

Alla richiesta di referendum devono essere allegati certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dal sindaco del comune, a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti la iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità della richiesta di referendum, ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i promotori devono farne domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

---

---

#### Art. 5

La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata alla presidenza del Consiglio regionale, da parte di almeno quattro dei promotori.

Un funzionario dell'ufficio di presidenza dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito e della data relativa, nonché, su dichiarazione dei presentatori, del numero delle firme raccolte.

---

---

#### Art. 6

La richiesta di referendum dei Consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi Consigli e deve contenere le indicazioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 3.

Le relative deliberazioni consiliari immediatamente dopo la loro adozione sono depositate alla presidenza del Consiglio regionale a cura dei presidenti delle amministrazioni provinciali o dei sindaci dei comuni interessati, che assumono, agli effetti della presente legge, la qualità di promotori del referendum.

## REGIONE MARCHE

L.R. 5 aprile 1980, n. 18 [\(1\)](#).

Norme sui referendum previsti dallo statuto.

La richiesta di referendum si ha per presentata, agli effetti della presente legge, nel giorno in cui è depositata alla presidenza del Consiglio regionale la deliberazione della amministrazione provinciale o del comune, il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'art. 1.

La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale o provinciale che ha approvato per primo la richiesta.

---

---

#### Art. 7

L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, delibera all'unanimità sull'ammissibilità del referendum con riferimento all'osservanza di quanto prescritto dagli artt. 1 e 2 della presente legge.

Nel caso che l'unanimità non sia raggiunta, il Consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta successiva alla riunione dell'ufficio di presidenza.

Per la proposta dichiarata ammissibile ai sensi degli artt. 1 e 2 ma viziata da eventuali irregolarità nella documentazione, l'ufficio di presidenza stabilisce un termine la cui scadenza non può essere inferiore ai trenta giorni né superiore ai novanta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria da parte dei promotori del referendum.

Sulla base dei risultati delle operazioni di verifica e di computo delle firme, l'ufficio di presidenza dà atto formalmente, con propria deliberazione, della ammissibilità o dell'inammissibilità della richiesta di referendum e ne dà comunicazione al presidente della Giunta regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

---

#### Art. 8 [\(2\)](#)

1. I referendum abrogativi sono effettuati non più di una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno.

## REGIONE MARCHE

L.R. 5 aprile 1980, n. 18 [\(1\)](#).

Norme sui referendum previsti dallo statuto.

2. I referendum abrogativi sono indetti con decreto del presidente della giunta, da emanarsi entro il 28 febbraio. Il decreto indica la data, ai sensi del comma 1, nonché la richiesta.

---

[\(2\)](#) Il presente articolo, già modificato dall'[art. 1, commi 1 e 2, L.R. 8 febbraio 2013, n. 4](#) poi sostituito dall'[art. 1, L.R. 10 maggio 2013, n. 9](#), è stato nuovamente così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 29 luglio 2013, n. 22](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. 1. I referendum abrogativi vengono effettuati non più di due volte l'anno nei seguenti periodi:

- a) tra il 1° maggio e il 31 luglio;
- b) tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

2. I referendum indicati al comma 1, lettera a), sono indetti con decreto del Presidente della Giunta da emanarsi entro il 31 marzo; i referendum di cui al comma 1, lettera b), sono indetti con decreto del Presidente della Giunta da emanarsi entro il 31 agosto. Il decreto indica la data ai sensi del comma 1 nonché la richiesta.».

---

## Art. 9

Non può essere depositata richiesta né può essere effettuato referendum nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

Non può essere ripresentata richiesta di referendum abrogativo sul medesimo provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, se non sia trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui la proposta è stata respinta.

Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, si determina la sospensione dei termini sia per la richiesta che per l'indicazione del referendum, nonché la sospensione del referendum già indetto. I termini tornano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

---

---

REGIONE MARCHE

L.R. 5 aprile 1980, n. 18 [\(1\)](#).

Norme sui referendum previsti dallo statuto.

## Capo II - Modalità della votazione, dello scrutinio, della proclamazione e pubblicazione dell'esito del referendum

### Art. 10 [\(3\)](#)

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per lo svolgimento delle operazioni, nonché per quanto altro non previsto nella presente legge, si applicano le norme di cui alla [L. 17 febbraio 1968, n. 108](#) sulle elezioni dei Consigli regionali, con l'attribuzione alla Giunta regionale delle competenze e delle funzioni della legge stessa assegnate al Ministero dell'interno.

---

[\(3\)](#) Per lo svolgimento di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria sia applicano, ai sensi dell'[art. 14, comma 2, L.R. 23 dicembre 2002, n. 28](#), le disposizioni contenute nel presente articolo.

---

### Art. 11 [\(4\)](#)

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indice il referendum.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere da trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

---

[\(4\)](#) Per lo svolgimento di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria sia applicano, ai sensi dell'[art. 14, comma 2, L.R. 23 dicembre 2002, n. 28](#), le disposizioni contenute nel presente articolo.

---

### Art. 12 [\(5\)](#)

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, designato dal presidente, assume funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

## REGIONE MARCHE

L.R. 5 aprile 1980, n. 18 [\(1\)](#).

Norme sui referendum previsti dallo statuto.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e un rappresentante dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autentificato da notaio da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

---

[\(5\)](#) Per lo svolgimento di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria sia applicano, ai sensi dell'[art. 14, comma 2, L.R. 23 dicembre 2002, n. 28](#), le disposizioni contenute nel presente articolo.

---

#### Art. 13

Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico, sono predisposte dalla Regione e contengono il quesito formulato nella proposta di referendum letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.

L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

---

#### Art. 14 [\(6\)](#)

L'ufficio provinciale per il referendum, costituito in conformità dell'[art. 21 L. 25 maggio 1970, n. 352](#), sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione del referendum dei comuni della provincia, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame di voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato all'ufficio centrale per il referendum a mezzo di corriere



## REGIONE MARCHE

L.R. 5 aprile 1980, n. 18 [\(1\)](#).

Norme sui referendum previsti dallo statuto.

speciale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio ammessi, e uno viene trasmesso alla Giunta regionale.

---

[\(6\)](#) Per lo svolgimento di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria sia applicano, ai sensi dell'*art. 14, comma 2, L.R. 23 dicembre 2002, n. 28*, le disposizioni contenute nel presente articolo.

---

### Art. 15

Presso la Corte d'Appello di Ancona è costituito, entro trenta giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l'ufficio centrale regionale per il referendum composto nei modi previsti dall'*art. 8 della L. 17 febbraio 1968, n. 108*, commi terzo e quarto [\(7\)](#).

L'ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali ed i relativi i verbali di tutti gli uffici provinciali ed i relativi allegati procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum [\(8\)](#).

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il segretario dell'ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della Giunta regionale, al presidente del Consiglio e al commissario di governo [\(9\)](#).

L'ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum [\(10\)](#).

---

[\(7\)](#) Per lo svolgimento di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria si applicano, ai sensi dell'*art. 14, comma 2, L.R. 23 dicembre 2002, n. 28*, le disposizioni contenute nel presente comma.

## REGIONE MARCHE

L.R. 5 aprile 1980, n. 18 [\(1\)](#).

Norme sui referendum previsti dallo statuto.

[\(8\)](#) Per la proclamazione dei risultati di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria si applicano, ai sensi dell'[art. 15, comma 1, L.R. 23 dicembre 2002, n. 28](#), le disposizioni contenute nel presente comma.

[\(9\)](#) Per la proclamazione dei risultati di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria si applicano, ai sensi dell'[art. 15, comma 1, L.R. 23 dicembre 2002, n. 28](#), le disposizioni contenute nel presente comma.

[\(10\)](#) Per la proclamazione dei risultati di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria si applicano, ai sensi dell'[art. 15, comma 1, L.R. 23 dicembre 2002, n. 28](#), le disposizioni contenute nel presente comma.

---

#### Art. 16 [\(11\)](#)

Sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici provinciali o all'ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

---

[\(11\)](#) Per la proclamazione dei risultati di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria si applicano, ai sensi dell'[art. 15, comma 1, L.R. 23 dicembre 2002, n. 28](#), le disposizioni contenute nel presente articolo.

---

#### Art. 17

Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione dell'atto o delle singole norme oggetto di referendum, il presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dal quarto comma dell'[art. 15](#), dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

---

## REGIONE MARCHE

L.R. 5 aprile 1980, n. 18 [\(1\)](#).

Norme sui referendum previsti dallo statuto.

---

Art. 18

Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il presidente della Giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La proposta respinta non può essere ripresentata, ai sensi dell'art. 9 secondo comma, prima che siano trascorsi cinque anni. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di un provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, la norma non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni del medesimo provvedimento.

---

---

Art. 19

Se prima della data dello svolgimento del referendum, la norma o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, il presidente della Giunta, con proprio decreto, stabilisce che le operazioni relative non abbiano più corso.

---

---

Capo III - Referendum consultivo

## Art. 20

1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti [\(12\)](#).
2. La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito e gli elettori interessati [\(13\)](#).
3. Sono in ogni caso sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti

## REGIONE MARCHE

L.R. 5 aprile 1980, n. 18 [\(1\)](#).

Norme sui referendum previsti dallo statuto.

l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali [\(14\)](#).

4. Il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo entro sei mesi dalla trasmissione della deliberazione consiliare, indicata al secondo comma, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il referendum è effettuato non oltre centoventi giorni dalla data del decreto di indizione [\(15\)](#).

[La data di effettuazione è fissata a norma del precedente art. 8, secondo comma] [\(16\)](#).

---

[\(12\)](#) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 29 luglio 2013, n. 22* e così numerato in sede redazionale, in quanto privo in origine di numerazione, in conseguenza della sostituzione dell'originario quarto comma con l'attuale comma 4, come precisato nella relativa nota.

[\(13\)](#) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 29 luglio 2013, n. 22* e così numerato in sede redazionale, in quanto privo in origine di numerazione, in conseguenza della sostituzione dell'originario quarto comma con l'attuale comma 4, come precisato nella relativa nota.

[\(14\)](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del quarto comma con l'attuale comma 4, come precisato nella relativa nota.

[\(15\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 3, L.R. 29 luglio 2013, n. 22*. Il testo originario era così formulato: «4. Il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione Consiliare o della proposta di legge, di cui ai commi precedenti, da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.».

[\(16\)](#) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 4, L.R. 29 luglio 2013, n. 22*.

---

## Art. 21

Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, di cui all'articolo precedente, si applicano le norme di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, in quanto compatibili.

REGIONE MARCHE

L.R. 5 aprile 1980, n. 18 [\(1\)](#).

Norme sui referendum previsti dallo statuto.

Il presidente della Giunta, non appena ricevuto il verbale delle operazioni elettorali trasmesso dal segretario dell'ufficio centrale regionale, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

---

#### Capo IV - Disposizioni finanziarie

##### Art. 22

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, il capitolo 1101402 con la denominazione "Spese per l'applicazione delle norme sui referendum popolari previsti dallo Statuto regionale" con lo stanziamento di competenza e di cassa indicato "p.m."; la spesa è dichiarata obbligatoria.

La copertura finanziaria è assicurata mediante impiego di quota parte delle entrate di cui all'*art. 8 della [L. 16 maggio 1970, n. 281](#)* e successive modificazioni e integrazioni.

---

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

**Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Piemonte 23 gennaio 1973, n. 3.

---

---

TITOLO I

Capo I - Iniziativa popolare e degli Enti locali

Art. 1

L'iniziativa popolare e degli Enti locali, di cui al Titolo IV, Capo II, dello Statuto della Regione Piemonte [\(2\)](#) si esercita mediante la presentazione di una proposta contenente il testo del progetto, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità. La proposta di iniziativa popolare deve essere sottoscritta da almeno 8 mila cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale del Piemonte.

La proposta di iniziativa legislativa degli Enti locali deve essere deliberata o da un Consiglio provinciale o da Consigli comunali in numero non inferiore a 5, oppure da uno o più Comuni rappresentanti non meno di 25 mila elettori e deve essere accompagnata dalle deliberazioni e dai verbali delle discussioni consiliari.

---

[\(2\)](#) Si veda la [legge 22 maggio 1971, n. 338](#).

---

Art. 2

2. - L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali è escluso per le proposte riguardanti:

- a) leggi tributarie e di bilancio;
- b) leggi concernenti l'organizzazione degli Uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico ed il ruolo organico del personale.

L'esercizio dell'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale di competenza del Consiglio regionale è esclusa per le proposte riguardanti:

- a) i regolamenti di attuazione delle leggi regionali indicate nei precedenti commi del presente articolo;
- b) i regolamenti degli organi regionali;

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

c) i provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato o dalla Regione, e di mera esecuzione di delibere consiliari.

---

---

## Capo II - Modalità per l'esercizio dell'iniziativa popolare e degli Enti locali

### Art. 3

Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di una proposta di iniziativa popolare, devono essere usati fogli di dimensione uguale a quelli della carta bollata.

All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei proponenti, il testo del progetto e le firme degli elettori saranno apposte in calce al progetto stampato, dopo che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale avrà provveduto a vidimare, entro 5 giorni dalla presentazione, ogni foglio recante a stampa il progetto stesso.

I primi tre sottoscrittori del foglio espressamente contrassegnato con la scritta «foglio 1» sono legittimati a depositare ufficialmente la proposta di iniziativa popolare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ed hanno diritto ai sensi dell'art. 50 dello Statuto [\(3\)](#), di illustrare le ragioni ed il contenuto della proposta stessa alla competente Commissione consiliare regionale.

Nessuna proposta può essere presentata su fogli vidimati da oltre 6 mesi.

---

[\(3\)](#) Si veda la [legge 22 maggio 1971, n. 338](#).

---

### Art. 4

La proposta viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma.

Accanto a questa devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali il proponente è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene, e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai Segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.

Per ottenere il rimborso di tali spese i sottoscrittori, di cui all'art. 3, comma 4° [\(4\)](#), della presente legge, devono presentare domanda scritta al Presidente della Giunta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome di chi, tra essi, è delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

---

[\(4\)](#) Leggasi "comma 3°".

---

---

#### Art. 5

La proposta di iniziativa popolare, con tutta la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dai primi tre elettori sottoscrittori.

Un funzionario a ciò delegato dà atto mediante processo verbale della data del deposito della proposta e dei prescritti documenti ad essa relativi. Nel verbale sono inoltre indicati il nome ed il domicilio dei tre presentatori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.

---

---

#### Art. 6

La proposta di iniziativa legislativa degli Enti locali deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sottoscritta dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un Sindaco dei Comuni proponenti a ciò espressamente delegato con apposita deliberazione dei Comuni stessi.

I Consigli degli Enti proponenti designano con proprie deliberazioni complessivamente non oltre 5 loro componenti per illustrare la proposta alla competente Commissione consiliare regionale.

Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dà atto, mediante processo verbale, della data del deposito della proposta e delle prescritte deliberazioni ad essa relative.

---

---



## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

Capo III - Ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e degli Enti locali.  
Esame della Commissione Consiliare e del Consiglio Regionale [\(5\)](#)

## Art. 7

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data del deposito della proposta, decide, all'unanimità dei presenti, sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta in relazione all'osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge. Qualora l'unanimità non sia raggiunta delibera il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni con deliberazione motivata dall'Ufficio di Presidenza da comunicare ai promotori o ai delegati [\(6\)](#).

3. Per la proposta giudicata ammissibile, ai sensi dell'articolo 2, ma viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la sanatoria e ne dà tempestiva comunicazione ai promotori dell'iniziativa popolare o ai delegati dell'iniziativa legislativa degli enti locali, per procedere a sanare le irregolarità riscontrate. [\(7\)](#) [\(8\)](#)

[Di tale decisione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Presidente è tenuto a dare tempestiva comunicazione, con propria ordinanza, ai promotori dell'iniziativa popolare o ai delegati dell'iniziativa legislativa degli Enti locali, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.] [\(9\)](#)

---

[\(5\)](#) Si veda la [L.R. 20 dicembre 1990, n. 55](#), che ha istituito una Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum.

[\(6\)](#) Comma aggiunto dall'art. unico della [L.R. 6 luglio 1978, n. 40](#).

[\(7\)](#) Comma così sostituito dall'art. [14, comma 1](#), [L.R. 22 dicembre 2015, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1. Il testo precedente era così formulato: «Per la proposta giudicata ammissibile, in relazione al disposto dell'art. 2 della presente legge, ma viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza, con propria decisione, stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la sanatoria e ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale. ».

[\(8\)](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per effetto dell'art. [14, comma 1](#), [L.R. 22 dicembre 2015, n. 26](#).

[\(9\)](#) Comma abrogato dall'art. [14, comma 2](#), [L.R. 22 dicembre 2015, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.

---

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

## Art. 8

Dichiarata ammissibile la proposta di iniziativa popolare e degli Enti locali, a norma e nei modi previsti dal precedente art. 7, il Presidente del Consiglio regionale l'assegna, per l'esame preventivo, alla competente Commissione, la quale, sentiti i promotori o i delegati dell'iniziativa, presenta al Consiglio la propria relazione entro il termine massimo di 3 mesi. Scaduto tale termine la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio.

Il Consiglio prende in esame la proposta entro 2 mesi dalla relazione della Commissione.

Ove il Consiglio non prenda in esame, entro detto termine, la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio alla votazione finale entro il mese successivo.

Scaduto questo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale, con precedenza su ogni altro argomento.

La proposta deve essere portata all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti.

---

## Art. 9

Qualora, in caso di rinnovazione del Consiglio regionale, la proposta di iniziativa popolare o degli Enti locali non abbia potuto essere esaminata dall'Ufficio di Presidenza, o dal Consiglio regionale, o dalla Commissione consiliare competente, essa si intende automaticamente sospesa.

L'Ufficio di Presidenza del nuovo Consiglio regionale, indipendentemente dallo stadio di esame al quale suddetta proposta era pervenuta nella precedente legislatura, è tenuto ad esaminare la ricevibilità e l'ammissibilità non prima dei quattro mesi e non oltre i sei mesi dalla data della prima convocazione del Consiglio stesso.

Per l'esame di tale proposta si osservano le stesse modalità e gli stessi termini di cui ai precedenti artt. 7 e 8.

---

## TITOLO II

Capo I - Referendum abrogativo di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi della Regione da parte degli elettori e degli Enti locali

## Art. 10

Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di leggi, regolamenti e di provvedimenti amministrativi generali, deliberati dal Consiglio regionale, è indetto quanto lo richiedono almeno 50.000 [\(10\)](#) elettori della Regione, o 3

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

Consigli provinciali o 10 Consigli comunali purché rappresentativi di almeno un quinto degli elettori della Regione.

---

[\(10\)](#) La [legge 31 maggio 1991, n. 180](#), che ha recato modifiche allo Statuto della Regione Piemonte, ha aumentato la quota a 80.000 elettori.

---

Art. 11

Il referendum abrogativo non è proponibile per lo statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.

Non è altresì proponibile per il regolamento del Consiglio ed in generale per i regolamenti interni degli organi e degli uffici regionali, nonché per i regolamenti di attuazione di leggi regionali quando la proposta di referendum non investa anche la legge alla quale il referendum si riferisce e per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato emanati dalla Regione.

Il referendum abrogativo è infine improponibile per i provvedimenti amministrativi riguardanti le materie di cui al comma primo del presente articolo e per i provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione e di mera esecuzione delle delibere consiliari.

---

Capo II - Modalità per l'esercizio di richiesta del referendum abrogativo [\(11\)](#)

Art. 12

Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum da parte di 50 mila elettori della Regione devono essere usati fogli di dimensione uguale a quelli della carta bollata.

Nella richiesta di referendum deve essere indicato il quesito che si intende sottoporre al referendum abrogativo, completando la formula «volete che sia abrogato/a...» con il titolo, il numero e la data di pubblicazione della legge, del regolamento o del provvedimento amministrativo per cui il referendum sia richiesto.

Qualora il referendum sia richiesto per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.

Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di parte di uno o più articoli, oltre all'indicazione di cui ai precedenti comma 2 e 3, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di cui sia proposta l'abrogazione.

---

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

[\(11\)](#) Si veda, anche, la nuova normativa dell'art. 58 dello Statuto della Regione Piemonte.

---

Art. 12-bis

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum presentano, in numero non inferiore a 600, istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Un funzionario delegato dall'Ufficio di Presidenza dà atto dell'avvenuto deposito dell'istanza mediante processo verbale del quale viene rilasciata copia al primo firmatario.
2. I promotori debbono essere iscritti nelle liste elettorali di uno o più Comuni della Regione. L'iscrizione può essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, sottoscritta dagli interessati e autenticata nei modi previsti per l'autenticazione delle firme relative alla richiesta di referendum.
3. L'istanza deve riportare il testo del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, formulato come prescritto all'art. 12.
4. L'Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione dell'istanza il Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta che ne dà notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, accerta la ricevibilità della istanza di referendum di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché se il quesito referendario è formulato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge. Accerta altresì l'inesistenza di effetti di incostituzionalità conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum.
6. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza chiede il parere della Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto [\(12\)](#). Tale parere è reso noto al Consiglio regionale e al primo firmatario dell'istanza.
7. L'Ufficio di Presidenza, nell'ipotesi di non ricevibilità dell'istanza di referendum ovvero di non conformità del quesito referendario alle disposizioni di cui all'art. 11 o di effetti di incostituzionalità conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, dispone la reiezione dell'istanza.
8. Se la decisione dell'Ufficio di Presidenza è positiva, si procede con gli adempimenti di cui agli altri articoli successivi.
9. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità. Se non si raggiunge l'unanimità, delibera il Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti entro 15 giorni dalla riunione dell'Ufficio di Presidenza [\(13\)](#).

---

[\(12\)](#) Comma così modificato dall'art. 9, [L.R. 26 luglio 2006, n. 25](#) (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 16 della stessa legge).

[\(13\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 1 della [L.R. 20 dicembre 1990, n. 55](#), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

---

Art. 13

All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei promotori il quesito che si intende sottoporre al referendum, nella formula e con le indicazioni prescritte nel precedente articolo: le firme degli elettori proponenti saranno apposte in calce al quesito stampato, dopo che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale avrà provveduto a vidimare, entro 10 giorni dalla presentazione, ogni foglio recante a stampa il quesito stesso.

Per quanto riguarda le modalità di apposizione delle firme degli elettori, le indicazioni, le autenticazioni e le certificazioni prescritte per la richiesta di referendum, nonché l'entità e le modalità per il rimborso delle relative spese si applica quanto previsto dall'art. 4 della presente legge.

---

---

Art. 14

Salvo quanto disposto al successivo art. 17, i fogli contenenti le firme, nonché i certificati elettorali dei sottoscrittori richiedenti il referendum, devono essere depositati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro 6 mesi dalla data del timbro di vidimazione apposto sui fogli medesimi.

Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito da parte di almeno tre promotori e dalla data relativa. Nel verbale, con il nome ed il domicilio dei promotori, deve essere indicato, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.

---

---

Art. 15

Nel caso di richiesta di referendum da parte di 3 Consigli provinciali o di 10 Consigli comunali, rappresentativi di almeno un quinto degli elettori della Regione, conteggiato alla data dell'ultima elezione per il Consiglio regionale, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo di cui si propone l'abrogazione, l'indicazione dei Consigli provinciali o comunali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre 6 mesi dalla data del deposito, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni sottoscritta dal Presidente di ciascun Consiglio provinciale, o dal Sindaco di ciascun Consiglio comunale e deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

---

Art. 16

La deliberazione di richiedere il referendum deve essere approvata da ciascun Consiglio provinciale o comunale con voto della maggioranza dei Consiglieri ad esso assegnati e deve contenere tutte le indicazioni previste all'art. 12, comma secondo e seguenti.

---

---

Art. 17

Non può essere depositata richiesta, né può essere effettuato il referendum, nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

---

---

Capo III - Ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo [\(14\)](#)

## Art. 18

1. Salvo il disposto dell'articolo 17, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.
  2. Scaduto detto termine ed entro il 31 ottobre, la Commissione di garanzia esamina tutte le richieste presentate e decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle stesse.
  3. Se la Commissione riscontra irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della documentazione prescritta, con propria decisione stabilisce un termine la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria, e ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale nonché comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
  4. Di tale decisione il Presidente della Giunta è tenuto, con propria ordinanza, a dare tempestiva comunicazione ai promotori o ai delegati della richiesta di referendum, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.
  5. Entro il 31 dicembre, l'Ufficio di Presidenza provvede, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri [\(15\)](#).
-

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

[\(14\)](#) Si veda, anche, la nuova normativa dell'art. 58 dello Statuto della Regione Piemonte.

[\(15\)](#) Il presente articolo, già modificato dall'art. 2, [L.R. 20 dicembre 1990, n. 55](#), è stato poi così sostituito dall'art. 10, [L.R. 26 luglio 2006, n. 25](#) (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 16 della stessa [L.R. 25/2006](#)). Il testo era così formulato: «Art. 18. Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

Scaduto detto termine ed entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza esamina tutte le richieste presentate e decide, all'unanimità dei presenti, sulla ricevibilità delle richieste stesse.

Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio regionale, appositamente convocato, entro il 15 novembre.

Se l'Ufficio di Presidenza riscontra irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della documentazione prescritta, con propria decisione stabilisce un termine la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria, e ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.

Di tale decisione il Presidente della Giunta è tenuto, con propria ordinanza, a dare tempestiva comunicazione ai promotori o ai delegati della richiesta di referendum, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.

Entro il 31 dicembre l'Ufficio di Presidenza provvede, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri.».

---

Art. 19

1. Tutte le decisioni sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle richieste di referendum nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui all'articolo 18, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta [\(16\)](#).

2. Con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 31 gennaio, il Presidente della Giunta, in osservanza alle decisioni di cui al comma precedente, indica quali delle richieste di referendum siano ammesse e quali respinte perché contrarie ai disposti dello Statuto e della presente legge [\(17\)](#).

---

[\(16\)](#) Comma così sostituito dall'art. 11, [L.R. 26 luglio 2006, n. 25](#) (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 16 della stessa legge). Il testo era così formulato: «1. Tutte le decisioni sull'ammissibilità delle richieste di referendum assunte dal Consiglio regionale e dall'Ufficio di Presidenza, nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse di cui al precedente articolo, sono



## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

comunicare, entro il 15 gennaio, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta.».

[\(17\)](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del primo comma con l'attuale comma 1, come precisato nella relativa nota.

---

Capo IV - Convocazione degli elettori, procedimento elettorale, proclamazione dei risultati [\(18\)](#)

## Art. 20

Con proprio decreto il Presidente della Giunta, sentita la Giunta, indice il referendum, elencando le richieste di referendum sottoposte a votazione e fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno.

La data del referendum è fissata in una domenica compresa fra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

La Giunta può decidere, in relazione al numero delle richieste di referendum e comunque per motivi inerenti al migliore svolgimento delle operazioni di voto, di sottoporre a votazione, in due distinte giornate elettorali, anziché in una sola, come previsto dal primo comma del presente articolo, le richieste di referendum ammesse.

In tal caso il Presidente della Giunta fissa, con successivo decreto, una seconda data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, indicando le richieste di referendum sottoposte a votazione in tale seconda data di convocazione degli elettori.

Non sono ammesse, per ogni anno, più di due convocazioni degli elettori per le votazioni di referendum abrogativi.

---

[\(18\)](#) Si veda, anche, la nuova normativa dell'art. 55 dello Statuto della Regione Piemonte.

## Art. 21

Il decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum deve essere notificato al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte d'Appello di Torino e deve essere comunicato ai Sindaci ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Regione.

I Sindaci dei Comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

---



## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

---

Art. 22

Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.

I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data delle suddette elezioni.

---

---

Art. 23

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalla legge dello Stato.

---

---

Art. 24

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

---

---

Art. 25

L'Ufficio di Sezione per il referendum è composto di un Presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, e dei promotori del referendum.

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici circoscrizionali provinciali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del segretario provinciale del partito o del Presidente del gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale regionale per il referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del segretario regionale del partito, o del Presidente del gruppo politico o dei promotori del referendum.

---

## Art. 26

Le schede per il referendum regionale sono fornite dalla Presidenza della Regione e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle P e Q allegate alla [legge statale 13 marzo 1980, n. 70 \(19\)](#).

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso in cui al terzo comma del presente articolo, l'Ufficio di Sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.

---

[\(19\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 1 della [L.R. 16 maggio 1981, n. 16](#)*.

---

## Art. 27

Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, presso il Tribunale, in ogni capoluogo di Provincia, gli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum composti nei modi previsti dall'*art. 8 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#)*, comma primo e secondo.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di Sezione di tutti i Comuni della Provincia, ogni Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazioni e di scrutinio degli Uffici di Sezione ed ai documenti annessi e uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

---

---

Art. 28

Presso la Corte d'Appello di Torino è costituito, entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l'Ufficio centrale regionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'[art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), comma terzo e quarto.

L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Il segretario dell'Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale ed al Commissario del Governo.

---

---

Art. 29

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale regionale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

---

---

Art. 30

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, dichiara la avvenuta abrogazione.

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

Il decreto è pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il Presidente della Giunta, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

---

---

#### Art. 31

Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dell'Ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura ed in ogni caso, fermo il disposto dell'art. 17, prima che siano trascorsi 5 anni.

---

---

#### [\(giurisprudenza\)](#)

#### Art. 32

1. Se, prima della emanazione del decreto di indizione o, comunque, prima della data del suo svolgimento, la legge, il regolamento, il provvedimento amministrativo, o le singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, sono stati abrogati, le operazioni relative non hanno più corso.

2. Se l'abrogazione degli atti, o delle singole disposizioni, è stata accompagnata da altra disciplina della medesima materia, senza modificazioni né dei principi ispiratori della disciplina preesistente, né dei contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si svolge sulle nuove disposizioni entro i termini prestabiliti.

3. L'annullamento della procedura referendaria o la sua prosecuzione, secondo quanto disposto dai commi 1 e 2, sono stabiliti dal Presidente della Giunta con proprio decreto motivato, previo parere conforme della Commissione di garanzia [\(20\)](#). La decisione di annullamento, fatte salve le impugnative previste dalle leggi nazionali, costituisce provvedimento definitivo e preclusivo per l'ulteriore corso della iniziativa referendaria [\(21\)](#).

---

[\(20\)](#) Periodo così modificato dall'*art. 12, L.R. 26 luglio 2006, n. 25* (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 16 della stessa legge).

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

[\(21\)](#) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 20 dicembre 1990, n. 55*, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Vedi anche l'*art. 39, L. 25 maggio 1970, n. 352*.

---

TITOLO III

Referendum consultivo per l'istituzione nel territorio della Regione, di nuovi Comuni per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, previsto dall'*art. 133, comma secondo, della Costituzione* [\(22\)](#)

## Art. 33

1. Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'articolo 133, comma 2, della Costituzione, è deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 44 dello Statuto ed in conformità alla *legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51* (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

2. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da sottoporre a votazione, nonché i comuni o il comune in cui gli elettori sono chiamati a consultazione.

3. Al referendum consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi comuni, tutti gli elettori residenti nei comuni interessati dalla variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nel territorio dei comuni interessati dalla modificazione territoriale;

c) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio regionale può limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio che intende costituirsi in comune autonomo, qualora tale parte di territorio abbia una caratterizzazione distintiva, nonché manchi di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo.

5. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio regionale può limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio del comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 4.

6. Nel caso in cui la richiesta di istituzione di nuovi comuni o di modificazione delle circoscrizioni comunali è presentata dai consigli comunali, gli stessi adottano, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, apposite deliberazioni, adeguatamente motivate con riferimento agli elementi di fatto di cui al comma 4. Il referendum consultivo viene svolto nella parte di territorio individuata nelle deliberazioni stesse e coinvolge la popolazione ivi residente [\(23\)](#).

---

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

[\(22\)](#) Si veda, anche, la nuova normativa dell'art. 60 dello Statuto della Regione Piemonte e la [L.R. 2 dicembre 1992, n. 51](#).

[\(23\)](#) Il presente articolo, già modificato dagli *articoli 2 e 3*, [L.R. 16 dicembre 1991, n. 58](#), è stato poi così sostituito dall'*art. 1*, [L.R. 26 marzo 2009, n. 10](#). Il testo precedente era così formulato: «Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'art. 133, comma secondo, della Costituzione, è deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa della Giunta o di ciascun membro del Consiglio regionale o di uno o più dei soggetti titolari della potestà legislativa, nelle forme con le quali questa è ammessa, nonché ogni singolo Consiglio provinciale o comunale rappresentante la popolazione interessata.

La deliberazione del Consiglio regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo, deve indicare il quesito da sottoporre a votazione, nonché i Comuni o il Comune in cui gli elettori sono chiamati a consultazione.

Il referendum consultivo può anche essere limitato a parti di territorio comunale e, in tal caso, la deliberazione del Consiglio regionale delimita l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.».

---

Art. 33-bis

Non è richiesto il referendum per le determinazioni ed eventuali rettifiche di confine tra Comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonché per le rettifiche di confine tra Comuni per ragioni topografiche, quando tutti i Consigli comunali interessati ne fanno domanda e ne fissano d'accordo le condizioni [\(24\)](#).

Non è altresì richiesto il referendum, quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il Consiglio comunale interessato ne fa richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune [\(25\)](#).

---

[\(24\)](#) Comma così modificato dall'*art. 2*, [L.R. 26 marzo 2009, n. 10](#).

[\(25\)](#) Articolo aggiunto dall'*art. 4*, [L.R. 16 dicembre 1991, n. 58](#), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

---

Art. 34

Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta che fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, oppure in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre a seconda che la deliberazione del Consiglio regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo sia divenuta esecutiva entro il 31 gennaio od entro il 31 luglio [\(26\)](#).

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

Il decreto del Presidente della Giunta deve essere emanato tra il 70° e il 50° giorno precedente la data fissata per la votazione relativa al referendum consultivo e deve essere notificato al Commissario del Governo, al Presidente della Corte di Appello di Torino ed al Presidente del Tribunale di cui al successivo art. 36, comma primo, nonché comunicato ai Sindaci o al Sindaco dei Comuni o del Comune ed ai Presidenti o al Presidente delle Commissioni mandamentali o della Commissione mandamentale interessati.

Il Sindaco o i Sindaci interessati provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum consultivo mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

---

[\(26\)](#) Comma così modificato dall'art. [2](#), [L.R. 29 maggio 2009, n. 17](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria data del 30 giugno in cui diveniva esecutiva la deliberazione del Consiglio regionale con quella attuale del 31 luglio.

---

Art. 34-bis

Deroghe di termini per cause di forza maggiore.

1. Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione per la data fissata nel decreto di cui al comma 1 dell'articolo 34, il Presidente della Giunta regionale ne dispone il rinvio con proprio decreto, anche in deroga alle date previste da tale disposizione, nel rispetto della tempistica degli adempimenti preelettorali previsti dalla normativa vigente [\(27\)](#).

---

[\(27\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [1](#), [L.R. 14 gennaio 2010, n. 1](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 2 della suddetta legge.

---

Art. 35

Per il procedimento elettorale relativo al referendum consultivo, si osservano le norme di cui agli artt. 22, 23, 24, 25 e 26 della presente legge, in quanto applicabili.

---

Art. 36

1. Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum consultivo è costituito, presso il Tribunale del capoluogo di Provincia nella cui



## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

circoscrizione si trovano i Comuni o il Comune o la parte di essi, in cui sono convocati gli elettori, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'*art. 8 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#)*, comma primo e secondo [\(28\)](#).

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, appena pervenuti i verbali dagli Uffici di Sezione dei Comuni o del Comune in cui si è effettuata la votazione ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati [\(29\)](#).

3. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito sia maggiore rispetto alla somma dei voti validi negativi espressi dagli elettori votanti nei comuni o nel comune o nell'ambito territoriale, in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto [\(30\)](#).

3-bis. Nelle fattispecie previste all'articolo 33, commi 4, 5 e 6, l'accertamento di cui al comma 2, si effettua sulla base della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto. In tal caso il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito non è inferiore alla maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori, iscritti nelle liste per le elezioni regionali, votanti nella parte di territorio in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto [\(31\)](#).

4. Il segretario dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum redige il verbale delle operazioni in tre esemplari [\(32\)](#).

5. Un esemplare è depositato presso la cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali ed agli atti relativi, trasmessi agli Uffici di Sezione [\(33\)](#).

6. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo [\(34\)](#).

---

[\(28\)](#) Il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 5, [L.R. 16 dicembre 1991, n. 58](#)* e così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in quanto privo di numerazione, in conseguenza della sostituzione del terzo comma con l'attuale comma 3 e dell'aggiunta del comma 3-bis, come precisato nelle relative note.

[\(29\)](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione è così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del terzo comma con l'attuale comma 3 e dell'aggiunta del comma 3-bis, come precisato nelle relative note, è stato così modificato dall'*art. [3, comma 1, L.R. 26 marzo 2009, n. 10](#)*.

[\(30\)](#) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 5, [L.R. 16 dicembre 1991, n. 58](#)*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. [3, comma 2, L.R. 26 marzo 2009, n. 10](#)*. Il testo precedente era così formulato: «Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa non sono inferiori alla maggioranza dei voti validamente espressi



## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

dagli elettori, iscritti nelle liste per le elezioni regionali, votanti nei Comuni o nel Comune o nell'ambito territoriale, in cui il referendum consultivo è stato indetto: altrimenti è dichiarato respinto.».

[\(31\)](#) Comma aggiunto dall'art. [3, comma 3](#), [L.R. 26 marzo 2009, n. 10](#).

[\(32\)](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del terzo comma con l'attuale comma 3 e dell'aggiunta del comma 3-bis, come precisato nelle relative note.

[\(33\)](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del terzo comma con l'attuale comma 3 e dell'aggiunta del comma 3-bis, come precisato nelle relative note.

[\(34\)](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del terzo comma con l'attuale comma 3 e dell'aggiunta del comma 3-bis, come precisato nelle relative note.

---

#### Art. 37

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici di Sezione o all'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

---

---

#### Art. 38

Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta propone al Consiglio regionale di procedere all'esame del disegno di legge inerente il quesito sottoposto a referendum [\(35\)](#).

Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio regionale di procedere all'esame del disegno di legge inerente il quesito sottoposto a referendum [\(36\)](#).

---

[\(35\)](#) Comma così modificato dall'art. [4, comma 1](#), [L.R. 26 marzo 2009, n. 10](#).

[\(36\)](#) Comma così modificato dall'art. [4, comma 2](#), [L.R. 26 marzo 2009, n. 10](#).

---

#### TITOLO IV

#### Disposizioni finali

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

Art. 39 [\(37\)](#)

In caso di indizione nel corso dell'anno di referendum nazionali il Presidente della Giunta regionale può disporre con proprio decreto che le consultazioni sui referendum, di cui al titolo II e III della presente legge siano effettuate contestualmente a quelle relative ai referendum concernenti le leggi nazionali, fissando la data, o modificando quella eventualmente già fissata; in tal caso restano valide le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum.

La facoltà di cui sopra è esercitata dal Presidente della Giunta regionale previa intesa con il Ministro dell'Interno. Tale intesa riguarderà altresì la scelta del colore delle schede da utilizzare per i referendum regionali [\(38\)](#).

2-bis. Se nel corso dell'anno sono indette elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministero dell'interno, può disporre la contestuale consultazione del referendum regionale e delle elezioni politiche e amministrative e fissa la data, modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi di cui agli articoli 20 e 34, facendola coincidere con la data di svolgimento delle elezioni alle quali si intende accorpate il referendum. [\(39\)](#)

2-ter. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, restano valide, ove possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale. [\(40\)](#)

Nel caso previsto dal comma precedente, per quanto attiene le operazioni preelettorali, quelle inerenti la votazione, la durata della stessa e lo scrutinio, si applicano le disposizioni contenute nel [D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#), e successive modificazioni; lo scrutinio segue quelli relativi ai referendum nazionali.

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili le disposizioni previste dagli artt. [51](#) e [52](#) della [legge statale 25 maggio 1970, n. 352](#), contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.

---

[\(37\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 1 della [L.R. 27 aprile 1981, n. 14](#) e modificato dall'art. 2 della [L.R. 16 maggio 1981, n. 16](#).

[\(38\)](#) Comma così modificato dall'art. 2 della [L.R. 16 maggio 1981, n. 16](#).

[\(39\)](#) Comma aggiunto dall'art. [14, comma 3, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.

[\(40\)](#) Comma aggiunto dall'art. [14, comma 3, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.

---

## REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 [\(1\)](#).

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

## Art. 40

Le spese per l'esercizio dell'iniziativa popolare, nonché per lo svolgimento di referendum di cui ai Titoli I, II e III della presente legge, sono a carico della Regione.

Le spese per l'esercizio dell'iniziativa popolare, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.

Per lo svolgimento dei referendum regionali, ed in particolare per quanto riguarda la determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 1, 3, 4, e 5 della [legge 13 marzo 1980, n. 70 \(41\)](#).

Nel caso di svolgimento contemporaneo di referendum nazionali e regionali, la Regione corrisponde ai componenti degli Uffici elettorali di Sezione, per l'attività prestata in ordine ai referendum regionali, un ulteriore onorario fisso forfettario nella misura e secondo i criteri stabiliti dal III comma dell'[art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70](#), e sue eventuali modificazioni; analogo onorario è corrisposto ai componenti degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale, nella misura e secondo i criteri stabiliti dall'[art. 3 della legge predetta \(42\)](#).

Le spese suddette sono imputate ad apposito Capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per ogni anno finanziario.

---

[\(41\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 3 della L.R. 16 maggio 1981, n. 16](#).

[\(42\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 3 della L.R. 16 maggio 1981, n. 16](#).

**REGIONE PIEMONTE****L.R. 2 dicembre 1992, n. 51 <sup>(1)</sup>.****Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali. <sup>(2)</sup>**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 9 dicembre 1992, n. 50.

(2) Titolo così modificato dall'*art. 15, comma 1, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

---

**Capo I****Disposizioni generali****Art. 1***Ambito di applicazione.*

1. La presente legge, in materia di circoscrizioni comunali, disciplina:
  - a) l'istituzione di nuovi Comuni;
  - b) la modificazione delle circoscrizioni comunali;
  - c) la modificazione delle denominazioni comunali;
  - d) la determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali;
  - e) la determinazione delle sedi municipali.
2. Disciplina altresì le attività regionali previste dal *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), relative: <sup>(3)</sup>
  - a) alle unioni e fusioni e incorporazione di Comuni; <sup>(4)</sup>
  - b) al programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni;
  - c) alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove Province.

---

(3) Alinea così modificato dall'*art. 15, comma 2, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(4) Lettera così modificata dall'*art. 15, comma 3, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

---

REGIONE PIEMONTE  
L.R. 2 dicembre 1992, n. 51.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.

## **Art. 2**

### *Criteri generali.*

1. Ai fini della istituzione di nuovi Comuni e del riordino delle circoscrizioni comunali, la Regione provvede con particolare riferimento alle situazioni che non garantiscano il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile e significativa partecipazione dei cittadini.
2. Assumono particolare rilievo nell'ambito di tali situazioni, quelle in cui elementi fisici o infrastrutturali comportino divisione territoriale, ovvero esigenze di organizzazione o gestione di servizi soprattutto a rete richiedano una razionalizzazione delle circoscrizioni territoriali.
3. Ai fini della promozione dell'iniziativa comunale e dell'espressione del parere regionale per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province, rilevano le aree entro le quali si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente. Dette aree debbono avere dimensioni tali, per ampiezza, entità demografica, ed attività produttive, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

---

## **Art. 2-bis**

### *Norme procedurali per l'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali.*

1. L'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali è disposta con legge regionale. L'iniziativa legislativa spetta ai soggetti di cui all'articolo 44 dello Statuto.
2. Nel caso in cui l'iniziativa legislativa non possa essere esercitata dai consigli comunali per mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 75 dello Statuto, gli stessi possono presentare alla Giunta regionale richiesta di istituzione di nuovi comuni o di modificazione delle circoscrizioni comunali, adottando apposita deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con la quale vengono individuati i nuovi confini dell'istituendo comune o delle circoscrizioni comunali, nonché indicato, con adeguata motivazione, il territorio in cui deve svolgersi il referendum consultivo secondo le modalità disciplinate dall'*articolo 33, comma 6 della L.R. n. 4/1973*.
3. La Giunta regionale, qualora ritenga di accogliere la richiesta, predispone il relativo disegno di legge <sup>(5)</sup>.

---

(5) Articolo aggiunto dall'*art. 5, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

---

## **Capo II**

### **Circoscrizioni comunali**

REGIONE PIEMONTE  
L.R. 2 dicembre 1992, n. 51.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.

### **Art. 3**

#### *Istituzione di nuovi Comuni <sup>(6)</sup>.*

1. [L'istituzione di nuovi Comuni è disposta con legge regionale] <sup>(7)</sup>.
2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo di casi di fusione e di incorporazione tra più Comuni, di cui all'*articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11* (Disposizioni organiche in materia di Enti Locali) <sup>(8)</sup>.
3. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente:
  - a) la descrizione dei confini dell'istituendo Comune e di tutti i Comuni interessati;
  - b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;
  - c) indicazioni di natura demografica e socio economica relative sia alla nuova realtà territoriale che agli Enti locali coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un nuovo Comune;
  - d) elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai Comuni in questione;
  - e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzi i vantaggi;
  - e-bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2-bis, comma 2 <sup>(9)</sup>;
  - e-ter) quando ricorre la fattispecie dell'incorporazione sono allegate le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale e i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria svolta secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione riportandone gli esiti e indicando l'eventuale sussistenza di contenziosi in atto <sup>(10)</sup>.
4. La Commissione consiliare competente, contestata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 3, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati, qualora non siano già stati presentati, e del Consiglio provinciale competente per territorio <sup>(11)</sup>. I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli <sup>(12)</sup>.
5. La Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della *L.R. 16 gennaio 1973, n. 4* e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione <sup>(13)</sup>;

REGIONE PIEMONTE  
L.R. 2 dicembre 1992, n. 51.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.

5-bis. La commissione, nel caso di richiesta di modificazione delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, esamina il progetto di legge e le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale, coinvolgente tutti gli elettori residenti nei comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione <sup>(14)</sup>.

6. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5 e 5-bis <sup>(15)</sup>;

7. Ricevuti i pareri di cui al comma 4 e acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio <sup>(16)</sup>.

---

(6) Ai sensi dell'*art. 11, comma 1, L.R. 28 settembre 2012, n. 11* le fusioni di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dal presente articolo.

(7) Comma soppresso dall'*art. 6, comma 1, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(8) Comma così modificato prima dall'*art. 6, comma 2, L.R. 26 marzo 2009, n. 10* e poi dall'*art. 15, comma 4, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(9) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 3, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 5, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(11) Periodo così modificato dall'*art. 6, comma 4, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(12) Periodo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 29 maggio 2009, n. 17*.

(13) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L.R. 3 aprile 1995, n. 49*, poi dall'*art. 1, comma 2, L.R. 29 maggio 2009, n. 17* ed infine dall'*art. 15, comma 6, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(14) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 7, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(15) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L.R. 3 aprile 1995, n. 49* e poi dall'*art. 15, comma 8, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 3, L.R. 29 maggio 2009, n. 17*.

---

REGIONE PIEMONTE  
L.R. 2 dicembre 1992, n. 51.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.

#### **Art. 4**

##### *Modificazioni delle circoscrizioni comunali.*

1. [La modificazione delle circoscrizioni comunali è disposta con legge regionale] <sup>(17)</sup>.
2. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente:
  - a) la descrizione dei nuovi confini proposti;
  - b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;
  - c) le indicazioni di natura demografica, socio economica e patrimoniale relative agli Enti locali interessati, in cui siano precisate anche le nuove modalità di gestione dei servizi inerenti il territorio soggetto a modificazione evidenziandone i vantaggi;
  - c-bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2-bis, comma 2 <sup>(18)</sup>.
3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 2, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati, qualora non siano già stati presentati, e del Consiglio provinciale competente per territorio <sup>(19)</sup>.
4. Ricevuti i pareri richiesti, la Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della *L.R. n. 4 del 1973* e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della *legge n. 142 del 90*, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione <sup>(20)</sup>;
5. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4 <sup>(21)</sup>;
6. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.

---

(17) Comma soppresso dall'*art. 7, comma 1, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(18) Lettera aggiunta dall'*art. 7, comma 2, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(19) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 3, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(20) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 3 aprile 1995, n. 49*.

(21) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 3 aprile 1995, n. 49*.

---



REGIONE PIEMONTE  
L.R. 2 dicembre 1992, n. 51.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.

## **Art. 5**

### *Delega delle Province <sup>(22)</sup>.*

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla Provincia competente per territorio con deliberazione del Consiglio, nell'ambito dei seguenti criteri generali:

a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine;

b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.

---

(22) Ai sensi dell'art. 11, comma 1, L.R. 28 settembre 2012, n. 11 le fusioni di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dal presente articolo.

---

## **Art. 6**

### *Modificazione delle denominazioni comunali.*

1. La modificazione delle denominazioni comunali è disposta con legge regionale, su richiesta del singolo consiglio comunale interessato alla modifica. La Giunta regionale predispone il disegno di legge.

2. La relazione di accompagnamento al disegno di legge comprende opportunamente indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto, la deliberazione del consiglio comunale interessato nonché il parere del consiglio provinciale competente per territorio.

3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione esamina il disegno di legge anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della L.R. n. 4/1973, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 4, il referendum eventualmente già effettuato dal comune interessato, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento e rispondenti al dettato dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione.

4. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della deliberazione favorevole all'indizione del referendum stesso ovvero della deliberazione che fa propri i risultati del referendum effettuato dal comune come richiamato al comma 3.

5. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum esprime il proprio parere in merito al disegno di legge e lo invia al Consiglio.

REGIONE PIEMONTE  
L.R. 2 dicembre 1992, n. 51.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.

6. Il referendum consultivo non è richiesto quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del comune e il consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

7. Sulle richieste di cui al comma 6 la Regione provvede con deliberazione di Consiglio regionale <sup>(23)</sup>.

---

(23) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 3, L.R. 3 aprile 1995, n. 49*, è stato poi così sostituito dall'*art. 8, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Modificazioni delle denominazioni comunali. 1. La modificazione delle denominazioni comunali è disposta con legge regionale.

2. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto.

3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri del Consiglio comunale interessato e del Consiglio provinciale competente per territorio.

4. Ricevuti i pareri richiesti, la Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della *L.R. n. 4 del 1973* e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della *legge n. 142 del 1990*, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione;

5. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4;

6. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.

7. Il referendum consultivo non è richiesto quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il Consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

8. Sulle richieste di cui al comma 7, la Regione provvede con deliberazione di Consiglio.».

---

(giurisprudenza)

#### **Art. 7**

*Determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali.*

REGIONE PIEMONTE  
L.R. 2 dicembre 1992, n. 51.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.

1. Nei casi di incertezza sui confini comunali, di correzione di confini per ragioni topografiche, di rivendicazione del diritto di supremazia su uno stesso territorio da parte di più Comuni, la determinazione, rettifica o contestazione di confini comunali è disposta dalla Regione con atto amministrativo <sup>(24)</sup>.
2. Le domande di determinazione e rettifica, e la contestazione di confini debbono essere corredate dalla documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini precisi la situazione.
3. La Giunta Regionale istruisce le richieste, ordina eventuali ispezioni sui luoghi, e richiede il parere dei Consigli comunali e provinciale interessati.
4. Sulle richieste di determinazione e di contestazione di confini si provvede con deliberazione di Consiglio su proposta della Giunta; la stessa procedura si applica nei casi di rettifica di confini per ragioni topografiche, quando tutti i Consigli comunali interessati ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni <sup>(25)</sup>.
5. Qualora non tutti i Consigli comunali interessati ne facciano domanda, o non raggiungano un accordo sulle condizioni, la richiesta di rettifica viene trasformata in iniziativa legislativa e definita con la procedura di cui all'articolo 4.

---

(24) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 26 marzo 2009, n. 10.*

(25) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 26 marzo 2009, n. 10.*

---

### **Art. 8**

*Determinazione delle sedi municipali. Delega alle Province.*

1. La Provincia competente per territorio è delegata a provvedere sulle richieste motivate dei Consigli comunali in merito alla determinazione delle sedi municipali, in relazione alle esigenze sociali, economiche ed amministrative.

---

### **Art. 9**

*Unione di Comuni.*

- [1. I Comuni interessati a costituire tra loro una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi possono richiedere alla Regione, fornendo ad essa i dati necessari, l'effettuazione di una indagine conoscitiva mirata a rilevare la situazione esistente e l'elaborazione di un progetto riorganizzativo delle loro realtà.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione di Comuni, disciplinata dall'*art. 26 della legge n. 142 del 1990*, non appena esecutivi, vengono trasmessi alla Giunta Regionale.
3. Le unioni di Comuni possono presentare alla Regione richieste di contributi aggiuntivi a quelli previsti per i singoli Comuni. I contributi richiesti vengono

REGIONE PIEMONTE  
L.R. 2 dicembre 1992, n. 51.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.

assegnati dalla Regione sulla base di specifici e finalizzati piani di settore, in relazione alla motivazione della richiesta di contributo raffrontata alla situazione gestionale e patrimoniale degli Enti interessati ed in relazione alla fascia demografica di appartenenza dei singoli Comuni ed al numero di Comuni che ha partecipato all'unione.

4. Nel caso di erogazione di contributi aggiuntivi, la Giunta Regionale predispone un disegno di legge per la costituzione in Comune dell'unione alla scadenza del decimo anno della costituzione dell'unione stessa, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine] <sup>(26)</sup>.

---

(26) Articolo abrogato dall'*art. 6, comma 2, L.R. 23 febbraio 2004, n. 3.*

---

### **Art. 10**

#### *Fusione di Comuni* <sup>(27)</sup>.

[1. La fusione di Comuni e la conseguente istituzione di un nuovo Comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della presente legge <sup>(28)</sup>.

2. Su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, deliberata dai quattro quinti dei Consiglieri assegnati ai rispettivi Consigli, la Giunta Regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune.

3. Gli incentivi finanziari da destinarsi al Comune, istituito mediante fusione di due o più Comuni contigui, ed ai suoi residenti vengono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero sulla base di criteri attuativi adottati dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali <sup>(29)</sup>].

---

(27) Articolo abrogato dall'*art. 22, comma 2, lettera a), L.R. 28 settembre 2012, n. 11*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24* della medesima legge).

(28) Comma così modificato dall'*art. 10, L.R. 26 marzo 2009, n. 10.*

(29) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 23 febbraio 2004, n. 3*. Il testo originario era così formulato: «3. I contributi richiesti dal Comune istituito mediante fusione di due o più Comuni contigui vengono assegnati sulla base di specifici e finalizzati piani di settore in relazione alla motivazione della richiesta di contributo raffrontata alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente ed in relazione alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero.».

---

### **Art. 11**

#### *Programma quinquennale* <sup>(30)</sup>.

REGIONE PIEMONTE  
L.R. 2 dicembre 1992, n. 51.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.

[1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale predispone lo schema del programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni, tenendo conto delle unioni di Comuni già costituite o in via di costituzione ai sensi dell'*articolo 26 della legge n. 142 del 1990*, come pure delle Comunità Montane dei consorzi, nonché di ogni altra rilevante forma di collaborazione o associazione in atto tra Comuni diversi.

2. Lo schema di programma di cui al primo comma, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi sei mesi, gli Enti Locali interessati possono presentare osservazioni, sulle quali decide la Giunta Regionale, sottoponendo infine lo schema di programma all'approvazione del Consiglio Regionale, espressa con deliberazione.

3. Il programma è aggiornato ogni cinque anni].

---

(30) Articolo abrogato dall'*art. 22, comma 2, lettera a), L.R. 28 settembre 2012, n. 11*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24 della medesima legge*).

---

### **Capo III**

#### **Circoscrizioni provinciali**

##### **Art. 12**

*Disciplina dell'iniziativa comunale.*

1. L'iniziativa comunale di cui all'articolo 133 della Costituzione e all'*articolo 16 della legge n. 142 del 1990*, compete ai Comuni il cui territorio formi oggetto della conseguente variazione territoriale.

2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione dei Consigli comunali, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L'iniziativa deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, da esprimersi con deliberazione assunta dai Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Preliminarmente alla formazione del proprio parere, la Regione verifica gli orientamenti e le posizioni delle Province e dei Comuni interessati, anche se diversi dai soggetti di iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione.

---

##### **Art. 13**

*Promozione dell'iniziativa comunale.*

REGIONE PIEMONTE  
L.R. 2 dicembre 1992, n. 51.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.

1. La Regione può, con deliberazione di Consiglio, indicare le aree su cui, in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 3, risulti opportuna, da parte dei Comuni, una valutazione della possibilità di dar luogo all'iniziativa di cui all'articolo 12.

2. La deliberazione consiliare viene trasmessa ai Comuni il cui territorio rientri nelle aree indicate, affinché valutino la possibilità di dar luogo all'iniziativa di cui all'articolo 12.

---

#### **Art. 14**

##### *Coordinamento dell'iniziativa comunale e parere regionale.*

1. L'iniziativa dei Comuni ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali o dell'istituzione di una nuova Provincia deve concludersi con il parere regionale entro il termine perentorio di 20 mesi dalla data di adozione della prima deliberazione con cui l'iniziativa stessa viene proposta <sup>(31)</sup>.

2. Le deliberazioni con cui la maggioranza dei Comuni dell'area interessata, corrispondente comunque almeno alla maggioranza della popolazione complessiva dell'area, abbia esercitato l'iniziativa di cui agli articoli precedenti, vengono trasmesse alla Regione e da essa agli altri Comuni dell'area interessata ed alle Amministrazioni provinciali coinvolte.

3. Le Province ed i Comuni interessati si pronunciano sull'iniziativa con deliberazione del Consiglio entro 3 mesi dalla data di ricevimento delle deliberazioni trasmesse dalla Regione ai sensi del comma 2.

4. Dopo aver verificato attraverso la deliberazione di cui al comma 3, le posizioni delle Province e dei Comuni facenti parte del territorio interessato e diversi dai soggetti di iniziativa, la Regione esprime, entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le deliberazioni richieste, il proprio motivato parere mediante deliberazione di Consiglio.

5. La deliberazione del Consiglio Regionale, corredata dalle deliberazioni dei Comuni viene trasmessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

---

(31) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 12 gennaio 1996, n. 1*.

---

#### **Capo IV**

##### **Norme finanziarie e transitorie**

#### **Art. 15**

##### *Disposizioni finanziarie.*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa complessiva di lire 100 milioni.

REGIONE PIEMONTE  
L.R. 2 dicembre 1992, n. 51.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con la dotazione a fianco di ciascuno indicata:

«Spese per gli adempimenti conseguenti all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali, e relative deleghe alle Province» e con la dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa;

«Contributi per gli interventi conseguenti all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali» e con la dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri derivanti dalla applicazione dei commi precedenti, si provvede mediante riduzione del cap. n. 15950 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 per pari importo in termini di competenza e di cassa.

4. I capitoli istituiti in applicazione del precedente comma 2, sono inseriti nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.

5. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Per gli anni successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

---

## **Art. 16**

### *Norme transitorie.*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle procedure referendarie e legislative inerenti variazioni territoriali o modificazione delle denominazioni comunali in corso nel momento della sua entrata in vigore.

## REGIONE PUGLIA

L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 [\(1\)](#).

**Norme sul referendum abrogativo e consultivo.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Puglia 21 dicembre 1973, n. 33.

---

## Art. 1

Possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi regionali ovvero singole disposizioni in esse contenute.

Non è ammesso referendum popolare per l'abrogazione di disposizioni dello Statuto regionale, di leggi tributarie e di bilancio.

Non è ammesso inoltre il referendum per le leggi in materia urbanistica approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il referendum abrogativo è richiesto da almeno cinquantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali per il Consiglio regionale, ovvero da due Consigli provinciali, ovvero da dieci Consigli comunali.

---

## Art. 2

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, riportando la seguente formula «volete che sia abrogata» seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge sulla quale il referendum è richiesto.

Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale di una legge, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche la indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.

Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre l'indicazione della legge dell'articolo di cui ai precedenti commi, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

Ogni richiesta di referendum deve riguardare un unico oggetto. La normativa di cui si chiede la soppressione può essere contenuta in più leggi.

In calce alla formula prevista dai commi precedenti, i moduli devono contenere l'indicazione dei promotori designati ad esercitare le funzioni previste dai successivi artt. 4, 5, 8, 12, 15 e 17.



## REGIONE PUGLIA

L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 [\(1\)](#).

Norme sul referendum abrogativo e consultivo.

La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre sei mesi.

---

---

**Art. 3**

La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente.

Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune, ovvero dal Segretario dell'Amministrazione provinciale.

L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

---

---

**Art. 4**

La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno tre promotori designati ai sensi dell'art. 2. Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della richiesta, della sua data e del deposito dei documenti.

Nello stesso verbale è altresì indicato, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte.

---

---

**Art. 5**

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari

## REGIONE PUGLIA

L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 [\(1\)](#).

Norme sul referendum abrogativo e consultivo.

comunalì, qualora sia stata dichiarata la legittimità della richiesta ai sensi del successivo art. 8.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della richiesta devono far domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio. La domanda deve essere presentata insieme alla richiesta.

---

---

#### Art. 6

La richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali a norma dell'art. 1, comma 3, deve contenere la indicazione precisa della legge o delle singole disposizioni di cui si propone l'abrogazione.

Le delibere consiliari che approvano la richiesta sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai Sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta all'Ufficio di Presidenza da parte dell'ultima Amministrazione provinciale o dell'ultimo Comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'art. 1, terzo comma.

La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della delibera del primo Consiglio comunale o provinciale che ha approvato la proposta.

Il primo Consiglio che ha approvato la proposta è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dai successivi artt. 8, 12, 15 e 17.

---

---

#### Art. 7

Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera alla unanimità sull'ammissibilità della richiesta stessa con riferimento alla osservanza di quanto disposto dall'art. 1, primo e secondo comma, della presente legge.

Qualora manchi l'unanimità, delibera il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.

---

---

#### Art. 8

La richiesta, qualora sia ritenuta ammissibile, è trasmessa immediatamente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale al Presidente della Corte di appello di Bari. Entro i due giorni successivi a tale trasmissione, il Presidente

## REGIONE PUGLIA

L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 [\(1\)](#).

Norme sul referendum abrogativo e consultivo.

designa una sezione della Corte che assume le funzioni di «Ufficio centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali della Puglia».

Appena costituito, l'Ufficio centrale procede all'esame della richiesta presentata, con riferimento all'osservanza delle norme contenute negli artt. 1 (comma 3), 2, 3, 4 e 6.

Le operazioni di verifica e di computo delle firme devono essere completate dall'Ufficio centrale entro i venti giorni successivi al suo insediamento. Di tutta le operazioni è redatto verbale.

Alle operazioni dell'Ufficio centrale possono assistere, su loro richiesta, i promotori del referendum o loro rappresentanti.

Qualora risultino osservate le norme di cui agli artt. 1 (comma 3), 2, 3, 4 e 6 della presente legge, l'Ufficio centrale dà atto con ordinanza della legittimità della richiesta presentata. L'ordinanza è immediatamente comunicata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.

Qualora non risulti osservata la normativa citata nel comma precedente, l'Ufficio centrale dà atto di tale mancata osservanza con ordinanza che è affissa nell'albo della Corte d'appello e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

#### Art. 9

Entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al quinto comma dell'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, indice con decreto il referendum. La data di effettuazione del referendum deve essere fissata in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data di esecutività del decreto [\(2\)](#).

I referendum abrogativi possono effettuarsi due volte l'anno rispettivamente nei periodi dal 1° marzo al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 ottobre. I giorni non compresi in questi due periodi non sono da computare agli effetti del termine previsto dalla seconda parte del comma precedente. I referendum abrogativi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura [\(3\)](#).

---

[\(2\)](#) Comma, prima sostituito dal primo comma dell'*art. 1, L.R. 25 febbraio 1981, n. 20* e, successivamente, così modificato dal primo comma dell'*art. 1, L.R. 30 settembre 1986, n. 26*.

[\(3\)](#) Comma, prima modificato dal primo comma dell'*art. 1, L.R. 2 dicembre 1974, n. 40* e, successivamente, così modificato dal secondo comma dell'*art. 1, L.R. 30 settembre 1986, n. 26*.

## REGIONE PUGLIA

L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 [\(1\)](#).

Norme sul referendum abrogativo e consultivo.

---

Art. 10

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con [D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223](#). La ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni della legge del testo unico delle leggi sulla composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con [D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#) e successive modificazioni.

---

---

Art. 11

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati a gli elettori entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum.

I certificati sono recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

---

---

Art. 12

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale, composto di un presidente, di tre scrutatori e di un segretario, secondo quanto disposto dal [D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#) e successive modificazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del Presidente o dal segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum; per l'Ufficio centrale, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del Presidente o del segretario regionale del partito o del gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

---

REGIONE PUGLIA  
L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 [\(1\)](#).  
Norme sul referendum abrogativo e consultivo.

---

#### Art. 13

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'art. 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che la contiene.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

Nel caso previsto dal precedente comma, l'Ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste di referendum.

---

---

#### Art. 14

Per le operazioni preelettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel [D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#) e successive modificazioni.

---

---

#### Art. 15

Presso il tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum [\(4\)](#).

Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento [\(5\)](#).

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale, designato dal Presidente del Tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il referendum unitamente ai verbali di

## REGIONE PUGLIA

L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 [\(1\)](#).

Norme sul referendum abrogativo e consultivo.

votazione e di scrutini, degli Uffici di sezione e ai documenti annessi, e uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

---

[\(4\)](#) Gli attuali primo e secondo comma così sostituiscono l'originario primo comma, come disposto dal primo comma dell'*art. 2, L.R. 25 febbraio 1981, n. 20*.

[\(5\)](#) Gli attuali primo e secondo comma così sostituiscono l'originario primo comma, come disposto dal primo comma dell'*art. 2, L.R. 25 febbraio 1981, n. 20*.

---

#### Art. 16

L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti nominati dal Presidente della Corte d'appello, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'appello, designato dal Presidente della Corte medesima.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario di Governo.

L'Ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

---

#### Art. 17

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli Uffici provinciali o all'Ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

---

## REGIONE PUGLIA

L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 [\(1\)](#).

Norme sul referendum abrogativo e consultivo.

---

Art. 18

Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dall'art. 16, qualora risulti che la richiesta sottoposta a referendum è stata approvata, provvede con proprio decreto all'abrogazione della legge o delle singole disposizioni in essa contenute.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui al comma precedente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

---

Art. 19

Qualora i risultati del referendum siano contrari all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale ordina la pubblicazione di esso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

In questo caso non potrà essere ripresentata richiesta di referendum abrogativo sulla medesima legge o disposizioni di legge, prima che siano svolte le elezioni per il Consiglio regionale, e in ogni caso non prima di tre anni.

---

---

Art. 20

Se prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge su cui il referendum è richiesto, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara con ordinanza che le operazioni relative non hanno più corso.

---

---

Art. 21

Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge concernenti le istituzioni di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Il Consiglio regionale, prima di procedere all'esame di ogni progetto di legge di cui al comma precedente, delibera la effettuazione del referendum consultivo previa acquisizione degli accertamenti richiesti in via preliminare alla competente Commissione consiliare.

## REGIONE PUGLIA

L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 [\(1\)](#).

Norme sul referendum abrogativo e consultivo.

La deliberazione del Consiglio deve precisare esattamente il quesito da sottoporre a referendum e indicare le popolazioni interessate da chiamare a consultazione.

Per popolazioni interessate si intendono:

*Istituzioni di nuovi comuni:*

a) nel caso di istituzione di nuovi comuni: gli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo;

b) nel caso di fusione di comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati;

*Mutamento di circoscrizione comunale:*

c) nel caso di incorporazione di un Comune in un altro contermini: gli elettori del comune da incorporare;

d) nel caso di distacco di una parte del territorio comunale da un Comune con aggregazione ad un Comune contermini: gli elettori del territorio da distaccare;

e) nel caso di ampliamento del territorio di un Comune al quale viene incorporata parte del territorio contermini di un altro Comune: gli elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento ovvero gli elettori del Comune da spogliare qualora sul territorio da trasferire non insistano elettori;

f) nel caso di permuta del territorio fra due o più Comuni contermini [quando manca l'accordo dei Comuni interessati] [\(6\)](#): gli elettori dei territori oggetto di permuta;

*Mutamenti di denominazione comunale:*

g) nel caso di mutamento di denominazione comunale; gli elettori del Comune interessato [\(7\)](#)

---

[\(6\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 giugno 2010, n. 214 (Gazz. Uff. 23 giugno 2010, n. 25, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'[art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale in via consequenziale della presente lettera, limitatamente alle parole racchiuse fra parentesi quadre.

[\(7\)](#) Articolo, prima modificato dal primo comma dell'[art. 3, L.R. 25 febbraio 1981, n. 20](#) e, successivamente così modificato dal secondo comma dell'[art. 1, L.R. 30 settembre 1986, n. 26](#).

---

## Art. 22 [\(8\)](#)

1. Il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio regionale.

2. La data di effettuazione del referendum è fissata, di norma, in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data di esecutività del decreto.



## REGIONE PUGLIA

L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 [\(1\)](#).

Norme sul referendum abrogativo e consultivo.

3. I referendum consultivi possono effettuarsi ordinariamente nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno. I giorni non compresi in questo periodo non vengono computati agli effetti del termine previsto dal comma 2.

4. La data della consultazione è ordinariamente fissata in concomitanza a quella di referendum nazionali e/o regionali, eventualmente già indetti o, in mancanza, a quella delle elezioni amministrative per almeno uno dei comuni interessati. In tali ipotesi, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari delle votazioni, nonché per il riparto delle relative spese, si applicano le disposizioni in vigore per la consultazione alla quale il referendum consultivo è abbinato.

5. I referendum consultivi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura.

6. Per le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle disciplinate dal comma 4, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#), e successive modificazioni.

7. Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutuandolo integralmente dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2 dell'[articolo 21 della L.R. n. 27/1973](#). L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, sullo spazio in cui essa è contenuta.

---

[\(8\)](#) Articolo così sostituito dal primo comma dell'[art. 3, L.R. 30 settembre 1986, n. 26](#) e dall'[art. 1, comma 1, L.R. 11 aprile 2013, n. 11](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 22. Il Presidente della Giunta regionale indica con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio regionale.

La data di effettuazione è fissata a norma del primo comma e del secondo comma del precedente art. 9, così come essi risultano rispettivamente sostituiti e modificati dalle [L.R. 25 febbraio 1981, n. 20](#) e [L.R. 2 dicembre 1974, n. 40](#).

Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli artt. 10, 11 e 12 della presente legge.

I referendum consultivi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura.

Per le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel [D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#) e successive modificazioni.

Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutandolo integralmente dalla deliberazione del Consiglio regionale. L'elettore vota tracciando con la

REGIONE PUGLIA

L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 [\(1\)](#).

Norme sul referendum abrogativo e consultivo.

matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, sullo spazio in cui essa è contenuta.».

---

#### Art. 23

Il Presidente della Corte d'appello di Bari, entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della Corte che assume le funzioni di Ufficio centrale per il referendum popolare consultivo [\(9\)](#).

I verbali di scrutinio ed i relativi allegati sono trasmessi direttamente all'Ufficio centrale per il referendum dagli Uffici di sezione dei Comuni interessati.

L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui al comma precedente, o comunque non oltre i dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti nominati dal Presidente della Corte d'appello.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'appello.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello, unitamente ai verbali e agli atti trasmessi dagli Uffici di sezione per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

---

[\(9\)](#) Comma così sostituito dal primo comma dell'*art. 4, L.R. 25 febbraio 1981, n. 20*.

---

#### Art. 24

Sulla base dei verbali di scrutinio ad esso trasmessi, l'Ufficio centrale per il referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei votanti e alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

L'Ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

---

#### Art. 25

Sulle proteste e sui reclami, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, eventualmente presentati all'Ufficio centrale per il referendum consultivo,

## REGIONE PUGLIA

L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 [\(1\)](#).

Norme sul referendum abrogativo e consultivo.

decide quest'ultimo, prima di procedere alle operazioni previste dall'articolo precedente.

---

---

**Art. 26**

Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di cui all'ultimo comma dell'articolo 23, ordina la pubblicazione dei risultati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

---

**Art. 27**

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con D..P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

---

---

**Art. 28**

Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli artt. 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum, o voti o astensione di voto relativamente ai referendum disciplinati dalla presente legge.

Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.

---

---

**Art. 29**

La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentito dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nella [legge 4 aprile 1956, n. 212](#).

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della presente legge ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono

REGIONE PUGLIA  
L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 [\(1\)](#).  
Norme sul referendum abrogativo e consultivo.

attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati in unico complesso.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla Giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

---

---

#### Art. 30 [\(10\)](#)

1. Per lo svolgimento dei referendum di cui alla presente legge sono a carico della Regione esclusivamente le seguenti spese:

- a) forniture degli stampati e delle schede;
- b) spese per i compensi al presidente e ai componenti dei seggi;
- c) spese per i componenti l'Ufficio centrale per il referendum consultivo della competente Corte di appello.

2. Tutte le altre spese sono a carico dei Comuni interessati alle modifiche territoriali.

3. Le spese di spettanza della Regione sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione, previa verifica della loro congruità.

---

[\(10\)](#) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 10 maggio 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 30. Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui alla presente legge sono a carico della Regione.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.».

---

#### Art. 31

Nel bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 1973 è iscritto per memoria il capitolo 226-bis «Spese per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi ed altri atti della Regione», che contemporaneamente viene dichiarato «spesa obbligatoria» ai sensi e per gli effetti dell'*art. 3 della [legge regionale 5 maggio 1973, n. 10](#)*.

Per gli anni finanziari successivi la previsione di spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.

---

---

REGIONE PUGLIAL.R. 20 dicembre 1973, n. 27 [\(1\)](#).

Norme sul referendum abrogativo e consultivo.

## Art. 32

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto.

---

REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

**Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Toscana 30 novembre 2007, n. 40, parte prima.

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

Promulga la seguente legge:

---

---

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto.

1. La presente legge disciplina:

- a) il referendum eventuale sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione;
  - b) la richiesta, l'indizione, i limiti di ammissibilità, lo svolgimento e gli effetti del referendum abrogativo, consultivo, sulla istituzione di nuovi comuni e sulla modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione degli articoli 75, 76, 77 e 78 dello Statuto.
- 

---

TITOLO II

Referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della costituzione

Capo I - Adempimenti preliminari

Art. 2

Pubblicazione delle deliberazioni statutarie ai fini della richiesta di referendum.

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

1. La deliberazione statutaria approvata ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data della seconda deliberazione del Consiglio regionale.
  2. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana:
    - a) il testo della deliberazione statutaria, senza formula di promulgazione e senza numerazione, preceduta dalla intestazione: "Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione", seguita dal titolo della deliberazione stessa e dalla data della approvazione della medesima;
    - b) l'avviso che entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione e ai sensi della presente legge. Nell'avviso è indicato il numero minimo di firme occorrenti per l'iniziativa da parte degli elettori, corrispondente ad un cinquantesimo degli elettori della Regione.
  3. Alla pubblicazione di cui al comma 2 è allegato il modello, recante il quesito formulato ai sensi dell'articolo 6, da utilizzare, a pena di nullità, per l'esercizio dell'iniziativa referendaria di cui agli articoli 5 e 10, e per la raccolta delle sottoscrizioni di cui all'articolo 11.
- 
- 

## Art. 3

Promulgazione dello Statuto o della legge statutaria nel caso di mancata richiesta di referendum.

1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione statutaria sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non sono presentate richieste di referendum e non risulta pendente giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto con le formule seguenti: "Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto della Regione Toscana: (testo dello Statuto)". "Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria (testo della legge statutaria)".
  2. In nota alla pubblicazione di cui al comma 1 è dato conto dell'assenza di richieste di referendum.
- 
-

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

## Art. 4

Disposizioni in caso di impugnativa da parte del Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale.

1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.
2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) è sospeso e, sino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della decisione della Corte costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.
3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima della sospensione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta [\(2\)](#).
4. Nel caso in cui la deliberazione statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione oggetto della sentenza perdono efficacia.

---

[\(2\)](#) Comma così modificato dall'art. 4, [L.R. 18 giugno 2012, n. 29](#).

---

---

Capo II - Richiesta di referendum degli elettori

## Art. 5

Iniziativa.

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione statutaria di cui all'articolo 2, comma 2, il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell'articolo 6, sui fogli conformi al modello pubblicato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'articolo 12.
- 

---

Art. 6

Quesito referendario.



## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

1. Il quesito da sottoporre a referendum è così formulato: "Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Toscana concernente (titolo della deliberazione statutaria da sottoporre a referendum), approvato dal Consiglio regionale il giorno... e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana numero... del ...?".

---

Art. 7  
Verbale di deposito.

1. Il responsabile del procedimento, individuato dall'Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai promotori il verbale che attesta l'avvenuto deposito di cui all'articolo 5, comma 1, indicando il giorno e l'ora. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal responsabile del procedimento, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
- b) sulla regolarità della autenticazione delle firme;
- c) sull'assenza di firme doppie;
- d) sull'indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

2. I promotori indicano, nel verbale di cui al comma 1, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. I due delegati:

- a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
- b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;
- c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.

3. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il responsabile del procedimento, entro due giorni dalla redazione, trasmette copia del verbale di cui al comma 1 al Collegio di garanzia, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

Art. 8  
Presentazione di più richieste referendarie.

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

1. Le richieste di referendum sono esaminate nell'ordine di presentazione.
  2. La verifica di più richieste di referendum presentate contestualmente è effettuata nell'ordine di presentazione.
- 
- 

## Art. 9

## Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum.

1. Entro quarantacinque giorni lavorativi dalla trasmissione del verbale di cui all'articolo 7, comma 1, il Collegio di garanzia verifica [\(3\)](#):
  - a) che il numero delle firme dichiarate dai promotori corrisponda a quello delle firme presenti sui fogli conformi al modello di cui all'articolo 2, comma 3;
  - b) che le firme richieste ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) siano autenticate ai sensi dell'articolo 12.
2. Il Collegio di garanzia dichiara nulle le firme:
  - a) prive delle indicazioni di cui all'articolo 11, comma 3;
  - b) non regolarmente autenticate;
  - c) apposte su fogli non conformi al modello di cui all'articolo 2, comma 3;
  - d) per le quali non risulti l'iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Il Collegio di garanzia dichiara improcedibile la richiesta di referendum se il numero delle firme validamente autenticate è inferiore al numero richiesto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), o per effetto delle verifiche di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il Collegio di garanzia dà atto con apposito verbale delle verifiche svolte e delle decisioni adottate.
6. Nel caso di cui al comma 3, trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, e qualora il Governo non abbia promosso questione di legittimità costituzionale, la deliberazione statutaria è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con le formule di cui all'articolo 3, comma 1.
7. Il Collegio di garanzia trasmette il verbale che attesta l'improcedibilità della richiesta di referendum ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Il Collegio di garanzia trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1, il verbale che attesta la regolarità delle firme a corredo della richiesta.

REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

---

[\(3\)](#) Alinea così modificato dall'*art. 5, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

---

---

### Capo III - Richiesta di referendum dei consiglieri regionali

#### Art. 10

#### Iniziativa.

1. Quando la richiesta di referendum è promossa da un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o da un dirigente del Consiglio da lui delegato, con attestazione che i richiedenti sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria altra documentazione.
  2. La richiesta di referendum è depositata presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
  3. Il responsabile del procedimento, individuato dall'Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai delegati di cui al comma 4, il verbale che attesta l'avvenuto deposito, indicando il giorno e l'ora. Il verbale è sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.
  4. I richiedenti indicano, nel verbale di cui al comma 3, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. I due delegati:
    - a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
    - b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;
    - c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.
  5. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 4 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  6. Il responsabile del procedimento, entro due giorni dal deposito, trasmette copia del verbale di cui al comma 3 e il testo del quesito referendario al Collegio di garanzia, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
  7. Salvo quanto disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge per la richiesta di referendum ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione, ad iniziativa degli elettori.
- 

---

### Capo IV - Raccolta e autenticazione delle firme

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

## Art. 11

## Raccolta delle firme.

1. Le firme per la richiesta di referendum sono raccolte esclusivamente su fogli conformi al modello di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Il quesito referendario è stampato sui fogli, conformi al modello, sui quali verranno raccolte le firme.
3. L'elettore appone sui fogli conformi al modello di cui all'articolo 2, comma 3, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all'*articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) [\(4\)](#).

---

[\(4\)](#) Comma così modificato dall'art. [11](#), *L.R. 21 marzo 2011, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 della stessa legge).

---

## Art. 12

## Autenticazione delle firme.

1. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall'*articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53* (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come modificato dall'*articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130* e dall'*articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120* [\(5\)](#).
2. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso essa indica il numero delle firme autenticate.

---

[\(5\)](#) Comma così modificato dall'art. [12](#), *L.R. 21 marzo 2011, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 della stessa legge).

---

## Capo V - Indizione e svolgimento

## Art. 13

## Indizione del referendum.

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

1. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum con proprio decreto entro quindici giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 9, comma 8. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione [\(6\)](#).
2. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto stesso [\(7\)](#).
3. Il decreto del Presidente della Giunta regionale indica altresì l'orario delle operazioni di voto e riporta il quesito da sottoporre agli elettori.
4. Se prima dell'indizione del referendum è intervenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del testo di un'altra deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale può ritardare la indizione del referendum fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 2, in modo che il referendum già richiesto e il referendum che sia eventualmente richiesto sulla ulteriore deliberazione possano svolgersi contemporaneamente.

---

[\(6\)](#) Comma così modificato dall'art. [20](#), [L.R. 14 dicembre 2009, n. 75](#) e dall'art. [1, comma 1](#), [L.R. 18 dicembre 2015, n. 78](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

[\(7\)](#) Comma così sostituito dall'art. [1, comma 1](#), [L.R. 18 giugno 2013, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto.».

---

#### Art. 14

##### Periodi di sospensione.

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo relative allo svolgimento del referendum sono sospese:
  - a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale;
  - b) in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale.
2. Nelle ipotesi del comma 1, i referendum regionali già indetti per una data che cada nel periodo di cui all'articolo 13, comma 2, sono rinviati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla prima domenica utile [\(8\)](#).

---

[\(8\)](#) Comma così modificato dall'art. [2, comma 1](#), [L.R. 18 giugno 2013, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge).

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

---

Art. 15

## Operazioni di voto.

1. Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
  2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come definito dall'articolo 6, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, in modo evidente, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Sì" - "No".
  3. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum su più deliberazioni statutarie sottoposte al voto.
  4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
  5. La Giunta regionale, con regolamento, può disporre, anche in via sperimentale, l'utilizzo, presso le sezioni elettorali, di postazioni informatiche che consentano l'espressione del voto con modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali.
- 

---

Art. 16

## Operazioni di scrutinio.

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum.
  2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni, alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale per il referendum possono assistere un rappresentante dei promotori del referendum e di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, individuati mediante delega scritta rilasciata rispettivamente dai delegati dei promotori o dai capigruppo.
- 

---

Art. 17

## Operazioni elettorali - rinvio.

1. Per tutte le operazioni elettorali non specificamente previste si applicano le disposizioni di cui al titolo III della presente legge.

REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

---

## Capo VI - Effetti

### Art. 18

Esito del referendum, pubblicazione del risultato e promulgazione dello Statuto o della legge statutaria.

1. Se le risposte "No" costituiscono la maggioranza dei voti validi o sono di numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "Si", la deliberazione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale cura la pubblicazione del risultato sul Bollettino Ufficiale della Regione. La deliberazione statutaria non approvata dal referendum decade.
  2. Se le risposte "Si" costituiscono la maggioranza dei voti validi, entro dieci giorni dalla comunicazione di tale esito il Presidente della Giunta regionale promulga la deliberazione statutaria con le formule di cui all'articolo 3, comma 1.
- 

---

## TITOLO III

### Referendum abrogativo

#### Capo I - Iniziativa

### Art. 19

Titolari dell'iniziativa referendaria.

1. In attuazione dell'articolo 75 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale è indetto quando ne facciano richiesta quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana.
- 

---

### Art. 20

Limiti di ammissibilità.

1. Non sono sottoposti a referendum abrogativo:
  - a) lo Statuto della Regione Toscana;
  - b) i regolamenti interni degli organi regionali;
  - c) le leggi di bilancio e tributarie e i relativi regolamenti attuativi;
  - d) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato e dalla Regione Toscana e delle intese con altre regioni e i relativi regolamenti attuativi;

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

e) le leggi e i regolamenti la cui abrogazione comporterebbe l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

f) le leggi e i regolamenti che disciplinano la formazione e il funzionamento degli organi previsti dallo Statuto e degli istituti di cui agli articoli 74, 75 e 76 dello Statuto, qualora le disposizioni risultanti dall'esito favorevole all'abrogazione non garantiscano il funzionamento o l'operatività degli organi e istituti stessi.

2. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto parti definite, purché di senso compiuto.

3. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale; per iniziativa si intende la presentazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 21.

4. Un quesito che sia stato dichiarato inammissibile non può essere oggetto di iniziativa referendaria prima che sia trascorso un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.

5. Un quesito che sia stato sottoposto a referendum con esito negativo, anche per mancato raggiungimento del quorum di cui all'articolo 75, comma 4, dello Statuto, non può formare oggetto di iniziativa referendaria nel corso della medesima legislatura o comunque non prima di tre anni dalla data della votazione.

---

---

#### Art. 21

##### Presentazione del quesito referendario.

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:

a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell'articolo 25, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'articolo 32, di non meno di duemila e non più di quattromila elettori della Regione; le firme dei sottoscrittori sono raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali;

b) la relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo, con gli estremi di legge o regolamento di cui si chiede la abrogazione. In caso di abrogazione parziale sono indicate e integralmente trascritte le parti del testo della legge o regolamento delle quali si chiede la abrogazione. La relazione contiene la sintesi dell'oggetto del referendum, evidenziando la chiarezza, l'univocità, l'omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum.

2. Le richieste di referendum sono depositate in un giorno feriale compreso tra il quindici settembre e il quindici ottobre di ogni anno.

3. I referendum le cui richieste sono presentate fuori dai termini di cui al comma 2 si svolgono nella prima data utile nel rispetto dei tempi previsti dalla presente legge.



REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

---

---

#### Art. 22

##### Verbale di deposito.

1. Il responsabile del procedimento, individuato dall'Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai promotori il verbale che attesta l'avvenuto deposito di cui all'articolo 21, comma 1, indicando il giorno e l'ora. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal responsabile del procedimento, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a);

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme;

c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a);

d) sull'indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

2. I promotori indicano, nel verbale di cui al comma 1, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum.

3. I due delegati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;

b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.

4. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

---

---

---

#### Art. 23

##### Trasmissione del verbale.

1. Il responsabile del procedimento trasmette il verbale di cui all'articolo 22, entro due giorni dalla sua redazione, al Collegio di garanzia e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

---

---

REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

## Art. 24

## Presentazione di più richieste referendarie.

1. Le richieste di referendum sono esaminate nell'ordine di presentazione.
  2. La verifica di più richieste di referendum presentate contestualmente è effettuata nell'ordine di presentazione.
- 
- 

## Art. 25

## Quesito referendario.

1. Il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: "Volete che sia abrogato/a...", seguito dalla indicazione della data, numero e titolo della legge o regolamento sul quale è richiesto il referendum abrogativo.
  2. In caso di abrogazione parziale, nel quesito sono indicati, oltre a quanto previsto al comma 1, gli articoli o le parti definite di senso compiuto sui quali è richiesto il referendum, e il relativo testo.
  3. Il quesito è formulato in termini semplici e chiari e riferito a questioni omogenee e univoche. Le disposizioni oggetto della medesima richiesta di referendum rispondono ai criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o regolamentari.
- 
- 

## Capo II - Verifica di regolarità e di ammissibilità

## Art. 26

## Verifica di regolarità.

1. Entro quaranta giorni lavorativi dalla trasmissione del verbale, il Collegio di garanzia si pronuncia espressamente e motivatamente in merito alla regolarità delle firme e all'ammissibilità del quesito a norma dell'articolo 78 dello Statuto [\(9\)](#).
2. Il Collegio di garanzia verifica che almeno duemila delle firme di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) siano regolarmente autenticate e che per ciascun sottoscrittore risulti l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Se la verifica di regolarità risulta negativa, il Collegio di garanzia, con apposito verbale, dichiara improcedibile la richiesta di referendum e il procedimento è concluso. Il verbale è comunicato entro due giorni al

REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, al Presidente del Consiglio regionale e ai delegati.

5. Se la verifica di regolarità risulta positiva, il Collegio di garanzia ne dà comunicazione ai delegati indicando loro, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della seduta in cui sarà esaminata l'ammissibilità del quesito.

---

[\(9\)](#) Comma così modificato dall'*art. 6, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

---

---

#### Art. 27

##### Verifica di ammissibilità.

1. Il Collegio di garanzia si pronuncia sull'ammissibilità del quesito in relazione:

- a) all'oggetto materiale del referendum, e a tal fine verifica che il quesito riguardi leggi e regolamenti regionali;
- b) al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 20;
- c) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito;
- d) alla omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

2. I delegati hanno diritto di intervenire alla seduta in cui viene esaminata l'ammissibilità del quesito per essere ascoltati ed illustrare il quesito referendario prima che il Collegio adotti la propria decisione. In tale sede, i delegati possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio di garanzia dà conto nelle premesse della decisione. Il Collegio di garanzia può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o acquisire ulteriori elementi di valutazione.

3. In relazione ai requisiti di cui al comma 1, lettera c) il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, apporta al quesito referendario le correzioni necessarie affinché esso sia formulato in modo chiaro ed univoco.

4. Il Collegio di garanzia comunica la propria decisione, entro cinque giorni dall'adozione, ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che, nei successivi dieci giorni, ne dispone la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La decisione di ammissibilità è pubblicata unitamente al quesito.

6. La decisione di inammissibilità conclude il procedimento.

---

---

#### Art. 28

##### Concentrazione di richieste referendarie.

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

1. Il Collegio di garanzia, nei termini di cui all'articolo 26, comma 1, può disporre, sentiti i delegati con la procedura di cui all'articolo 27, comma 2, la concentrazione in un unico quesito referendario delle diverse richieste che presentano uniformità e analogia di materia.

2. Il Collegio di garanzia comunica la propria decisione, entro cinque giorni dall'adozione, ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che, nei successivi dieci giorni, ne dispone la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione, unitamente al quesito.

---

### Capo III - Raccolta e autenticazione delle firme

#### Art. 29

Raccolta e deposito delle firme per la richiesta di referendum.

1. Le firme per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate nei centottanta giorni successivi alla data della pubblicazione del quesito di cui agli articoli 27, comma 5, o 28, comma 2. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fà fede la data di autenticazione delle firme.

2. Sui fogli sui quali sono raccolte le firme è stampato il quesito referendario.

3. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all'[articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000 \(10\)](#).

4. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati depositano i fogli contenenti le firme presso il Collegio di garanzia.

5. Il Collegio di garanzia redige e rilascia in copia ai delegati il verbale che attesta l'avvenuto deposito, indicando il giorno e l'ora. Nel verbale sono raccolte le dichiarazioni che i delegati rendono sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario e sul termine entro cui sono raccolte;

b) sulla regolarità della autenticazione delle firme;

c) sull'assenza di firme doppie.

---

[\(10\)](#) Comma così modificato dall'[art. 13, L.R. 21 marzo 2011, n. 10](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 93 della stessa legge](#)).

---

#### Art. 30

Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme.

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

1. Le firme per la richiesta di referendum popolare, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati ai sensi del comma 2.
  2. I fogli sono vidimati:
    - a) presso le segreterie comunali o le cancellerie degli uffici giudiziari;
    - b) presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
  3. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario formulato ai sensi degli articoli 25 o 28. Il formato dei fogli è libero.
- 

## Art. 31

Vidimazione, consegna e stampa dei fogli presso il Consiglio regionale.

1. Nel caso di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), i delegati depositano all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme.
  2. Entro sette giorni lavorativi dal deposito, il responsabile del procedimento, o i funzionari da lui delegati, vidimano e consegnano i fogli destinati alla raccolta delle firme; a tal fine vi appongono il timbro, la data e la propria firma [\(11\)](#).
  3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 27, comma 5, o all'articolo 28, comma 2, i delegati possono richiedere al responsabile del procedimento la stampa dei fogli per la raccolta delle firme a cura e spese della Regione.
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, i delegati depositano presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la richiesta scritta contenente il testo del quesito referendario e il numero di fogli richiesti.
  5. Sono consentite ulteriori richieste per la stampa dei fogli entro centoventi giorni successivi al deposito della prima richiesta, nel rispetto del termine di cui all'articolo 29, comma 1.
  6. Il numero dei fogli richiesti complessivamente non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto.
  7. I fogli stampati e vidimati sono consegnati ai delegati entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta di cui ai commi 3 e 5 [\(12\)](#).
  8. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, di ogni richiesta e di ogni consegna e ne rilascia copia ai delegati.
- 

[\(11\)](#) Comma così modificato dall'art. [7, comma 1](#), [L.R. 18 giugno 2012, n. 29](#).

[\(12\)](#) Comma così modificato dall'art. [7, comma 2](#), [L.R. 18 giugno 2012, n. 29](#).

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

---

Art. 32

## Autenticazione delle firme.

1. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall'*articolo 14, comma 1, della L. n. 53/1990*, come modificato dall'*articolo 1 della L. n. 130/1998* e dall'*articolo 4 della L. n. 120/1999 (13)*.
2. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso essa indica il numero delle firme autenticate.

---

[\(13\)](#) Comma così modificato dall'*art. 14, L.R. 21 marzo 2011, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 93 della stessa legge*).

---

## Art. 33

## Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum.

1. Entro sessanta giorni lavorativi dal deposito di cui all'articolo 29, comma 4, il Collegio di garanzia verifica [\(14\)](#):
  - a) che le firme dichiarate dai delegati, con l'aggiunta di quelle di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), siano almeno quarantamila;
  - b) che almeno quarantamila firme, comprese quelle di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), siano state raccolte nel termine di cui all'articolo 29, comma 1;
  - c) che almeno quarantamila delle firme di cui alla lettera b) siano state autenticate ai sensi dell'articolo 32;
  - d) che almeno per quarantamila delle firme di cui alla lettera b) risulti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione.
2. Il Collegio di garanzia dichiara nulle le firme:
  - a) prive delle indicazioni di cui all'articolo 29, comma 3;
  - b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui all'articolo 29, comma 1;
  - c) non regolarmente autenticate;
  - d) apposte su fogli non vidimati;
  - e) apposte su fogli su cui non è stampato il quesito referendario;
  - f) per le quali non risulta l'iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

3. Il Collegio di garanzia dichiara improcedibile la richiesta di referendum abrogativo se il numero delle firme validamente autenticate al momento del deposito di cui all'articolo 29, comma 1, o successivamente per effetto delle verifiche dei commi 1 e 2, è inferiore a quarantamila.
4. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il Collegio di garanzia dà atto con apposito verbale delle verifiche svolte e delle decisioni adottate.
6. Il Collegio di garanzia trasmette il verbale che attesta l'improcedibilità della richiesta di referendum ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Il Collegio di garanzia trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 4, il verbale che attesta la regolarità delle firme a corredo della richiesta.

---

[\(14\)](#) Alinea così modificato dall'*art. 8, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

---

---

#### Capo IV - Indizione e svolgimento del referendum

##### Art. 34

##### Indizione del referendum.

1. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, non meno di centoventi e non più di centottanta giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 33, comma 7, il referendum [\(15\)](#).
2. Tra il decreto di indizione e la data delle votazioni devono intercorrere non meno di centottanta giorni [\(16\)](#).
3. Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 1° marzo e il 30 giugno ovvero tra il 10 ottobre e il 10 dicembre; se il termine massimo di cui al comma 2 cade in un periodo non compreso all'interno dei due periodi temporali, il referendum è indetto in una data ricompresa nel periodo temporale successivo [\(17\)](#).
4. Il decreto del Presidente della Giunta regionale indica la data di svolgimento del referendum, l'orario delle operazioni di voto e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
5. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è comunicato ai sindaci dei comuni della Regione, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
6. I sindaci ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto, da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione. I

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

manifesti riportano integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta regionale.

---

[\(15\)](#) Comma così modificato dall'art. [2, comma 1](#), [L.R. 18 dicembre 2015, n. 78](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

[\(16\)](#) Comma così modificato dall'art. [2, comma 2](#), [L.R. 18 dicembre 2015, n. 78](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

[\(17\)](#) Comma così sostituito dall'art. [3, comma 1](#), [L.R. 18 giugno 2013, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge) e dall'art. [2, comma 3](#), [L.R. 18 dicembre 2015, n. 78](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 16 aprile e il 30 giugno.»

---

#### Art. 35

##### Periodi di sospensione.

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo relative allo svolgimento del referendum sono sospese:

- a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale;
- b) in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale.

2. Nelle ipotesi del comma 1, i referendum regionali già indetti per una data che cada nei periodi di cui all'articolo 34, comma 3, sono rinviati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla prima domenica utile [\(18\)](#).

---

[\(18\)](#) Comma così modificato dall'art. [4, comma 1](#), [L.R. 18 giugno 2013, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge) e dall'art. [3, comma 1](#), [L.R. 18 dicembre 2015, n. 78](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

---

#### Art. 36

Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum.



## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

1. Se prima della data di svolgimento del referendum è intervenuta l'abrogazione totale delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
  2. Se prima della data di svolgimento del referendum è intervenuta l'abrogazione parziale delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui all'articolo 27, comma 2, si pronuncia nuovamente sull'ammissibilità del quesito e, in caso affermativo, individua le disposizioni oggetto del referendum e riformula il quesito.
  3. Nel caso di abrogazione totale o parziale delle disposizioni oggetto di referendum, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui all'articolo 27, comma 2, stabilisce se la consultazione debba avere luogo, quali siano le disposizioni oggetto del referendum e riformula il quesito.
  4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il Collegio di garanzia si esprime su richiesta del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto legislativo o regolamentare abrogativo della disciplina oggetto del referendum.
  5. La pronuncia del Collegio di garanzia è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
  6. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
  7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 1, 2, 3.
- 
- 

## Art. 37

## Disciplina della votazione.

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum abrogativi tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. [Le operazioni di voto si svolgono in una sola giornata] [\(19\)](#).
4. Ai fini della votazione per il referendum si applica la ripartizione in circoscrizioni elettorali stabilita dall'[articolo 7 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25](#) (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
5. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle norme del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#).

REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

6. Per l'esercizio del diritto di voto si applica il [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299](#) (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'[articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120](#)).

---

[\(19\)](#) Comma abrogato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 18 giugno 2013, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14 della stessa legge](#)).

---

---

#### Art. 38

Ufficio centrale regionale e uffici centrali circoscrizionali.

1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, rispettivamente presso i tribunali che hanno sede nei capoluoghi di provincia e presso la Corte d'appello di Firenze, gli uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale per il referendum, composti nei modi previsti dall'[articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).
  2. Per tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla [legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74](#) (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della [legge regionale 13 maggio 2004, n. 25](#)) e alla [legge 25 maggio 1970, n. 352](#) (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).
- 

---

#### Art. 39

Operazioni di voto.

1. Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e possiedono le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dagli articoli 25 o 28, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. All'elettore sono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di abrogazione sottoposte al voto.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

5. La Giunta regionale, con regolamento, può disporre, anche in via sperimentale, l'utilizzo, presso le sezioni elettorali, di postazioni informatiche che consentano l'espressione del voto con modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali.

---

---

#### Art. 40

##### Operazioni di scrutinio.

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum.
  2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni, alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale per il referendum possono assistere un rappresentante dei promotori del referendum e di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, individuati mediante delega scritta rilasciata rispettivamente dai delegati dei promotori o dai capigruppo.
- 

---

#### Art. 41

##### Proclamazione dei risultati.

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione della circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum nella circoscrizione, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ed aver deciso, viste le dichiarazioni riportate dai verbali ed i reclami presentati, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.
2. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato all'Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti allegati; uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.
3. I rappresentanti designati ai sensi dell'articolo 40, comma 2, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.
4. L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del rappresentante del pubblico ministero presso la Corte d'appello, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari alla abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

5. La proposta soggetta a referendum è approvata se sono raggiunte le maggioranze di cui all'articolo 75, comma 4, dello Statuto.
  6. Il segretario dell'Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari.
  7. Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
- 
- 

Art. 42  
Reclami.

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'articolo 41, comma 4, prima di procedere alle operazioni ivi previste.
- 
- 

Capo V - Effetti

Art. 43  
Dichiarazione di avvenuta abrogazione.

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o del regolamento.
  2. Il decreto è pubblicato, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 41, comma 6, sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
  3. Il Presidente della Giunta regionale, nel decreto di cui al comma 1, può ritardare, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2.
- 
- 

Art. 44  
Risultato del referendum contrario all'abrogazione.

REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 41, comma 6, dall'Ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

---

#### TITOLO IV

##### Referendum consultivo

##### Capo I - Disposizioni comuni

##### Art. 45

##### Diritto di partecipazione.

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum consultivi:

a) tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;

b) i cittadini degli stati membri dell'Unione europea iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al [decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197](#) (Attuazione della [direttiva 94/80/CE](#) concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza);

c) i cittadini stranieri e gli apolidi in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

1) residenza in un comune della Regione da almeno cinque anni antecedenti alla data della consultazione referendaria;

2) titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) da ultimo modificato dal [decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito dalla [legge 31 luglio 2005, n. 155](#).

2. Lo straniero od apolide residente esercitano il diritto di voto in presenza dei requisiti di cui al comma 1 e in assenza delle condizioni previste come causa di esclusione del cittadino italiano dall'elettorato di cui al [D.P.R. n. 223/1967](#).

---

---

##### Art. 46

##### Limiti di ammissibilità.

1. Non sono sottoposti a referendum consultivo:

a) quesiti relativi agli oggetti e alle materie di cui all'articolo 20, comma 1;

b) quesiti in materia di nomine e designazioni;

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

c) quesiti relativi a questioni già sottoposte a dibattito pubblico regionale ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione prima che siano trascorsi sei mesi dalla conclusione del dibattito pubblico.

2. Non possono svolgersi contestualmente referendum abrogativi e consultivi inerenti lo stesso oggetto. Conseguentemente il referendum presentato per secondo è inammissibile.

3. Le questioni già sottoposte a referendum abrogativo non possono essere oggetto di referendum consultivo nel corso della stessa legislatura o comunque prima che siano trascorsi tre anni dalla data della pubblicazione dell'esito del referendum.

4. Le questioni inerenti lo stesso oggetto già sottoposte a referendum consultivo non possono essere oggetto di referendum abrogativo prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione dell'esito del referendum.

5. L'iniziativa referendaria non può essere presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.

---

## Capo II - Richiesta di referendum consultivo da parte del Consiglio regionale

### Art. 47

#### Oggetto e indizione.

1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, dello Statuto, finalizzati a conoscere l'orientamento degli elettori su proposte di legge regionale.

2. Sono oggetto di referendum solo le proposte di legge presentate ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale.

3. La deliberazione del Consiglio regionale che stabilisce lo svolgimento del referendum consultivo contiene il quesito da sottoporre agli elettori così formulato: "Volete che sia approvato il seguente progetto di legge..." seguito dall'indicazione della data, del numero e del titolo della proposta di legge.

4. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, entro dieci giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare di cui al comma 1 da parte del Presidente del Consiglio regionale, disponendo che il testo della proposta di legge sia affisso nei seggi elettorali.

---

## Capo III - Richiesta di referendum consultivo da parte degli elettori

### Art. 48

#### Oggetto.

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 1, dello Statuto, lo svolgimento del referendum consultivo è finalizzato a conoscere l'opinione della popolazione regionale su proposte di particolare interesse per la popolazione stessa.
  2. Si intendono per proposte di particolare interesse per la popolazione:
    - a) le proposte attuative di politiche regionali disciplinate da atti di natura legislativa, regolamentare o di programmazione generale, settoriale o intersettoriale, già in vigore;
    - b) le proposte di politiche in materie di competenza regionale e collegate all'esercizio di poteri nella disponibilità degli organi regionali.
  3. Le sottoscrizioni per la richiesta di referendum consultivo nelle ipotesi di cui al comma 2 sono raccolte per almeno due terzi in almeno sei province della Regione.
- 
- 

## Art. 49

## Titolari dell'iniziativa referendaria.

1. In attuazione dell'articolo 76, comma 1, dello Statuto, il referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione è indetto quando ne facciano richiesta trentamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana.
- 
- 

## Art. 50

## Presentazione del quesito referendario.

1. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo si applicano, per quanto non previsto dal presente capo e in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, capi I, II e III della presente legge.
  2. Il testo del quesito referendario è sottoscritto da non meno di millecinquecento e non più di tremila elettori.
  3. La relazione illustrativa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) contiene anche le motivazioni del quesito referendario.
- 
- 

## Art. 51

## Quesito referendario.

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a) il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: "Siete favorevoli alla

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

proposta attuativa della politica regionale volta a..." seguito dalla data, numero e titolo dell'atto in cui è indicata.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b) il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: "Siete favorevoli alla proposta o politica regionale volta a...".

3. Il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è formulato in modo sintetico e in modo tale che la risposta sia "sì" o "no".

---

## Art. 52

## Verifica di ammissibilità.

1. Il Collegio di garanzia decide sull'ammissibilità del quesito referendario e si pronuncia espressamente e motivatamente in merito:

- a) al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 46 e 48, comma 3;
- b) alla chiarezza del quesito;
- c) alla omogeneità delle questioni oggetto del quesito.

2. I delegati hanno diritto di intervenire alla seduta in cui il Collegio di garanzia esamina l'ammissibilità del quesito per essere ascoltati ed illustrare il quesito referendario prima che il Collegio adotti la propria decisione. In tale sede i delegati possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio di garanzia dà conto nelle premesse della decisione. Il Collegio di garanzia può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. Il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, apporta al quesito referendario le correzioni necessarie affinché esso sia formulato in termini semplici e chiari e conformi all'articolo 51.

4. Il Collegio di garanzia comunica, entro cinque giorni dall'adozione, la propria decisione ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che nei successivi dieci giorni ne dispone la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La decisione di ammissibilità è pubblicata unitamente al quesito.

6. La decisione di inammissibilità conclude il procedimento.

---

## Art. 53

## Modifiche intervenute prima della verifica di ammissibilità.

1. Qualora, prima della verifica di ammissibilità del quesito ai sensi dell'articolo 52, la proposta di legge di cui all'articolo 47 sia ritirata ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, o gli atti che disciplinano le



REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 ([1](#)).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

politiche di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a) siano abrogati o modificati, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, può riformulare il quesito.

2. I delegati, a seguito della riformulazione del quesito ai sensi del comma 1, possono ritirare con atto scritto la presentazione del quesito e quindi contestualmente rinunciare a dar corso all'iniziativa referendaria.

3. I delegati comunicano l'atto di cui al comma 2:

a) al Collegio di garanzia;

b) ai sottoscrittori mediante pubblicità su uno o più quotidiani locali.

---

#### Capo IV - Indizione e svolgimento

Art. 54

Rinvio.

1. Per la disciplina dell'indizione del referendum consultivo e per lo svolgimento di esso, si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disposto in questo capo, le disposizioni di cui al titolo III, capo IV della presente legge.

---

Art. 55

Lista aggiunta.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo come definito dall'articolo 45, i comuni toscani istituiscono apposita lista elettorale aggiunta, ulteriore rispetto a quella prevista dal [D.Lgs. n. 197/1996](#).

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea, i riferimenti del [D.Lgs. n. 197/1996](#) alla elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale si intendono estesi alla partecipazione ai referendum consultivi previsti dallo statuto regionale.

3. Eccettuati i cittadini comunitari iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al [D.Lgs. n. 197/1996](#), gli aventi diritto presentano domanda di iscrizione alla lista aggiunta di cui al comma 1 specificando l'attuale residenza nonché quella nei cinque anni antecedenti la richiesta.

4. Alla lista elettorale aggiunta di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 196/1997:

a) articolo 1, comma 2, lettera a), intendendosi aggiunte le parole "o la propria condizione di apolide";

b) articolo 1, comma 2, lettere c) e d), e comma 3;

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

- c) articolo 1, comma 4, intendendosi omesse le parole "stato membro dell'Unione";
  - d) articolo 2, commi 1 e 2;
  - e) articolo 2, comma 3, lettera a), intendendosi omesse le parole "dell'Unione" intendendosi aggiunte dopo la parola "cittadini" le parole "e apolidi";
  - f) articolo 2, comma 3, lettera b);
  - g) articolo 3, comma 1, intendendosi " partecipazione ai referendum previsti dallo statuto regionale" al posto delle parole "elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale";
  - h) articolo 3, comma 2, intendendosi omesse le parole "del cittadino dell'Unione";
  - i) articolo 4, comma 1, intendendosi "gli aventi diritto" invece delle parole "i cittadini dell'Unione".
- 
- 

## Capo V - Effetti

## Art. 56

## Esito del referendum.

1. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.
  2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 47 e 48, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'esito del referendum, il Consiglio regionale dedica un'apposita seduta alla discussione della questione sottoposta a referendum consultivo.
  3. Alla seduta di cui al comma 2 sono invitati i promotori del referendum.
  4. Nel caso del referendum consultivo di cui all'articolo 47, se nella votazione sono raggiunte le maggioranze previste all'articolo 75, comma 4, dello Statuto, il Consiglio regionale, qualora assuma determinazioni contrarie all'esito del referendum, le motiva espressamente e ne dà comunicazione ai delegati.
  5. Nel caso del referendum consultivo di cui all'articolo 48, se nella votazione sono raggiunte le maggioranze previste all'articolo 75, comma 4, dello Statuto, il Consiglio regionale o la Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza, qualora assumano determinazioni contrarie all'esito del referendum, le motivano espressamente e ne danno comunicazione ai delegati.
- 
- 

## Art. 57

## Concorrenza di proposte.

REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

1. Il Consiglio regionale decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge presentate dopo la verifica di regolarità delle firme di cui all'articolo 33 e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.

---

---

## TITOLO V

Referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, ai sensi dell'articolo 133, secondo comma, della costituzione

### Capo I - Iniziativa e svolgimento

#### Art. 58

##### Oggetto.

1. L'istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni esistenti, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo, come disciplinato dal presente titolo.

2. Non si svolge il referendum consultivo di cui al comma 1:

a) per le rettifiche di confine fra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonché per ragioni topografiche, quando tutti i consigli comunali interessati ne facciano richiesta e ne fissino d'accordo le condizioni;

b) per eventuali rettifiche di confini fra comuni in assenza di popolazione sul territorio interessato dalla rettifica, quando ne facciano richiesta i consigli comunali.

---

---

#### Art. 59

##### Consultazione dei comuni.

1. Entro trenta giorni dall'assegnazione della proposta di legge di cui all'articolo 58, comma 1, presentata ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, la commissione consiliare competente, previa consultazione del comune o dei comuni interessati, predispone per il Consiglio regionale la proposta di deliberazione di svolgimento del referendum, ovvero esprime il parere referente contrario sulla proposta di legge [\(20\)](#).

1-bis Nel caso in cui la proposta di legge sia di iniziativa consiliare, la commissione richiede il parere sulla stessa agli organi comunali competenti, che lo esprimono entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine il termine di cui al comma 1, è prorogato del tempo strettamente necessario all'acquisizione dell'ultimo dei pareri. Decorso inutilmente il termine per l'espressione dei

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

pareri, la commissione procede ugualmente agli adempimenti di cui al comma 1 [\(21\)](#).

2. La consultazione è rivolta:

- a) in caso di fusione di comuni, ai comuni oggetto della fusione;
- b) in caso di incorporazione di un comune in un altro già esistente, ai due comuni;
- c) in caso di modifica delle circoscrizioni, ai comuni interessati dalla modifica, anche a seguito di istituzione di nuovi comuni [\(22\)](#);
- d) in caso di modifica della denominazione, al comune interessato.

3. [La consultazione non ha luogo qualora la proposta di legge sia relativa all'istituzione di un nuovo comune o la proposta di legge sia di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 74 dello Statuto] [\(23\)](#).

---

[\(20\)](#) Comma così modificato dall'art. [6, comma 1, L.R. 18 giugno 2013, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge).

[\(21\)](#) Comma aggiunto dall'art. [6, comma 2, L.R. 18 giugno 2013, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge).

[\(22\)](#) Lettera così modificata dall'art. [6, comma 3, L.R. 18 giugno 2013, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge).

[\(23\)](#) Comma abrogato dall'art. [6, comma 4, L.R. 18 giugno 2013, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge).

---

Art. 60

Deliberazione di svolgimento del referendum [\(24\)](#).

1. Il Consiglio regionale delibera lo svolgimento del referendum relativo alla proposta di legge, ovvero esprime il voto contrario sulla proposta di legge stessa.

2. La deliberazione di cui al comma 1, contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.

3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione sullo svolgimento del referendum o, in caso di quesiti ulteriori, dei relativi referendum, al Presidente della Giunta regionale ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 62.

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

---

[\(24\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 7, comma 1, L.R. 18 giugno 2013, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 60. Deliberazione del Consiglio regionale. 1. Il Consiglio regionale adotta un ordine del giorno con il quale esprime il proprio orientamento sui contenuti della proposta di legge di cui all'articolo 58, comma 1. In caso di orientamento favorevole all'approvazione della proposta di legge, il Consiglio adotta la deliberazione di indizione del referendum. In caso di orientamento contrario il Consiglio esprime il proprio voto sulla proposta di legge. In ogni caso la proposta di legge non può essere approvata senza il preventivo svolgimento del referendum.

2. La deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1 contiene il quesito, l'indicazione della proposta di legge in discussione di cui all'articolo 58, comma 1, e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati alla votazione.

3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione sullo svolgimento del referendum di cui al comma 1 al Presidente della Giunta regionale.».

---

Art. 61

Diritto di partecipazione.

1. Hanno diritto a partecipare al referendum consultivo di cui al presente titolo i soggetti di cui all'articolo 45, così come individuati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo.

2. In caso di referendum per l'istituzione di nuovi comuni, partecipano alla votazione sia gli elettori della frazione o delle frazioni che intendono costituirsi in comune, sia gli elettori del comune o dei comuni da cui si propone il distacco.

3. In caso di referendum per la fusione di comuni con istituzione di un nuovo comune risultante dalla fusione, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.

4. In caso di referendum per l'incorporazione di un comune in un altro già esistente, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.

5. In caso di referendum per il distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione a un altro comune, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.

6. In caso di referendum per il mutamento di denominazione del comune, partecipano alla votazione gli elettori del comune.

---

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

## Art. 62

Indizione e svolgimento del referendum [\(25\)](#).

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 60, comma 1, favorevole allo svolgimento del referendum, il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum.

2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale riporta il quesito o i quesiti da sottoporre agli elettori, come determinato nella deliberazione consiliare di cui all'articolo 60, comma 2, gli elettori chiamati alla votazione ai sensi dell'articolo 61 e fissa la data in due giornate, domenica e lunedì, e l'orario della votazione [\(26\)](#).

2-bis. Tra la data del decreto di cui al comma 2 e la data delle votazioni intercorre un periodo non inferiore a sessanta giorni [\(27\)](#).

3. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è comunicato ai sindaci dei comuni interessati, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni interessati, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.

4. I sindaci danno notizia agli elettori della votazione con apposito manifesto, da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.

---

[\(25\)](#) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 4 febbraio 2013, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Indizione del referendum»

[\(26\)](#) Comma così modificato dapprima dall'*art. 8, comma 1, L.R. 18 giugno 2013, n. 30*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge) e poi dall'*art. 5, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

[\(27\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 4 febbraio 2013, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

## Art. 63

## Svolgimento della votazione e scrutinio.

1. Per lo svolgimento del referendum di cui al presente titolo si osservano, in quanto applicabili e se non diversamente disposto in questo titolo, le norme di cui al titolo III, capo IV ad eccezione dell'articolo 34, commi 2 e 3 e titolo IV, capo IV della presente legge [\(28\)](#).

---

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

[\(28\)](#) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 4 febbraio 2013, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della stessa legge).

---

Art. 64

## Ufficio circoscrizionale per il referendum.

1. Entro trenta giorni dalla data del decreto che indice il referendum è istituito, presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia interessata, l'ufficio circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'articolo 38.

---

---

Art. 65

## Proclamazione dei risultati.

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione, l'ufficio centrale circoscrizionale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati, ed aver deciso sull'assegnazione o meno dei voti relativi.
  2. L'atto di accertamento del risultato evidenzia in modo distinto l'esito della consultazione negli uffici di sezione elettorali ricompresi nel territorio individuato dalla proposta di legge regionale istitutiva del nuovo comune ovvero ricompresi nel territorio oggetto del distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad altro comune, come individuato dalla relativa proposta di legge regionale.
  3. Delle operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato al Presidente della Giunta regionale e uno al Presidente del Consiglio regionale.
  4. Il Presidente della Giunta regionale comunica ai sindaci dei comuni interessati l'esito del referendum.
- 

---

Art. 66

## Reclami.

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazioni e di scrutinio decide l'ufficio circoscrizionale nella pubblica adunanza di cui all'articolo 65, comma 1, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 65, commi 2 e 3.
-

REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

---

Art. 67

## Esito del referendum.

1. Il risultato del referendum è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.
2. Il risultato del referendum è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio regionale per le decisioni finali in ordine alla proposta di legge di cui all'articolo 58.
4. La motivazione della legge di cui al comma 3 reca l'indicazione specifica del risultato della votazione dei singoli territori, evidenziando in modo distinto l'esito della consultazione della frazione o porzione di territorio direttamente interessata.
- 4-bis. Nel caso in cui, successivamente allo svolgimento del referendum, il Consiglio regionale non assuma la decisione finale di cui al comma 3, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e la proposta di legge è riassunta di diritto nella legislatura successiva e assegnata alla commissione competente entro trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. La commissione esprime il parere referente sulla proposta di legge entro trenta giorni dall'assegnazione [\(29\)](#).

---

[\(29\)](#) Comma aggiunto dall'art. [9, comma 1, L.R. 18 giugno 2013, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge).

---

## Capo II - Svolgimento contestuale del referendum con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo

## Art. 68

## Ambito applicativo.

1. Il presente capo disciplina lo svolgimento del referendum consultivo per l'istituzione dei nuovi comuni che abbia luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.
  2. In caso di contestuale svolgimento del referendum di cui al presente titolo e delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, si applicano in quanto compatibili e in quanto non diversamente previsto dal presente capo, le disposizioni di cui al titolo V, capo I, della presente legge e le disposizioni del [decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300](#) (Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative) convertito dalla [legge 16 luglio 1994, n. 453](#).
-



## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

## Art. 69

Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione.

1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria è il medesimo della consultazione elettorale europea cui è abbinato.
  2. Gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni del Parlamento europeo svolgono anche le operazioni inerenti il referendum consultivo.
- 
- 

## Art. 70

Orari di votazione e scrutinio.

1. L'orario di apertura degli uffici elettorali di sezione è quello previsto dalla normativa per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.
  2. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello dell'elezione del Parlamento europeo.
- 
- 

## Art. 71

Ufficio circoscrizionale per il referendum.

1. L'ufficio elettorale provinciale di cui all'*articolo 18 della legge 24 gennaio 1979, n. 18* (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo) svolge le funzioni dell'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum descritte agli articoli 65 e 66.
- 
- 

## Capo III - Svolgimento contestuale del referendum con le elezioni regionali

## Art. 72

Ambito applicativo.

1. Il presente capo disciplina lo svolgimento del referendum consultivo per l'istituzione dei nuovi comuni che abbia luogo contestualmente alle consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, di seguito denominate "elezioni regionali".
  2. In caso di contestuale svolgimento del referendum di cui al presente titolo e delle elezioni regionali, si applicano in quanto compatibili e in quanto non diversamente previsto in questo capo, le disposizioni di cui al titolo IV, capo I, della presente legge.
-

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

---

Art. 73

Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione.

1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria è il medesimo delle elezioni regionali cui è abbinato.
  2. Gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni regionali svolgono anche le operazioni inerenti il referendum consultivo.
- 

---

Art. 74

Orari di votazione e scrutinio.

1. L'orario di apertura degli uffici elettorali di sezione è quello previsto per le elezioni regionali.
  2. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello delle elezioni regionali.
- 

---

Art. 75

Ufficio centrale circoscrizionale.

1. L'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 74/2004* svolge le funzioni dell'ufficio circoscrizionale per il referendum di cui agli articoli 65 e 66.
- 

---

TITOLO VI

Disposizioni comuni e finanziarie

Capo I - Disposizioni comuni e finanziarie

## Art. 76

Assistenza ai promotori dei referendum [\(30\)](#).

1. I promotori dell'iniziativa referendaria che intendono presentare una richiesta di referendum ai sensi dei titoli III, IV della presente legge possono chiedere, ai sensi dell'articolo 77 dello Statuto:
  - a) all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione del quesito referendario e della relazione illustrativa che lo accompagna;

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

b) all'Ufficio elettorale della Giunta regionale i dati e le informazioni necessarie per la formulazione del quesito referendario di cui all'articolo 51;

c) all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la stampa dei fogli per la raccolta delle firme in un numero non superiore al doppio dei fogli necessari per la raccolta del numero minimo di firme richieste ai sensi degli articoli 75 e 76 dello Statuto;

d) all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme ai sensi dell'articolo 30.

2. La verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione è a carico della Regione stessa che può, nel rispetto della riservatezza dei dati personali:

a) verificare mediante consultazione diretta per via telematica degli archivi dei comuni certificanti;

b) richiedere la verifica ai comuni stessi, che rispondono entro quarantotto ore dalla relativa richiesta; in tal caso comune e Regione procedono via fax e con qualunque mezzo telematico o informatico.

3. Al fine di consentire la verifica di cui al comma 2, i promotori dei referendum raggruppano le firme dei sottoscrittori per comune di iscrizione nelle liste elettorali.

---

[\(30\)](#) Vedi, anche, quanto previsto dal punto 1, [Delib.U.P. 15 marzo 2012, n. 18](#).

---

---

Art. 77

Termini e depositi.

1. Tutti i termini di cui alla presente legge, qualora scadano in un giorno festivo, si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

2. I depositi e i ritiri dei documenti presso gli uffici regionali e il Collegio di garanzia previsti nella presente legge si effettuano in un giorno lavorativo per gli uffici regionali, dalle ore nove alle ore tredici.

---

---

Art. 78

Disposizioni di raccordo dei referendum regionali con altre consultazioni.

1. Se nel corso dell'anno sono indetti referendum nazionali, elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre che le consultazioni sui referendum regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali o alle elezioni amministrative, fissando la data e modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dagli articoli 13 e 34, comma 3.

## REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 restano valide, per quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Quando i referendum regionali si effettuano contestualmente a referendum nazionali, a elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato, o a elezioni amministrative, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.

4. Le operazioni di scrutinio concernenti i referendum regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti la consultazione nazionale.

---

---

#### Art. 79

Ordine di scrutinio in caso di svolgimento contestuale dei referendum regionali.

1. In caso di svolgimento contestuale dei referendum previsti dalla presente legge, sono effettuate per prime le operazioni di scrutinio relative al referendum di cui al titolo II, seguite dalle operazioni di scrutinio di cui al titolo III, dalle operazioni di scrutinio di cui al titolo IV e infine dalle operazioni di scrutinio di cui al titolo V.

---

---

#### Art. 80

Propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie.

1. La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione; ad essa si applicano le disposizioni contenute nella [legge 4 aprile 1956, n. 212](#) (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), da ultimo modificata dal [decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131](#) (Disposizioni urgenti in materia elettorale) convertito dalla [legge 13 luglio 1999, n. 225](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 1991, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale).

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della [L. n. 212/1956](#) ai partiti o gruppi politici che partecipino direttamente alla competizione elettorale, si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio regionale e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati un unico soggetto.

3. Ai fini dell'applicazione della [L. n. 212/1956](#), in ogni caso è rivolta istanza al comune entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 ([1](#)).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

4. L'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie è disciplinato dalla [legge 22 febbraio 2000, n. 28](#) (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), come modificata dalla [legge 6 novembre 2003, n. 313](#) (Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali).

---

---

#### Art. 81

##### Contributo per l'autenticazione delle firme.

1. La Regione eroga un euro per ogni firma raccolta fino al raggiungimento del numero minimo prescritto di firme autentiche, previsto dalla presente legge, per ogni tipologia di referendum.
  2. Per i referendum abrogativo e consultivo il contributo è erogato qualora:
    - a) non sia stata dichiarata la inammissibilità della proposta ai sensi degli articoli 27 e 52;
    - b) nel caso di referendum abrogativo, oltre al requisito di cui alla lettera a), sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
  3. A tal fine i promotori depositano, insieme alla proposta, una richiesta scritta al Presidente della Giunta regionale contenente l'indicazione del nome e cognome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
- 
- 

#### Art. 82

##### Disposizioni finanziarie.

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione.
  2. Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni e quelle relative alle competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione.
  3. Con atto del dirigente della struttura regionale competente sono fissate le voci e i relativi tetti massimi di spesa rimborsabili ai sensi del comma 2.
  4. Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse da stanziarsi con la legge di bilancio sulla unità previsionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale - spese correnti."
- 
-

REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

## Art. 83

Norma finanziaria per il caso di svolgimento contestuale di referendum.

1. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive a carico della Regione nella misura stabilita dall'*articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70* (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione), modificata dalla *legge 16 aprile 2002, n. 62* (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale).

---

## TITOLO VII

## Disposizioni transitorie e finali

## Capo I - Disposizioni transitorie e finali

## Art. 84

Disposizioni transitorie sul giudizio di regolarità e ammissibilità.

1. A norma dell'articolo 81, comma 2, dello Statuto, fino alla costituzione del Collegio di garanzia statutaria, le funzioni che la presente legge, in attuazione dell'articolo 78 dello Statuto, affida a tale organo sono svolte dal Consiglio regionale.
  2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio in un'apposita seduta ai fini del giudizio sulla regolarità e sull'ammissibilità del referendum nel rispetto dei termini previsti dalla presente legge.
  3. Il Consiglio regionale decide sull'ammissibilità del referendum con votazione per appello nominale.
  4. Il referendum è dichiarato ammissibile:
    - a) se il Consiglio regionale ne dichiara l'ammissibilità mediante mozione motivata, approvata a maggioranza ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto;
    - b) se, entro sessanta giorni dal deposito di cui all'articolo 21, comma 1, e dell'articolo 50, il Consiglio regionale non si pronuncia espressamente.
- 

## Art. 84-bis

Sospensione dei termini.

1. Dal 1° settembre 2010, il decorso dei termini di cui all'articolo 26, comma 1, e all'articolo 33, comma 1, è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto [\(31\)](#).
- 

[\(31\)](#) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 23 luglio 2010, n. 43*.

REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

---

Art. 84-terSospensione dei termini per chiusura estiva del Consiglio regionale [\(32\)](#).

1. Salvo i casi previsti all'articolo 84-bis, i termini, di competenza consiliare, previsti dalla presente legge, sono sospesi per i giorni del mese di agosto per i quali è disposta la chiusura degli uffici consiliari. Le date di chiusura degli uffici sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. In particolare sono sospesi i termini dei procedimenti previsti:
  - a) dall'articolo 2, comma 1;
  - b) dall'articolo 7, comma 4;
  - c) dall'articolo 9, comma 1;
  - d) dall'articolo 10, comma 6;
  - e) dall'articolo 23, comma 1;
  - f) dall'articolo 31, comma 2 e 7;
  - g) dall'articolo 36, comma 4;
  - h) dall'articolo 52, comma 4;
  - i) dall'articolo 56, comma 2;
  - l) dall'articolo 59, comma 1.

---

[\(32\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [10, comma 1](#), [L.R. 18 giugno 2013, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge).

---

## Art. 85

Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) [legge regionale 2 marzo 1976, n. 12](#) (Norme sui referendum previsti dallo Statuto);
  - b) [legge regionale 19 giugno 1989, n. 40](#) (Modifiche alla [L.R. 2 marzo 1976, n. 12](#) "Norme sui referendum previsti dallo Statuto");
  - c) [legge regionale 6 febbraio 2004, n. 9](#) (Norme per lo svolgimento del referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e modifiche alla [legge regionale 2 marzo 1976, n. 12](#) "Norme sui referendum previsti dallo Statuto");
  - d) [legge regionale 23 dicembre 2004, n. 73](#) (Norme per lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali. Modifiche alla [legge regionale 2 marzo 1976, n. 12](#) "Norme sui referendum previsti dallo Statuto");

REGIONE TOSCANA

L.R. 23 novembre 2007, n. 62 [\(1\)](#).

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

- e) [legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6](#) (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione);
- f) [legge regionale 15 novembre 2004, n. 60](#) (Modifiche alla [legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6](#) "Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione");
- g) [legge regionale 24 novembre 2004, n. 66](#) (Modifiche alla [legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6](#) "Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione").

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

---



**REGIONE TOSCANA****L.R. 27 dicembre 2011, n. 68 <sup>(1)</sup>. (Artt. 62-65)****Norme sul sistema delle autonomie locali <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 28 dicembre 2011, n. 62, parte prima.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 8 ottobre 2012, n. 880* e la *Delib.G.R. 29 ottobre 2012, n. 949*.

(...)

**TITOLO IV****Riordino di enti****Capo I****Norme sulla fusione di comuni****Art. 62** *Norme generali.*

1. Al fine di consolidare e sviluppare i processi aggregativi dei comuni in funzione del riordino e della semplificazione istituzionale, la Regione promuove la fusione di comuni, in particolare dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

2. Due o più comuni contermini, facenti parte della medesima provincia, che, d'intesa tra di loro, esprimono la volontà di procedere alla loro fusione, possono richiedere alla Giunta regionale di presentare la proposta di legge di fusione. Nella richiesta, i comuni evidenziano le consultazioni e i processi partecipativi svolti sulla proposta di fusione e i loro esiti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la Giunta regionale promuove le intese di cui al comma 2, che coinvolgono i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, tenendo conto degli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la Giunta regionale presenta le proposte di legge di fusione dei comuni anche in assenza dell'intesa.

4. Dalla data di istituzione del nuovo comune costituito a seguito di fusione o di incorporazione, che supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, il comune medesimo è considerato a tutti gli effetti non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali <sup>(113)</sup>.

## REGIONE TOSCANA

L.R. 27 dicembre 2011, n. 68, (Artt. 62-65).  
Norme sul sistema delle autonomie locali <sup>(2)</sup>

4-bis. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del comune derivante da fusione delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune derivante da fusione, che non supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, è soggetto alle disposizioni dell'*articolo 14, comma 28, del D.L. 78/2010* convertito dalla *L. 122/2010*, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 28, comma 27, lettera a). A partire dalla data in cui il Consiglio Regionale delibera, ai sensi dell'*articolo 60 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62* (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), lo svolgimento del referendum per la fusione di comuni la cui popolazione complessiva risulti superiore ai limiti di cui all'articolo 55, comma 1, ai comuni stessi non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 14, comma 28, del D.L. 78/2010* convertito dalla *L. 122/2010*, fino alla data in cui il Consiglio regionale assume le decisioni finali in ordine alla legge di fusione, ai sensi dell'*articolo 67, comma 3, della L.R. n. 62/2007* <sup>(114)</sup>.

---

(113) Comma così modificato dall'*art. 27, comma 1, L.R. 3 marzo 2015, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 45, comma 1, della medesima legge*).

(114) Comma aggiunto dall'*art. 27, comma 2, L.R. 3 marzo 2015, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 45, comma 1, della medesima legge*).

---

**Art. 63** *Fusione dei comuni dell'Unione.*

1. Al comune nato dalla fusione di tutti i comuni dell'ambito territoriale di una unione di comuni già costituita sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa, sulla base della legislazione regionale in vigore al momento dell'approvazione della legge regionale istitutiva del nuovo comune.

2. Se la legge regionale istitutiva del nuovo comune non vi provvede direttamente:

a) gli effetti di cui al comma 1 si producono a decorrere dalla data di insediamento del consiglio comunale;

b) a decorrere dalla medesima data l'unione è estinta di diritto e il comune di nuova istituzione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Unione.

3. Se la fusione coinvolge parte dei comuni di un'unione, gli effetti della fusione, compresi quelli relativi ai rapporti tra l'unione e il nuovo comune, sono stabiliti dalla legge regionale istitutiva del nuovo comune. Quando detti comuni sono tutti partecipanti all'unione, la composizione degli organi

collegiali dell'Unione è corrispondentemente ridotta, e il sindaco e i rappresentanti del nuovo comune partecipano agli organi dell'Unione in sostituzione dei sindaci e dei rappresentanti dei comuni originari.

---

---

**Art. 64** *Contributi per fusioni e incorporazioni.*

1. In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione è concesso, a decorrere dall'anno solare in cui è prevista l'elezione del nuovo consiglio comunale, un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00. La legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione può stabilire un contributo maggiore in presenza di almeno due parametri tra quelli di seguito indicati <sup>(119)</sup>:

a) popolazione del comune risultante dalla fusione superiore a 10.000 abitanti, a condizione che almeno uno dei comuni interessati alla fusione o incorporazione risulti già obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

b) classe di virtuosità riconosciuta ad almeno un comune interessato alla fusione o incorporazione ai sensi dell'*articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98* (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111* <sup>(116)</sup>;

c) almeno due comuni in situazione di disagio beneficiari del contributo di cui all'articolo 82 <sup>(115)</sup>.

1-bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, non sono considerati i comuni già beneficiari del contributo del presente articolo <sup>(117)</sup>.

1-ter. Per comune originario si intende il comune già costituito alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sono pertanto esclusi da questa definizione tutti i comuni istituiti successivamente a tale data mediante fusione di comuni preesistenti <sup>(118)</sup>.

1-quater. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, i contributi di cui al comma 1:

a) sono incrementati del 30 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno tre comuni e, in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali <sup>(123)</sup>;

b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti <sup>(124)</sup>;

## REGIONE TOSCANA

L.R. 27 dicembre 2011, n. 68, (Artt. 62-65).  
Norme sul sistema delle autonomie locali <sup>(2)</sup>

c) in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b), sono raddoppiati se la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all'allegato A <sup>(121)</sup>

1-quinquies. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2016 e, fermo restando quanto stabilito al comma 2, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti della metà, se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione non supera la popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondamentali <sup>(122)</sup>

2. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo di cui al comma 1, questo è ridotto proporzionalmente <sup>(120)</sup>.

---

(115) Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 14 settembre 2012, n. 49, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, se la legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione non stabilisce alcun contributo in favore del comune, è concesso un contributo pari a 150.000,00 euro per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di 600.000,00 euro per il nuovo comune a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo consiglio comunale.».

(116) Lettera così modificata dall'art. 36, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

(117) Comma aggiunto dall'art. 36, comma 2, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

(118) Comma aggiunto dall'art. 36, comma 3, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

(119) Alinea così modificato dall'art. 21, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 77, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 73 della medesima legge).

(120) Comma così modificato dall'art. 21, comma 2, L.R. 24 dicembre 2013, n. 77, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 73 della medesima legge).

(121) Comma aggiunto dall'art. 28, comma 1, L.R. 3 marzo 2015, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, della medesima legge).

(122) Comma aggiunto dall'art. 28, comma 2, L.R. 3 marzo 2015, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, della medesima legge).

(123) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 6 ottobre 2016, n. 70, a decorrere dal 13 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, della medesima legge).

REGIONE TOSCANA

L.R. 27 dicembre 2011, n. 68, (Artt. 62-65).

Norme sul sistema delle autonomie locali <sup>(2)</sup>

(124) Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 6 ottobre 2016, n. 70, a decorrere dal 13 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni, e in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.».

---

**Art. 65** *Contributi ai comuni in situazione di maggiore disagio.*

1. In caso di fusione o di incorporazione, che coinvolgano un comune rientrante tra quelli beneficiari del contributo di cui all'articolo 82, il contributo di cui all'articolo medesimo spetta al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione.

2. Ai fini del comma 1, si considera il comune rientrante nella graduatoria vigente al momento dell'approvazione della legge di fusione o di incorporazione.

---

(...)

## REGIONE VENETO

L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 [\(1\)](#).

**Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali [\(2\)](#).**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Veneto 16 gennaio 1973, n. 2.

[\(2\)](#) Ai sensi dell'art. [1, comma 2](#), [L.R. 3 gennaio 2002, n. 1](#) nei procedimenti di iniziativa legislativa popolare e referendaria disciplinati dalla presente legge, in corso alla data di entrata in vigore della suddetta [L.R. n. 1/2002](#), si considerano valide le firme autenticate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. [14 della legge 21 marzo 1990, n. 53](#), e successive modificazioni.

---

## TITOLO I

### Iniziativa legislativa

#### Capo I - Iniziativa popolare

##### Art. 1

L'iniziativa popolare di leggi e di regolamenti regionali prevista dal secondo comma dell'art. 38 dello Statuto si esercita mediante presentazione di una proposta, sottoscritta da almeno cinquemila elettori, contenente il testo del progetto redatto in articoli ed una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

Possono essere proponenti gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione e coloro che siano muniti di una delle sentenze passate in giudicato di cui al primo comma dell'art. 45 della legge 20 marzo 1967, n. 223 e di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

Ogni proposta di legge che importi nuove o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare rispettivamente le forme di finanziamento o i mezzi per fronteggiare il minore introito.

---

##### Art. 2

L'iniziativa di cui al precedente articolo non può essere esercitata per le leggi di bilancio, per le leggi tributarie e di approvazione dei piani e programmi regionali.

---

##### Art. 3

## REGIONE VENETO

L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 [\(1\)](#).

Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali [\(2\)](#).

Gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta possono chiedere al Presidente del Consiglio regionale di essere assistiti, nella redazione del progetto, dall'Ufficio legislativo del Consiglio stesso.

Sulla richiesta che deve illustrare il contenuto e le finalità della proposta ad essere sottoscritta da almeno cinquanta elettori, decide l'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione consiliare competente, avuto riguardo alla competenza legislativa e regolarmente della Regione ed ai limiti di cui al precedente art. 2.

La deliberazione formale precisa, se la richiesta è respinta, le motivazioni del rifiuto, e se la stessa è accolta le modalità dell'assistenza concessa.

---

---

#### Art. 4

La raccolta delle firme viene effettuata su appositi moduli stampa, datati e vidimati per ciascun foglio dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, riportanti il testo integrale della proposta, nonché la generalità del Presentatore Ufficiale e dei sostituti, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque.

I sostituti in ordine di successione sostituiscono a tutti gli effetti il Presentatore Ufficiale, in caso di impedimento o assenza.

Accanto a ciascuna firma debbono essere indicati per esteso il cognome, nome, data e luogo di nascita del sottoscrittore, nonché il Comune dove questi è iscritto nelle liste elettorali.

Le firme dei sottoscrittori sono autenticate:

a) dai soggetti di cui al comma 1 dell'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53* "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", e successive modificazioni;

b) dai consiglieri regionali, che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale [\(3\)](#).

L'autenticazione deve recare la data in cui avviene e può essere anche collettiva foglio per foglio; in questo caso oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute sul foglio.

Qualora l'elettore proponente non sia in grado per qualsiasi causa di apporre la propria firma, il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione riceve la manifestazione di volontà dell'elettore, e ne dà atto con processo verbale.

---

[\(3\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 3 gennaio 2002, n. 1*. Il testo originario era così formulato: «Le firme dei sottoscrittori vanno autenticate da un notaio o dal Giudice conciliatore o dal segretario del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto il sottoscrittore, o dal Cancelliere della Pretura o dal Tribunale nella cui circoscrizione è compreso detto Comune.».

## REGIONE VENETO

L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 [\(1\)](#).Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali [\(2\)](#).

---

Art. 5

La proposta formulata secondo quanto prescritto all'art. 1, corredata dai certificati, anche collettivi, di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dal Presentatore Ufficiale, entro sei mesi dalla vidimazione dei moduli stampa di cui al precedente articolo.

I Sindaci debbono rilasciare i certificati di cui al precedente comma entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

Dell'avvenuta presentazione della proposta della relativa documentazione viene dato atto con processo verbale.

Il verbale è redatto in duplice originale da un funzionario dell'Ufficio di Presidenza ed è sottoscritto dal presentatore al quale viene consegnato un esemplare del verbale stesso a prova dell'avvenuto deposito.

Nel verbale deve essere altresì indicato, giusta dichiarazione del presentatore, il numero delle firme raccolte.

---

---

Art. 6

Sull'ammissibilità della proposta, sia sotto il profilo sostanziale della materia in relazione all'art. 2, sia sotto il profilo formale della verifica della ritualità della procedura seguita, si pronuncia il Consiglio regionale entro 30 giorni dalla presentazione della proposta stessa, su relazione dell'Ufficio di Presidenza.

La proposta, dichiarata ammissibile, è soggetta alle procedure previste dallo Statuto e dal regolamento.

---

---

Art. 7

Il Presentatore Ufficiale ha diritto di partecipare ai lavori della competente Commissione con facoltà di prendere la parola, di produrre note illustrative e di farsi assistere da un numero di persone non superiore a tre.

A tal fine deve essere allo stesso notificato, con congruo preavviso il calendario dei lavori della Commissione.

La Commissione stessa redige sulla proposta una relazione per l'assemblea nella quale sono fatti constare anche gli eventuali pareri di minoranza e le osservazioni ed i rilievi del Presentatore Ufficiale.

Nessuna modifica può essere apportata alla proposta dalla Commissione neppure con l'assenso del Presentatore Ufficiale e la stessa deve essere portata



## REGIONE VENETO

L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 [\(1\)](#).

Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali [\(2\)](#).  
in discussione in aula nel testo redatto dai proponenti, unitamente agli eventuali emendamenti presentati in sede di discussione in Commissione.

Alla discussione in Assemblea il Presentato Ufficiale ha altresì facoltà di presentare fino al momento della votazione, tramite l'Ufficio di Presidenza, ulteriori memorie e note illustrative che tengano conto dello svolgimento della discussione in aula.

---

## Art. 8

Copia per estratto del processo verbale della seduta del Consiglio, riportante l'esito della votazione finale, viene trasmessa al Presentatore Ufficiale.

---

## Capo II - Iniziativa dei consigli provinciali e comunali

## Art. 9

L'iniziativa legislativa e regolamentare, riconosciuta dal primo comma dell'art. 38 dello Statuto regionale ai Consigli provinciali e comunali, si esercita mediante deposito presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle deliberazioni all'uopo adottate dai Consigli interessati, che sono soggette al controllo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo o delle sue sezioni.

Le funzioni attribuite dall'art. 7 al Presentatore Ufficiale sono esercitate, qualora la proposta sia assunta da un Consiglio provinciale, o da un Consiglio di un Comune capoluogo di Provincia, rispettivamente dal Presidente dell'Amministrazione provinciale e dal Sindaco, o da chi ne fa le veci.

Nel caso di proposta presentata da Consigli di Comuni non capoluogo di Provincia, le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate da uno dei Sindaci o dal suo sostituto, appositamente designati.

Del deposito, effettuato dai Presidenti dei Consigli provinciali e dai Sindaci, o da persone da loro delegate, si dà atto mediante processo verbale redatto da un funzionario del Consiglio regionale, e sottoscritto dai presentatori.

Nel caso di presentazione di una proposta da parte di più Consigli comunali, le relative deliberazioni debbono essere presentate congiuntamente entro sei mesi dalla prima deliberazione.

Si applicano al presente capitolo le limitazioni previste ai precedenti artt. 1 - comma terzo - e 2, nonché le disposizioni contenute al precedente art. 7.

---

## Art. 10

## REGIONE VENETO

L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 [\(1\)](#).

Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali [\(2\)](#).

Nella redazione dei progetti di legge, i Consigli provinciali e comunali che lo richiedono hanno diritto di essere assistiti dall'Ufficio legislativo del Consiglio regionale.

A tal fine, l'Ufficio di Presidenza detta le opportune disposizioni per la prestazione dell'assistenza e per l'utilizzazione dei dati e dei documenti in possesso degli uffici regionali.

---

## TITOLO II

### Referendum abrogativo

#### Art. 11

Gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta di referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un provvedimento amministrativo regionale, debbono darne notizia, per iscritto, al Presidente della Giunta il quale ne informa il Presidente del Consiglio.

La comunicazione, integrata da una relazione illustrativa dei motivi che giustificano la proposta, deve contenere la specificazione della data, numero, e titolo della legge o del provvedimento amministrativo a carattere normativo o comunque generale e nel caso di abrogazione parziale, l'indicazione degli articoli di cui si propone la abrogazione, nonché le generalità del Presentatore Ufficiale e dei suoi sostituti, in conformità al precedente art. 4 comma primo.

Le disposizioni normative e le statuizioni amministrative proposte per l'abrogazione debbono essere altresì integralmente trascritte.

---

#### Art. 12

La raccolta e l'autenticazione delle trentamila firme necessarie per la richiesta di referendum viene effettuata, con le modalità previste al precedente art. 4, su speciali moduli stampa datati e vidimati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

Nei moduli vanno riportati, oltre alle generalità del Presentatore Ufficiale e dei suoi sostituti - ai quali si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 4 - la data, il numero, e il titolo della legge o dell'atto amministrativo di cui si propone l'abrogazione, completati con la formula:

«Vogliamo che sia abrogata».

Nel caso di abrogazione parziale deve essere inserita nella formula di cui al precedente comma, l'indicazione dell'articolo o degli articoli sui quali è richiesto il referendum.

Nel caso di abrogazione di parte di articoli di legge, deve essere altresì trascritto integralmente il testo delle disposizioni proposte per la abrogazione.

## REGIONE VENETO

L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 [\(1\)](#).Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali [\(2\)](#).

---

Art. 13

Il deposito delle firme raccolte è effettuato dal Presentatore Ufficiale della proposta o, in caso di impedimento, dal suo sostituto, presso la competente struttura della Giunta regionale, entro sei mesi dalla vidimazione dei moduli e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno [\(4\)](#).

Vanno presentati, a corredo, i certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali.

Vale a questo proposito la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 5.

Una copia del processo verbale di deposito, redatto dal dirigente responsabile della competente struttura regionale, è trasmessa a cura dello stesso dirigente al Presidente della Giunta regionale [\(5\)](#).

---

[\(4\)](#) Comma così sostituito dall'art. [2, comma 1](#), [L.R. 3 gennaio 2002, n. 1](#). Il testo originario era così formulato: «Il deposito delle firme raccolte, viene effettuato dal Presentatore Ufficiale della proposta o, in caso di impedimento, dal suo sostituto, alla cancelleria della Corte di Appello a Venezia, entro sei mesi dalla vidimazione dei moduli e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno.».

[\(5\)](#) Comma così sostituito dall'art. [2, comma 2](#), [L.R. 3 gennaio 2002, n. 1](#). Il testo originario era così formulato: «Una copia del verbale di deposito, redatto dal Cancelliere della Corte, a norma dell'art. 5 viene trasmessa a cura del Cancelliere stesso, al Presidente della Giunta regionale.».

---

## Art. 14

1. L'esame della ritualità del procedimento e della regolarità della documentazione è effettuato da una Commissione regionale per il referendum nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e composta di tre esperti nelle discipline giuridiche indicati dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia e scelti tra:

- a) docenti universitari;
- b) avvocati iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori;
- c) ex componenti della Corte Costituzionale.

2. La Commissione regionale per il referendum ha sede presso la Giunta regionale.

3. Per la validità delle operazioni della Commissione regionale per il referendum è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

4. La decisione della Commissione regionale per il referendum è comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della

## REGIONE VENETO

L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 [\(1\)](#).

Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali [\(2\)](#). Giunta regionale, il quale ultimo ne cura la comunicazione al Presentatore Ufficiale entro 10 giorni [\(6\)](#).

---

[\(6\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 3, L.R. 3 gennaio 2002, n. 1](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 14. L'esame della ritualità del procedimento e della regolarità della documentazione, viene effettuato dall'Ufficio Centrale per il referendum, costituito, in conformità all'[art. 8 - terzo comma - della legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), presso la Corte d'Appello di Venezia, con il procedimento di cui al terzo e quarto comma dell'[art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352](#).

Per la validità delle operazioni dell'Ufficio Centrale per il referendum, basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno la qualità per intervenire.

L'ordinanza definitiva dell'Ufficio Centrale va comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta, il quale ne cura la notifica al Presentatore Ufficiale a mezzo Ufficiale Giudiziario, entro 10 giorni.».

---

#### Art. 15

1. Il Consiglio regionale, ove la decisione della Commissione regionale per il referendum abbia riconosciuto la ritualità della singola proposta di referendum e qualora non rilevi contrasti con l'articolo 46 dello Statuto, delibera l'ammissibilità della stessa entro il 30 giugno dello stesso anno.

2. La deliberazione del Consiglio regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, è comunicata immediatamente al Presidente della Giunta regionale il quale, con proprio decreto da emanarsi almeno sessanta giorni prima della consultazione, indice il referendum per una domenica del mese di ottobre dello stesso anno.

2-bis. Nelle domeniche per le quali sono indetti i referendum regionali abrogativi le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 [\(7\)](#).

2-ter. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore 14 del lunedì. Ove per causa di forza maggiore le anzidette operazioni non possano essere ultimate per le ore 14 del lunedì, immediatamente dopo il presidente del seggio provvede agli adempimenti di cui all'[articolo 73 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361](#) "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati" e successive modificazioni [\(8\)](#).

2-quater. Nell'occasione delle consultazioni referendarie abrogative indette dalla Regione, ai presidenti e ai componenti degli uffici elettorali di sezione è corrisposto un onorario fisso forfettario uguale a quello previsto per le analoghe consultazioni dello Stato dall'[articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62](#) "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale [\(9\)](#) [\(10\)](#).

---

## REGIONE VENETO

L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 [\(1\)](#).

Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali [\(2\)](#).

[\(7\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, L.R. 28 giugno 2002, n. 13](#).

[\(8\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, L.R. 28 giugno 2002, n. 13](#). Ai sensi dell'[art. 16, L.R. 7 novembre 2003, n. 28](#), per lo svolgimento del referendum e per tutte le operazioni elettorali non specificamente disciplinate dalla suddetta legge si applicano fra le altre, le disposizioni di cui al presente comma.

[\(9\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, L.R. 28 giugno 2002, n. 13](#). Ai sensi dell'[art. 16, L.R. 7 novembre 2003, n. 28](#), per lo svolgimento del referendum e per tutte le operazioni elettorali non specificamente disciplinate dalla suddetta legge si applicano fra le altre, le disposizioni di cui al presente comma.

[\(10\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 4, L.R. 3 gennaio 2002, n. 1](#). Successivamente i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono stati aggiunti dall'[art. 1, comma 1, L.R. 28 giugno 2002, n. 13](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 15. Il Consiglio regionale, ove l'ordinanza dell'Ufficio Centrale abbia riconosciuto la ritualità della proposta di referendum e qualora non rilevi contrasti con l'art. 46 dello Statuto, delibera l'ammissibilità della proposta stessa entro il 15 luglio dello stesso anno.

La deliberazione del Consiglio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, va immediatamente comunicata al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio decreto da emanarsi quarantacinque giorni prima della consultazione, indice il referendum per una domenica del mese di ottobre.».

---

Art. 16

1. Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione regionale per il referendum, dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale ovvero avvenga contestualmente all'emanazione di una nuova disciplina sulla stessa materia, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione regionale per il referendum, dichiara con decreto se la consultazione popolare deve ugualmente avere luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti essenziali delle singole disposizioni, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni; da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto [\(11\)](#).

---

[\(11\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 5, L.R. 3 gennaio 2002, n. 1](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio Centrale per il referendum di cui all'art. 14, dichiara che le operazioni relative non hanno più luogo.».

## REGIONE VENETO

L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 [\(1\)](#).Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali [\(2\)](#).Art. 17 [\(12\)](#)

Le operazioni riguardanti il referendum, per gli aspetti organizzativi ed amministrativi, sono di competenza della Regione, la quale nell'espletamento di esse potrà avvalersi delle Amministrazioni comunali.

Per la costituzione degli uffici di sezione e per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui alla [legge 25 maggio 1970, n. 352](#) "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", con l'attribuzione alla Giunta regionale delle competenze e delle funzioni attualmente svolte dal Ministero dell'Interno. Le competenze che la [legge 25 maggio 1970, n. 352](#) attribuisce alla Corte di Cassazione sono svolte dalla Corte di Appello di Venezia, che costituisce l'Ufficio Centrale per il referendum, in conformità dall'[art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale [\(13\)](#).

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio Centrale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentanti nel Consiglio regionale e del Presentatore Ufficiale, con i diritti e le facoltà che la legge concede ai rappresentanti di lista.

Alle designazioni dei suddetti rappresentanti, provvede per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del Presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico, e da parte del Presentatore Ufficiale; per l'Ufficio Centrale, persona munita di mandato autenticato dal notaio da parte del Presidente o del segretario regionale del partito o del gruppo politico e da parte del Presentatore Ufficiale.

[\(12\)](#) Ai sensi dell'[art. 16, L.R. 7 novembre 2003, n. 28](#), per lo svolgimento del referendum e per tutte le operazioni elettorali non specificamente disciplinate dalla suddetta legge si applicano, fra le altre, le disposizioni di cui al presente articolo.

[\(13\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 6, L.R. 3 gennaio 2002, n. 1](#). Il testo originario era così formulato: «Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per lo svolgimento delle operazioni, nonché per quanto altro non previsto nella presente legge, si applicano le norme di cui alla [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), sulle elezioni dei Consigli Regionali, con l'attribuzione alla Giunta regionale delle competenze e delle funzioni dalla legge stessa assegnate al Ministero dell'Interno.».

## Art. 18

Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ciascuna proposta, sono predisposte dalla Regione con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle allegate e

## REGIONE VENETO

L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 [\(1\)](#).

Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali [\(2\)](#).  
contengono il quesito formulato nella proposta di referendum letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le proposte di referendum ammesse.

L'elettore vota tracciando nella scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

---

---

**Art. 19 [\(14\)](#)**

L'Ufficio provinciale per il referendum, costituito in conformità dell'*art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352*, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione del referendum dei Comuni della Provincia, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali, uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, e uno viene trasmesso alla Giunta regionale [\(15\)](#).

---

[\(14\)](#) Ai sensi dell'*art. 16, L.R. 7 novembre 2003, n. 28*, per lo svolgimento del referendum e per tutte le operazioni elettorali non specificamente disciplinate dalla suddetta legge si applicano, fra le altre, le disposizioni di cui al presente articolo.

[\(15\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 16 agosto 2007, n. 22*. Il testo originario era così formulato: «Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali, uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, uno viene inviato all'Ufficio Centrale per il referendum, a mezzo di corriere speciale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi, e uno viene trasmesso alla Giunta regionale.».

---

**Art. 20 [\(16\)](#)**

L'Ufficio Centrale per il referendum, appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali, in pubblica adunanza, con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal Presidente dell'Ufficio stesso, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta [\(17\)](#).



## REGIONE VENETO

L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 [\(1\)](#).

Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali [\(2\)](#).

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari dei quali, uno resta depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, unitamente ai verbali già trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum, uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale e uno al Presidente del Consiglio regionale [\(18\)](#).

L'Ufficio Centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

---

[\(16\)](#) Ai sensi dell'art. [16](#), [L.R. 7 novembre 2003, n. 28](#), per lo svolgimento del referendum e per tutte le operazioni elettorali non specificamente disciplinate dalla suddetta legge si applicano, fra le altre, le disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dell'ultimo comma.

[\(17\)](#) Comma così modificato dall'art. [6, comma 2](#), [L.R. 16 agosto 2007, n. 22](#).

[\(18\)](#) Comma così modificato dall'art. [6, comma 3](#), [L.R. 16 agosto 2007, n. 22](#).

---

#### Art. 21

Qualora l'esito del referendum sia favorevole all'abrogazione della legge o del provvedimento amministrativo o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Giunta regionale entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione formale di cui al precedente articolo, con proprio decreto, ne dichiara l'abrogazione.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

---

#### Art. 22

La deliberazione di cui all'art. 15 non può essere adottata dal Consiglio regionale nel corso dei sei mesi che precedono la sua scadenza e dei sei mesi che seguono la prima riunione dopo la sua rinnovazione.

In tale ultimo caso il Consiglio regionale adempirà ai propri incombeni entro il 15 luglio dell'anno immediatamente successivo alla scadenza del periodo di cui al comma precedente.

---



## REGIONE VENETO

L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 [\(1\)](#).

Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali [\(2\)](#).

## Art. 23

Nel caso in cui un referendum abbia dato esito negativo non può essere proposta nel corso della stessa legislatura e comunque per un periodo di almeno due anni dalla proclamazione dei risultati del referendum, altra richiesta di referendum per la abrogazione del medesimo provvedimento o delle sue parti già sottoposte a referendum.

L'abrogazione per referendum di un provvedimento legislativo o amministrativo impedisce di riprodurre nella stessa legislatura e comunque entro due anni dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale un altro provvedimento sostanzialmente, anche se non testualmente, analogo a quello abrogato.

---

## TITOLO III

## Referendum consultivi

## Art. 24

Sono legittimati a richiedere il referendum consultivo di cui all'art. 47 primo comma dello Statuto tutti i soggetti titolari della potestà di iniziativa legislativa nelle forme con le quali questa è ammessa, nonché ogni singolo Consiglio provinciale o comunale rappresentante le popolazioni interessate.

La deliberazione del Consiglio regionale, che decide per l'effettuazione del referendum deve precisare il quesito da rivolgere agli elettori nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.

Con lo stesso atto è dato mandato al Presidente della Giunta regionale di indire il referendum con proprio decreto, da emanarsi quarantacinque giorni prima della data fissata per la consultazione.

---

## Art. 25

Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali che il Consiglio ritenga meritevoli di accoglimento, sono sottoposte al referendum consultivo delle popolazioni interessate.

La deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previo esame della proposta da parte della competente Commissione consiliare, e contenente le determinazioni indicate nel secondo comma dell'art. 24, va trasmesso al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede ad indire il referendum con proprio decreto, da emanarsi quarantacinque giorni prima della data fissata per la consultazione.

---

## REGIONE VENETO

L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 [\(1\)](#).Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali [\(2\)](#).

## Art. 26

Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui agli articoli 24 e 25 si applicano le norme previste agli articoli 15, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 17, 18, 19 e 20 della presente legge [\(19\)](#).

Dell'avvenuto svolgimento del referendum e dei risultati di esso deve essere fatta esplicita menzione nel provvedimento legislativo o amministrativo che il Consiglio regionale o la Giunta adotteranno in materia.

[\(19\)](#) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 28 giugno 2002, n. 13*.

## TITOLO IV

## Disposizioni finali

## Art. 27

Le spese per l'autenticazione del minimo di firme di cui agli artt. 1 e 13 sono rimborsate dalla Regione al Presentato Ufficiale qualora il Consiglio abbia riconosciuto l'ammissibilità della proposta e ne venga fatta apposita e formale richiesta debitamente documentata entro il termine di un anno dalla deliberazione del Consiglio, di cui agli artt. 6 e 15, nella misura stabilita dalle tabelle in vigore rispettivamente per i Notai e per i Segretari comunali.

Si fa luogo ugualmente al rimborso nel caso previsto dall'art. 16, sempre che la proposta di referendum non contrasti nella forma e nel contenuto alle disposizioni della presente legge.

## Art. 28

Le spese per lo svolgimento dei referendum disciplinati dalla presente legge sono a carico della Regione e, se anticipate da Comuni e Province, debbono a questi Enti essere rimborsate entro un anno dallo svolgimento delle operazioni.

## Art. 29

All'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire cinquantamiloni si fa fronte mediante prelievo di pari importo dalla quota del fondo comune attribuita alla Regione ai sensi dell'*art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1973 del Bilancio della Regione è istituito sotto il titolo primo, sezione prima, apposita rubrica

REGIONE VENETO

L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 [\(1\)](#).

Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali [\(2\)](#).  
contenente il capitolo 50-bis con lo stanziamento di lire cinquantamilion, così denominato: «spese per l'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum regionali».

Per gli esercizi successivi la spesa graverà sul corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 30

Per tutto quanto non previsto nella presente legge, ed in particolare per la disciplina della propaganda relativa allo svolgimento dei referendum e per le disposizioni penali, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme contenute nella [legge statale 25 maggio 1970, n. 352](#).

Tabella A - B

| TABELLA A<br>(Scheda di votazione per il referendum<br>previsto dall'articolo 45 dello Statuto)                      | TABELLA B<br>(Retro della scheda di cui alla tabella A)                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Repubblica Italiana<br/>REGIONE VENETA</div> <div>REFERENDUM POPOLARE</div> <div>per</div> <div>Approvate</div> | <div>Repubblica Italiana<br/>REGIONE VENETA</div> <div>REFERENDUM POPOLARE</div> <div>(data)</div> <div>Provincia di</div> <div>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</div> <div>FIRMA DELLO SCRUTATORE</div> <div></div>              |
| <div><div>(cm. 3)</div><div>SI</div></div> <div></div> <div><div>(cm. 3)</div><div>NO</div></div>                    | <div>Allegato di cui all'art. 18 della legge regionale: « NORME SULL'INIZIA-<br/>TIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI,<br/>SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI<br/>REGIONALI ».</div> |

L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 [\(1\)](#).

Tabella C - D

| <b>TABELLA C</b><br>(Scheda di votazione per il referendum<br>previsto dall'articolo 47 dello Statuto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TABELLA D</b><br>(Retro della scheda di cui alla tabella C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Repubblica Italiana<br/><b>REGIONE VENETA</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; margin-top: 20px;"><b>REFERENDUM CONSULTIVO</b></p> <p>per .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p style="text-align: center;">Repubblica Italiana<br/><b>REGIONE VENETA</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; margin-top: 20px;"><b>REFERENDUM CONSULTIVO</b></p> <p style="text-align: center;">.....<br/>(data)</p> <p style="text-align: center;">Provincia di .....</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b></p> <p style="text-align: center;">FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 33%; height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 0.8em;">(cm. 3)</div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;"><b>SI</b></div> </div> </td> <td style="width: 33%; background-color: #f0f0f0; height: 150px;"></td> <td style="width: 33%; height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 0.8em;">(cm. 3)</div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;"><b>NO</b></div> </div> </td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 0.8em;">(cm. 3)</div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;"><b>SI</b></div> </div> |  | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 0.8em;">(cm. 3)</div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;"><b>NO</b></div> </div> |
| <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 0.8em;">(cm. 3)</div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;"><b>SI</b></div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 0.8em;">(cm. 3)</div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;"><b>NO</b></div> </div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p style="font-size: 0.8em;">Allegato di cui all'art. 26 della legge regionale: «NORME SULL'INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |

**REGIONE VENETO****L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.****Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 24 dicembre 1992, n. 127.

(2) Vedi, anche, quanto disposto dall'*art. 85, L.R. 28 gennaio 2000, n. 5*.

---

**Capo I - Disposizioni generali****Art. 1***L'oggetto e le finalità.*

1. La presente legge disciplina, per quanto di competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonché il mutamento delle denominazioni dei comuni.

2. Per l'attuazione del sistema delle autonomie locali, la Regione esercita i propri poteri tenendo presenti:

a) le tradizioni civiche e sociali delle singole comunità;

b) l'ambito territoriale sociale ed economico più idoneo per l'organizzazione e lo svolgimento dei pubblici servizi.

---

**Art. 2***I diversi procedimenti legislativi.*

1. La variazione delle circoscrizioni o il mutamento delle denominazioni dei comuni all'interno di una provincia avviene con legge regionale, previo referendum consultivo e secondo i procedimenti previsti al capo II.

2. La variazione delle circoscrizioni provinciali avviene per iniziativa dei comuni secondo la disciplina prevista al capo III della presente legge e a norma dell'*art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142*.

REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>

---

## **Capo II - Le variazioni comunali**

### **Sezione I - Il procedimento**

#### **Art. 3**

*Le fattispecie possibili.*

1. La variazione delle circoscrizioni comunali può consistere:
  - a) nella aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più comuni;
  - b) nella istituzione di uno o più nuovi comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni <sup>(3)</sup>;
  - c) nella incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro Comune;
  - d) nella fusione di due o più comuni in uno nuovo.
2. Le variazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di comuni.
3. La variazione della denominazione dei comuni consiste nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione.

---

<sup>(3)</sup> Lettera così sostituita dall'*art. 1, L.R. 30 settembre 1994, n. 61*.

---

#### **Art. 4**

*L'iniziativa legislativa.*

1. L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali, di cui all'art. 3, spetta ai soggetti di cui all'art. 38 dello Statuto, anche in difformità dal programma regionale disciplinato alla sezione III del presente capo.
2. Quando, ai fini della aggregazione di parte del territorio di un comune a favore di altro, l'iniziativa legislativa popolare non possa aver luogo per mancanza del numero legale delle sottoscrizioni, pur rappresentando le stesse almeno un quinto dei cittadini elettori del territorio da aggregare, il comune d'origine, previo accertamento del numero e della regolarità delle sottoscrizioni

## REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>

anche in conformità all'*art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*, è tenuto a far propria o a respingere la richiesta popolare entro sessanta giorni. Nel Primo caso, la richiesta è presentata alla Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 3; nel secondo caso, il procedimento è interrotto.

3. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i relativi consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

4. Nei casi di interruzione del procedimento di cui ai commi 2 e 3, l'iniziativa popolare o comunale non può essere rinnovata prima del decorso di tre anni.

5. Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei progetti di legge, di cui al presente articolo, se presentati in esecuzione del programma regionale, deve indicare tale conformità; negli altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente fra la variazione proposta e i criteri generali indicati all'*art. 12*, motivando le ragioni di urgenza e/o di merito, di norma sopravvenute, che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma regionale.

6. Per quanto concerne la denominazione dei comuni, l'iniziativa legislativa spetta ai soggetti indicati dall'*art. 38* dello Statuto e, in caso di impossibilità per un comune ad esercitarla, si applicano le norme previste al comma 3; la relazione illustrativa dei progetti di legge deve indicare le ragioni toponomastiche, storiche, culturali, artistiche, sociali economiche che sono alla base della proposta.

6-bis. Le iniziative legislative e le richieste afferenti variazioni di circoscrizioni comunali di cui al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 3, devono essere presentate alla regione entro e non oltre il termine del 30 giugno dell'anno precedente a quello di rinnovo per scadenza del mandato amministrativo dei comuni interessati <sup>(4)</sup>.

---

(4) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 27 gennaio 2017, n. 2*.

---

## **Art. 5**

### *Il giudizio di meritevolezza.*

1. Quando il progetto di legge presentato al Consiglio regionale è conforme al programma regionale, la Giunta regionale delibera il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito, previa individuazione delle popolazioni stesse ai sensi dell'articolo 6 <sup>(5)</sup>.

REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>

2. In caso diverso, il provvedimento è deliberato dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo.

3. Per il fine di cui al comma 2, la competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali e provinciali interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinché questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta, motivando specificatamente le ragioni di urgenza e/o di merito che giustifichino la difformità dalle indicazioni del programma.

3-bis. Qualora i Consigli comunali e provinciali non esprimano il parere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso <sup>(6)</sup>.

4. Il voto negativo del Consiglio comporta gli effetti previsti dall'art. 47 del regolamento del Consiglio regionale.

5. In tema di mutamento delle denominazioni comunali, l'indizione del referendum consultivo è deliberata dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 2. Si prescinde dal referendum, qualora la popolazione del comune interessato, si sia già espressa nell'anno precedente, sullo stesso quesito, secondo le modalità consultive stabilite dallo Statuto comunale.

---

<sup>(5)</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 16 agosto 2001, n. 21. Il testo originario era così formulato: «1. Quando il progetto di legge presentato al Consiglio regionale è conforme al programma regionale, la Giunta delibera d'ufficio il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito.».

<sup>(6)</sup> Comma dapprima aggiunto dall'art. 2, L.R. 30 settembre 1994, n. 61 e poi così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 27 gennaio 2017, n. 2.

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 6**

*Procedure per l'individuazione delle popolazioni interessate al referendum <sup>(7)</sup>.*

1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 3, l'individuazione delle popolazioni interessate dalla consultazione referendaria, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. La consultazione referendaria deve riguardare



## REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>

l'intera popolazione del Comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell'area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale.

2. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell'articolo 3, il referendum deve in ogni caso riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati.

3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata e nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, anche sulla base della partecipazione alla consultazione referendaria <sup>(8)</sup>.

4. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all'articolo 3, comma 3, deve riguardare la popolazione dell'intero Comune.

5. Ai referendum consultivi si applicano le norme della [legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1](#), "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" e successive modificazioni, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge.

5-bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 o della variazione della denominazione dei comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 3, indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi <sup>(9)</sup>.

5-ter. I referendum consultivi per la variazione delle circoscrizioni comunali, ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3, o della variazione della denominazione di comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, nel caso in cui uno o più comuni interessati sia prossimo alla fine del mandato amministrativo, devono svolgersi entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di scadenza naturale dell'amministrazione <sup>(10)</sup>.

---

(7) Il presente articolo, già modificato dagli [articoli 3 e 4, L.R. 30 settembre 1994, n. 61](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 2, L.R. 16 agosto 2001, n. 21](#) e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era il seguente: «Art. 6 - Il referendum delle popolazioni interessate. 1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 3, il referendum per la consultazione delle popolazioni interessate deve riguardare:

## REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>

a) l'intera popolazione del comune di origine o di quello di destinazione, se la popolazione o il territorio, che è oggetto di trasferimento, costituisce rispettivamente almeno il 30% della popolazione o il 10% del territorio del comune di origine o di quello di destinazione; l'intera popolazione dei comuni interessati, se la percentuale sopraindicata ricorra in ciascun comune;

b) la sola popolazione del territorio che è oggetto di trasferimento, negli altri casi.

2. Quando il territorio oggetto di trasferimento sia disabitato e abbia una superficie inferiore alla percentuale di cui alla lett. a) del comma 1, si prescinde dal referendum.

3. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lett. d) dell'art. 3, il referendum deve riguardare la popolazione dei Comuni interessati.

4. (Il testo del presente comma è stato abrogato dall'*art. 3, L.R. 30 settembre 1994, n. 61*).

5. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

6. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all'art. 3, comma 2, deve riguardare la popolazione dell'intero comune.

7. Ai referendum consultivi si applicano le norme della *legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1*, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge.», con riferimento al testo sostituito, la Corte costituzionale, con sentenza 3-7 aprile 2000, n. 94 (pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 2000, n. 16, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2.

(8) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 24 settembre 2013, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(9) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 24 settembre 2013, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(10) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 27 gennaio 2017, n. 2*.

---

**Art. 7***Le delibere comunali.*

## REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>

1. Le deliberazioni comunali di cui al presente capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere sull'iniziativa legislativa di altri soggetti, sono assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati <sup>(11)</sup>.
2. Esse sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio, durante i quali gli elettori del comune possono depositare in segreteria eventuali osservazioni od opposizioni relativamente agli atti di iniziativa e di adesione, nonché ai pareri.
3. Alla scadenza del termine, la delibera è inviata alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e alle opposizioni presentate, nonché alle eventuali controdeduzioni del comune.
4. Analogamente a quanto previsto per le relazioni dei progetti di legge, le delibere comunali devono essere motivate, in riferimento ai diversi oggetti, sui punti espressamente previsti ai commi 5 e 6 dell'art. 4.

---

(11) Comma così sostituito dall'art. 3, *L.R. 16 agosto 2001, n. 21*. Il testo originario così recitava: «1. Le delibere comunali di cui al presente Capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, sia che consistano in un parere sull'iniziativa legislativa di altri soggetti, devono essere assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 6 le delibere devono essere assunte a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.».

---

**Art. 8***Il provvedimento legislativo di variazione delle circoscrizioni.*

1. Con la legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali devono essere assicurate alle comunità di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.
2. Possono altresì essere previste forme di partecipazione attraverso organismi di consultazione, quando le popolazioni aggregate presentino caratteristiche di identità collettiva e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 1, può essere prevista, in alternativa, l'istituzione di municipi ai sensi dello stesso art. 9 e dell'art. 12 della *legge 8 giugno 1990, n. 142*.
3. La legge regionale deve determinare in ogni caso l'ambito territoriale delle nuove circoscrizioni e stabilire le direttive di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la revisione circoscrizionale.

REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>

---

## Sezione II - I municipi e le unioni di comuni

### Art. 9

#### *I municipi.*

1. Può essere istituito un municipio:

a) nei comuni che siano il risultato di una fusione o incorporazione, quando la popolazione di un centro abitato presenti caratteri di separatezza territoriale e di tradizioni civiche proprie;

b) nei comuni superiori a 10.000 abitanti e inferiori a 100.000, in alternativa alla istituzione di una circoscrizione di decentramento, quando vi sia il consenso degli stessi, sussistano i requisiti di cui alla lett. a) e la popolazione del centro abitato non sia inferiore a 1.000 abitanti.

2. Il municipio, organismo privo di personalità giuridica, ha lo scopo di valorizzare i caratteri civici delle popolazioni locali e di operare un decentramento dei servizi comunali, affidando l'organizzazione e la gestione dei servizi di base e di quelli delegati dal comune ad un comitato di gestione, composto da un prosindaco e da due consultori, eletti fra candidati residenti nel municipio.

3. Il municipio è istituito con legge regionale, che ne determina l'ambito territoriale e i servizi di base.

4. Lo Statuto e il regolamento comunale stabiliscono le forme di elezione popolare del comitato, la sfera di competenza dell'organo collegiale e dei singoli componenti, i poteri e le modalità di partecipazione dei municipi alla programmazione economico-sociale e urbanistica del comune, in armonia con quanto previsto all'*art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, nonché i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie e patrimoniali.

---

### Art. 10

#### *L'unione di comuni <sup>(12)</sup>.*

[1. L'unione di comuni, ai sensi dell'*art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, è una associazione fornita di personalità giuridica, mediante la quale più comuni contigui, nell'ambito di una stessa Provincia, si accordano per l'esercizio comune di una o più funzioni istituzionali e per l'istituzione,

## REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>

l'organizzazione e la gestione comune di più servizi pubblici, attraverso una forma di governo fondata sull'elezione popolare diretta e in vista di una loro fusione.

2. La Regione, nel quadro del programma volto ad agevolare la costituzione di ambiti territoriali comunali adeguati, individua, ai sensi dell'art. 11, comma 1, i comuni rispetto ai quali intende promuovere l'associazione di cui al comma 1.

3. A tal fine, la Giunta regionale avvia i contatti, fornisce le collaborazioni utili sul piano tecnico e scientifico, assegna i contributi straordinari e determina i criteri preferenziali per l'erogazione dei contributi ordinari nei settori di intervento regionale, indicati nello stesso programma regionale.

4. Nel caso di contributi regionali aggiuntivi, qualora non si sia realizzata la fusione ad iniziativa dei comuni alla scadenza del decennio dalla costituzione dell'unione, la Giunta regionale indice d'ufficio il referendum consultivo, previa presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge per la relativa fusione].

---

(12) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2012, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

---

### Sezione III - Il programma

#### Art. 11

*I contenuti.*

1. Per attuare la revisione delle circoscrizioni comunali, secondo i criteri di cui all'art. 1, la Regione adotta apposito programma.

2. Il programma individua:

a) le parti del territorio di uno o più comuni, che devono essere aggregate ad altro comune;

b) [i Comuni nei confronti dei quali la Regione intende promuovere l'unione dei comuni ai sensi dell'art. 26, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in vista di una loro eventuale incorporazione o fusione sia nelle zone di pianura sia all'interno o per l'intera estensione di una comunità montana] <sup>(13)</sup>;

## REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>

c) i comuni di cui la Regione, per consenso degli enti stessi, proponga la fusione mediante l'istituzione di un nuovo comune o la loro incorporazione in altro comune <sup>(14)</sup>.

3. Il programma può essere articolato secondo previsioni temporali e deve contenere l'indicazione complessiva delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dello stesso.

---

(13) Lettera abrogata dall'*art. 16, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 aprile 2012, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17* della stessa legge).

(14) Lettera così modificata dall'*art. 16, comma 2*, *L.R. 27 aprile 2012, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17* della stessa legge).

---

**Art. 12***I criteri.*

1. Il programma è predisposto sulla base dei seguenti criteri:

a) in caso di aggregazione di cui alla lett. a) dell'*art. 3*, che la località o parte del territorio di un comune, avente comunque caratteri propri di identità, in relazione alla condizione di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi e alla conseguente non economica distribuzione dei servizi, o anche in relazione alle tradizioni culturali o alle consuetudini locali, possa più utilmente essere aggregata ad altro comune;

b) in caso di istituzione di un nuovo comune a seguito di scorporo ai sensi (della lett. b) dell'*art. 3*:

1) che il nuovo comune abbia una popolazione superiore a 10.000 abitanti e, per converso, ciascuno degli altri conservi una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti;

2) che il nuovo comune presenti disponibilità di mezzi finanziari ed economici sufficienti a provvedere all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei pubblici servizi;

3) che sussista un'obiettiva separazione, in rapporto alla condizione dei luoghi e alle tradizioni locali, tra il nuovo comune e i comuni originati;

c) in caso di fusione e di incorporazione ai sensi delle lettere c) e d) dell'*art. 3*, che sia valutata:

## REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>

1) l'esistenza di forme di collaborazione in atto, con particolare riferimento a unioni di comuni, a comunità montane, a unità locali socio-sanitarie, ad autorità di bacino e a gestioni associate di servizi;

2) l'esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali;

3) l'esigenza di realizzare una più adeguata organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilità, anche in rapporto ai piani e programmi regionali;

4) l'esigenza di conseguire una più efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una qualificazione degli abitati.

2. [Al fine di favorire la fusione tra comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti e la incorporazione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in un comune con popolazione superiore, il programma riconosce ai comuni interessati per un periodo massimo di dieci anni:

a) priorità nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi di settore;

b) contributi regionali aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri:

1) appartenenza ad una comunità montana;

2) numero dei comuni interessati;

3) entità della popolazione, favorendo la fusione o l'incorporazione fra comuni con minor popolazione;

4) partecipazione ad una unione di comuni] <sup>(15)</sup>.

---

(15) Comma abrogato dall'*art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2012, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17 della stessa legge*).

---

**Art. 13***Il procedimento.*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, sulla base dei criteri determinati all'*art. 12*, il programma di variazione delle circoscrizioni comunali.

REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>

2. La proposta è inviata ai comuni compresi nel programma ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Entro i successivi 60 giorni, i comuni possono presentare osservazioni alla Giunta regionale, che le trasmette al Consiglio con le proprie controdeduzioni nei successivi 60 giorni.

3. Il programma è approvato con provvedimento del Consiglio regionale ed è aggiornato ogni 5 anni con le stesse modalità; nel tempo intermedio può essere variato a seguito di favorevole giudizio di meritevolezza espresso dal Consiglio regionale sui singoli progetti di legge, presentati dai soggetti di cui all'art. 38 dello Statuto e a norma dell'art. 4.

---

#### **Art. 14**

##### *L'efficacia.*

1. A seguito dell'approvazione del programma, la Giunta regionale, in conformità, presenta i disegni di legge, avvia le attività di promozione delle unioni dei comuni, delibera l'indizione dei referendum consultivi ed eroga i contributi ordinari e straordinari.

2. I disegni di legge di cui al comma 1 non sono soggetti a giudizio di meritevolezza ai sensi dell'art. 5 né al preventivo parere dei comuni interessati, salvo i casi di cui all'art. 6, comma 4.

3. L'approvazione del programma non preclude al Consiglio regionale la facoltà di esprimere, in sede di giudizio di meritevolezza e a seguito di specifica istruttoria, parere favorevole su un progetto di legge, da chiunque presentato, in difformità dal programma.

---

#### **Art. 14-bis**

##### *Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.*

1. Al fine di procedere al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana ai sensi dell'*articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, invia ai comuni dell'area stessa una proposta, in cui sono indicate sia la previsione di istituzione di nuovi comuni per scorporo o per



REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>

fusione ai sensi delle lettere b) e d) dell'articolo 3, sia la revisione per aggregazione, ai sensi della lettera a) dell'articolo 3, delle circoscrizioni comunali.

2. I comuni sono tenuti a esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di inutile decorso del termine, il parere si intende favorevole.

3. Il riordino è approvato dal Consiglio regionale mediante apposita legge, che determina in un quadro unitario, le variazioni circoscrizionali dell'area metropolitana anche indipendentemente dal programma, di cui all'articolo 11 <sup>(16)</sup>.

---

<sup>(16)</sup> Articolo aggiunto dall'*art. 5, L.R. 30 settembre 1994, n. 61*.

---

### **Capo III - Variazione delle circoscrizioni provinciali**

#### **Art. 15**

*L'iniziativa comunale.*

1. L'iniziativa per l'istituzione di una nuova provincia o per il mutamento di una o più circoscrizioni provinciali nell'ambito della Regione può essere assunta da uno o più comuni compresi nell'area interessata o promossa dalla Giunta regionale sulla base di indicazioni espressamente fornite dal Consiglio regionale o dai documenti della programmazione regionale.

2. In ambedue i casi, l'iniziativa è idonea a promuovere il procedimento di revisione delle circoscrizioni provinciali, a norma dell'art. 133, comma 1, della Costituzione, quando abbiano partecipato o aderito all'iniziativa la maggioranza dei comuni, e gli stessi rappresentino altresì la maggioranza della popolazione dell'area di variazione della circoscrizione provinciale.

3. A tale fine le deliberazioni dei consigli comunali, assunte col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati e motivate con riferimento agli altri criteri indicati dall'*art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, devono contenere:

a) l'elenco dei comuni interessati all' istituzione della nuova Provincia o alla loro aggregazione ad altra provincia;

b) l'indicazione della popolazione dell'area interessata secondo i dati dell'ultimo censimento;

c) l'individuazione della sede in caso di nuova provincia;

## REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>

d) la delimitazione cartografica della nuova circoscrizione e le conseguenti variazioni delle restanti.

4. Le deliberazioni comunali di promozione e di adesione devono avere omologo contenuto e non essere sottoposte a modifiche o condizioni.

---

**Art. 16***Il parere regionale.*

1. Le deliberazioni comunali, nel numero e secondo i requisiti previsti all'art. 15, commi 2 e 3, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro un anno dalla data di adozione della prima delibera comunale di promozione dell'iniziativa o, nel secondo caso, dalla data di invio ai comuni interessati della delibera della Giunta regionale con cui l'iniziativa è promossa; l'inutile decorso del termine comporta l'interruzione del procedimento, che non può essere ripetuto prima di tre anni.

2. La Giunta regionale, verificata l'esistenza delle condizioni per la prosecuzione del procedimento, presenta al Consiglio, entro sessanta giorni, la proposta di parere.

3. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni, delibera il parere di cui all'art. 133, comma 1, della Costituzione e, qualora sia di avviso favorevole, può trasformarlo in proposta di legge ai sensi dell'art. 121 della Costituzione.

---

**Capo IV - Delega alle province****Art. 17***Successione di comuni.*

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8.

REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>

---

**Art. 18***Fusione o separazione delle rendite e passività.*

1. Qualora lo richiedano esigenze generali di un comune o di una frazione, la provincia dispone di propria iniziativa o su richiesta dei comuni o frazioni interessate o su iniziativa della Giunta regionale, la fusione o la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese di una frazione con quelle del comune cui appartiene.

---

---

**Art. 19***Regolamento di confini e apposizione di termini.*

1. Quando il confine fra due o più comuni sia incerto o non risulti delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili, la provincia competente per territorio provvede, per delega della Regione, su richiesta di uno dei comuni interessati, al regolamento del confine o all'apposizione dei termini, ammesse le osservazioni degli altri comuni interessati.

2. Qualora i comuni appartengano a province diverse, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Presidente della Regione.

---

---

**Art. 20***Termini, direttive, vigilanza e spese.*

1. I Consigli provinciali adottano i provvedimenti di cui al presente capo, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'ultima richiesta dei consigli comunali interessati.

2. La Giunta regionale, in ordine alle funzioni delegate, esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza.

3. In caso di accertato inadempimento la Giunta regionale si sostituisce alla provincia nell'esercizio delle funzioni delegate; in caso di diversi e reiterati inadempimenti promuove il provvedimento di revoca.

REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>

4. La Giunta regionale trasferisce alle province, con proprio provvedimento, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge.

---

---

**Art. 20-bis***Vigenza degli atti regolamentari.*

1. In caso di fusione di due o più comuni in uno nuovo, sino all'adozione da parte di quest'ultimo delle determinazioni di competenza, continuano ad aver vigore, negli ambiti territoriali originari, i regolamenti e ogni altra disposizione di carattere generale vigenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune <sup>(17)</sup>.

---

(17) Articolo aggiunto all'*art. 6, L.R. 30 settembre 1994, n. 61*.

---

**Art. 21***Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

- per quanto concerne le spese per l'effettuazione dei referendum consultivi regionali con i fondi stanziati al cap. 3210 dello stato di previsione della spesa del bilancio approvato con *legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13*;

- per quanto concerne i contributi di cui al capo II con i fondi che verranno iscritti, a partire dall'esercizio finanziario 1993, ai sensi dell'*art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72*, come modificata dalla *legge regionale 7 settembre 1982, n. 43*, al cap. 3474 di nuova istituzione denominato (Contributi regionali per l'unione e fusione di comuni);

- per le spese relative alle funzioni delegate alle province di cui al capo IV con lo stanziamento iscritto al cap. 4100 del bilancio 1992.

---

REGIONE VENETO

L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 <sup>(1)</sup>.Norme in materia di variazioni provinciali e comunali <sup>(2)</sup>**Capo V - Norme transitorie e finali****Art. 22***Norma transitoria.*

1. Fino all'approvazione del programma di cui alla Sezione III del capo II, le iniziative legislative pendenti in materia sono soggette al giudizio di meritevolezza a norma della presente legge.

---

**Art. 23***Abrogazione.*

1. È abrogata la *legge regionale 16 luglio 1973, n. 17*, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni comunali.

---

**Art. 24***Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



# CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **50/2015**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

**Presidente CRISCUOLO - Redattore MORELLI**

Udienza Pubblica del **24/02/2015** Decisione del **24/03/2015**

Deposito del **26/03/2015** Pubblicazione in G. U. **01/04/2015**

Norme impugnate: Art. 1, c. da 4° a 19°, 21°, 22°, 25°, 42°, 48°, da 54° a 58°, da 60° a 65°, 67°, da 69° a 79°, 81°, 83°, da 89° a 92°, 95°, 105°, 106°, 117°, 124°, 130°, 133° e 149° della legge 07/04/2014, n. 56.

Massime: **38295 38296 38297 38298 38299 38300 38301 38302**

Atti decisi: **ric. 39, 42, 43 e 44/2014**

## SENTENZA N. 50

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 4 a 19, 21, 22, 25, 42, 48, da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81, 83, da 89 a 92, 95, 105, 106, 117, 124, 130, 133 e 149 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosso dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia con ricorsi notificati il 4-10, il 4, il 6 (spedito per la notifica) e il 6-12 giugno 2014, depositati in cancelleria il 6, il 13 e il 16 giugno 2014 ed iscritti ai nn. 39, 42, 43 e 44 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione, di cui uno fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia, Luca Antonini e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Pio Marrone e Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1.– Le Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, con i ricorsi in epigrafe, hanno proposto varie questioni di legittimità costituzionale della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) che, complessivamente, investono cinquantotto commi del suo articolo 1.

Le disposizioni censurate – per i motivi dalle singole ricorrenti, rispettivamente, illustrati ed in relazione ai parametri corrispondentemente evocati (dei quali specificamente si dirà nel Considerato in diritto) – sono, in particolare, quelle di cui ai seguenti commi del predetto art. 1:

– da 5 a 19, 21, 22, 25, 42 e 48, sulla istituzione e disciplina delle «Città metropolitane»;

– da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81 e 83, sulla ridefinizione dei confini territoriali e del perimetro delle competenze delle Province («In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione»);

– da 89 a 92 e 95, concernenti modalità e tempistiche del procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province ed allo scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti;

– 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133, in tema di unioni e fusioni di Comuni;

– 149, sulla prevista predisposizione, da parte del Ministro per gli affari regionali, di «appositi programmi di attività», per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma.

2.– In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando la fondatezza di ciascuna delle questioni sollevate, sulla base di plurime argomentazioni (delle quali anche si dirà nel Considerato in diritto).

3.– Nella imminenza della udienza di discussione, ciascuna delle Regioni ricorrenti ha depositato memoria; e, nei quattro correlativi giudizi, l'Avvocatura dello Stato ha depositato, a sua volta, altrettante memorie.

### *Considerato in diritto*

1.– Con i quattro ricorsi in epigrafe, che per la comunanza o connessione dei rispettivi oggetti, possono riunirsi per essere congiuntamente esaminati, le Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia impugnano, complessivamente, cinquantotto commi dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), per contrasto con i parametri (congiuntamente o disgiuntamente evocati) di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 48, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, 119, 120, 123, primo comma, 133, primo e secondo comma, 136 e 138 della Costituzione, oltreché all'art. 117, primo comma Cost., in relazione agli artt. 3 e 9 della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

A ciascun ricorso resiste il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato; ma il suo atto di costituzione nel giudizio instaurato dalla Regione Lombardia va dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine perentorio di cui all'art 19, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, risultando depositato il 22 luglio 2014 e, quindi, il 31° giorno successivo alla scadenza del termine medesimo stabilito per il deposito del ricorso principale.

2.– Disaggregate dai singoli ricorsi e riaggregate – in relazione ai profili di coincidenza o complementarietà delle disposizioni impugnate e dei parametri, in relazione a queste evocati – le questioni proposte dai ricorrenti, rispettivamente, coinvolgono:

- la disciplina delle istituite «Città metropolitane», per quanto attiene ai commi da 5 a 19, 21, 22, 25, 42 e 48 del suddetto art. 1 della legge n. 56 del 2014;

- la ridefinizione dei confini territoriali e del quadro delle competenze delle Province, «in attesa della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione», quanto ai commi da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81 e 83 del medesimo art. 1;

- il procedimento di riallocazione delle funzioni “non fondamentali” delle Province (commi da 89 a 92 e 95 del citato articolo);

- la disciplina delle unioni e fusioni di Comuni (commi 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133);

- la prevista predisposizione di «appositi programmi di attività», di fonte ministeriale, per sostenere gli «interventi di riforma» di cui alla legge impugnata, e per la «attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 [Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini], convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135» (comma 149).

3.– Il primo gruppo di norme sottoposte al vaglio di costituzionalità attiene, come evidenziato, alla istituzione e disciplina dell'ente territoriale, così detto di «area vasta», delle «Città metropolitane» (funzionale al prefigurato disegno finale di soppressione delle Province con fonte legislativa di rango costituzionale).

3.1.– Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi della legge n. 56 del 2014:

- 5, che istituisce le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, e qualifica i principi della correlativa disciplina «di grande riforma economica e sociale», con riguardo alle aree metropolitane da adottare dalle Regioni autonome, in conformità ai rispettivi statuti;

- 6, che disegna il territorio delle Città metropolitane in coincidenza «con quello della provincia omonima», facendo salva «l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe [...] per l'adesione alla città metropolitana»;

- 7, 8 e 9, individuativi degli organi di dette «città» [(a) il sindaco metropolitano; b) il consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana] e delle correlative funzioni;

10 e 11, sulle materie disciplinate dallo statuto, con previsione di delegabilità di specifiche funzioni (da Comuni od unioni) alla Città metropolitana e viceversa;

- 12 e 18, sulla tempistica per la costituzione delle Città metropolitane;

- 13, sulla composizione e modalità di elezione di una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della Città metropolitana;



- 14, sulla temporanea e limitata prorogatio dei poteri di Presidenti e Giunte delle Province in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014;
- 15, sulle prime elezioni del Consiglio metropolitano;
- 16, sulla successione delle Città metropolitane, nei rapporti attivi e passivi, e nell'esercizio delle funzioni, delle Province omonime, cui subentrano;
- 17, sulla procedura del potere sostitutivo ex art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), «in caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015»;
- 19, per il quale «il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo»;
- 21, sulla durata in carica del Consiglio metropolitano e sul termine relativo all'indizione delle nuove elezioni dello stesso Consiglio metropolitano, in caso di rinnovo del Consiglio del comune capoluogo;
- 22, sulla condizione della previa articolazione, in più Comuni, del territorio del Comune capoluogo, ai fini della eleggibilità diretta (ove statutariamente prevista) del sindaco e del Consiglio metropolitano;
- 25, sulla composizione del «consiglio metropolitano» (eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Città metropolitana);
- 42, sulla conferenza metropolitana, «composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana»;
- 48, sulle disposizioni e sul trattamento economico applicabili al personale delle Città metropolitane.

3.2.– Nell'economia delle numerose censure formulate dalle Regioni ricorrenti con riguardo al quadro delle sopra citate disposizioni, rilievo preliminare (e potenzialmente assorbente) assumono, nell'ordine, quella che denuncia il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., sul presupposto che la istituzione e la disciplina delle Città metropolitane non rientri in alcuno dei tre ambiti di competenza legislativa statale individuati tassativamente nella richiamata norma costituzionale; e quella che deduce la violazione dell'art. 133, primo comma, Cost., per il quale ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali e della perimetrazione delle Città metropolitane nell'ambito di una Regione lo Stato potrebbe intervenire con proprie leggi, ma solo "su iniziativa dei Comuni sentita la stessa Regione" e, quindi, all'esito di un procedimento legislativo cosiddetto "rinforzato", nella specie, viceversa, omissis.

3.2.1.– Ulteriori (subordinate) censure sono, poi in particolare, rivolte alle disposizioni afferenti ai commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, per supposta violazione degli artt. 1, 5, 48, 114 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale), nella parte in cui le previste istituzione e disciplina della Città metropolitana quale nuovo ente territoriale con un modello di governo di secondo grado, caratterizzato totalmente da organi elettivi indiretti, si assume che verrebbe a risultare in contrasto con il principio della rappresentanza politica democratica e con quello della sovranità popolare, suscettibili, invece, di essere, derogati soltanto con legge costituzionale, mediante l'osservanza del procedimento di revisione aggravata previsto dall'art. 138 Cost.

3.2.2.– Le Regioni Lombardia e Veneto hanno anche prospettato la illegittimità costituzionale dei commi 7, 8, 9, 16, 19, 21, 25 e 42 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, per violazione degli artt. 3, 5, 117, primo comma, e 118 Cost., sul presupposto che le censurate disposizioni contrasterebbero con il principio di autonomia degli enti territoriali locali, con quello di rappresentatività e democraticità (non risultando prevista l'elezione di almeno un organo collegiale a suffragio universale e diretto), oltre che

con quelli di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la cui lesione discenderebbe dalla disposta attribuzione della regolamentazione dell'allocazione delle funzioni amministrative di detti nuovi enti territoriali alla competenza statale, in dispregio della riserva legislativa conferita alle Regioni.

La Regione Lombardia ha, altresì, espresso il dubbio di violazione anche dell'art. 119 Cost. (oltre che dello stesso art. 117, primo comma, Cost., in relazione al parametro interposto individuato nell'art. 9 della Carta europea dell'autonomia locale), nella parte in cui le disposizioni denunciate si porrebbero in contrasto con il principio di necessaria democraticità del governo delle autonomie locali, sotto l'ulteriore profilo del riconoscimento della loro autonomia finanziaria e della loro autorità impositiva.

3.2.3.– Per contrasto con gli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., la Regione Puglia ha poi denunciato l'incostituzionalità del comma 17 (in correlazione anche ai successivi commi 81 e 83) dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in ragione della prospettata illegittimità della previsione dell'esercizio del potere sostitutivo straordinario dello Stato per l'eventualità della mancata realizzazione della potestà statutaria delle Province e delle Città metropolitane.

3.2.4.– In riferimento ai parametri di cui agli artt. 1, 3, 48, 114, 117, primo comma, e 118 Cost., la Regione Lombardia ha censurato poi il comma 19 del predetto art. 1, quanto alla adottata soluzione per cui il sindaco del Comune capoluogo è di diritto il sindaco della Città metropolitana.

Le Regioni Puglia e Campania hanno esteso l'impugnativa al successivo comma 22, per il profilo delle gravosità degli adempimenti e delle condizioni cui è subordinata la possibilità di successiva elezione diretta del sindaco metropolitano.

3.2.5. A sua volta, la disposizione di cui al sopra citato comma 48 – relativa alla applicazione al personale metropolitano delle disposizioni vigenti per il personale delle Province – sarebbe, secondo la Regione Puglia, «incostituzionale nella misura in cui si riferisce anche alla disciplina inerente il rapporto d'ufficio, oltre che a quella concernente il rapporto di servizio, da ritenersi di competenza statale in virtù del titolo di intervento “ordinamento civile”».

3.2.6.– La medesima Regione Puglia, denuncia, infine, i commi 10 e 11, lettere b) e c), e, parallelamente, il comma 89, lettera a), dell'art. 1 della legge in esame, nella parte in cui disciplinerebbero aspetti organizzativi delle Città metropolitane (e delle Province) diversi da quelli concernenti gli «organi di governo» (art. 117, secondo comma, lettera p, Cost.); i commi 9 e 11 (e 89), in quanto regolerebbero funzioni delle Città metropolitane (e delle Province) non riconducibili alla competenza dello Stato in materia di funzioni fondamentali o nelle altre materie di competenza esclusiva di quest'ultimo (art. 118, secondo comma, Cost.).

3.3. L'Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza di ciascuna delle riferite censure sulla premessa di fondo della riconducibilità delle norme impugnate alla competenza statale, in merito alla istituzione delle Città metropolitane, a suo avviso implicata nell'art. 114 Cost.; sostenendo il sostanziale rispetto, altresì, del procedimento di cui all'art. 133, primo comma, Cost., per quanto attiene alla correlativa conformazione territoriale, la legittimità dell'adottato modello di governo, di secondo grado, del nuovo ente territoriale; ed escludendo, infine, la violazione dei parametri evocati dalle ricorrenti con riguardo ai sopra menzionati singoli specifici aspetti disciplinatori dell'ente medesimo.

3.4. Le questioni sin qui esaminate non sono fondate.

3.4.1. Non fondata è, innanzitutto, la preliminare questione di competenza sollevata dalle ricorrenti sul presupposto che la mancata espressa previsione della “istituzione delle città metropolitane” nell'ambito di materia riservato alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. ne comporti l'automatica attribuzione alla rivendicata competenza regionale esclusiva, in applicazione della clausola di residualità di cui al quarto comma dello stesso art. 117.

Se esatta fosse, invero, una tale tesi si dovrebbe pervenire, per assurdo, alla conclusione che la singola Regione sarebbe legittimata a fare ciò che lo Stato “non potrebbe fare” in un campo che non può verosimilmente considerarsi di competenza esclusiva regionale, quale, appunto, quello che attiene alla

costituzione della Città metropolitana, che è ente di rilevanza nazionale (ed anche sovranazionale ai fini dell'accesso a specifici fondi comunitari).

E ciò a maggior ragione ove si consideri che con riguardo al nuovo ente territoriale, le Regioni non avrebbero le competenze, che l'evocato art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., riserva in via esclusiva allo Stato, nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali».

Correttamente, dunque, ha rilevato in contrario, nelle sue difese, l'Avvocatura dello Stato che il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l'ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere della sua concreta istituzione. È proprio, infatti, tale esigenza costituzionale che fonda la competenza legislativa statale relativa alla istituzione del nuovo ente, che non potrebbe, del resto, avere modalità di disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione, senza con ciò porsi in contrasto con il disegno costituzionale che presuppone livelli di governo che abbiano una disciplina uniforme, almeno con riferimento agli aspetti essenziali.

D'altro canto, le Città metropolitane istituite dalla legge n. 56 del 2014, sono destinate a subentrare integralmente alle omonime Province esistenti, la cui istituzione è di competenza statale.

Quanto, infine, alla censura della Regione Campania per cui l'individuazione specifica delle nove province da trasformare in Città metropolitane, con esclusione di un procedimento generale per l'istituzione delle stesse, renderebbe la disposizione impugnata una legge-provvedimento, e comporterebbe, per ciò, violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3), di proporzionalità e di imparzialità (art. 97) è agevole rilevare, in contrario, che quella impugnata, individua non una sola, ma tutte le Province in relazione alle quali è stata, al momento, ritenuta opportuna la trasformazione in Città metropolitane. Si tratta, pertanto, di una legge a carattere innegabilmente generale che, nell'istituire le Città metropolitane, contiene anche l'elenco di quelle effettivamente con essa istituite.

Ed a riprova di ciò rileva anche il fatto che la normativa in esame costituisce, come detto, principio di grande riforma economica e sociale per le Regioni a statuto speciale, ai sensi del comma 5, ultimo periodo, dell'impugnato art. 1 della legge n. 56 del 2014.

Otto su dieci delle istituite Città metropolitane sono, peraltro, già nell'esercizio delle loro funzioni, e gli statuti di sei di queste sono già stati approvati alla data del 31 dicembre 2014.

3.4.2. A sua volta non fondata è anche la successiva questione procedimentale, per assertedo contrasto – con il precetto di cui all'art. 133, primo comma, Cost. della disposizione individuativa del territorio della Città metropolitana (fatto coincidere «con quello della provincia omonima»), di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014.

Con la legge in esame il legislatore ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione. L'intervento che peraltro ha solo determinato l'avvio della nuova articolazione di enti locali, al quale potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale è stato necessariamente complesso.

Ciò giustifica la mancata applicazione delle regole procedurali contenute nell'art. 133 Cost., che risultano riferibili solo ad interventi singolari, una volta rispettato il principio, espresso da quelle regole, del necessario coinvolgimento delle popolazioni locali interessate, anche se con forme diverse e successive, al fine di consentire il predetto avvio in condizioni di omogeneità sull'intero territorio nazionale.

Il denunciato comma 6 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, non manca, infatti, di prevedere espressamente «l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe», ai fini dell'adesione (sia pure ex post) alla Città metropolitana, il che per implicito comporta la speculare facoltà di uscirne, da parte dei Comuni della Provincia omonima; e, a tal fine, la stessa norma dispone che sia sentita la Regione interessata e che, in caso di suo parere contrario, sia promossa una «intesa» tra

la Regione stessa ed i comuni che intendono entrare nella (od uscire dalla) Città metropolitana. E ciò testualmente, «ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione» e «nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133». Il che autorizza una lettura del citato comma 6 conforme al parametro in esso richiamato: lettura, questa, costituzionalmente adeguata che, per un principio di conservazione, non può non prevalere su quella, *contra Constitutionem*, presupposta dalle Regioni ricorrenti.

3.4.3. Anche il modello di governo di secondo grado adottato dalla legge n. 56 del 2014 per le neoistituite Città metropolitane supera il vaglio di costituzionalità in relazione a tutti i parametri evocati dalle quattro ricorrenti.

Il tentativo delle difese regionali di ricondurre l'utilizzazione del termine "sovranità" al concetto di sovranità popolare, di cui al secondo comma dell'art. 1 Cost., e di identificare la sovranità popolare con gli istituti di democrazia diretta e con il sistema rappresentativo che si esprime anche nella (diretta) partecipazione popolare nei diversi enti territoriali è già stato, infatti, ritenuto «non condivisibile» da questa Corte, nella sentenza n. 365 del 2007.

La natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall'art. 114 Cost., come «costitutivi della Repubblica», ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall'art. 5 Cost. non implicano, infatti, ciò che le ricorrenti pretendono di desumerne, e cioè l'automatica indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano direttamente eletti.

Con la sentenza n. 274 del 2003 e la successiva ordinanza n. 144 del 2009, è stata, del resto, esclusa la totale equiparazione tra i diversi livelli di governo territoriale e si è evidenziato come proprio i principi di adeguatezza e differenziazione, nei ricorsi in esame più volte evocati, comportino la possibilità di diversificare i modelli di rappresentanza politica ai vari livelli.

E nella già richiamata sentenza n. 365 del 2007, è stato ribadito che «né[anche] tra le pur rilevanti modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) può essere individuata una innovazione tale da equiparare pienamente tra loro i diversi soggetti istituzionali, che pure tutti compongono l'ordinamento repubblicano, così da rendere omogenea la stessa condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali».

D'altra parte già con la sentenza n. 96 del 1968, questa Corte ha affermato la piena compatibilità di un meccanismo elettivo di secondo grado con il principio democratico e con quello autonomistico, escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio venga meno in caso di elezioni di secondo grado, «che, del resto, sono previste dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato».

Ed alla luce di tale principio va escluso che la materia «legislazione elettorale» di Città metropolitane – devoluta alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. – si riferisca specificamente ed esclusivamente ad un procedimento di elezione diretta, attesa anche la natura polisemantica dell'espressione usata dal Costituente, come tale riferibile ad entrambi i modelli di «legislazione elettorale».

Né, infine, sussiste la denunciata incompatibilità della normativa impugnata con l'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, invocata dalle ricorrenti come parametro interposto ai fini della violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. nella parte in cui prevederebbe che almeno uno degli organi collegiali sia ad elezione popolare diretta.

A prescindere dalla natura di documento di mero indirizzo della suddetta Carta europea, che lascia ferme «le competenze di base delle collettività locali [...] stabilite dalla Costituzione o della legge», come riconosciuto nella sentenza di questa Corte n. 325 del 2010, al fine, appunto, di escludere l'idoneità delle disposizioni della Carta stessa ad attivare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., è comunque decisivo il rilievo che l'espressione usata dalla norma sovranazionale, nel richiedere che i membri delle assemblee siano "freely elected", ha, sì, un rilievo centrale quale garanzia della

democraticità del sistema delle autonomie locali, ma va intesa nel senso sostanziale della esigenza di una effettiva rappresentatività dell'organo rispetto alle comunità interessate.

In questa prospettiva non è esclusa la possibilità di una elezione indiretta, purché siano previsti meccanismi alternativi che comunque permettano di assicurare una reale partecipazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti.

Tali meccanismi, nella specie, sussistono, essendo imposta la sostituzione di coloro che sono componenti "ratione muneris" dell'organo indirettamente eletto, quando venga meno il munus (art. 1, comma 25, ed analogamente, con riguardo ad organi delle Province, commi 65 e 69). E di ciò non è menzione nei ricorsi, che si limitano a porre la questione di costituzionalità in termini generali e astratti, senza alcun riferimento puntuale né alla concreta disciplina né ai compiti attribuiti alle Città metropolitane e alle nuove Province, profilo, quest'ultimo, non irrilevante anche nella prospettiva della Carta europea.

Il comma 22 del denunciato art. 1 espressamente, comunque, dispone che «lo Statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano».

Il procedimento per l'elezione del Consiglio metropolitano è, inoltre, in ogni suo aspetto, puntualmente disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi da 26 a 39 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014 e nessuna censura le quattro Regioni ricorrenti hanno rivolto anche a dette disposizioni.

3.4.4. Superano parimenti la verifica di costituzionalità le ulteriori censurate più specifiche disposizioni disciplinatorie della Città metropolitana:

a) quanto alla figura del sindaco metropolitano, perché, per un verso, la sua individuazione nel sindaco del Comune capoluogo di Provincia, sub comma 19 dell'art. 1 in esame, non è irragionevole in fase di prima attuazione del nuovo ente territoriale (attesi il particolare ruolo e l'importanza del Comune capoluogo intorno a cui si aggrega la Città metropolitana), e non è, comunque, irreversibile, restando demandato, come detto, allo statuto di detta città di optare per l'elezione diretta del proprio sindaco. E, per altro verso, perché la «articolazione territoriale del comune capoluogo in più comuni» che il successivo comma 22 pone come presupposto per l'elezione diretta del sindaco metropolitano non viola l'art. 133, secondo comma, Cost., non comprimendo in alcun modo le prerogative del legislatore regionale e non eliminando il coinvolgimento, nel procedimento, delle popolazioni interessate, atteso che la «proposta del Consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana su base delle rispettive leggi regionali» né contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., essendo il presupposto, di cui si discute, comunque, riconducibile alla competenza statale esclusiva in materia di «legislazione elettorale [...] di [...] città metropolitane»;

b) quanto alla conferenza metropolitana cui il comma 8 (ultimo periodo) attribuisce «poteri propositivi e consultivi» la censura formulata in ragione del carattere riduttivo di tali attribuzioni, nel contesto del sistema di governo della città metropolitana, è agevolmente superata dalla considerazione che la conferenza può vedersi attribuite ulteriori competenze dallo statuto, atto fondamentale di autorganizzazione dell'ente, il quale viene approvato dalla conferenza stessa; per cui proprio la conferenza si configura, dunque, come organo decisore finale delle proprie competenze, fatte salve quelle riservate in via esclusiva al sindaco metropolitano;

c) quanto al personale delle Città metropolitane, perché la disposizione di cui al comma 48 che applica allo stesso il trattamento vigente per il personale delle Province, al quale, ove trasferito mantiene «fino al prossimo contratto il trattamento in godimento» attiene alla sola prima fase del procedimento (per altro già in stato di avanzata attuazione) di riallocazione del personale a seguito del riordino delle funzioni attribuite agli enti coinvolti e dei profili finanziari connessi alla riforma introdotta dalla legge n. 56 del 2014. La quale, nella misura in cui coinvolga la materia «diritto civile», nella quale ricade la disciplina dei contratti in questione, risponde ad un titolo di competenza esclusiva dello Stato;

d) quanto alle «norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente», ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l'articolazione delle loro competenze – che il comma 10 demanda allo statuto di stabilire

– perché ciò che si censura rientra, comunque, nella disciplina complessiva degli «organi di governo» di cui alla lettera p) del comma secondo dell'art. 117, Cost., oltreché – per quanto già detto – in quella relativa alla Città metropolitana di cui all'art. 114 Cost.;

e) quanto alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane che i commi 10 e 11, lettere b) e c), fanno rientrare tra i contenuti disciplinatori dello statuto perché non ha pregio, per le ragioni di cui sopra, la censura che presuppone limitata alla disciplina dei singoli organi di governo la competenza statale relativa alla Città metropolitana;

f) quanto all'esercizio del potere statutale sostitutivo previsto dal comma 17, «in caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015» perché detta disposizione, a torto censurata in riferimento agli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., trova la sua giustificazione nell'esigenza di realizzare il principio dell'unità giuridica su tutto il territorio nazionale in merito all'attuazione del nuovo assetto ordinamentale previsto dalla legge n. 56 del 2014.

3.4.5. Può dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo, infine, alla disposizione di cui al comma 13 che, a distanza di poco più di due settimane (e senza possibilità, dunque, di sua applicazione medio tempore), è stata abrogata dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Il secondo gruppo di disposizioni denunciate attiene, come detto, al nuovo modello ordinamentale delle Province (per le quali, tuttavia, è in corso l'approvazione di un progetto da realizzarsi nelle forme di legge costituzionale che ne prevede la futura soppressione, con la loro conseguente eliminazione dal novero degli enti autonomi riportati nell'art. 114 Cost., come, del resto, chiaramente evincibile dall'incipit contenuto nel comma 51 dell'art. 1 della legge in esame).

4.1. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014:

54, che definisce organi delle Province «esclusivamente: a) il presidente della provincia, b) il consiglio provinciale; c) l'assemblea dei sindaci»;

55, 58 e da 60 a 65, sulle funzioni, sui requisiti di eleggibilità e sulle modalità di elezione, nonché sulle cause di decadenza del Presidente della Provincia;

56, sulla assemblea dei sindaci («costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia»);

57, sulla possibilità che gli statuti delle Province prevedano, d'intesa con la regione, «la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

67 e da 69 a 78, sulla composizione del Consiglio provinciale e sui requisiti di eleggibilità e modalità di elezione dei consiglieri provinciali;

79, sulla elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale «in sede di prima applicazione della presente legge»;

81 e 83, sulle «modifiche statutarie conseguenti alla presente legge», demandate al Consiglio provinciale (ed alla approvazione del collegio dei sindaci) ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 della legge 5 giugno 2013, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

4.2. Anche con riguardo a tale complessivo contesto normativo le ricorrenti convergono nell'ipotizzare la violazione, in primo luogo, degli artt. 5 e 114, oltre che all'art. 117, primo comma, Cost., con riferimento al parametro interposto individuabile nel già richiamato art. 3, comma 2, della cosiddetta Carta europea dell'autonomia locale, sul presupposto che le Province non sarebbero, per

l'effetto, più configurate come enti rappresentativi delle popolazioni locali (secondo quanto ancora impone la Costituzione attuale), ma come enti di secondo grado, la cui modalità elettiva degli organi politici comporterebbe la totale esclusione dell'esercizio della sovranità popolare.

Prospettano, inoltre, la violazione dei principi di sussidiarietà verticale e di ragionevolezza, in ragione della ritenuta inversione logica del modello di allocazione/distribuzione delle funzioni amministrative rispetto alla disciplina contemplata dalla Costituzione, con conseguente lesione del principio di necessaria democraticità di governo delle autonomie locali, anche in ordine al riconoscimento della loro autonomia finanziaria e della loro autorità impositiva.

Sostiene, altresì, in particolare la Regione Veneto, che le disposizioni in esame violerebbero gli artt. 1, 48, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nella parte relativa alla disposta proroga delle gestioni commissariali in corso ed alla legittimazione di proroghe ulteriori.

4.3. Anche le censure rivolte al riordino delle Province sono non fondate.

4.3.1. In primo luogo, non pertinente è l'evocazione del parametro di cui all'art. 138 Cost.

Come, infatti, chiarito dalla sentenza n. 220 del 2013, il procedimento di cui al richiamato art. 138 risulterebbe obbligato nel solo caso di soppressione delle Province, e non anche in quello – che, nella specie, viene in rilievo di riordino dell'ente medesimo.

4.3.2. A loro volta, le censure rivolte al modello di governo di secondo grado, parimenti adottato per il riordinato ente Provincia, risultano non fondate (anche con riguardo al vulnus che si assume derivante all'autonomia finanziaria, di entrate di spesa, ove riconducibile ad organi non direttamente rappresentativi) sulla base delle medesime ragioni già esposte con riferimento alle Città metropolitane e della considerazione che inerisce, comunque, alla competenza dello Stato nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di [...] province» (art. 117, secondo comma, lettera p, Cost., ogni altro denunciato aspetto disciplinatorio, appunto, di detto ente territoriale).

4.3.3. Quanto, infine, alla proroga dei commissariamenti, non è esatto che questa sarebbe come si denuncia sine die.

Il comma 82 dell'art. 1 in esame nel testo sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera f), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114 dispone, infatti, che, per le Province già oggetto di commissariamento, il commissario, a partire dal 1° luglio 2014, muti natura, e cioè, sostanzialmente, decada, dando vita, pur nella coincidenza della persona fisica, ad un organo diverso che, privo dei poteri commissariali, è chiamato ad assicurare, a titolo gratuito, la gestione della fase transitoria solo «per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78».

5. Il terzo gruppo di censure è rivolto al riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province ed allo scorporo di quelle attribuite ad altri enti.

5.1. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi dell'art. 1 della legge in esame:

89, sulle funzioni (diverse da quelle “fondamentali”, che «in attesa della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione» continuano ad essere esercitate dalle Province), che «nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali»;

– 90, sul procedimento per il trasferimento delle funzioni di cui sopra;

– 91, secondo cui «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo

puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze»;

92, sul procedimento e sui criteri generali per «l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista»;

95, per il quale «La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

5.2. Al riguardo le quattro ricorrenti con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 120 Cost. – denunciano, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 89, 90, 91, 92 e 95 (e la Regione Veneto anche quelle di cui ai commi 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 e da 69 a 79), nella parte in cui dette norme, nel loro complesso, conferirebbero alla legislazione statale, al di fuori della competenza esclusiva nella materia «funzioni fondamentali delle Province», un titolo di competenza illegittimo, appartenendo la legittimazione a stabilire le modalità e le tempistiche per la riallocazione delle funzioni “non fondamentali” delle Province, nonché ad individuare le risorse connesse agli eventuali trasferimenti, alla competenza regionale, alla stregua dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ed in conformità ai principi di ragionevolezza, dell'opportunità e della coerenza con i fini perseguiti, oltre che di quello del buon andamento dell'azione amministrativa e del principio di leale collaborazione a cui deve informarsi l'esercizio del potere sostitutivo.

Inoltre, i limiti ed i vincoli imposti dal legislatore regionale, fuori dagli ambiti di competenza dello Stato, comprimerebbero, illegittimamente, il potere regionale di individuare il livello di governo più idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative di propria competenza.

In particolare, secondo la Regione Puglia, la previsione sub comma 92 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, per cui «i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite» siano stabiliti «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», ancorché «previa intesa in sede di Conferenza unificata» violerebbe, a sua volta, gli artt. 3, primo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto volta a determinare una uniforme allocazione di funzioni amministrative agli enti di area vasta in tutte le Regioni, in contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza (che imporrebbe, invece, di distinguere il trattamento giuridico di situazioni non omogenee) e con il principio di differenziazione. E contrasterebbe, altresì, con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui si rivolgerebbe a funzioni ricadenti nelle materie di competenza concorrente in quanto tale disposizione costituzionale impone che principi fondamentali siano stabiliti dallo Stato, mediante fonte di rango legislativo, e non mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La medesima disposizione, sub comma 92, è censurata dalla Regione Veneto, per contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., sul presupposto che implichi un rovesciamento nel procedimento di allocazione delle funzioni, una volta che «la definizione dei criteri del trasferimento delle funzioni fondamentali [...] non avviene nella fase di previe disposizioni di legge regionale [...] nel rispetto del riparto della competenza previsto dall'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione [...]».

Mentre un vulnus ulteriore ai parametri costituzionali di cui sopra è pressoché concordemente individuata dalle ricorrenti anche con riferimento all'esercizio del potere sostitutivo ricollegato, dal successivo comma 95, al mancato rispetto, da parte delle Regioni, del termine (di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014) stabilito per la individuazione delle funzioni, non fondamentali, delle Province oggetto del riordino, con le modalità di cui al comma 91 (id est: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative [...] mediante accordo sancito dalla Conferenza unificata»).



5.3. L'esame delle questioni che precedono non può prescindere da una sia pur sintetica ricognizione del complessivo quadro normativo, all'interno del quale si collocano le disposizioni come sopra specificatamente denunciate.

I commi da 85 a 96 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014 riguardano le funzioni delle "nuove" Province (in carica nelle more della riforma del Titolo V della Costituzione), indicando quelle "fondamentali" che rimangono a loro attribuite e prevedendo, per le altre funzioni esercitate all'atto dell'entrata in vigore della citata legge n. 56 del 2014 (ovvero all'8 aprile 2014), il trasferimento delle stesse ad altri enti territoriali (comma 89).

Nel menzionato complesso di disposizioni viene, in sostanza, disegnato un dettagliato meccanismo di determinazione delle intere funzioni, all'esito del quale la Provincia continuerà ad esistere quale ente territoriale "con funzioni di area vasta", le quali, peraltro, si riducono a quelle qualificate "fondamentali" (elencate nel comma 85) e a quelle, meramente eventuali, indicate nei commi 88 e 90.

Con riferimento al procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province e allo scorporo di quelle a tale ente sottratte e riassegnate ad altri enti, si prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, in attuazione dell'art. 118 Cost., lo Stato e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuino in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto della complessiva riorganizzazione e le relative competenze (comma 91). E ciò avendo riguardo alle seguenti finalità: determinazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni; riconoscimento di esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, attraverso intese o convenzioni.

Allo scopo di rendere concretamente operativo il trasferimento delle funzioni come descritte, nel termine previsto dal comma 91, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, avrebbe dovuto stabilire con proprio decreto i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane (previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che sarebbero state trasferite agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro in corso.

Nell'eventualità del mancato raggiungimento in sede di Conferenza unificata dell'accordo circa l'individuazione delle funzioni oggetto del riordino (previste dal comma 91), ovvero dell'intesa in ordine alla determinazione dei criteri generali per l'individuazione di quanto contemplato dal comma 92, al Presidente del Consiglio veniva riconosciuta (dal comma 93) la possibilità di disporre quanto necessario con riferimento alle funzioni amministrative delle Province di competenza statale, mentre, in relazione alle funzioni di competenza delle Regioni, queste avrebbero dovuto dare attuazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, all'accordo relativo all'individuazione delle funzioni da trasferire agli enti subentranti, prevedendosi che, in difetto, sarebbe stato possibile ricorrere all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge n. 131 del 2003 (comma 95), riguardante l'attuazione dell'art. 120 Cost.

Importanza centrale, nel descritto complesso procedimento di riordino, rivestiva, dunque, l'accordo in Conferenza unificata, quale accordo-quadro demandato all'individuazione, in primo luogo, del concreto perimetro delle funzioni fondamentali (comma 85) e, di conseguenza, alla determinazione delle altre funzioni oggetto di possibile trasferimento. Ed è sulla base di tale accordo che lo Stato e le Regioni avrebbero dovuto emanare gli atti di propria competenza, nel rispetto del riparto delle competenze legislative previsto dalla Costituzione, in modo da ricomporre le funzioni amministrative, in modo organico, a livello di governo ritenuto adeguato.

Più in dettaglio, l'accordo previsto dal comma 91 avrebbe dovuto:

1) prioritariamente, far confluire nei nuovi cataloghi di funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane le funzioni amministrative già svolte dalle Province, al fine di salvaguardare l'integrità di funzionamento degli enti, l'organizzazione del lavoro e l'efficienza dei servizi, nonché l'equilibrio finanziario, in modo da sostanziare la portata del comma 85 individuante le funzioni fondamentali residue (elencate dalla lettera a alla lettera f);

2) individuare e puntualizzare, di conseguenza, quali funzioni diverse da quelle fondamentali sarebbero state rimesse alla legislazione regionale, secondo la competenza per materia prevista dall'art. 117, commi terzo e quarto, Cost. (precisandosi che su tali funzioni l'accordo avrebbe dovuto comunque garantire che il riordino ad opera delle singole Regioni non poteva comportare la costituzione di nuovi enti e agenzie);

3) allo stesso modo, individuare le funzioni nelle materie di competenza legislativa statale, che il d.P.C.m. attuativo avrebbe dovuto, poi, trasferire.

5.4. I riportati passaggi procedurali risultano, allo stato, peraltro, già attuati, mediante la conclusione dell'Accordo in Conferenza unificata previsto dal citato comma 91, intervenuto in data 11 settembre 2014 (anziché entro l'8 luglio 2014, come stabilito dalla stessa disposizione).

Con tale accordo è stato, in particolare, convenuto tra lo Stato e le Regioni che:

ai sensi del comma 89, Stato e Regioni attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali secondo le rispettive competenze, per cui lo Stato può e deve provvedere solo per le funzioni che rientrano nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost. (oltre che per quelle specificamente a lui attribuite in materia di tutela delle minoranze), mentre alle Regioni spetta di provvedere per tutte le altre attualmente esercitate dalle Province (punto 9, lettera a);

quanto alle funzioni il cui riordino spetta alle Regioni, Stato e Regioni prendono atto e condividono che le funzioni attualmente svolte dalle Province che rientrano nelle competenze regionali sono necessariamente differenziate Regione per Regione. Si concorda a tal fine che ciascuna Regione provveda a definire l'elenco delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge n. 54 del 2014, e ad operare il riordino nel rispetto dei principi e secondo le modalità concordati nel presente Accordo (punto 9, lettera c);

lo Stato si impegna ad adottare il d.P.C.m. di cui al comma 92 dell'art. 1 della legge, anche per la parte relativa alle funzioni amministrative degli enti di vasta area di competenza statale, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo in sede di Conferenza unificata, mentre le Regioni si impegnano ad adottare le iniziative legislative di loro competenza entro il 31 dicembre 2014 (punto 10).

E, proprio in virtù di quest'ultima disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato in data 26 settembre 2014, l'apposito decreto per l'individuazione dei criteri fondamentali per la definizione ed il trasferimento dei beni e risorse connessi alle funzioni oggetto del riordino (fondamentali e non), oltreché per la mobilità del personale, garantendosi l'intervento delle associazioni sindacali.

5.5. In dipendenza dell'attuazione del complesso procedimento delineato nei commi da 89 a 92 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, culminato nell'Accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014 e seguito dall'emissione del d.P.C.m. indicato nel comma 92, può ritenersi venuto meno l'interesse delle Regioni ricorrenti e si può, quindi, dichiarare cessata la materia del contendere sul complesso motivo in esame, sia in virtù della definizione congiunta delle competenze (in relazione al processo di riordino) e della loro ripartizione tra Stato e Regioni in conformità dei titoli di legittimazione stabiliti dalla Costituzione e delle linee direttrici della stessa legge n. 56 del 2014, sia avuto riguardo al rispettato principio di leale collaborazione da parte dello Stato. Atteso che quest'ultimo proprio al fine di concretizzare il menzionato procedimento complessivo di riorganizzazione delle funzioni – ne ha posto in essere la modalità attuativa rispettando il criterio della stipula dell'Accordo in sede di Conferenza unificata imposto dal comma 91, ispirata dalla necessaria concertazione con le Regioni, sentite

previamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In tal modo non già agendo secondo una logica di esercizio di potere unilaterale, bensì di garanzia della esplicazione in una posizione paritaria del ruolo delle Regioni partecipanti all'accordo, e così assicurando il rispetto del predetto fondamentale principio.

5.6. Non fondata è poi la questione di costituzionalità riferita all'art. 1, commi 17, 81 e 83, della legge n. 56 del 2014 sollevata dalla Regione Puglia in relazione agli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma Cost. con riguardo alla denunciata illegittimità della previsione dell'esercizio del potere sostitutivo straordinario dello Stato per l'eventualità della mancata realizzazione della potestà statutaria delle Province e delle Città metropolitane. E ciò in quanto le norme censurate mirano ad assicurare il necessario principio dell'unità giuridica su tutto il territorio nazionale (finalità, tra le altre, esplicitamente contemplata dal secondo comma dell'art. 120 Cost.) con l'attuazione del nuovo assetto ordinamentale rivisto dalla stessa legge n. 56 del 2014 e perché, in ogni caso, il potere sostitutivo statale trova il suo fondamento espresso nella legge, dalla quale risulta la definizione dei presupposti sostanziali, e costituisce la manifestazione degli interessi unitari alla cui salvaguardia è propriamente preordinato l'intervento surrogatorio dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2012; n. 73 e n. 43 del 2004).

Per di più, ove la singola Regione destinataria dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo ritenesse l'illegittimità dell'iniziativa statale in via sostitutiva siccome compiuta in difetto delle condizioni normative ed in difformità dei presupposti applicativi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale, potrebbe, a tutela della propria autonomia, attivare i rimedi giurisdizionali ritenuti adeguati, ivi compreso il conflitto di attribuzione.

5.7. Analogamente non fondata è la questione che attiene alla previsione (sub comma 95) del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni rispetto all'attuazione dell'accordo di cui al comma 91.

E ciò in quanto il procedimento, nel quale si inserisce un tal censurato potere sostitutivo, trova la sua giustificazione nell'esigenza di garantire che le attività attualmente svolte dalle Province siano mantenute in capo ai nuovi enti destinatari, senza soluzione di continuità, nell'interesse dei cittadini e della comunità nazionale.

#### 6. – Il quarto gruppo di questioni ha ad oggetto:

a) le disposizioni che concernono le «unioni di comuni», di cui al comma 4 (che li definisce «enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza») ed ai commi 105 e 106 dell'art. 1 della legge impugnata, sulla correlativa disciplina («L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione»);

b) le disposizioni, di cui ai successivi commi 117, 124, 130 e 133 del medesimo art. 1, che disciplinano i procedimenti di fusione di più Comuni in un nuovo Comune e di incorporazione di un Comune in altro contiguo.

6.1.– In particolare, la Regione Campania ha, per un verso, dedotto il supposto difetto del titolo di competenza in capo allo Stato, ravvisando in ordine alla regolamentazione normativa delle Unioni di Comuni – la sussistenza della competenza regionale residuale in relazione al disposto dell'art. 117, quarto comma, Cost. e, per altro verso, avuto riguardo alle censure attinenti al procedimento di fusione tra Comuni (con specifico riferimento ai commi 22 e 130 dell'art. 1 della legge in questione), ha denunciato la lesione degli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'asserita invasione della competenza regionale nella materia concernente l'istituzione di nuovi enti comunali nell'ambito del suo territorio (così come la modificazione delle inerenti circoscrizioni o delle relative denominazioni), da realizzarsi, oltretutto, garantendo la preventiva audizione delle popolazioni

concretamente interessate, e senza trascurare, altresì, la (ritenuta) violazione della riserva statutaria regionale in ordine alla disciplina dei referendum riguardanti le leggi ed i provvedimenti di competenza, per l'appunto, regionale.

La Regione Puglia, dal suo canto, ha dedotto – sia con riferimento alla disciplina delle Unioni tra Comuni che con riguardo a quella della fusione tra gli stessi – l'illegittimità delle relative disposizioni sotto il profilo della ravvisata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., dovendosi, anche a suo avviso, a proposito di detta materia, ritenere operativa la competenza regionale residuale prevista dal medesimo art. 117 al quarto comma.

6.2. Anche tali questioni sono non fondate.

6.2.1.– Non è ravvisabile, in primo luogo, la dedotta violazione della competenza regionale con riguardo alle introdotte nuove disposizioni disciplinatrici delle Unioni di Comuni.

Tali unioni risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, al di là dell'impropria definizione sub comma 4 dell'art. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all'ente Comune – rientrano, infatti, nell'area di competenza statale sub art. 117, secondo comma, lettera p), e non sono, di conseguenza, attratte nell'ambito di competenza residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117.

Per altro verso, le riferite disposizioni – in quanto introducono misure semplificatorie volte al contenimento della spesa pubblica (intervenendo sugli organi, sulla loro composizione, sulla gratuità degli incarichi e sul divieto di avvalersi di una segreteria comunale) oltre che al conseguimento di obiettivi di maggiore efficienza o migliore organizzazione delle funzioni comunali, riflettono anche principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, non suscettibili, per tal profilo, di violare le prerogative degli enti locali (ex plurimis, sentenze n. 44 e n. 22 del 2014, n. 151 del 2012, n. 237 del 2009).

6.2.2. Allo stesso modo la disposizione (sub comma 130) relativa alla fusione di Comuni di competenza regionale non ha ad oggetto l'istituzione di un nuovo ente territoriale (che sarebbe senza dubbio di competenza regionale) bensì l'incorporazione in un Comune esistente di un altro Comune, e cioè una vicenda (per un verso aggregativa e, per altro verso, estintiva) relativa, comunque, all'ente territoriale Comune, e come tale, quindi, ricompresa nella competenza statale nella materia «ordinamento degli enti locali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.

Ed infatti, l'estinzione di un Comune e la sua incorporazione in un altro Comune incidono sia sull'ordinamento del primo che del secondo, oltre che sulle funzioni fondamentali e sulla legislazione elettorale applicabile.

Dal che la non fondatezza, anche in questo caso, della censura di violazione del titolo di competenza fatto valere dalle ricorrenti, in prospettiva applicativa del criterio residuale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost.

Del pari insussistente è, a sua volta, l'ulteriore violazione degli artt. 123 e 133, secondo comma, Cost. denunciata dalla Regione Campania, con riferimento al medesimo comma 130 (ed in correlazione con il precedente comma 22) dell'art. 1 della legge in esame, riguardante il procedimento di fusione per incorporazione di più Comuni.

Il censurato comma 130 demanda, infatti, la disciplina del referendum consultivo comunale delle popolazioni interessate (quale passaggio indefettibile del procedimento di fusione per incorporazione) proprio alle specifiche legislazioni regionali, rimettendo, peraltro, alle singole Regioni l'adeguamento delle stesse rispettive legislazioni, onde consentire l'effettiva attivazione della nuova procedura, sul presupposto che le disposizioni di carattere evidentemente generale (e che rimandano, in ogni caso, alle discipline regionali) contenute nella legge n. 56 del 2014 non siano, di per sé, esaustive. Per cui non risulta scalfita l'autonomia statutaria spettante in materia a ciascuna Regione.

7. La Regione Campania, con l'ultimo motivo del suo ricorso, ha proposto un'ulteriore, peculiare questione di legittimità costituzionale del comma 149 nella parte in cui prevede che «Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95», il Ministro per gli affari regionali predispone appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni – per sospetta violazione degli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost. e, ciò sul rilievo che, con la norma censurata, sarebbe stata prevista la “reviviscenza” del richiamato art. 9 del d.l. n. 95 del 2012, malgrado la sua sopravvenuta abrogazione per effetto dell'art. 1, comma 562, lettera a), della legge n. 147 del 2013 e la sua intervenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 236 del 2013 (con conseguente violazione del giudicato costituzionale), oltre che per lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite nella materia «organizzazione amministrativa regionale».

7.1.– Anche tale ultima questione non è fondata.

La norma censurata può essere infatti agevolmente interpretata, in senso conforme a Costituzione, considerando la finalità attuativa dell'abrogato art. 9 del d.l. n. 95 del 2012 come inutiliter in essa enunciata, posto che l'obiettivo, che la norma stessa concorrentemente si pone quello cioè di «accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma della presente legge» ne sorregge, di per sé, il contenuto dispositivo: «il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma».

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'inammissibilità, per tardività, dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al giudizio instaurato con il ricorso (iscritto al n. 39 del 2014) proposto dalla Regione Lombardia;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5, 9, 10, 11, lettere b) e c), 12 e 16, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 114, 117, commi secondo, lettera p), e quarto, della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42 e n. 44 del 2014);

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5 e 12, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all'art. 133, primo comma, Cost., dalle Regioni Veneto, Campania e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42, n. 43 e n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi da 12 a 18 dello stesso art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, dalla sola Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), in riferimento al medesimo art. 133, primo comma, Cost.;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 144, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439), da tutte le Regioni ricorrenti; nonché dalle sole Regioni Lombardia e Veneto (con i ricorsi n. 39 e n. 42 del 2014)

anche con riferimento agli artt. 3 e 118 Cost. e, soltanto dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), in riferimento agli artt. 119 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della suddetta Carta europea dell'autonomia locale;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 17, 81 e 83 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 19 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 114, 117, primo comma in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014);

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 22 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e limitatamente al solo art. 133, secondo comma, Cost. dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, 118 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma in relazione all'art. 9 della Carta europea dell'autonomia locale, 118, 119 e 138 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 97, 114, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 57 e 89 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, 118, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi 11 e 89 dell'art. 1 della stessa legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 118, primo comma, Cost., dalla medesima Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 95 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, 120 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 4, 105 e 106 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, e 118 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale degli stessi commi 105, lettere a) e b), e 106 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 130 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma,

Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dello stesso comma 130, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 117, 124 e 130 (terzo periodo), nonché del comma 133 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

16) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 149 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014);

17) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 89, 90, 91 e 92 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, e 138 Cost., da tutte le Regioni ricorrenti (con esclusione, da parte della Regione Puglia, del comma 90);

18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 13 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*



# CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **261/2011**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

**Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI**

Udienza Pubblica del **20/09/2011** Decisione del **03/10/2011**

Deposito del **07/10/2011** Pubblicazione in G. U. **12/10/2011**

Norme impugnate: Art. 3 della legge della Regione Piemonte 2/12/1992, n. 51, come modificato dall'art. 6, c. 2°, della legge della Regione Piemonte 26/03/2009, n. 10.

Massime: **35845**

Atti decisi: **ord. 27/2011**

## SENTENZA N. 261

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni



provinciali)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con ordinanza del 19 novembre 2010, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

udito l'avvocato Giulietta Magliona per la Regione Piemonte.

### *Ritenuto in fatto*

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza depositata in data 19 novembre 2010, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'art. 6, comma 1 (rectius: comma 2), della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)», nella parte in cui stabilisce – in violazione del disposto dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui le Regioni non possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti – il solo divieto di istituire Comuni la cui popolazione consista in meno di cinquemila unità.

1.1. – La vicenda posta ad oggetto del giudizio a quo, secondo quanto riferisce il Tribunale rimettente, concerne l'iniziativa per l'istituzione di un nuovo Comune, denominato Mappano, con territorio risultante dal distacco di porzioni attualmente riferite ai Comuni di Settimo Torinese, Caselle Torinese, Borgaro Torinese e Leinì.

La Regione Piemonte, con deliberazione del Consiglio n. 271-34222 del 29 luglio 2009, aveva indetto al proposito un referendum consultivo, ed il relativo provvedimento era stato impugnato dal Comune di Leinì. Il Tribunale procedente aveva accolto la domanda di sospensiva proposta dal ricorrente, con provvedimento però riformato dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare. Per tale ragione, con proprio decreto n. 17 del 16 febbraio 2010, il Presidente della Giunta regionale del Piemonte aveva nuovamente indetto un referendum consultivo.

Anche il nuovo provvedimento è stato impugnato dal Comune di Leinì, cui si è affiancato, con analogo ricorso, quello di Settimo Torinese.

A sostegno dell'impugnazione si è dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. n. 51 del 1992, il cui secondo comma, fissando la soglia minima di consistenza demografica per i Comuni di nuova istituzione a cinquemila unità, salvo il caso della fusione tra Comuni già esistenti, consente la creazione di nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. La norma contrasterebbe con il disposto dell'art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000, ove è stabilito che le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni – sentite, nelle forme previste dalla legge regionale, le popolazioni interessate – ma non istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti (o Comuni per effetto della cui costituzione altri enti rimangano con popolazione inferiore alla soglia indicata), salvo il caso della fusione tra Comuni esistenti.

Nella prospettazione dei ricorrenti, la disposizione appena citata esprimerebbe una norma non derogabile dalle Regioni, in quanto principio generale posto dallo Stato in una materia di potestà legislativa concorrente. I ricorrenti avrebbero sostenuto anche, secondo la sintesi esposta dal giudice a quo, che la norma interposta attiene alla «materia dell'ordinamento degli enti locali», asseritamente rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.

1.2. – Nel giudizio principale, sempre secondo l'esposizione del rimettente, la Regione Piemonte ha sostenuto la pertinenza della materia «circoscrizioni comunali» alla competenza residuale delle Regioni, poiché l'originario e specifico riferimento ad essa contenuto nell'art. 117 Cost., quale materia di competenza concorrente, non è stato ripreso dopo la modifica della norma costituzionale. A favore della esclusiva competenza regionale militerebbero anche l'invariato tenore del secondo comma dell'art. 133 Cost., secondo il quale la Regione può istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, e modificare la circoscrizione e la denominazione di quelli esistenti, e la previsione del primo comma della stessa norma, che riserva espressamente allo Stato la sola istituzione di nuove Province.

1.3. – Il Tribunale piemontese condivide i dubbi dei ricorrenti circa la legittimità costituzionale della legge regionale che disciplina il procedimento per la creazione di nuovi Comuni.

In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che tutti i provvedimenti regionali impugnati si fondano sulla legge reg. n. 51 del 1992. In particolare, solo la disposizione censurata consentirebbe (in contrasto con l'art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000) di istituire il comune di Mappano, che conterebbe una popolazione inferiore alle diecimila persone. Dall'accoglimento della questione di legittimità costituzionale deriverebbe dunque l'invalidità dei provvedimenti impugnati dai ricorrenti, con conseguente loro annullamento.

1.4. – Nel merito della questione, il giudice rimettente assume che l'esame coordinato di tutte le disposizioni dell'art. 117 Cost. dimostrerebbe l'afferenza della materia avente ad oggetto l'ordinamento territoriale dei Comuni alla lettera p) del secondo comma. Il legislatore costituzionale avrebbe infatti voluto assegnare alla competenza esclusiva dello Stato «ogni segmento della vita delle autonomie locali, principiando dal momento genetico, identificato nella “legislazione elettorale” (...), di poi transitando attraverso il momento diacronico dell'attività e delle competenze degli “organi di governo”, fino a giungere all'approdo terminale del tracciato percorso fenomenico, individuandolo nelle “funzioni fondamentali” dell'ente locale».

Non potrebbe allora sfuggire alla medesima competenza il «momento genetico basilare», cioè la istituzione e la delimitazione territoriale dell'ente. Ed infatti – ribadisce il rimettente – il nuovo testo del terzo comma dell'art. 117 Cost. non comprende più il precedente riferimento alla competenza legislativa regionale in materia di circoscrizioni comunali.

L'intervenuto mutamento del quadro costituzionale varrebbe anche a limitare l'odierna rilevanza di una pronuncia fortemente valorizzata dai ricorrenti, cioè la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1993. Nell'occasione, il disposto del primo comma dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), era stato certamente riferito «al quadro dei nuovi principi organizzativi delle autonomie locali», ma – secondo il rimettente – al solo scopo di dedurne l'abrogazione implicita della legge 15 febbraio 1953, n. 71 (Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista), che consentiva appunto la ricostituzione di enti anche nel caso di popolazione inferiore alle tremila persone. La Corte, del resto, aveva deliberato in base al testo allora vigente dell'art. 117 Cost., ed al disposto dell'art. 128 Cost., successivamente abrogato, a norma del quale le Province e i Comuni costituivano «enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni». In quel contesto – osserva il Tribunale – la soccombenza delle leggi regionali rispetto a principi generali fissati nella legge statale appariva del tutto naturale. Oggi, invece, il dettato della sentenza n. 1 del 1993 può rilevare nella sola parte in cui configura la soglia dei diecimila abitanti come «principio fondamentale inderogabile per l'istituzione di nuovi Comuni».

Altri precedenti della giurisprudenza costituzionale, piuttosto, varrebbero a sostenere l'assunto della competenza esclusiva dello Stato nella materia in esame. Più volte, in particolare, la Corte costituzionale avrebbe attribuito alla competenza residuale delle Regioni la disciplina delle comunità montane, «pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000» (la citazione è riferita alla sentenza n. 237 del 2009; sono citate, inoltre, la sentenza n. 397 del 2006, e le sentenze n. 456 e n. 244 del 2004, rectius: del 2005). Il rimettente assume che la Corte avrebbe implicitamente ammesso, per tal via, come per gli altri enti locali debba ritenersi la competenza esclusiva dello Stato.

Non sarebbe mancata neppure una presa di posizione più esplicita, che il Tribunale individua nella sentenza n. 48 del 2003. In quel contesto sarebbe stata postulata una sostanziale stabilità, pur dopo la modifica dell'art. 117 Cost., della disciplina costituzionale circa il riparto delle competenze in materia di ordinamento delle autonomie locali, con attribuzione alle sole Regioni a statuto speciale «di una competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali del proprio territorio». La decisione varrebbe tra l'altro, secondo il rimettente, a confermare la perdurante coesione, nel riparto costituzionale delle competenze legislative, della materia «ordinamento delle autonomie locali».

1.5. – Il Tribunale non nega la distonia tra il secondo comma dell'art. 133 Cost. e la ricostruzione fin qui riassunta, che sarebbe «interna allo stesso dettato costituzionale».

Le regole di attribuzione della competenza ad istituire nuovi Comuni, in effetti, costituirebbero un «sottoinsieme» nel corpo unitario delineato dalla lettera p) del secondo comma dell'art. 117 Cost. Si tratterebbe però, secondo il rimettente, d'un caso di competenza legislativa concorrente, con la conseguenza che le leggi regionali in materia dovrebbero comunque uniformarsi ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, ai sensi del terzo comma, ultima parte, del citato art. 117 Cost.

Il divieto di istituire Comuni con meno di diecimila abitanti – ripete il rimettente – sarebbe già stato definito dalla Corte costituzionale, quale «principio fondamentale», in rapporto all'art. 11 della legge n. 142 del 1990, il cui testo è stato trasfuso, senza variazioni, nell'art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000. Alla base del principio, l'esigenza di contenere la proliferazione degli enti territoriali e delle pertinenti strutture amministrative, al fine di ridurre la spesa pubblica e di assicurare il buon andamento dell'amministrazione.

In definitiva, secondo il Tribunale, la norma regionale censurata, ammettendo la costituzione di Comuni con meno di diecimila abitanti, viola il terzo comma dell'art. 117 Cost. Vi sarebbe anche una violazione concomitante dell'art. 3 Cost., data la difformità della disciplina introdotta da quella valevole per la generalità delle altre Regioni della Repubblica.

2. – La Regione Piemonte, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, si è costituita nel giudizio con atto depositato il 18 febbraio 2011.

Dopo aver ricostruito dettagliatamente la procedura referendaria cui si riferisce il giudizio a quo, ed aver riassunto le censure prospettate dal rimettente, la Regione nega che l'istituzione di nuovi Comuni sia materia assegnata alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato.

Nel procedere all'esegesi di quanto disposto alla lettera p) del secondo comma dell'art. 117 Cost., il Tribunale avrebbe forzato la portata della norma, assimilando la procedura elettorale e quella istitutiva in un preteso segmento unitario pertinente alla nascita dell'ente territoriale. In realtà – si osserva – non possono esservi elezioni senza che l'ente già esista in tutte le sue componenti, dal territorio alla popolazione, e d'altra parte la materia «legislazione elettorale» non può certo comprendere l'istituzione degli enti che dovranno essere governati attraverso organi elettivi.

Lo stesso rimettente – prosegue la Regione – ha dovuto prendere atto d'una pretesa «contraddizione interna» al dettato costituzionale, senza per altro ben chiarire come l'esplicita previsione della competenza regionale (di cui al secondo comma dell'art. 133 Cost.) possa conciliarsi con l'asserita e complessiva competenza statale per la materia «ordinamento delle autonomie locali». Il rilievo varrebbe ad evidenziare che l'espunzione delle «circoscrizioni comunali» dal testo vigente dell'art. 117 Cost. non mirava ad una completa inclusione della materia in quella di «ordinamento degli enti locali», quanto piuttosto ad una disciplina articolata: competenza statale quanto alla legislazione elettorale ed alle funzioni fondamentali degli enti territoriali sub-regionali; competenza regionale non solo quanto all'ordinamento territoriale dei Comuni, ma anche per l'organizzazione amministrativa dei medesimi.

Del resto – prosegue la Regione Piemonte – il legislatore costituzionale avrebbe potuto facilmente includere in modo espresso la materia «ordinamento degli enti locali», se questa fosse stata la sua intenzione, tra le competenze esclusive dello Stato. Invece, in modo espresso, ha riservato alla legislazione nazionale solo le materie indicate alla lettera p) del secondo comma dell'art. 117 ed al primo

comma dell'art. 133 (che sancisce, in significativa difformità dal disposto del comma successivo, la competenza statale per l'istituzione di nuove Province). Lo spazio restante dovrebbe intendersi regolato, quindi, in termini di competenza regionale residuale.

2.1. – La ricostruzione del Tribunale amministrativo piemontese non sarebbe adeguatamente sostenuta – secondo la difesa regionale – dalla giurisprudenza costituzionale evocata nel testo dell'ordinanza di rimessione: una giurisprudenza che sarebbe stata avviata da una affermazione apodittica, poi più volte reiterata senza ulteriori approfondimenti (sono citate le sentenze n. 159 del 2008, n. 377 e n. 48 del 2003).

Non si potrebbero trascurare, d'altra parte, le pronunce della stessa Corte costituzionale in materia di comunità montane, la cui disciplina è stata attribuita alla competenza regionale in applicazione del quarto comma dell'art. 117 Cost. (sentenze n. 237 del 2009, n. 397 del 2006, nn. 456 e 244 del 2005). Il rimettente ha sostenuto che la Corte avrebbe identificato la competenza in questione «nonostante» la natura di enti locali delle comunità montane, con ciò significando che detta natura comporta di regola una competenza statale. Ma si tratterebbe di un fraintendimento. La Corte avrebbe inteso rilevare che, per quanto enti locali, le comunità non sono comprese nella previsione della lettera p) del secondo comma dell'art. 117 Cost., che delimita specificamente sia gli enti interessati che i profili ordinamentali rimessi alla legislazione nazionale. Con la conseguenza che, non ricorrendo neppure una ipotesi di competenza concorrente, la disciplina delle comunità ricadrebbe appunto nell'ambito residuale regolato dal quarto comma della citata norma costituzionale.

Il riconoscimento di competenze regionali esclusive in materia di enti locali varrebbe a smentire, secondo la Regione Piemonte, la pretesa di una competenza statale generalizzata in punto di ordinamento degli enti medesimi. La stessa logica applicata per le comunità montane, anzi, dovrebbe indurre ad identificare una competenza residuale con la sola eccezione delle materie specificamente sottratte dalla lettera p) del secondo comma dell'art. 117 Cost., cioè la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali degli enti sub-regionali. Il che in effetti sarebbe avvenuto, secondo la Regione, con la sentenza n. 326 del 2008, ove la Corte, pur senza direttamente smentire la pertinenza alla competenza esclusiva dello Stato della materia dell'ordinamento locale, avrebbe comunque riconosciuto l'esistenza di una sub-materia («organizzazione degli uffici degli enti territoriali») attribuibile secondo un criterio di competenza residuale delle Regioni.

Si tratterebbe quindi, a giudizio della difesa regionale, di una sub-materia a sua volta non riconducibile alla più volte citata lettera p). Un'ulteriore situazione dello stesso genere sarebbe stata individuata dalla Corte costituzionale, a proposito della «organizzazione degli enti locali», con la sentenza n. 324 del 2010.

2.2. – In definitiva, secondo la Regione Piemonte, la giurisprudenza costituzionale esprimerebbe due indirizzi. Secondo il primo, la potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, anche dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, sarebbe rimasta immutata in capo allo Stato (sono citate le sentenze n. 159 del 2008, nn. 377 e 48 del 2003). Ve ne sarebbe però un secondo, sviluppatosi con riguardo alle comunità montane, in base al quale la materia sarebbe ormai rimessa alla competenza regionale residuale (sentenze n. 237 del 2009, n. 397 del 2006, nn. 456 e 244 del 2005). Gli argomenti esposti a sostegno di tale ultimo orientamento sarebbero spendibili anche per gli altri enti locali, con il solo limite di quanto espressamente stabilito alla lettera p) del secondo comma dell'art. 117 Cost.

2.3. – A parere della Regione Piemonte, in definitiva, la soppressione dell'art. 128 Cost. avrebbe comportato la prevalenza nella materia in esame del criterio residuale di attribuzione della competenza, con l'eccezione di tre ristrette «sub-materie». In particolare, i mutamenti territoriali delle circoscrizioni comunali sarebbero rimessi alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, con la sola eccezione dei casi di spostamento del singolo Comune dal territorio di una Regione a quello di un'altra, che restano riservati (in base all'art. 132 Cost.) alla legislazione statale.

L'attribuzione alla potestà regionale confermerebbe del resto una scelta già espressa dal precedente testo dell'art. 117 Cost., e ribadita dalla perdurante statuizione del secondo comma dell'art. 133 Cost.,

dalla quale si desumerebbe che, nella materia de qua, l'unico principio generale è dato dalla necessità di consultazione delle popolazioni interessate. Per tali motivi avrebbe perso ogni effetto cogente, quale principio generale dettato in una materia di competenza concorrente, la norma dettata dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Quanto meno, la norma in questione risulterebbe «cedevole» rispetto al concreto esercizio della sopravvenuta potestà regionale esclusiva, secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e nella mera prospettiva del principio «di continuità» più volte espresso dalla Corte costituzionale (sono citate le sentenze n. 401 del 2007, n. 162 del 2005 e n. 13 del 2004).

La Regione Piemonte, appunto, avrebbe utilizzato le competenze esclusive sopravvenute per disciplinare lo stesso oggetto, dettando con la norma censurata una disciplina sostitutiva di quella statale preesistente. La qual cosa, secondo l'interveniente, sarebbe avvenuta (sempre nel senso di un abbassamento a cinquemila unità della popolazione minima per i Comuni di nuova istituzione) anche ad opera di altre Regioni (sono citate l'Abruzzo e la Sicilia).

La circostanza varrebbe a documentare, tra l'altro, l'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 3 Cost.

### *Considerato in diritto*

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza depositata in data 19 novembre 2010, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'art. 6, comma 1 (rectius: comma 2), della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)», nella parte in cui stabilisce – in violazione del disposto dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui le Regioni non possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti – il solo divieto di istituire Comuni la cui popolazione consista in meno di cinquemila unità.

Secondo il Tribunale rimettente, una corretta esegesi del novellato art. 117 Cost. condurrebbe ad includere l'istituzione di nuovi Comuni nell'ambito della previsione recata dalla lettera p) del secondo comma, riferendo dunque la materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per altro verso, nella prospettazione del giudice a quo, il raccordo tra la disposizione citata ed il secondo comma dell'art. 133 Cost. (che prevede l'istituzione di nuovi Comuni mediante leggi regionali) implicherebbe, per la materia de qua, una competenza concorrente di Stato e Regioni. Sarebbe dunque riservata allo Stato l'enunciazione di principi fondamentali, tra i quali dovrebbe annoverarsi la fissazione di limiti minimi di consistenza demografica per i Comuni di nuova istituzione.

Questa Corte, con la sentenza n. 1 del 1993, avrebbe già riconosciuto il valore di principio generale alla norma oggi trasposta nell'art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000, ove è stabilito tra l'altro che le Regioni non possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. Dunque la disposizione regionale censurata, consentendo la creazione di Comuni con un numero di abitanti inferiore, violerebbe il disposto del terzo comma dell'art. 117 Cost.

Sarebbe violato anche l'art. 3 Cost., data la disparità della disciplina introdotta per il territorio piemontese rispetto alla normativa vigente per le porzioni restanti del territorio nazionale.

2. – La questione sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. è inammissibile.

Occorre premettere, al proposito, una ricostruzione del quadro normativo costituzionale e della sua evoluzione. L'art. 117 Cost., nel testo antecedente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), includeva la materia «circoscrizioni comunali» tra quelle di competenza concorrente delle Regioni, le quali dovevano rispettare, nell'esercizio della loro competenza legislativa, i «principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» (primo comma del medesimo art. 117, nel testo originario).

In seguito alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia «circoscrizioni comunali» non è stata inclusa nel nuovo testo dell'art. 117, che invece, nel secondo comma, lettera p), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Nessun riferimento alle circoscrizioni comunali, in particolare, è contenuto nel terzo comma del medesimo art. 117, che elenca le materie rientranti nella competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni.

A differenza dell'art. 117 Cost., è rimasto invariato, dopo la riforma del 2001, il testo dell'art. 133 Cost., nel cui secondo comma è stabilito: «La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

3. – Per motivare la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. n. 51 del 1992 – come modificato dalla legge reg. n. 10 del 2009 – il rimettente afferma inizialmente che, con l'art. 117, secondo comma, lettera p), il legislatore costituzionale «ha inteso abbracciare e includere nel raggio della competenza legislativa esclusiva dello Stato ogni segmento della vita degli enti locali, principiando dal momento genetico, identificato nella “legislazione elettorale” [...]». Su tale presupposto interpretativo, il giudice a quo afferma che «ogni momento della vita di un ente locale è devoluto dal legislatore costituzionale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», con la conseguenza che «appare in re ipsa che siffatta devoluzione includa anche il momento genetico basilare della istituzione stessa di un ente locale, nelle sue componenti geografiche e personali, ivi compresa la fissazione del numero minimo di abitanti». In definitiva sarebbe possibile affermare, secondo il rimettente, la «onnicomprendività dell'iscrizione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in tutta la materia dell'ordinamento degli enti locali», derivante, a suo dire, dalla soppressione della materia «circoscrizioni comunali», «espunta dal testo del comma 3 dell'art. 117 che enumera le materie di legislazione concorrente».

Ad ulteriore chiarimento del suo pensiero, il giudice a quo ha affermato che «eliminando dal novero delle materie di legislazione concorrente quella delle circoscrizioni comunali ed abbracciando ogni settore della vita degli enti locali nel fuoco dell'art. 117, lettera p), il legislatore costituzionale ha palesato l'intento di riservare alla legislazione esclusiva dello Stato tutto il microsistema dell'ordinamento degli enti locali, in ossequio al superiore pregnante principio dell'unitarietà dell'ordinamento giuridico».

Di fronte al disposto del secondo comma dell'art. 133 Cost. – che, come segnalato prima, stabilisce la competenza regionale sull'istituzione di nuovi Comuni, e sulle modificazioni delle loro circoscrizioni e denominazioni – il rimettente rileva «un'intima contraddizione, interna allo stesso dettato costituzionale». Dopo aver ricordato che il quarto comma dell'art. 117 Cost., a seguito della riforma intervenuta nel 2001, ha attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni tutte le materie non espressamente riservate alla potestà legislativa dello Stato, il Tribunale amministrativo conclude nel senso che «il micro settore dell'istituzione di nuovi comuni, rientrante nel perimetro della materia “ordinamento delle autonomie locali”, sia da ascrivere non certo alla potestà legislativa primaria o residuale [...], bensì, più correttamente, al quadro della competenza legislativa concorrente». In sostanza, il legislatore costituzionale avrebbe «ritagliato a favore della potestà normativa regionale una sfera di competenza regionale ripartita o concorrente, concernente l'istituzione di nuovi comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni».

4. – Deve osservare questa Corte che la contraddizione che il rimettente attribuisce alle norme costituzionali è insita invece nell'iter della motivazione che sorregge l'atto introduttivo del giudizio.

È agevole rilevare che una competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli enti locali – dal rimettente definita «onnicomprensiva» ed esplicitamente riferita anche alle circoscrizioni comunali – non si concilia con una ritenuta competenza concorrente delle Regioni, che non solo non emerge dal testo del secondo comma dell’art. 133 Cost., ma non è neppure menzionata nel terzo comma dell’art. 117 Cost. La trasformazione operata dal rimettente nel corso del suo ragionamento circa la natura della competenza legislativa dello Stato – da esclusiva, come affermato in apertura, a concorrente – non trova giustificazione in alcuna disposizione costituzionale. Essa si pone anzi in netto contrasto, logico e giuridico, con l’interpretazione data dal medesimo giudice a quo della lettera p) del secondo comma dell’art. 117 Cost., che ingloberebbe, a suo dire, tutti gli aspetti della vita degli enti locali, a partire dalla loro istituzione, sino alla determinazione delle loro funzioni fondamentali.

Il combinato disposto di due norme costituzionali, la prima delle quali – art. 117, secondo comma, lettera p) – configurerebbe, secondo il rimettente, una competenza esclusiva statale onnicomprensiva in materia di enti locali, mentre l’altra (art. 133, secondo comma) conferisce espressamente alle Regioni la potestà legislativa in materia di circoscrizioni comunali, non può dare origine ad una nuova materia di competenza legislativa concorrente, non prevista né dal terzo comma dell’art. 117 Cost. – assunto dal rimettente a parametro della presente questione di legittimità costituzionale – né dal secondo comma dell’art. 133.

Del resto, se la costruzione ermeneutica del rimettente fosse plausibile, non si comprenderebbe perché lo stesso metta in rilievo una contraddizione nel dettato costituzionale, che, nella sua prospettiva, sarebbe invece del tutto coerente. Delle due l’una: o lo Stato possiede una competenza legislativa esclusiva «onnicomprensiva» in materia di ordinamento degli enti locali, ed allora la previsione dell’art. 133 Cost. costituirebbe una deroga, un “ritaglio” di una parte di tale competenza in favore della potestà legislativa residuale delle Regioni, poiché non esiste alcun appiglio, né testuale né sistematico, per affermare l’esistenza di una potestà concorrente; oppure la potestà legislativa esclusiva dello Stato non è «onnicomprensiva», ma è limitata ai campi di disciplina espressamente menzionati nella lettera p) del secondo comma dell’art. 117 Cost., ed allora dovrebbe configurarsi una competenza legislativa residuale delle Regioni, in base al criterio fondamentale di riparto stabilito nel nuovo art. 117 Cost., che contiene una elencazione di materie di competenza esclusiva statale e di competenza concorrente, con la conseguenza di far rifluire nella potestà residuale delle Regioni quelle non esplicitamente previste.

Si pone, in conclusione, come illogica e contraddittoria l’individuazione di una potestà legislativa esclusiva dello Stato, derivante dall’art. 117, secondo comma, lettera p), che risulterebbe “affievolita” in concorrente, per la contemporanea vigenza dell’art. 133, secondo comma, che attribuisce, senza porre limiti, la competenza legislativa, in materia di circoscrizioni comunali, alle Regioni.

Per le ragioni esposte, la questione relativa all’art. 117, terzo comma, Cost., risulta motivata in termini contraddittori, e va dunque dichiarata inammissibile, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, di recente, ordinanze n. 31 del 2010 e n. 127 del 2009).

5. – Parimenti inammissibile è la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost.

Il rimettente non spiega come una diversità di disciplina – che deriva in modo naturale dalla ripartizione costituzionale della potestà legislativa tra Stato e Regioni – possa violare l’art. 3 Cost. Tale violazione, nella fattispecie, potrebbe ipotizzarsi in astratto (salva dunque la verifica nel merito) solo se la ricostruzione operata in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost. non fosse contraddittoria, come sopra si è invece dimostrato. La contraddittorietà delle argomentazioni riferite alle norme costituzionali sul riparto delle competenze legislative si riflette, pertanto, sulla censura che evoca l’art. 3 Cost. e ne determina, di conseguenza, l’inammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali)», sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*